

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | | |
|--|-------------|-----|
| COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3 ^a e 4 ^a Senato) . | <i>Pag.</i> | 3 |
| COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) | » | 4 |
| COMMISSIONI RIUNITE (IX e X) | » | 17 |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) | » | 20 |
| GIUSTIZIA (II) | » | 33 |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) | » | 48 |
| FINANZE (VI) | » | 55 |
| CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) | » | 77 |
| AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) | » | 92 |
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) | » | 99 |
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) | » | 104 |
| AFFARI SOCIALI (XII) | » | 112 |

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 25.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

| | | |
|--|-------------|-----|
| AGRICOLTURA (XIII) | <i>Pag.</i> | 128 |
| POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) | » | 142 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | » | 238 |
| COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | » | 239 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | » | 250 |
| COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA | » | 251 |
| <i>INDICE GENERALE</i> | <i>Pag.</i> | 252 |

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari), e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione), e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

| | |
|--|---|
| Sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>) | 3 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 3 |

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il Ministro degli affari esteri Emma Bonino.

La seduta comincia alle 14.15.

Sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

(*Seguito dello svolgimento e conclusione*).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il tema delle comunicazioni.

Il ministro Emma BONINO rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono per formulare osservazioni e porre quesiti il deputato Gian Piero

SCANU (PD), il senatore Luis Alberto ORELLANA (M5S), Elio VITO, *presidente della IV Commissione della Camera dei deputati*, il deputato Domenico ROSSI (PI), i senatori Maurizio GASPARRI (Pdl) e Sergio DIVINA (LN-Aut), i deputati Edmondo CIRIELLI (Fdi) e Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), la senatrice Maria MUSSINI (M5S), i deputati Claudio FAVA (SEL), Paolo BERNINI (M5S) e Daniele DEL GROSSO (M5S) e la senatrice Cristina DE PIETRO (M5S).

Il ministro Emma BONINO risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.30 alle 15.40.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Atto n. 58 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 4 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei relatori</i>) | 9 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere alternativo del Movimento Cinque Stelle</i>) | 11 |
| ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>) | 13 |
| Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze. Atto n. 68 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 6 |
| ALLEGATO 4 (<i>Nota depositata dal Governo</i>) | 15 |

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 10.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Atto n. 58.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema rinviato nella seduta del 30 gennaio scorso.

Mariastella BIANCHI (PD), *relatore per l'VIII Commissione*, intervenendo anche a nome del collega Abrignani, relatore per la X Commissione, formula una proposta di parere favorevole con condizioni, che illustra sinteticamente (*vedi allegato 1*).

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), *relatore per la X Commissione*, sottolinea come la concitazione dei lavori parlamentari non abbia consentito una più tempestiva approvazione del parere che auspica possa essere reso entro nella giornata odierna.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, nel ringraziare i relatori per l'approfondito lavoro svolto ai fini della pre-

disposizione della proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in esame, esprime piena condivisione in ordine alle sollecitazioni formulate dagli stessi circa la necessità che il Governo provveda in tempi rapidissimi all'emanazione definitiva del provvedimento, garantendo al tempo stesso il massimo di autonomia e di indipendenza all'istituendo Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare (ISIN). Quanto all'articolata proposta di parere formulata, esprime un orientamento favorevole sulla stessa, a condizione che venga riformulata nel senso di prevedere: alla condizione 2), un termine più ampio per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di nomina dei componenti della Consulta dell'ISIN e il riconoscimento in capo al Ministro dello sviluppo economico, e non in capo al Ministro dell'ambiente, della proposta di decreto del Presidente della Repubblica in ragione degli specifici compiti istituzionali di vigilanza e di controllo sulle attività di *decommissioning* posti in capo al Ministero dello sviluppo economico; alla condizione 4), la soppressione delle parole « obbligatorie e vincolanti » riferite ai pareri espressi dalla Consulta, ritenendosi tale previsione ridondante se riferita a un organo che ha il potere di nomina e, implicitamente, di revoca del direttore dell'ISIN; alla condizione 6), il riconoscimento in capo alla SOGIN, in collaborazione con l'ENEA, del potere di proporre il programma nazionale, la cui concreta predisposizione non può che ricadere nell'ambito della responsabilità del Governo.

Mariastella BIANCHI (PD), *relatore per l'VIII Commissione*, intervenendo anche a nome del collega Abrignani, relatore per la X Commissione, ritiene di poter accogliere le osservazioni del sottosegretario De Vincenti riferite alla condizione 2), limitatamente alla parte relativa al termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di nomina dei componenti della Consulta dell'ISIN, nonché alle condizioni 4) e 6). Con riferimento, invece, al rilievo sul potere di proposta del decreto del Presidente della Repubblica di

nomina dei componenti della Consulta dell'ISIN, ribadisce l'opportunità che esso venga individuato nel Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche allo scopo di conferire il massimo possibile di terzietà e di indipendenza all'istituendo Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare.

Andrea VALLASCAS (M5S) illustra la proposta di parere alternativa presentata dal proprio gruppo (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, nel condividere quanto appena detto dalla deputata Mariastella Bianchi in ordine alle osservazioni formulate dal sottosegretario De Vincenti, invita i relatori a valutare l'opportunità di modificare la condizione 3, esplicitando che in capo alla Consulta è posto, oltre che il potere di nomina, anche il potere di revoca del direttore dell'ISIN. Invita altresì i relatori a valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere un'ulteriore condizione che, riprendendo una delle osservazioni contenute nella proposta di parere alternativa presentata dai deputati del gruppo M5S, persegua l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di informazione dei cittadini sulla gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), *relatore per la X Commissione*, alla luce del dibattito svolto, anche a nome della collega Mariastella Bianchi, relatore per l'VIII Commissione, presenta una nuova formulazione della proposta di parere favorevole con condizioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 3*).

Gianluca BENAMATI (PD), preliminarmente, esprime soddisfazione per i contenuti del dibattito sul provvedimento in titolo, che porta positivamente a compimento, da un lato, il lavoro svolto dalle Commissioni VIII e X in sede di discussione della risoluzione n. 7/00023 e, dall'altro, l'azione condotta dal Governo in questi mesi per implementare le attività di *decommissioning* dei siti nucleari italiani e

per la definizione dei criteri per la localizzazione del deposito nazionale di smaltimento dei rifiuti radioattivi. Preannuncia, quindi, il voto favorevole dei deputati del Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole con condizioni, come riformulata dai relatori.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere con condizioni, come riformulata dai relatori.

Davide CRIPPA (M5S) chiede, a nome dei deputati del proprio gruppo, la verifica del numero legale.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata la presenza del numero di deputati previsto dal Regolamento per la verifica del numero legale, dispone la verifica medesima.

Constata quindi che le Commissioni non sono in numero legale. Rinvia quindi la seduta di un'ora.

La seduta, sospesa alle 10.45, è ripresa alle 11.45.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che le Commissioni procederanno alla votazione sulla proposta di parere favorevole con condizioni, come riformulata dai relatori. Avverte altresì che, ove tale proposta venisse approvata, risulterebbe preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere, come riformulata dai relatori, risultando conseguentemente preclusa la proposta di parere alternativa del gruppo M5S.

Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze.

Atto n. 68.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema rinviato nella seduta del 30 gennaio scorso.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI consegna alle Commissioni una nota recante un elenco di impianti dislocati su tutto il territorio nazionale con relative giacenze di olio combustibile al 1 dicembre 2013 (*vedi allegato 4*). Sottolinea che l'olio combustibile denso è stato definito come « molto tossico per gli organismi acquatici » dall'allegato 1 del decreto legislativo n. 334 del 1999. La direttiva 2012/18/UE ha reso necessaria l'identificazione di soglie compatibili con l'applicazione della cosiddetta normativa Seveso. Pertanto, la quantità limite ai fini dell'applicazione degli articoli 6 e 7 della direttiva Seveso sarà di 2.500 tonnellate e, ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, sarà di 25 mila tonnellate. Precisa che a tutti gli impianti al di sotto di queste soglie continuano ad essere applicati i controlli previsti nel periodo precedente la modifica della direttiva 2012/18/UE.

Davide CRIPPA (M5S) chiede se la tabella distribuita sia di identico contenuto rispetto a quelle consegnate nella precedente seduta dal sottosegretario Cirillo.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI sottolinea che le tabelle recano gli stessi dati. Si riserva tuttavia un supplemento di istruttoria.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo per una precisazione, chiede al rappresentante del Governo di chiarire in modo definitivo se gli impianti elencati nella tabella in distribuzione siano quelli esonerati dal rispetto degli articoli 6, 7 e 9 del decreto legislativo n. 334 del 1999 in forza della modifica normativa recata dal provvedimento in esame. Al riguardo, fa presente che proprio tale aspetto era l'oggetto della richiesta di chiarimenti al Governo formulato dalle Commissioni nella seduta

del 30 gennaio u.s., allorché era stato richiesto che il Governo fornisse delucidazioni sul contenuto delle tabelle consegnate in quella occasione recanti i dati relativi alle giacenze di olio combustibile presenti negli stabilimenti già autorizzati su tutto il territorio nazionale.

Ritiene inoltre opportuno chiedere al rappresentante del Governo ulteriori chiarimenti circa la necessità o meno, alla luce della modifica normativa che si intende introdurre, di una nuova procedura autorizzativa nell'ipotesi in cui un singolo impianto decida di aumentare la quantità di olio combustibile da stoccare, passando dunque ad una capacità di stoccaggio più ampia.

Infine, ritiene che sia necessario chiarire in questa sede quali siano le conseguenze delle modifiche normative in discussione in relazione alla perimetrazione delle aree di sicurezza adiacenti agli impianti, dal momento che agli stabilimenti che verranno a trovarsi al di sotto della nuova soglia minima di applicazione della normativa Seveso non si applicherebbero più le norme che fino ad oggi hanno richiesto ai gestori la redazione di quel rapporto di sicurezza che è strumento indispensabile per prevenire gli incidenti rilevanti e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore per l'VIII Commissione*, precisa che la modifica normativa che si intende introdurre con il provvedimento in esame in recepimento dell'articolo 30 della direttiva europea n. 18 del 201 non deve essere inteso come venir meno di tutti gli obblighi posti in capo ai gestori degli impianti presso i quali sono detenute le sostanze pericolose di cui all'Allegato I al decreto legislativo n. 334 del 1999, e in particolare di quelli relativi alla localizzazione degli impianti e alle misure dirette a garantire la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, ma principalmente quelli relativi ad alcuni adempimenti amministrativi di comunicazione e di notifica alle autorità competenti.

Ermete REALACCI, *presidente*, alla luce del dibattito, ritiene opportuno che il Governo verifichi ulteriormente il contenuto della tabella depositata agli atti, al fine di fornire i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI precisa che la nota oggi distribuita riguarda le giacenze effettive al 1 dicembre 2013 e che l'elenco degli stabilimenti indicati nella medesima nota riguarda gli stabilimenti ai quali, anche dopo l'introduzione della modifica normativa recata dal provvedimento in esame, si applicherà integralmente la cosiddetta normativa Seveso, dal momento che hanno una capacità di deposito superiore alla nuova soglia individuata in 2.500 tonnellate di capacità potenziale di deposito.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel prendere atto di quanto appena detto dal sottosegretario De Vincenti, fa tuttavia presente che il dato richiesto dalle Commissioni riguardava non gli stabilimenti che continueranno ad essere assoggettati alla normativa Seveso, bensì quelli che, per effetto del provvedimento in esame, saranno esentati dal rispetto di alcuni obblighi previsti da tale normativa.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore per l'VIII Commissione*, nel convenire con quanto testé detto dal presidente Realacci, ribadisce, peraltro, che molti degli adempimenti previsti dalla normativa Seveso rimarranno comunque in capo anche agli impianti « sotto soglia » in forza degli obblighi posti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 334 del 1999 a tutti i gestori degli stabilimenti industriali che detengono le sostanze pericolose di cui all'Allegato I del medesimo decreto legislativo.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI, nel condividere quanto testé detto dal relatore, aggiunge che, qualora un impianto intendesse aumentare la propria capacità di stoccaggio di sostanze pericolose, ciò sarebbe possibile solo a seguito dell'emanazione di uno specifico provve-

dimento autorizzatorio da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Davide CRIPPA (M5S) con riferimento alla nota depositata oggi dal Governo, osserva che sarebbe stato più corretto fornire i dati relativi non alle giacenze ma alle capacità potenziali di stoccaggio degli impianti.

Ricorda altresì che nella precedente seduta, come opportunamente ricordato dalla presidenza, era stato chiesto al Governo di chiarire, se possibile in modo conclusivo, il numero e la localizzazione territoriale degli impianti che, per effetto della modifica della normativa introdotta nel provvedimento in esame, sarebbero esentati dal rispetto integrale della normativa Seveso. Prende atto che a tutti gli impianti che detengono sostanze pericolose continueranno ad applicarsi alcune disposizioni in materia di sicurezza, ma esprime perplessità sull'eliminazione di alcuni obblighi amministrativi che potrebbero comunque incidere negativamente sulle procedure di sicurezza.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI, nel fare presente che gli stabilimenti che per effetto della modifica recata dal provvedimento in esame verrebbero a trovarsi al di sotto della soglia minima per l'assoggettamento integrale alla cosiddetta normativa Seveso sono diverse centinaia, si riserva di verificare la possibilità di fornire alle Commissioni il relativo elenco in una prossima seduta.

Alessandro BRATTI (PD), ribadendo quanto già detto in una precedente seduta, fa notare che l'esame dello schema di

decreto in titolo costituisce un'occasione che le Commissioni non debbono lasciarsi sfuggire per indurre il Governo a colmare la lacuna, a suo avviso grave e non più accettabile, della perdurante mancanza di un sistema tariffario dei costi per i servizi di istruttoria e di controllo delle attività degli stabilimenti industriali potenzialmente a rischio di incidente rilevante assoggettati alla normativa Seveso.

In tal senso, torna a chiedere ai relatori di inserire nella proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in esame un esplicito richiamo alla necessità e all'urgenza dell'emanazione da parte del Governo del cosiddetto « decreto tariffe » previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 334 del 1999, in base al quale gli oneri per le prescritte istruttorie e i controlli sono posti a carico dei gestori degli stabilimenti.

Patrizia TERZONI (M5S) esprime una forte preoccupazione per il fatto che il proposto aumento della soglia minima di assoggettamento degli impianti che detengono sostanze pericolose alla normativa Seveso, può tradursi, nel caso in cui diversi stabilimenti « sotto soglia » insistano sulla medesima area territoriale, in una pericolosa elusione delle norme poste a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. Chiede, quindi, al Governo di approfondire tale questione e di farsi carico della predisposizione di specifiche tutele normative dirette a scongiurare tale rischio.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (Atto n. 58).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni VIII e X,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (Atto n. 58);

considerato che occorre recepire integralmente la direttiva 2011/70/EURATOM anche per la parte relativa all'istituzione dell'organismo previsto all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 della direttiva stessa, salvaguardando i requisiti di autonomia regolamentare, gestionale e amministrativa;

considerato che:

il Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (Programma Nazionale) di cui all'articolo 7 si configura come un vero e proprio piano di sviluppo industriale ecocompatibile del settore, portatore di nuova occupazione, di cui la SOGIN è l'operatore maggiore, riferimento per tutti gli altri soggetti coinvolti;

al fine di garantire operatività certa, rispetto dei tempi da parte di tutti i soggetti coinvolti e trasparenza nell'attribuzione delle responsabilità, è necessario individuare con precisione il soggetto incaricato di redigere il Programma Nazio-

nale, ferma restando la procedura di approvazione prevista dall'articolo 7 dello schema di decreto legislativo;

in analogia a quanto già previsto in ambiti giuridicamente assimilabili, come quelli del gas e dell'elettricità, dove la redazione dei piani di sviluppo decennali ed annuali sono affidati alle società per azioni a controllo pubblico Snam e Terna, appare opportuno che lo schema di decreto legislativo incarichi esplicitamente SOGIN della redazione del Programma Nazionale, in collaborazione con ENEA, che deve fornire il necessario supporto scientifico;

ritenuto che i meccanismi di nomina e revoca degli organi dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione (ISIN) devono essere in linea con il criterio di autonomia;

ritenuto che andrebbe ridefinito il processo di nomina della Consulta in modo simile a quello previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi pubblici (articolo 2 comma 7), e che, di conseguenza, il Direttore andrebbe nominato direttamente dall'organo collegiale;

considerato che occorre promuovere una politica industriale nel settore dando la possibilità di creare una filiera industriale vera e propria attraverso la partecipazione e la collaborazione di diverse aziende italiane, permettendo così di co-

gliere le crescenti opportunità offerte dal mercato internazionale nonché di far crescere investimenti in ricerca tecnologica legata ad Università e centri di ricerca,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si preveda autonomia regolamentare, gestionale e amministrativa dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione (ISIN), escludendo la vigilanza ministeriale;

2) i componenti della Consulta dell'ISIN siano nominati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, prevedendosi che in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso a maggioranza dei due terzi de componenti dalle predette Commissioni, che possono procedere all'audizione

delle persone designate; si preveda altresì che, in sede di prima attuazione del decreto legislativo, le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere e che decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta;

3) si preveda che il direttore dell'ISIN è nominato dalla Consulta entro 30 giorni dalla nomina della Consulta medesima a maggioranza;

4) si preveda che la Consulta esprime pareri obbligatori e vincolanti:

a) sui piani di attività, sugli atti programmatici e sugli obiettivi operativi strategici, nonché sulle tariffe da applicare agli operatori;

b) sulle procedure operative e ai regolamenti interni dell'ISIN;

c) sulle proposte di guide tecniche predisposte dall'ISIN;

5) si preveda che il Direttore e i componenti della Consulta decadono dall'incarico al venire meno dei requisiti di cui al comma 9 dell'articolo 6;

6) si attribuisca a SOGIN, in collaborazione con l'ENEA, la responsabilità della redazione del Programma Nazionale.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (Atto n. 58).

PARERE ALTERNATIVO DEL MOVIMENTO CINQUE STELLE

Le Commissioni riunite VIII e X,
premessi che:

in merito all'articolo 6 (Autorità di regolamentazione competenze), diversamente da quanto riportato nell'atto del Governo, l'autonomia dell'ISIN (l'ente previsto dallo schema stesso) non può essere garantita se è il Ministero dello Sviluppo economico (Mise) ad avere sia funzioni di indirizzo degli esercenti (o dei suoi controllati, Enea e Sogin) che di vigilanza dell'Isin stessa; si creerebbe un conflitto di competenza che metterebbe a rischio l'autonomia della neo struttura di controllo e non ci sarebbero le condizioni di trasparenza e di democrazia.

l'Ispra, inoltre, auspica che per rafforzare l'autorevolezza e l'autonomia dell'Isin, le guide tecniche di questa autorità di controllo, abbiano carattere vincolante;

in merito al trasferimento di personale competente dall'Ispra all'Isin, vi è il rischio che il limite di 60 assunzioni all'Isin non siano sufficienti a garantire il funzionamento della struttura e in qualche misura anche la stessa autonomia. Inoltre, con questo decreto, la struttura di sicurezza (l'ISIN) viene caricata di ulteriori compiti a fronte di un sostanziale dimezzamento del personale, rispetto alle precedenti esperienze, in cui il dipartimento nucleare Ispra poteva contare su un organico di circa 100 tecnici;

in relazione al finanziamento, la previsione del contributo ordinario dello

Stato e della riscossione dei diritti da parte degli esercenti (Sogin, ad esempio) per i servizi erogati determina un rischio di sudditanza da parte dell'esercente che deve pagare il servizio avuto dal controllore (Isin). Questo meccanismo di riscossione per i servizi erogati direttamente dai controllati può pregiudicare l'autonomia ispettiva e finanziaria dell'autorità di controllo. Meglio sarebbe il contrario e cioè: l'ispettorato deve essere finanziato direttamente dalla componente A2, mentre i controllati (la Sogin) dovrebbero essere finanziati in funzione solamente delle attività di *decommissioning* effettivamente realizzate, quindi, secondo uno stato di avanzamento dei lavori;

il direttore e la consulta, i due organi previsti per la guida dell'Isin devono essere totalmente liberi da vincoli politici ed estranei a qualsiasi soggetto operante nel settore. Tali nomine devono essere compatibili con l'articolo 6 della direttiva che dovrà essere riportato alla lettera nel decreto di recepimento (« Gli Stati membri garantiscono che l'autorità di regolamentazione competente sia funzionalmente separata da ogni altro organismo o organizzazione coinvolti nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare o di materiale radioattivo, compresa la produzione di energia elettrica e le applicazioni dei radioisotopi, o coinvolti nella gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi al fine di assicurare l'effettiva indipendenza da influenze indebite sulla sua attività di rego-

lamentazione»), pur restando inteso che in Italia è complessivamente difficile avere nomine dirigenziali non influenzate da interessi politici;

la convenzione di Aarhus riconosce il fondamentale diritto umano a un ambiente salubre da tutelare garantendo l'accesso alle informazioni, la partecipazione ai processi decisionali, l'accesso alla giustizia, parametri su cui costruire i nuovi modelli di democrazia ambientali;

la premessa 31 della direttiva in via di recepimento dello schema di decreto legislativo è garantita tramite un'effettiva informazione della popolazione e la possibilità per tutte le parti interessate, comprese le autorità locali e la popolazione, di partecipazione ai processi decisionali conformemente agli obblighi nazionali e internazionali»; in particolare l'articolo 10, del quale si richiede l'integrale recepimento, disciplina la trasparenza (Gli Stati membri provvedono affinché le necessarie informazioni sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi siano rese disponibili ai lavoratori e alla popolazione. Sono altresì tenuti a provvedere affinché l'autorità di regolamentazione competente informi il pubblico nei settori di sua competenza. Le informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali, purché ciò non pregiudichi altri interessi, quali, in particolare, la sicurezza, riconosciuti dalla legislazione nazionale o da obblighi internazionali. 2.

Gli Stati membri provvedono affinché la popolazione abbia le necessarie occasioni di effettiva partecipazione ai processi decisionali concernenti la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi conformemente alla legislazione nazionale e agli obblighi internazionali»);

si ritiene importante segnalare che, nonostante la direttiva nell'articolo sopra citato dia un importante riconoscimento alla trasparenza, nel decreto di recepimento non vi è un articolo equivalente all'articolo 10 suddetto;

introduzione di un articolo esplicito a favore della trasparenza garantirebbe non solo un migliore recepimento della direttiva ma uno strumento di difesa del processo democratico a maggior ragione in un settore delicato come quello di cui si discute;

sulla base di questo principio di tutela dei cittadini, è auspicabile che le conferenze di servizio (oggi gestite dal Mise) e i Tavoli della Trasparenza (ordinanza decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 33/55 del 2004), siano gestite da un organismo indipendente (la stessa Isin, ad esempio) e devono prevedere l'obbligatorietà della partecipazione organica dei cittadini e delle rappresentanze territoriali che abbiano mostrato interesse a partecipare o abbiano presentato osservazioni,

esprimono

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (Atto n. 58).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni VIII e X,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (Atto n. 58);

considerato che occorre recepire integralmente la direttiva 2011/70/EURATOM anche per la parte relativa all'istituzione dell'organismo previsto all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 della direttiva stessa, salvaguardando i requisiti di autonomia regolamentare, gestionale e amministrativa;

considerato che:

il Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (Programma Nazionale) di cui all'articolo 7 si configura come un vero e proprio piano di sviluppo industriale ecocompatibile del settore, portatore di nuova occupazione, di cui la SOGIN è l'operatore maggiore, riferimento per tutti gli altri soggetti coinvolti;

al fine di garantire operatività certa, rispetto dei tempi da parte di tutti i soggetti coinvolti e trasparenza nell'attribuzione delle responsabilità, è necessario individuare con precisione il soggetto incaricato di proporre il Programma Na-

zionale, ferma restando la procedura di approvazione prevista dall'articolo 7 dello schema di decreto legislativo;

in analogia a quanto già previsto in ambiti giuridicamente assimilabili, come quelli del gas e dell'elettricità, dove la redazione dei piani di sviluppo decennali ed annuali sono affidati alle società per azioni a controllo pubblico Snam e Terna, appare opportuno che lo schema di decreto legislativo incarichi esplicitamente SOGIN della redazione del Programma Nazionale, in collaborazione con ENEA, che deve fornire il necessario supporto scientifico;

ritenuto che i meccanismi di nomina e revoca degli organi dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione (ISIN) devono essere in linea con il criterio di autonomia;

ritenuto che andrebbe ridefinito il processo di nomina della Consulta in modo simile a quello previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi pubblici (articolo 2, comma 7), e che, di conseguenza, il Direttore andrebbe nominato direttamente dall'organo collegiale;

considerato che occorre promuovere una politica industriale nel settore dando la possibilità di creare una filiera industriale vera e propria attraverso la partecipazione e la collaborazione di di-

verse aziende italiane, permettendo così di cogliere le crescenti opportunità offerte dal mercato internazionale, nonché di far crescere investimenti in ricerca tecnologica legata ad Università e centri di ricerca,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si preveda autonomia regolamentare, gestionale e amministrativa dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione (ISIN), escludendo la vigilanza ministeriale;

2) i componenti della Consulta dell'ISIN siano nominati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, prevedendosi che in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti dalle predette Commissioni, che possono procedere all'audizione delle persone designate; si preveda altresì che, in sede di prima attuazione del decreto legislativo, le Commissioni parlamen-

tari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere e che decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta;

3) si preveda che il direttore dell'ISIN è nominato dalla Consulta entro 30 giorni dalla nomina della Consulta medesima a maggioranza e dalla medesima con le medesime modalità eventualmente revocato;

4) si preveda che la Consulta esprime pareri:

a) sui piani di attività, sugli atti programmatici e sugli obiettivi operativi strategici, nonché sulle tariffe da applicare agli operatori;

b) sulle procedure operative e sui regolamenti interni dell'ISIN;

c) sulle proposte di guide tecniche predisposte dall'ISIN;

5) si preveda che il Direttore e i componenti della Consulta decadono dall'incarico al venire meno dei requisiti di cui al comma 9 dell'articolo 6;

6) si attribuisca a SOGIN, in collaborazione con l'ENEA, la responsabilità della proposta del Programma Nazionale;

7) l'ISIN è tenuto a provvedere affinché sia resa accessibile ai cittadini ogni possibile informazione sulla gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze (Atto n. 68).

NOTA DEPOSITATA DAL GOVERNO

| Giacenze di Olio Combustibile - 1 dicembre 2013 | | | | |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| Regione | Città | Olio | Olio | Totale |
| | | combustibile BTZ | combustibile ATZ | |
| Sicilia | PRIOLO | 51.102 | 150.000 | 201.102 |
| Lombardia | SANNAZZARO DE' BURGONDI | 19.792 | 117.953 | 137.745 |
| Sicilia | AUGUSTA | 210 | 127.420 | 127.630 |
| Toscana | LIVORNO | 31.885 | 92.990 | 124.875 |
| Puglia | BRINDISI SUD | | 113.895 | 113.895 |
| Piemonte | S.MARTINO DI TRECATE | 11.425 | 100.428 | 111.853 |
| Marche | FALCONARA MARITTIMA | 845 | 107.107 | 107.952 |
| Sardegna | SARROCH | 50.514 | 42.827 | 93.341 |
| Lazio | MONTALTO DI CASTRO | 86.788 | | 86.788 |
| Sicilia | MILAZZO | 75.001 | | 75.001 |
| Campania | NAPOLI | 19.512 | 50.311 | 69.823 |
| Toscana | PIOMBINO | 58.681 | | 58.681 |
| Calabria | ROSSANO CALABRO | 56.216 | | 56.216 |
| Liguria | LA SPEZIA | 54.735 | | 54.735 |
| Veneto | VENEZIA | 14.801 | 37.432 | 52.233 |
| Puglia | TARANTO | 4.333 | 34.395 | 38.728 |
| Sardegna | SASSARI | 31.844 | | 31.844 |
| Sicilia | SAN FILIPPO DEL MELA | 6.270 | 24.561 | 30.831 |
| Liguria | GENOVA CALATA CANZIO | 4.078 | 17.701 | 21.779 |
| Lazio | CIVITAVECCHIA | 12.707 | 7.358 | 20.065 |
| Sardegna | PORTOSCUSO | | 19.224 | 19.224 |
| Toscana | LIVORNO | 19.208 | | 19.208 |
| Liguria | BUSALLA | 19.042 | | 19.042 |
| Friuli Venezia Giulia | TRIESTE | 876 | 18.071 | 18.947 |
| Liguria | VADO LIGURE | 18.284 | | 18.284 |
| Lombardia | CASSINA DE' PECCHI | 10.057 | 4.172 | 14.229 |
| Sicilia | AUGUSTA | 7.136 | 5.856 | 12.992 |
| Puglia | BRINDISI | 12.251 | | 12.251 |
| Liguria | ARCOLA | 462 | 10.196 | 10.658 |
| Veneto | VENEZIA | 1.389 | 8.430 | 9.819 |
| Toscana | LIVORNO | | 8.823 | 8.823 |
| Sicilia | GELA | 2.933 | 5.511 | 8.444 |
| Lazio | CIVITAVECCHIA | 6.974 | | 6.974 |
| Liguria | GENOVA | 4.877 | 2.017 | 6.894 |
| Marche | PESARO | 6.357 | | 6.357 |
| Veneto | MARGHERA | | 6.063 | 6.063 |
| Emilia Romagna | RAVENNA | 5.905 | | 5.905 |
| Sicilia | PORTO EMPEDOCLE | 5.283 | | 5.283 |
| Lombardia | ARLUNO | 4.894 | | 4.894 |
| Sicilia | AUGUSTA | 4.534 | | 4.534 |
| Emilia Romagna | RAVENNA | | 4.487 | 4.487 |
| Sicilia | PRIOLO | 3.949 | | 3.949 |
| Piemonte | ARQUATA SCRIVIA | 3.728 | | 3.728 |
| Sardegna | P.TO TORRES | 2.806 | | 2.806 |
| Sardegna | SARROCH | 2.284 | | 2.284 |
| Campania | NAPOLI | 2.255 | | 2.255 |

| Giacenze di Olio Combustibile - 1 dicembre 2013 | | | | |
|---|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| Regione | Città | Olio combustibile BTZ | Olio combustibile ATZ | Totale |
| Liguria | GENOVA | 2.216 | | 2.216 |
| Lombardia | MANTOVA | 1.530 | | 1.530 |
| Lazio | CIVITAVECCHIA | 1.373 | | 1.373 |
| Sardegna | SANTA GIUSTA | 1.188 | | 1.188 |
| Sicilia | SIRACUSA | | 1.134 | 1.134 |
| Veneto | MARGHERA | | 1.106 | 1.106 |
| Piemonte | VALMADONNA | 1.081 | 3 | 1.084 |
| Piemonte | CARBONARA SCRIVIA | 979 | 70 | 1.049 |
| Abruzzo | VASTO | | 858 | 858 |
| Puglia | TARANTO | 698 | 119 | 817 |
| Sardegna | ASSEMINI | 645 | | 645 |
| Liguria | GENOVA FEGINO | 464 | | 464 |
| Lazio | ROMA | 403 | | 403 |
| Campania | CASALNUOVO | 318 | | 318 |
| Lombardia | SERMIDE | 316 | | 316 |
| Lazio | POMEZIA | 283 | | 283 |
| Lombardia | CREMONA | 262 | | 262 |
| Friuli Venezia Giulia | VISCO | 42 | 157 | 199 |
| Veneto | VENEZIA | 113 | | 113 |
| Veneto | PIEVE DI SOLIGO | 97 | | 97 |
| Lombardia | PREGNANA MILANESE | 47 | | 47 |
| Campania | POZZUOLI | 43 | | 43 |
| Emilia Romagna | REGGIO EMILIA | 31 | | 31 |
| Lombardia | BAGNOLO CREMASCO | 23 | | 23 |
| Lombardia | CORNAREDO | 20 | | 20 |
| Friuli Venezia Giulia | CAPRIVA DEL FRIULI | 19 | | 19 |
| Veneto | PORTO TOLLE | 3 | | 3 |
| Totale complessivo | | 748.417 | 1.120.675 | 1.869.092 |

Fonte: MISE

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Atto n. 72 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>) | 17 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>) | 18 |

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Atto n. 72.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 gennaio scorso.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che in data 5 febbraio sono pervenuti i rilievi della V Commissione (Bilancio).

Ricorda che nella seduta del 30 gennaio sono stati svolti interventi nel merito del provvedimento e che il rappresentante del Governo ha accolto la proposta di parere dei relatori.

Chiede quindi se vi siano deputati che intendono ulteriormente intervenire.

Andrea VALLASCAS (M5S), sottolineato preliminarmente che il proprio gruppo aveva espresso un voto contrario sulla proposta di parere relativa all'atto n. 40 recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, dichiara voto contrario sulla proposta di parere in esame. Osserva, in particolare, che non sono chiarite le modalità di selezione del personale attribuito all'ufficio di presidenza e non ne viene quantificata la consistenza. Lamenta altresì che non è previsto un passaggio parlamentare per la ratifica delle procedure di esercizio dei poteri speciali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Atto n. 72.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive)

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (atto n. 72);

premesso che:

l'articolo 3 dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (atto del Governo n. 40) individua le reti e gli impianti strategici per il settore delle comunicazioni, ai fini dell'applicabilità della procedura dei poteri speciali previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012;

tali reti e impianti coincidono di fatto con quelli individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 123 del 2013, che ha integrato l'elenco delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 253 del 2012, ai quali si applica l'altra procedura dei poteri speciali previsti dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 21 che, al contrario della precedente, è integralmente applicabile anche nei confronti di acquirenti appartenenti all'Unione europea;

su tali attivi si applicano anche le procedure per l'esercizio dei poteri spe-

ciali previste nello schema di decreto in esame,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

al fine di evitare future incertezze interpretative, chiarisca in Governo in modo inequivoco, anche attraverso eventuali interventi normativi di integrazione o di coordinamento, quale disciplina dei poteri speciali debba applicarsi agli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni, fra quelle previste rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012;

nonché, a fini di coordinamento formale, con le seguenti ulteriori condizioni:

1) all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: « ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) » con le seguenti: « ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) »;

2) all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: « che acquisisce » con le seguenti: « che intende acquisire »;

3) al medesimo articolo 4, comma 2, sostituire le parole: « di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) » con le seguenti: « di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) »;

4) all'articolo 5, comma 3, lettera c), sostituire le parole: « ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 » con le seguenti: « ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 »;

5) al medesimo articolo 5, comma 3, lettera *c*), sostituire le parole: « settori difesa e sicurezza nazionale » con le seguenti: « settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni »;

6) all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole: « di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*) » con le seguenti: « di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*) »;

7) all'articolo 6, comma 6, sostituire le parole: « di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*) » con le seguenti: « di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*) »;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera *a*) valuti il Governo l'opportunità di precisare che la procura speciale non è richiesta quando la notifica sia sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa;

b) valuti il Governo l'opportunità di accogliere nel testo le ulteriori proposte di riformulazione indicate nel parere del Consiglio di Stato.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Emendamenti C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1514-1657-1794-1914-1946-1947-1977-A 20

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|----|
| 5-00966 Tino Iannuzzi: Sul potenziamento del presidio di Polizia del campus dell'Università di Salerno, sito nel territorio del comune di Fisciano | 20 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> | 24 |
| 5-01093 Ribaudò: Sul contenzioso relativo al concorso per allievi agenti della Polizia di Stato di cui al decreto del Ministro dell'interno del 24 novembre 2011 | 21 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> | 25 |
| 5-01126 Lombardi: Sulla procedura per l'avanzamento di carriera nella Polizia di Stato deliberata dal Consiglio di amministrazione per il personale della Polizia di Stato, il 28 giugno 2013 | 21 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> | 27 |
| 5-01310 Burtone: Sulle iniziative per potenziare il controllo del territorio e prevenire i crimini contro il patrimonio e le attività economiche | 22 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> | 29 |
| 5-01487 Baldassarre: Sulle condizioni di sicurezza della sede di Polizia del comune di Poppi (AR) | 22 |
| <i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i> | 30 |
| 5-01798 L'Abbate: Sugli episodi criminosi avvenuti nel comune di Conversano (BA) | 22 |
| <i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i> | 31 |

COMITATO DEI NOVE

Martedì 11 febbraio 2014.

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Emendamenti C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1514-1657-1794-1914-1946-1947-1977-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.35 alle 12.10 e dalle 18.45 alle 19.20.

INTERROGAZIONI

Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 14.20.

5-00966 Tino Iannuzzi: Sul potenziamento del presidio di Polizia del campus dell'Università di Salerno, sito nel territorio del comune di Fisciano.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tino IANNUZZI (PD), replicando, pur ringraziando il viceministro Bubbico per i riscontri appena forniti che hanno fatto riferimento, peraltro, anche ad altri atti di sindacato ispettivo da lui stesso presentati negli anni scorsi riguardanti la vicenda in discussione, si dichiara insoddisfatto e preoccupato per il contenuto della sua risposta. Nel ricordare, infatti, che il *campus* dell'Università di Salerno, sito nel territorio del comune di Fisciano, costituisce una realtà complessa e in continua espansione che può contare la presenza di almeno cinquantamila unità, osserva che il presidio di polizia è del tutto insufficiente per svolgere le molteplici attività di controllo e vigilanza cui deve fare fronte.

Nell'accogliere con favore l'assicurazione fornita dal viceministro Bubbico circa l'esistenza di un costante monitoraggio e controllo del comune di Fisciano da parte delle forze dell'ordine, ritiene comunque necessario che, ove tale presidio non possa essere sostituito da un commissariato, sia previsto un potenziamento delle risorse di personale assegnate al presidio medesimo.

5-01093 Ribaudò: Sul contenzioso relativo al concorso per allievi agenti della Polizia di Stato di cui al decreto del Ministro dell'interno del 24 novembre 2011.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco RIBAUDO (PD), replicando, ringrazia per l'esauriente risposta e ricorda che da parte di tutte le forze politiche sta emergendo una posizione a favore del principio dell'utilizzo delle graduatorie degli idonei in luogo del ricorso a nuovi concorsi pubblici, anche alla luce delle esigenze di contenimento dei costi. Ciò si evince oltretutto con chiarezza dal contenuto del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti

per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

Comprende che nella risposta del Governo si rappresenti la volontà di affidarsi alle decisioni che saranno assunte dalla magistratura amministrativa ma ribadisce che se il ministero dell'interno si trova di fronte all'esigenza di disporre di personale, di numero limitato e per determinate esigenze, quali l'Expo, si può a suo avviso pensare di utilizzare gli idonei in graduatoria garantendo così la sicurezza nel paese senza ulteriori costi connessi a nuovi concorsi pubblici.

Ritiene altresì probabilmente opportuno – e su questo invita il Governo a svolgere una riflessione quanto prima – rivedere la disciplina normativa relativa all'accesso alla Polizia di Stato attraverso il fermo di leva che non garantisce *in toto* la professionalità richiesta, considerata la diversa impostazione tra gli insegnamenti militari ed il lavoro di chi deve rapportarsi quotidianamente con la gente.

Auspica infine che, se ci saranno le condizioni economiche, sia possibile procedere all'utilizzo delle graduatorie richiamate nella sua interrogazione così da chiudere anche i contenziosi in corso

5-01126 Lombardi: Sulla procedura per l'avanzamento di carriera nella Polizia di Stato deliberata dal Consiglio di amministrazione per il personale della Polizia di Stato, il 28 giugno 2013.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal viceministro Bubbico per una serie di ragioni. In particolare, sottolinea come, a suo avviso, il Governo non abbia chiarito, in particolare, se il dottor Improta – richiamato nel testo dell'interrogazione – abbia frequentato o meno il corso per la nomina a commissario di polizia previsto dall'articolo 56

della legge n. 121 del 1981, abrogata dal decreto legislativo n. 334 del 2000 ma vigente all'epoca dei fatti. Ribadisce quindi l'esigenza di avere una risposta sul punto.

Fa altresì presente, quanto alla tematica degli avanzamenti e delle promozioni nella Polizia di Stato, che l'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, sancisce che « Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali ». Al riguardo si chiede, pertanto, a quale titolo il Ministro Alfano abbia partecipato, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione per gli affari del personale, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a dirigente superiore e per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente in titolo.

5-01310 Burtone: Sulle iniziative per potenziare il controllo del territorio e prevenire i crimini contro il patrimonio e le attività economiche.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta fornita dal rappresentante del Governo che ritiene puntuale e significativa rispetto alle azioni che si intendono intraprendere.

Ricorda di aver indicato, nella propria interrogazione, un evento specifico, quale l'incendio che si è verificato nella notte tra il 25 e il 26 ottobre 2013 presso la zona del piano di insediamento produttivo di

Bernalda ma ciò che intende sottolineare è che si tratta di un luogo ricco di insediamenti produttivi in cui l'attività di prevenzione e vigilanza deve essere molto attenta se si vogliono dare delle garanzie agli imprenditori nello svolgimento delle loro attività.

5-01487 Baldassarre: Sulle condizioni di sicurezza della sede di Polizia del comune di Poppi (AR).

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Massimo ARTINI (M5S), replicando nella sua qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del viceministro Bubbico. Nel segnalare che gli interroganti verificheranno puntualmente le rassicurazioni fornite dal Governo circa le misure adottate per garantire adeguate condizioni di sicurezza della sede di polizia del comune di Poppi, sottolinea che tali verifiche riguarderanno in particolare le problematiche connesse al riscaldamento degli ambienti anche per verificare che la scelta di acquistare termoconvettori da parete produca effetti di risparmio energetico.

5-01798 L'Abbate: Sugli episodi criminosi avvenuti nel comune di Conversano (BA).

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S), replicando, ringrazia per la risposta fornita della quale, tuttavia, non può considerarsi soddisfatto.

Rileva, infatti, che ieri sera si è verificato l'ennesimo attentato nella zona di Conversano, quale chiaro ed evidente segnale di un'infiltrazione della criminalità organizzata nell'amministrazione comunale. Ricorda che il primo dei non eletti è stato picchiato duramente poco tempo fa

e che il sindaco è stato fotografato abbracciato ad un noto pregiudicato il giorno dopo lo svolgimento delle elezioni amministrative ed è stato presente a matrimoni di persone legate alla criminalità.

Rileva altresì che di fronte ad una *escalation* di eventi criminosi il sindaco ha minimizzato anche dopo la presentazione dell'interrogazione in titolo; ricorda poi che è in corso un procedimento penale relativo alla mega-discarica Martucci con un comportamento ambiguo da parte dell'amministrazione comunale sulla costituzione come parte civile.

Evidenzia, dunque, che gli atti in questione continuano e non sono stati presi finora provvedimenti. Richiama le previsioni di cui agli articoli 141 e 143 del TUEL e quanto chiarito nella sentenza n. 1266 del 2012 del Consiglio di Stato chiedendosi dunque cosa si attenda per intervenire per lo scioglimento del comune

per infiltrazione mafiosa. Il Consiglio di Stato ha, infatti, affermato che « lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non esige né la prova della commissione di reati da parte degli amministratori, né che i collegamenti tra l'amministrazione e le organizzazioni criminali risultino da prove inconfutabili; sono sufficienti, invece, semplici « elementi » (e quindi circostanze di fatto anche non assurgenti al rango di prova piena) di un collegamento e/o influenza tra l'amministrazione e i sodalizi criminali (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 06 febbraio 2006, n. 1622), ovvero è sufficiente che gli elementi raccolti e valutati siano « indicativi » di un condizionamento dell'attività degli organi amministrativi e che tale condizionamento sia riconducibile all'influenza ed all'ascendente esercitati da gruppi di criminalità organizzata ».

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

5-00966 Tino Iannuzzi: Sul potenziamento del presidio di Polizia del campus dell'Università di Salerno, sito nel territorio del comune di Fisciano.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Iannuzzi pone all'attenzione del Governo il problema del potenziamento e del rafforzamento del presidio di polizia situato all'interno del campus universitario di Fisciano, in provincia di Salerno, seconda università in Campania per numero di iscritti ed una tra le più grandi del Mezzogiorno.

Al riguardo, ricordo che la questione è stata più volte sollevata in passato dall'amministrazione comunale di Fisciano e da attività di sindacato ispettivo, anche dello stesso onorevole Iannuzzi, con la richiesta di trasformazione del presidio di Polizia, attualmente operante presso il campus, in Commissariato di pubblica sicurezza.

In quelle occasioni le autorità di pubblica sicurezza hanno ritenuto adeguata la presenza delle forze di polizia sul territorio, confermando che l'insussistenza di indifferibili e motivate esigenze di sicurezza pubblica, non consentiva di operare la trasformazione richiesta.

Posso assicurare, tuttavia, che la situazione continua ad essere attentamente seguita ed è oggetto di approfonditi esami.

Nel corso di diverse riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, i responsabili delle forze dell'ordine hanno fornito elementi informativi dai quali è emerso che, la tutela della

sicurezza, all'interno dell'Ateneo salernitano, non presenta particolari criticità.

Infatti, nonostante una presenza giornaliera, tra studenti e persone dell'interno indotto, di circa 30.000 unità, i risultati statistici, relativi alla perpetrazione di reati presso il Campus dell'Università degli studi di Salerno, evidenziano un leggera flessione nel raffronto tra l'anno 2012 ed il corrente anno.

Ciò induce a ritenere che l'attuale organico del posto di polizia presente presso l'Ateneo, sia complessivamente sufficiente alle attuali esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza delle persone.

Va inoltre rilevato che l'Università insiste in un'area dove è già operante la Compagnia carabinieri di Mercato San Severino, che a Fisciano dispone di una stazione con una forza effettiva di 14 militari, perfettamente rispondenti alla previsione organica. Ad essa si aggiunge la Stazione del limitrofo comune di Baronissi.

Grazie alle forze in campo la situazione è continuamente monitorata. Il Comando provinciale dei carabinieri di Salerno, inoltre, per venire incontro alle esigenze di sicurezza delle persone che quotidianamente frequentano l'Ateneo, ha disposto l'intensificazione dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio, con la presenza di pattuglie, anche nelle ore notturne.

ALLEGATO 2

5-01093 Ribaudò: Sul contenzioso relativo al concorso per allievi agenti della Polizia di Stato di cui al decreto del Ministro dell'interno del 24 novembre 2011.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli deputati, il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia è espressamente disciplinato dal codice dell'ordinamento militare in base al quale i posti messi annualmente a concorso sono determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate. Questi programmi sono comunicati entro il 30 settembre al Ministero della difesa. I posti determinati sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale.

Solo il 55 per cento dei concorrenti giudicati idonei dopo almeno un anno di servizio svolto presso le forze armate ed utilmente collocati nelle graduatorie, viene immesso direttamente nelle carriere iniziali delle forze di polizia. Il restante 45 per cento può essere invece immesso in ruolo solo dopo aver prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma permanente quadriennale.

Alla luce del vigente quadro normativo gli idonei vincitori pari al restante 45 per cento dei concorrenti dovranno prima terminare il servizio nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma permanente quadriennale, per poi essere immessi nella qualifica iniziale degli agenti della polizia di Stato. Nel contempo l'amministrazione della pubblica sicurezza dovrà bandire nuove procedure selettive, alla luce della citata normativa di settore che impone una precisa cadenza periodica del concorso, anche per esigenze dell'Amministrazione della difesa.

In tale contesto non può trovare applicazione l'istituto dello scorrimento delle graduatorie che, seppur previsto da norme generali, risulterebbe in evidente contrasto sia con l'obbligo di bandire annualmente nuovi concorsi, sia con il meccanismo della ripartizione percentuale per le assunzioni previsto direttamente dalle legge.

Lo scorrimento delle graduatorie comporterebbe effetti iniqui nei confronti dei vincitori che entrano nei ruoli iniziali della polizia di Stato dopo il completamento della ferma prefissata di un anno. Questi ultimi, infatti, sarebbero scavalcati da idonei vincitori che, per la regola sopra descritta, devono svolgere il periodo di ferma quadriennale e soltanto a conclusione dello stesso possono essere immessi nei ruoli iniziali della polizia di Stato.

Va anche ricordato che proprio in tema di ricorso alle graduatorie pubbliche si è di recente espressa l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, statuendo che la regola generale dello scorrimento « non è comunque assoluta e incondizionata », essendo individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento mediante concorsi « risulta pienamente giustificabile ».

In tal contesto si collocano proprio le ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongono una precisa cadenza periodica del concorso collegata anche a peculiari meccanismi di progressione nelle carriere, tipici di determinati settori del pubblico impiego.

In merito a quanto specificamente richiesto nell'atto di sindacato ispettivo faccio presente che nel corso dell'anno sono stati proposti, dinanzi il TAR Lazio, tre ricorsi avverso il bando di concorso per il reclutamento di 2.800 allievi, indetto nel 2012, da parte di idonei non vincitori della precedente procedura concorsuale per il reclutamento di 1.600 allievi agenti.

Di questi gravami uno si è concluso con la sentenza espressamente citata dall'onorevole interrogante, che ha accolto l'impugnazione dei ricorrenti.

La pronuncia è stata appellata dall'amministrazione della pubblica sicurezza che valuterà con la massima attenzione, per le conseguenti determinazioni, le motivazioni della decisione del Consiglio di Stato, intervenuta lo scorso 14 gennaio.

ALLEGATO 3

5-01126 Lombardi: Sulla procedura per l'avanzamento di carriera nella Polizia di Stato deliberata dal Consiglio di amministrazione per il personale della Polizia di Stato, il 28 giugno 2013.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno, gli onorevoli Lombardi e D'Ambrosio pongono all'attenzione del Governo alcune questioni relative allo svolgimento dello scrutinio per merito comparativo per la promozione alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato.

Al riguardo, ricordo che il quadro normativo che disciplina la materia è offerto dal decreto legislativo n. 334 del 2000 che prevede lo svolgimento dello scrutinio da parte della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato; la commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta, non vincolante, di graduatoria di merito relativa ai funzionari scrutinati.

Tale commissione è presieduta dal Capo della polizia e composta dal Vice Direttore della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e da tutti i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Il consiglio di amministrazione, invece, è presieduto dal Ministro dell'interno e composto, oltre che dal Capo della polizia e dal Vice Direttore della pubblica sicurezza, dai Capi degli altri Dipartimenti del Ministero dell'interno.

Lo scrutinio, ai sensi dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, consiste in un giudizio

sulla personalità dell'impiegato, emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare.

A tali fini, ai sensi dell'articolo 62, ultimo comma, del citato decreto presidenziale, il consiglio di amministrazione determina ogni triennio i criteri di valutazione dei titoli da prendere in considerazione negli scrutini di promozione.

I criteri relativi al triennio 2010-2012 sono stati approvati dal consiglio di amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2010, e in base ad essi, sono stati presi in esame i titoli degli scrutinabili con riferimento ai rapporti informativi del quinquennio 2006-2010.

I criteri di valutazione prevedono cinque diverse categorie di titoli valutabili.

Per le prime quattro il punteggio massimo da attribuire è di 76 punti su 100.

La discrezionalità prevista per la quinta categoria si limita all'attribuzione di un punteggio massimo di 24 punti su 100.

In stretta applicazione di tali criteri sono stati valutati sia il dottor Giannini che il dottor Improta.

Il dottor Improta ha raggiunto nell'ultimo scrutinio, il 21° posto in graduatoria; detta posizione, comunque, non è risultata utile per l'avanzamento alla qualifica superiore (essendo 20 i posti disponibili).

Riguardo tale miglioramento di posizione, proprio l'annualità della procedura di valutazione e le caratteristiche dello scrutinio possono determinare variazioni (anche ampie) della posizione dei soggetti

interessati alla promozione, in relazione al cumularsi degli effetti, migliorativi per alcuni e peggiorativi per altri, che i titoli e le valutazioni, rinnovandosi per ogni scrutinio, determinano sulla graduatoria di merito. Diversamente, verrebbe meno l'esigenza stessa della cadenza annuale delle operazioni di scrutinio

Al Corso di Alta Formazione, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 423 del 1986, partecipano secondo

una prassi consolidata anche i 6 funzionari che nelle graduatorie di merito si sono collocati immediatamente a ridosso dei promossi.

Aggiungo, infine, che soltanto 2 su 20 dirigenti promossi alla qualifica di dirigente superiore della Polizia di Stato e soltanto 19 su 73 vice questori aggiunti ammessi al corso di formazione dirigenziale risultano impiegati presso gli uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza.

ALLEGATO 4

5-01310 Burtone: Sulle iniziative per potenziare il controllo del territorio e prevenire i crimini contro il patrimonio e le attività economiche.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Burtone, nel porre all'attenzione del Governo alcuni episodi incendiari avvenuti in Bernalda, chiede iniziative finalizzate al potenziamento dei controlli sul territorio per la sicurezza e prevenzione di azioni criminose.

Come ricordato nell'interrogazione, nella notte tra il 25 e 26 ottobre scorso, nell'area di insediamento produttivo di Bernalda, un incendio ha completamente distrutto un compattatore, danneggiandone parzialmente un altro, della ditta che gestisce il servizio di raccolta rifiuti del comune.

Sempre nella stessa settimana di ottobre, la provincia di Matera è stata interessata da altri episodi incendiari che hanno coinvolto un automezzo di una ditta di traslochi, un'autovettura di un imprenditore e le motrici di due autocarri di una ditta di trasporti.

In relazione al seguirsi di questi eventi il prefetto, il 29 ottobre scorso, ha presieduto una riunione del Comitato tecnico di coordinamento interforze, alla quale ha partecipato anche il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, al fine di individuare la matrice degli incendi e consentire l'adozione di misure adeguate.

Per quanto riguarda l'incendio che ha coinvolto i mezzi adibiti a raccolta dei rifiuti non è stato possibile individuare la causa dell'innescò, mentre in merito agli altri episodi è stato accertato che nessuno dei titolari dei mezzi interessati ha subito minacce o intimidazioni, né richieste estorsive.

Si tratta comunque di fatti che necessitano di adeguati approfondimenti investigativi, rispetto ai quali appare doveroso agire anche con una intensificazione delle attività di prevenzione.

Assicuro, pertanto, che il Ministero dell'interno riserverà la massima attenzione alla situazione della sicurezza del territorio provinciale. Ricordo, in particolare, che il prefetto di Matera ha immediatamente disposto una implementazione dei servizi di vigilanza soprattutto nelle zone dove si sono verificati gli episodi segnalati, attraverso ripetute operazioni straordinarie di controllo che – con il concorso coordinato di tutte le forze di polizia e l'impiego del Reparto prevenzione crimine della Basilicata – hanno consentito, lo scorso anno, per più di 100 giorni la presenza sul territorio di oltre 200 equipaggi.

ALLEGATO 5

5-01487 Baldassarre: Sulle condizioni di sicurezza della sede di Polizia del comune di Poppi (AR).

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno, l'onorevole Baldassarre nel porre all'attenzione del Governo le attuali condizioni logistiche della sede del distaccamento della polizia stradale di Ponte a Poppi, in provincia di Arezzo, chiede urgenti iniziative finalizzate ad assicurare la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.

Come ricordato nell'atto ispettivo, a seguito di un sopralluogo da parte del responsabile dei lavoratori per la sicurezza di un'organizzazione sindacale, finalizzato a verificare le condizioni della struttura, sono stati effettuati alcuni rilievi inerenti il profilo della sicurezza dei luoghi di lavoro.

Premetto che si è provveduto ad eliminare ogni situazione in grado di rappresentare una potenziale fonte di pericolo in un'ottica di massima prevenzione dei rischi per i lavoratori.

In particolare, in merito alla segnalata presenza di schedari e faldoni ad altezza tale da renderne pericoloso l'utilizzo, si è provveduto ad una diversa sistemazione del materiale.

Sono stati altresì risolti i problemi relativi al funzionamento degli interruttori della luce, provvedendosi nel contempo a completare l'installazione delle lampade di emergenza. Immediate iniziative sono inoltre state intraprese per rendere maggiormente confortevole l'utilizzo dei locali adibiti a spogliatoio femminile.

Durante l'accesso ispettivo è stata segnalata la presenza di materiale infiammabile posto all'interno dei locali del garage; circostanza smentita dal dirigente di sezione il quale ha specificato che le taniche presenti contenevano esclusivamente detergenti utilizzati per la pulizia dei locali dello stabile e non idrocarburi o altro materiale infiammabile.

Alcune problematiche sono connesse al riscaldamento dei locali.

Al riguardo occorre precisare che l'impianto di riscaldamento è unico per tutto lo stabile e quindi, per motivi di risparmio energetico, durante le ore in cui il reparto non è presidiato, la caldaia è spenta. Ciò determina una situazione di disagio per il personale turnista che, prima di intraprendere il proprio servizio o al termine del turno, deve cambiarsi per indossare o dismettere l'uniforme in un ambiente freddo. Per eliminare questo inconveniente è stata avviata la procedura per l'acquisto di termoconvettori da parete.

Nel ribadire che sono stati adottati tutti gli accorgimenti necessari a superare le problematiche riscontrate, intendo assicurare che saranno realizzati tutti gli interventi prescritti dalla vigente normativa, per garantire adeguate condizioni in grado di salvaguardare la piena sicurezza dei luoghi di lavoro.

ALLEGATO 6

5-01798 L'Abbate: Sugli episodi criminosi avvenuti nel comune di Conversano (BA).**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, la criminalità organizzata nella provincia di Bari e, in particolar modo nel capoluogo, è caratterizzata dalla presenza di confederazioni di *clan*, connotati dal legame parentale, al cui interno ruoli di primo piano sono ricoperti talvolta da figure minori.

Il panorama della criminalità organizzata nel capoluogo pugliese è stato recentemente interessato da un innalzamento del livello di conflittualità, accompagnato da quello che può considerarsi un vero e proprio mutamento di fisionomia della mafia barese, costituito dall'insediamento a pieno titolo nella città capoluogo di una organizzazione di stampo mafioso composta da cittadini georgiani.

Le organizzazioni criminali della provincia stanno attraversando un « delicato momento » sia per effetto dello stato di detenzione di buona parte delle figure apicali dei locali sodalizi storici sia in conseguenza degli omicidi di alcuni esponenti di spicco.

Ne consegue che i gruppi criminali verosimilmente possono « transitare » sotto il controllo delinquenziale di « seconde generazioni », di giovane età che, allo stato, pur non risultando essere nelle condizioni di « concepire » strategie criminali vere e proprie, sono spesso coinvolte in gravi fatti di sangue.

La contiguità dell'area urbana con la cosiddetta « area metropolitana » consente, inoltre, una incisiva interazione criminale tra il capoluogo ed i comuni della provincia.

La criminalità organizzata del barese si dedica prevalentemente al traffico di so-

stanze stupefacenti e di armi, al riciclaggio, alle rapine, alle estorsioni, e permane, seppur marginalmente, l'interesse per il contrabbando di tabacchi.

Per quanto riguarda le pratiche estorsive, emergono segnali di un consistente *racket*, praticato in alcuni centri delle Murge e del nord barese, che interessa soprattutto il settore della viticoltura, con il ricorso a danneggiamenti e furti di attrezzature agricole e di capi di bestiame.

Si segnalano tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso ai fini dell'indebito conseguimento di finanziamenti erogati nell'ambito di fondi strutturali.

I sodalizi delinquenziali baresi hanno manifestato interesse anche nella gestione di discariche e per attività connesse al traffico illecito di rifiuti speciali e pericolosi.

Il consolidarsi di cointeressi nel traffico di droga ed armi agevola una integrazione con cartelli italo-albanesi, finalizzata anche allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina.

Per quanto concerne, in particolare, il comune di Conversano alcuni recenti episodi – in particolare l'incendio che ha parzialmente distrutto il mercato ortofrutticolo comunale il 27 agosto scorso e, a distanza di pochi giorni, il tentato omicidio di un noto pregiudicato avvenuto il 31 agosto in pieno giorno nella villa comunale, hanno provocato un certo allarme nella pubblica opinione suscitando timori di una contaminazione della zona da parte della criminalità organizzata oltre che di un suo radicamento su quel territorio.

Voglio assicurare che le forze dell'ordine svolgono quotidianamente l'attività di prevenzione e contrasto, con un impegno rafforzato, anche a seguito dei fatti segnalati nell'interrogazione, che si concretizza attraverso mirati servizi straordinari di controllo del territorio.

Gli autori del tentato omicidio sono stati individuati e assicurati alla giustizia, mentre le indagini relative all'attentato incendiario sono attualmente al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Il 30 settembre scorso, ha avuto luogo un consiglio comunale monotematico sulla situazione della sicurezza in Conversano. L'atto di indirizzo adottato nell'occasione è stato trasmesso al prefetto e ai responsabili delle forze di polizia. È stata registrata anche la surroga di un consigliere comunale.

Di seguito agli eventi segnalati nell'interrogazione, si sono verificati in questi ultimi mesi ulteriori attentati incendiari soprattutto di autovetture che sono in parte da attribuirsi all'opera di uno squilibrato, recentemente identificato dai Carabinieri.

Più in generale, se l'andamento complessivo della delittuosità nel comune di Conversano negli ultimi anni registra una sostanziale stabilità, occorre tuttavia evidenziare che alcuni delitti segnano un deciso incremento, come le violazioni in materia di stupefacenti, dei danneggiamenti in genere, ed in modo particolare per quelli seguiti da incendio, suscitando una certa preoccupazione sociale, derivante dal timore che essi possano essere sintomatici di azioni criminali con finalità intimidatoria o ritorsiva nei confronti del tessuto economico e sociale della zona.

In tale contesto l'attenzione non solo delle forze dell'ordine, ma di tutte le istituzioni è massima, ed ogni iniziativa, utile ad intercettare e reprimere possibili fenomeni di infiltrazione o condizionamenti malavitosi, verrà attentamente valutata dalle autorità competenti.

Voglio assicurare in particolare che la situazione locale viene costantemente seguita dalla prefettura che, nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge, svolge le necessarie attività per garantire condizioni di trasparenza dell'attività amministrativa.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

| | |
|--|----|
| 5-01856 Airaudò: Sulle problematiche relative alla carenza di personale e sui drammatici episodi verificatisi presso il carcere Le Vallette di Torino. | |
| 5-01896 Rossomando: Sulle problematiche relative alla carenza di personale e sui drammatici episodi verificatisi presso il carcere Le Vallette di Torino | 34 |
| ALLEGATO 1 (Testo della risposta) | 38 |

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|--|----|
| 5-01965 Colletti: Sull'applicazione dei benefici introdotti dal decreto-legge 146 del 23 dicembre 2013 per i detenuti per associazione di tipo mafioso | 34 |
| ALLEGATO 2 (Testo della risposta) | 40 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 35 |
| Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 35 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI (Atto n. 46) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>) | 37 |
| ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore) | 42 |
| ALLEGATO 4 (Parere approvato) | 43 |
| Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (Atto n. 64) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 37 |
| ALLEGATO 5 (Proposta di parere del relatore) | 44 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 37 |

INTERROGAZIONI

Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza
del presidente Donatella FERRANTI. —

Interviene il sottosegretario di Stato alla
giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 11.35.

5-01856 Airaudo: Sulle problematiche relative alla carenza di personale e sui drammatici episodi verificatisi presso il carcere Le Vallette di Torino.

5-01896 Rossomando: Sulle problematiche relative alla carenza di personale e sui drammatici episodi verificatisi presso il carcere Le Vallette di Torino.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Anna ROSSOMANDO, replicando, anche a nome del collega Airaudo, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta fornita. Valuta, infatti, favorevolmente vi sia la consapevolezza della carenza di organico e della complessiva criticità della situazione del carcere Le Vallette di Torino. Proprio tale consapevolezza, tuttavia, dovrebbe indurre all'adozione di interventi immediati e incisivi. Rileva, inoltre, come nella risposta non vi sia menzione degli esiti di un'ispezione che risulta essere stata effettuata dopo la presentazione dell'atto di sindacato ispettivo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 11.45.

5-01965 Colletti: Sull'applicazione dei benefici introdotti dal decreto-legge 146 del 23 dicembre 2013 per i detenuti per associazione di tipo mafioso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Andrea COLLETTI (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione.

Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Andrea COLLETTI (M5S), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo della risposta fornita, della quale, tuttavia, si dichiara insoddisfatto. Sottolinea come, in realtà, l'unico motivo di soddisfazione sia rappresentato, purtroppo, dalla conferma di come il Movimento 5 Stelle avesse ragione nel sostenere che l'articolo 4 del decreto legge in questione fosse applicabile anche ai condannati per mafia e che fosse necessario approvare, come poi è accaduto, un emendamento correttivo, volto a limitare l'ambito di applicazione dell'istituto della liberazione anticipata speciale. Rileva, inoltre, come la risposta appaia sotto molti profili incompleta, riservandosi di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo per avere un quadro preciso degli effetti prodotti dalla norma in attesa della conversione in legge del decreto legge n. 146 del 2013 e per verificare se sia vero, come asseriscono taluni esponenti della maggioranza, che in seguito alla modifica limitativa dell'ambito di applicazione dell'articolo 4, non sia comunque applicabile il principio del *favor libertatis*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.15.

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 febbraio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti scade alle ore 12 di giovedì 13 febbraio prossimo. Chiede, quindi, se vi siano colleghi che intendano intervenire sulle linee generali del provvedimento.

Nicola MOLTENI (LNA) conferma il giudizio fortemente critico espresso sul provvedimento in prima lettura, sottolineando come gli articoli 1 e 2, come modificati dal Senato, prevedano delle deleghe che, in quanto tali, non sono in grado di produrre alcun effetto immediato sul problema del sovraffollamento carcerario e risultano, pertanto, inutili anche ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalla sentenza Torreggiani. Si tratta, a suo giudizio, dell'ennesimo provvedimento svuota carceri che prevede una forma inaccettabile di indulto mascherato,

mentre le esigenze del Paese e della giustizia sono ben altre.

Quanto alle depenalizzazioni, ricorda come questo sia un tema non condiviso e che saggiamente nel corso dell'esame alla Camera si è ritenuto di tenere al di fuori dell'oggetto del provvedimento. Ritiene, pertanto, che la disposizione contenente la delega sulle depenalizzazioni debba essere stralciata ed esaminata autonomamente e, in ogni caso, approfondita con un adeguato ciclo di audizioni. Decidere quali fattispecie depenalizzare, infatti, richiede una cospicua raccolta di dati e statistiche e, successivamente, un'attenta analisi degli stessi.

Sottolinea quindi come il reato di immigrazione clandestina sia presente negli ordinamenti degli Stati europei più civili e come la sua abrogazione renda impossibile effettuare le espulsioni. Una simile scelta, quindi, risulta in controtendenza rispetto all'Europa.

Evidenzia, inoltre, una contraddizione tra l'intervento sull'articolo 275-bis c.p.p., in materia di « braccialetti elettronici » disposto con il decreto-legge svuotacarceri da poco approvato dalla Camera e l'intervento sulla medesima norma contenuto nel provvedimento in esame.

Rilevata l'assenza del rappresentante del Governo, auspica che nelle prossime sedute si possa sviluppare in Commissione un dibattito serio ed approfondito.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.

C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 febbraio 2014.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione

di emendamenti scade alle ore 14 di domani, mercoledì 12 febbraio. Chiede, quindi, se vi siano colleghi che intendano intervenire sulle linee generali del provvedimento.

Avverte che è a disposizione della Commissione copia del Rapporto della « Commissione per l'elaborazione di proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità organizzata », presieduta dal Segretario della Presidenza del Consiglio, il Consigliere di Stato Roberto Garofoli, che si occupa anche della riforma dell'articolo 416-ter del codice penale nonché l'estratto della relazione della Commissione ministeriale di studio nominata dal Ministro Cancellieri per l'elaborazione di una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata e presieduta dal professore Giovanni Fiandaca, nel quale viene fatto espresso riferimento alle modifiche in tema di scambio elettorale politico mafioso.

Walter VERINI (PD), in considerazione della particolare rilevanza del provvedimento, invita la Commissione a riflettere sull'opportunità di un trasferimento dell'esame in sede legislativa. Ove sussistessero le condizioni per il predetto trasferimento, la Commissione darebbe un segnale importante e corale nel senso dell'accelerazione del procedimento legislativo.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, condivide la proposta del collega Verini e precisa che, con il medesimo spirito volto ad accelerare quanto più possibile l'iter di approvazione, il collega Dambruoso, correlatore del provvedimento, lo ha delegato a rappresentarlo nel corso del procedimento.

Andrea COLLETTI (M5S) assicura che la proposta del collega Verini sarà attentamente valutata dal gruppo del M5S. Si domanda, peraltro, se i gruppi che maggiormente hanno difeso il testo approvato dalla Camera, abbiano intenzione di presentare emendamenti per ripristinare tale testo.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, ricorda come il testo approvato dalla Camera si basasse sull'accordo quale momento consumativo del reato e su una graduazione di pene leggermente inferiori a quelle attuali. Si è trattato di una serie di scelte che hanno determinato in quel momento l'approvazione all'unanimità e, dunque, il voto favorevole di tutti i gruppi. Trattandosi di una nuova fattispecie da coniare e da verificare con estrema attenzione nelle sue conseguenze applicative, non si può certo escludere che ulteriori considerazioni possano condurre ad una diversa configurazione e che possano essere apportati dei miglioramenti. Sottolinea, peraltro, come non si possa negare che il testo approvato dalla Camera avesse delle solide basi ed una formulazione più che dignitosa.

Alfonso BONAFEDE (M5S), ricorda come il M5S nel corso dell'esame in prima lettura avesse spiegato le ragioni per le quali era necessario un miglioramento del testo. Sottolinea, in particolare, come molti esponenti del PD abbiano addirittura accusato i deputati del M5S di essere in qualche modo conniventi con la mafia, solo per avere presentato degli emendamenti che poi sono stati approvati dal Senato. Ritiene, quindi, importante evidenziare come il PD abbia compiuto un grande passo indietro e che sarebbero gradite le scuse di chi ha mosso accuse ingiustificate.

Daniele FARINA (SEL) ritiene che il testo approvato dalla Camera fosse più equilibrato. Sottolinea, tuttavia, come ora non si possa trascurare il verificarsi di un vero e proprio miracolo, poiché tale deve definirsi un testo che ritorna dal Senato. Anche per tale ragione, dichiara di condividere la proposta di trasferimento dell'esame alla sede legislativa, formulata dal collega Verini.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.

(Atto n. 46).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2014.

Sofia AMODDIO (PD), *relatore*, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita la relatrice a valutare l'opportunità di trasformare in condizione i rilievi formulati nella premessa della proposta di parere in relazione all'articolo 2.

Sofia AMODDIO (PD), *relatore*, dichiara di condividere la proposta del presidente e, quindi, riformula la proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di

parere del relatore, così come riformulata.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.
(Atto n. 64).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il relatore, onorevole Vazio, ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 5*).

Avverte altresì che la proposta di parere sarà posta in votazione soltanto dopo che la Commissione bilancio avrà deliberato i propri rilievi sul provvedimento e che, tenendo conto di tali rilievi, la proposta medesima potrà essere modificata e integrata.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 11 febbraio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.35.

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-01856 Airaudo: Sulle problematiche relative alla carenza di personale e sui drammatici episodi verificatisi presso il carcere Le Vallette di Torino.

Interrogazione 5-01896 Rossomando: Sulle problematiche relative alla carenza di personale e sui drammatici episodi verificatisi presso il carcere Le Vallette di Torino.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nel rispondere alle interrogazioni proposte dagli onorevoli Airaudo, Farina, Lavagno e Sannicandro e dall'onorevole Rossomando – che prendono spunto dal drammatico episodio verificatosi presso la casa circondariale di Torino «Lorusso e Cutugno» il 17 dicembre 2013, le cui motivazioni saranno chiarite all'esito delle indagini in corso – ritengo preliminarmente opportuno ribadire quanto già rilevato in occasione del precedente atto ispettivo richiamato nell'interrogazione dell'onorevole Airaudo.

Le dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali non generali ed alle aree funzionali dell'amministrazione penitenziaria hanno subito un notevole ridimensionamento a seguito delle leggi nn. 133 del 2008 e 25 del 2010. La dotazione organica è stata poi rideterminata dal d.p.c.m. 31 gennaio 2012 in complessive 7.076 unità, con una significativa riduzione di 2.378 unità. L'emanazione di tale provvedimento ha comportato un temporaneo sblocco delle assunzioni, consentendo di procedere, nel mese di marzo 2012, all'assunzione di 99 vincitori o idonei di pregressi concorsi relativi a vari profili professionali.

Altre disposizioni hanno tuttavia previsto riduzioni delle dotazioni organiche a pena del blocco delle assunzioni. Inoltre, il

decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012 (c.d. *spending review*), ha previsto un'ulteriore riduzione delle dotazioni organiche, mantenendo contestualmente il blocco delle assunzioni.

Per quanto concerne il Corpo di Polizia penitenziaria, a fronte di una dotazione organica ammontante a 45.121 unità di personale distribuiti nei vari ruoli, risultano attualmente in servizio poco più di 39.000 unità.

Come ricordato dagli interroganti, con il d.p.c.m. 23 settembre 2013 è stata autorizzata l'assunzione di 557 unità di personale, delle quali 320 allievi vice ispettori, 225 allievi agenti che – per espressa previsione normativa – potranno essere assegnati agli istituti penitenziari sul territorio nazionale solo al termine di un periodo di formazione di sei mesi, che ha avuto inizio il 16 dicembre 2013, e 12 unità riammesse in servizio, appartenenti a varie qualifiche del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di Polizia penitenziaria.

Il decreto ministeriale 22 marzo 2013 ha disciplinato la nuova distribuzione del personale del Corpo di Polizia penitenziaria presso le sedi territoriali; il decreto prevede, per gli istituti penitenziari per adulti e minori in ambito nazionale, 42.335 unità in tutti i ruoli e, per le rimanenti strutture, 2.786 unità.

Venendo alle specifiche problematiche dell'istituto di Torino «Lorusso e Cutugno», del quale sono stati di recente nominati sia un nuovo direttore che un nuovo comandante di reparto, il Provveditore regionale per il Piemonte ha proposto, in data 15 novembre 2013, l'attribuzione di una dotazione organica di 1.080 unità, a fronte della quale risultano effettivamente presenti – alla luce dei provvedimenti di distacco in entrata e in uscita – 812 unità; in ordine a tale proposta, si attende il confronto con le organizzazioni sindacali e la successiva ratifica con provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

La segnalata carenza colpisce maggiormente i ruoli di ispettore e sovrintendente; per quanto riguarda il ruolo degli agenti

ed assistenti, risultano in servizio 767 persone (su 870 previste), con una carenza di 103 unità, pari al 12 per cento.

Tale situazione deficitaria è stata tenuta in considerazione dalla competente Direzione Generale che, in occasione delle procedure di mobilità connesse alla conclusione dei corsi di formazione, pur condizionata dalle criticità del quadro generale sopra descritte, ha assegnato all'istituto penitenziario di Torino 10 agenti donne.

Si assicura che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, pur dovendo tener conto dell'attuale carenza del personale di Polizia penitenziaria a livello nazionale, valuterà attentamente, in occasione della prossima ripartizione del personale, le peculiari esigenze dell'istituto penitenziario di Torino «Lorusso e Cutugno».

ALLEGATO 2

Interrogazione 5-01965 Colletti: Sull'applicazione dei benefici introdotti dal decreto-legge 146 del 23 dicembre 2013 per i detenuti per associazione di tipo mafioso.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'onorevole Colletti evidenziando preliminarmente che con il decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 84 e contenente disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, si è inteso fornire una prima risposta urgente alle statuizioni rese nei confronti dell'Italia dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la nota sentenza « Torreggiani », che impone l'adozione di misure compensative interne per il sovraffollamento carcerario.

Successivamente, con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 in materia penitenziaria – non ancora convertito in legge – il Governo è ulteriormente intervenuto sul problema del sovraffollamento carcerario per diminuire, in maniera selettiva e non indiscriminata, il numero delle persone ristrette in carcere attraverso misure dirette ad incidere sia sui flussi di ingresso negli istituti di pena, sia su quelli di uscita dal circuito penitenziario.

Nell'ottica della « grave e drammatica situazione carceraria » denunciata dal Presidente della Repubblica, l'articolo 4 del decreto-legge n. 146 del 2013 non introduce un nuovo istituto premiale, ma si limita ad aumentare a 75 giorni, per ogni semestre di pena scontata, la detrazione di 45 giorni già prevista dall'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario del 1975. Si tratta di una previsione speciale e, come tale, temporalmente limitata.

In ogni caso, il decreto-legge non prevede alcun automatismo nella concessione della liberazione anticipata speciale, in

quanto rimette al giudice la valutazione della sussistenza dei presupposti di legge.

Con riferimento al problema sollevato dall'interrogante in merito al numero condannati di mafia che potrebbero beneficiare della disciplina della sopra richiamata previsione di cui all'articolo 4, ricordo che nel testo approvato dall'Aula della Camera è stata espressamente esclusa l'applicazione del beneficio della liberazione anticipata speciale in favore dei condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975 n. 354 (fra i quali rientrano i delitti di cui all'articolo 416 c.p.).

Ciò posto, con riferimento ai dati statistici richiesti, rilevo che dalla nota di risposta ricevuta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è posto in evidenza che « dal sistema informatico di questa Amministrazione non risulta possibile rilevare il dato desiderato che dipende dall'esito delle istanze di liberazione anticipata presentate alla magistratura di sorveglianza: non è possibile, peraltro, conoscere rispetto a quali periodi la stessa sia stata concessa ».

Nella stessa nota, inoltre, è altresì precisato che « non risulta possibile prevedere l'effetto del decreto dello scorso dicembre, con il quale si introduce l'incremento dello sconto di pena da 45 a 75 giorni a semestre: invero, la decisione sulla concessione dipende dal parere della magistratura di sorveglianza e dalla valutazione sulla partecipazione del detenuto all'attività di rieducazione ».

Devo, altresì, aggiungere che i dati relativi ai condannati per i quali è stata concessa la liberazione anticipata dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 146 del 2013 non è attualmente definibile in modo certo, in quanto essi sono stati inseriti nel sistema informatico del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria solo a partire dal 29 gennaio 2014; in ogni caso, il suddetto Dipartimento sta procedendo ad una verifica analitica del dato che potrà condurre ad una chiara rilevazione statistica del dato in esame.

Per quanto riguarda, infine, il detenuto Ribisi Nicola, lo stesso era stato condannato alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione, interdizione perpetua dai pp.uu. e legale durante l'espiazione della pena per il reato previsto e punito dall'articolo 416-*bis* commi 1 e 3, condanna con l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, da eseguirsi a pena espiata, in forza della sentenza n. 7493/08 rg del 27 gennaio 2010, in

esecuzione dal 5 luglio 2012 emessa dal giudice udienza preliminare di Palermo.

La data per la fine pena avrebbe dovuto essere al 17 gennaio 2015.

Complessivamente, lo stesso ha usufruito di giorni 315 di liberazione anticipata ordinaria in relazione al periodo dal 18 settembre 2009 al 18 marzo 2013; di ulteriori 45 giorni di liberazione anticipata ordinaria per il periodo dal 18 marzo 2013 al 18 settembre 2013, per un totale di giorni 360. Per effetto dell'applicazione del suddetto beneficio, la data della fine pena era stata rideterminata al 22 gennaio 2014.

Facendo applicazione della disciplina di favore della liberazione anticipata speciale di cui al decreto-legge n. 146 del 2013, il magistrato di sorveglianza di Torino, con ordinanza dell'8 gennaio 2014, ha concesso ulteriori giorni di liberazione anticipata, con la conseguenza che la data di fine pena è stata anticipata all'8 gennaio 2014.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI (Atto n. 46).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI (Atto n. 46);

osservato che la predetta direttiva è diretta a rafforzare la tutela dei minori contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale nonché a contrastare la pornografia minorile, intervenendo pertanto in una materia rispetto alla quale l'ordinamento penale italiano già assicura una ambito di protezione di intensità superiore rispetto a quello degli altri ordinamenti europei;

rilevato che la normativa italiana in materia di lotta contro la pedofilia detta un regime più rigoroso anche rispetto a quello previsto dalla direttiva, salvo che per alcuni profili che trovano comunque attuazione nello schema di decreto legislativo in esame, le cui disposizioni appaiono conformi ai principi costituzionali e, quindi, al principio di determinatezza delle fattispecie penali, nelle parti in cui sono previste nuove fattispecie aggravanti;

osservato che l'articolo 2 interviene sul Testo Unico in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (decreto del Presidente della Repubblica 313/2002), inserendovi l'articolo 25-*bis*, che disciplina il certificato penale del

casellario giudiziale che può essere richiesto dal datore di lavoro, disponendo che il certificato penale debba essere chiesto da colui che intende impiegare una persona per « lo svolgimento di attività organizzate, professionali o volontarie, che comportino contatti diretti e regolari con minori », al fine di poter verificare l'esistenza di condanne per un delitto di pedopornografia e sfruttamento sessuale dei minori, ovvero l'applicazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti con i minori;

rilevato che la predetta disposizione pone un obbligo non sanzionato a carico del datore di lavoro, di procurarsi il certificato penale di colui che intende assumere e che non collega alla « scoperta » di eventuali condanne per pedopornografia alcuna conseguenza, evidentemente intendendo esclusivamente responsabilizzare il datore di lavoro;

ritenuto che la *ratio* della predetta modifica al Testo unico in materia di casellario giudiziale rischia di essere elusa qualora non sia prevista alcuna conseguenza alla violazione delle disposizioni inerenti al certificato penale previste dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame;

sottolineata l'esigenza che il Governo valuti l'opportunità di prevedere determinate conseguenze per la predetta violazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI (Atto n. 46).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI (Atto n. 46);

osservato che la predetta direttiva è diretta a rafforzare la tutela dei minori contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale nonché a contrastare la pornografia minorile, intervenendo pertanto in una materia rispetto alla quale l'ordinamento penale italiano già assicura una ambito di protezione di intensità superiore rispetto a quello degli altri ordinamenti europei;

rilevato che la normativa italiana in materia di lotta contro la pedofilia detta un regime più rigoroso anche rispetto a quello previsto dalla direttiva, salvo che per alcuni profili che trovano comunque attuazione nello schema di decreto legislativo in esame, le cui disposizioni appaiono conformi ai principi costituzionali e, quindi, al principio di determinatezza delle fattispecie penali, nelle parti in cui sono previste nuove fattispecie aggravanti;

osservato che l'articolo 2 interviene sul Testo Unico in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (decreto del Presidente della Repubblica 313/2002), inserendovi l'articolo 25-bis, che disciplina il certificato penale del

casellario giudiziale che può essere richiesto dal datore di lavoro, disponendo che il certificato penale debba essere chiesto da colui che intende impiegare una persona per « lo svolgimento di attività organizzate, professionali o volontarie, che comportino contatti diretti e regolari con minori », al fine di poter verificare l'esistenza di condanne per un delitto di pedopornografia e sfruttamento sessuale dei minori, ovvero l'applicazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti con i minori;

rilevato che la predetta disposizione pone un obbligo non sanzionato a carico del datore di lavoro, di procurarsi il certificato penale di colui che intende assumere e che non collega alla « scoperta » di eventuali condanne per pedopornografia alcuna conseguenza, evidentemente intendendo esclusivamente responsabilizzare il datore di lavoro;

ritenuto che la *ratio* della predetta modifica al Testo unico in materia di casellario giudiziale rischia di essere elusa qualora non sia prevista alcuna conseguenza alla violazione delle disposizioni inerenti al certificato penale previste dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

in relazione all'articolo 2 si preveda che la violazione delle disposizioni relative al certificato penale comporti una sanzione adeguata a carico del trasgressore.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (Atto n. 64).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (Atto n. 64);

rilevato che:

1) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), la nuova formulazione dell'articolo 143, comma 4, c.p.p., appare condivisibile nella parte in cui dà attuazione all'articolo 2, par. 4, della Direttiva 2010/64/UE, secondo il quale « Gli Stati membri assicurano la messa a disposizione di procedure o meccanismi allo scopo di accertare se gli indagati o gli imputati parlano e comprendono la lingua del procedimento penale e se hanno bisogno dell'assistenza di un interprete ». Desta peraltro perplessità il riferimento all'« autorità giudiziaria » anziché all'autorità procedente e quello alla « conoscenza della lingua italiana ». Per di più, al fine di allineare la disposizione alla previsione europea, sarebbe preferibile riformularla seguendo il modello adottato dal legislatore francese.

Sarebbe, pertanto, opportuno riformulare l'articolo 143, comma 4, primo periodo, c.p.p. nel modo seguente: « L'autorità procedente verifica se l'imputato comprende e parla la lingua italiana ».

2) La nuova formulazione dell'articolo 143 c.p.p. appare lacunosa sul versante della definizione della lingua dell'interpretazione e della traduzione. Con ri-

guardo a questo profilo, andrebbe ripreso il considerando n. 22 della Direttiva, secondo il quale « l'interpretazione e la traduzione a norma della presente direttiva dovrebbero essere fornite nella lingua madre degli indagati o imputati o in qualsiasi altra lingua che questi parlano o comprendono, per consentire loro di esercitare appieno i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento ». L'inserimento di questa norma consentirebbe di aprire, laddove possibile, all'uso delle lingue veicolari, che potrebbe essere prezioso nell'ottica dell'efficienza del procedimento.

Si propone quindi di aggiungere il seguente periodo al comma 4 dell'articolo 143: « l'interpretazione e la traduzione degli atti devono essere fornite nella lingua madre dell'imputato o in qualsiasi altra lingua che egli parla o comprende in modo sufficiente da garantire l'esercizio dei diritti della difesa ».

3) La nuova formulazione dell'articolo 143, comma 5, c.p.p. è opportuna e riprende l'attuale formulazione dell'articolo 143 comma 3. Peraltro, appare superato il riferimento al « dialetto », anche perché è venuto meno il richiamo al dialetto nell'articolo 143 comma 2. Sembra, pertanto, opportuno sopprimere il predetto riferimento.

4) Quanto all'articolo 2 dello schema di decreto si osserva che la disposizione è volta a recepire l'articolo 5 della direttiva. Si tratta di una scelta da condividere in quanto equipara l'esperto linguistico agli

altri esperti nelle categorie indicate dall'articolo 67 disp. att. c.p.p..

Sul piano generale, merita osservare che, con riguardo agli esperti linguistici, si pongono esigenze peculiari di gestione centralizzata (o quanto meno coordinata) degli albi. La centralizzazione (a livello distrettuale o a livello nazionale) garantirebbe maggiore efficienza nel reperimento dell'interprete e traduttore, soprattutto per le lingue di minore diffusione, anche attraverso il ricorso alle tecniche di *remote interpreting*. Una gestione centralizzata del registro garantirebbe anche la messa in rete delle banche dati dei diversi paesi dell'Unione europea, secondo la logica sottesa allo stesso articolo 5, par. 2, della direttiva. Per queste ragioni, si potrebbe prevedere in prospettiva che la gestione del registro (con la banca dati) venga affidata direttamente a un'istituzione nazionale, quale il Ministero della giustizia, secondo il modello adottato in molti paesi europei. In alternativa, potrebbe essere previsto un obbligo in capo al presidente della corte d'appello, con la previsione espressa di un obbligo di interconnessione dei registri. Occorre, quindi, valutare l'opportunità di inserire nell'articolo 67 disp. att. c.p.p. una disposizione che disciplini autonomamente l'albo degli esperti linguistici, che presenta alcune peculiarità rispetto agli altri albi di esperti.

5) lo schema di decreto appare carente sotto il profilo della nomina dell'interprete o del traduttore. Pur avendo previsto l'inserimento di questi esperti negli appositi albi, analogamente a quanto previsto per i periti (in attuazione dell'articolo 5 della Direttiva), non si recepisce la corrispondente previsione del codice di procedura penale dell'articolo 221 che obbliga il giudice a nominare il perito scegliendolo tra gli iscritti agli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina.

Sulla base dei modelli più avanzati in Europa e negli Stati Uniti, la qualità dell'assistenza linguistica viene garantita anzitutto dall'obbligo di affidare l'incarico a interpreti formati e certificati e non a semplici « conoscitori della lingua ». La

Direttiva si muove in questa direzione (articolo 5): si potrebbe pertanto intervenire sull'articolo 146 c.p.p. — che è evidentemente espressione di un'idea superata di interprete giudiziario non professionale — e sancire il dovere di nominare interpreti e traduttori che siano inseriti nell'albo. Ovviamente, esigenze di funzionalità del sistema impongono di contemplare una deroga e di ammettere — sul modello olandese — l'impiego di interpreti non iscritti nell'albo quando non siano presenti esperti per quella specifica lingua.

Si potrebbe pertanto modificare l'articolo 146, inserendo una norma dedicata alla nomina dell'interprete e del traduttore del seguente tenore: « L'autorità procedente nomina l'interprete o il traduttore scegliendolo tra quelli iscritti negli appositi albi e, solo in caso di indisponibilità di un esperto per la relativa lingua, tra persone fornite di particolare competenza nell'interpretazione o traduzione giudiziaria ».

Ove accolta questa modifica, andrebbe riscritta la rubrica della norma nel modo seguente: « Nomina dell'interprete e traduttore e conferimento dell'incarico ».

6) Sempre nell'ottica di miglioramento e di aggiornamento dell'articolo 146, si propone di modificarne il comma 2, anzitutto per superare il riferimento, ormai superato, allo scopo di far conoscere la verità, che appare il portato di una concezione antiquata dell'intermediazione linguistica e dell'accertamento processuale.

La nuova formulazione del comma 2 potrebbe essere la seguente: « Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere in modo accurato e imparziale l'incarico e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza ».

7) Al fine di garantire il segreto su quanto appreso nelle conversazioni tra l'imputato e il difensore, occorre valutare l'opportunità di inserire la figura dell'interprete tra quelle contemplate dall'articolo 200 c.p.p. con riguardo al segreto professionale.

8) con riferimento all'articolo 2, sul piano linguistico, si segnala come il termine « interpretariato » sia criticato nella comunità scientifica e come sia preferibile l'impiego del termine « interpretazione ».

9) Al fine di dare attuazione all'articolo 2, par. 3, della Direttiva, che si riferisce all'assistenza a favore di persone con problemi di udito o con difficoltà di linguaggio, appare opportuno modificare l'articolo 119 c.p.p., recependo espressamente il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 341 del 1999. Si tratterebbe di cogliere l'occasione per recepire nel testo e dare quindi maggiore visibilità a un diritto riconosciuto all'imputato sordo, muto o sordomuto.

10) La direttiva 2010/64/UE non si applica solo ai procedimenti penali, ma estende l'assistenza linguistica anche al procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo.

Non si condivide la valutazione sulla conformità dell'ordinamento italiano alla direttiva. Sembra che, per attuare la direttiva, si debba intervenire sulla legge n. 22 aprile 2005, n. 69.

Quanto all'interpretazione: è vero che la legge richiama più volte la figura dell'interprete (articoli 12 comma 1, 13 comma 1, 14, comma 1, 15, comma 2), ma sarebbe ugualmente opportuno stabilire che la nomina dell'interprete avviene in forza della norma del codice di procedura che dovrebbe vincolare ad affidare l'incarico a un interprete qualificato (il nuovo articolo 146 proposto in precedenza), onde evitare che, nel procedimento di esecuzione del MAE, si continui a utilizzare interpreti non professionisti.

Con riguardo alla traduzione, invece, l'articolo 3, par. 6, della Direttiva contempla l'obbligo per lo Stato membro di esecuzione del MAE di fornire una traduzione scritta dello stesso, nel caso in cui il suo destinatario non comprenda la lingua in cui il mandato d'arresto europeo è redatto oppure è stato tradotto. Al riguardo, potrebbe essere dunque sufficiente integrare l'articolo 6, comma 7, legge n. 69 del 2005, stabilendo espressamente che,

laddove la persona interessata non conosce la lingua italiana, né la lingua nella quale è redatto l'originale MAE, il provvedimento venga tradotto nella sua lingua madre oppure in una lingua veicolare, sempre che sia da lui adeguatamente conosciuta.

11) Nel dare attuazione all'articolo 2, par. 6, della direttiva sarebbe opportuno contemplare anche la possibilità di impiegare tecnologie che consentano l'interpretazione a distanza, quali « la videoconferenza, il telefono o Internet, a meno che la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria al fine di tutelare l'equità del procedimento ». Sulla base di diversi progetti finanziati dalla Commissione europea (AVIDICUS I, II e III), si sono dimostrate le potenzialità della c.d. *remote interpreting*, anche in termini di contenimento delle spese. Da questo punto di vista, non sembrano assolutamente sufficienti le disposizioni degli articoli 147-*bis* e 205-*ter* disp. att. che si riferiscono a fattispecie specifiche. Si potrebbe, quindi, inserire nella disposizione dedicata all'interpretazione una norma che richiami l'articolo 2, par. 6, della direttiva: « Al fine di garantire un'assistenza linguistica di qualità è possibile utilizzare tecnologie di comunicazione quali la videoconferenza, il telefono o Internet, a meno che la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria al fine di tutelare l'equità del procedimento »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso « ART. 142 », al comma 4, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il primo periodo con il seguente: « L'autorità procedente accerta che l'imputato comprenda e parli la lingua italiana »;

b) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso « ART. 142 », al comma 4, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, il seguente periodo: « L'interpretazione e la traduzione degli atti devono

essere fornite nella lingua madre dell'imputato o in qualsiasi altra lingua che egli parla o comprende in modo sufficiente da garantire l'esercizio dei diritti della difesa »;

c) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 146 c.p.p., inserendo una norma dedicata alla nomina dell'interprete e del traduttore del seguente tenore: « L'autorità procedente nomina l'interprete o il traduttore scegliendolo tra quelli iscritti negli appositi albi e, solo in caso di indisponibilità di un esperto per la relativa lingua, tra persone fornite di particolare competenza nell'interpretazione o traduzione giudiziaria »;

d) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 146, comma 2, c.p.p.

come segue: « Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere in modo accurato e imparziale l'incarico e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza »;

e) valuti il Governo l'opportunità di inserire la figura dell'interprete tra quelle contemplate dall'articolo 200 c.p.p. con riguardo al segreto professionale;

f) in attuazione dell'articolo 2, par. 3, della Direttiva, che si riferisce all'assistenza a favore di persone con problemi di udito o con difficoltà di linguaggio, valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 119 c.p.p., recependo il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 341 del 1999.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Sui lavori della Commissione | 48 |
| Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. C. 3 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>) | 50 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. Atto n. 52 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>) | 51 |
|---|----|

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Atto n. 58 (Rilievi alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) | 53 |
|---|----|

| | |
|------------------|----|
| AVVERTENZA | 54 |
|------------------|----|

| | |
|----------------------|----|
| ERRATA CORRIGE | 54 |
|----------------------|----|

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.45.

Sui lavori della Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, ai fini dell'istituzione dell'Ufficio parlamentare del bilancio, l'articolo 6 del Protocollo di intesa adottato tra i Presidenti dei due rami del Parlamento in attuazione della legge n. 243 del 2012,

prevede la costituzione di un Comitato paritetico incaricato dell'esame dei requisiti dei soggetti che abbiano presentato le manifestazioni di interesse per l'Ufficio parlamentare di bilancio. Ricorda inoltre che tale Comitato, come convenuto dagli uffici di presidenza delle Commissioni bilancio di Camera e Senato, al fine di garantire la rappresentanza proporzionale dei gruppi, sarà composto da sedici membri della Commissione bilancio del Senato della Repubblica e da sedici membri della Commissione bilancio della Camera dei deputati. Al riguardo avverte che nella seduta del 5 febbraio scorso il Presidente della Commissione bilancio del Senato ha invitato i gruppi a far pervenire alla Presidenza, entro la giornata odierna, l'indi-

cazione dei sedici componenti in rappresentanza della Commissione bilancio del Senato, facendo presente che al gruppo Partito Democratico spettano quattro componenti, al gruppo MoVimento 5 Stelle spettano due componenti, al gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà spettano due componenti, al gruppo Nuovo Centrodestra spettano due componenti, mentre un componente ciascuno spetta ai gruppi Scelta Civica per l'Italia, Lega Nord e Autonomie, Per l'Italia, Grandi Autonomie e Libertà, Per le Autonomie (SVP-UV-PATT-UPT)-PSI-MAIE e al Gruppo Misto (Sinistra Ecologia e Libertà). Comunica che sono invece già pervenute, da parte dei gruppi parlamentari della Camera, le segnalazioni dei sedici componenti del Comitato paritetico in rappresentanza della Commissione bilancio della Camera. Ricorda altresì che la composizione del Comitato riferita ai componenti della Commissione bilancio della Camera è la seguente: cinque componenti per il gruppo Partito Democratico; due componenti per il gruppo MoVimento 5 stelle; due componenti per il gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà-Berlusconi Presidente; un componente per ciascuno dei rimanenti gruppi. Avverte che, dopo la designazione dei propri componenti chiamati a far parte dell'UPB da parte della Commissione bilancio del Senato, i presidenti delle Commissioni bilancio di Camera e Senato informeranno i presidenti dei due rami del Parlamento dell'avvenuta costituzione del Comitato. Non appena il Senato avrà completato gli adempimenti di propria competenza, ritiene che si potrà provvedere a fissare la prima seduta del Comitato, i cui lavori dovrebbero concludersi nel corso di un numero limitato di sedute.

Laura CASTELLI (M5S) segnala che gli Uffici hanno predisposto un prospetto riepilogativo, posto in distribuzione, concernente l'inserimento, nell'ambito dei provvedimenti esaminati dalla Commissione, della cosiddetta clausola di neutralità finanziaria. Al riguardo, precisa

che i deputati del suo gruppo, nel corso di un Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi lo scorso novembre, avevano invece richiesto un prospetto riepilogativo riguardante l'utilizzazione delle « clausole di salvaguardia ».

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che sovente la Commissione, nell'espressione dei pareri di competenza, ha posto condizioni *ex* articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che prevedevano l'inserimento di clausole di neutralità finanziaria nei provvedimenti sottoposti al suo esame. Rileva invece che la stessa Commissione non ha mai posto condizioni volte all'inserimento di clausole di salvaguardia, introdotte esclusivamente su iniziativa del Governo. Fa presente, pertanto, che per tale ragione, il lavoro di approfondimento degli Uffici si è concentrato sulle clausole di neutralità finanziaria, che sono le sole introdotte dalla V Commissione. Osserva infine che sulla questione è possibile richiedere comunque un approfondimento al Servizio Studi.

Generoso MELILLA (SEL), concordando con il presidente Boccia, evidenzia come la questione potrebbe essere posta al Servizio Studi.

Maino MARCHI (PD), allo scopo di evitare il perdurare di equivoci, rileva l'opportunità che l'onorevole Castelli precisi ulteriormente l'oggetto della richiesta presentata dal suo gruppo, vale a dire se la stessa si riferisca a una semplice elencazione delle clausole di salvaguardia contenute negli ultimi provvedimenti approvati o, più specificamente, ai casi nei quali tali clausole sono diventate operative per garantire la copertura finanziaria.

Laura CASTELLI (M5S) ribadisce che la richiesta del suo gruppo si riferiva all'introduzione di clausole di salvaguardia, al fine di verificarne i complessivi effetti sulla tenuta dei conti pubblici.

Francesco BOCCIA, *presidente*, osserva come sulla problematica in questione la Commissione potrebbe valutare l'opportunità di procedere ad un'audizione di rappresentanti della Corte dei conti.

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

C. 3 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

Maino MARCHI (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo Vargiu 2.0336, osserva che esso reca disposizioni in materia di voto anticipato e in luogo diverso da quello di residenza in territorio italiano, nonché di voto dei cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero, con adempimenti ulteriori a carico delle amministrazioni interessate, provvedendo al relativo onere, peraltro non quantificato, a valere sul fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e dell'attuazione del *referendum*, le cui risorse vengono integrate da maggiori risparmi ottenuti tramite previsioni più restrittive per quanto riguarda le agevolazioni sulle spese ferroviarie, marittime e aeree sostenute per recarsi nella propria sede elettorale; in assenza di quantificazione dell'onere, rileva quindi che non è possibile verificare l'idoneità della relativa copertura.

Relativamente agli emendamenti Bossa 1.480 e 2.423, che prevedono la possibilità di esercitare il diritto di voto per corrispondenza per gli elettori imbarcati con regolare contratto di lavoro, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione delle proposte emendative possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, concordando con le osservazioni del relatore, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Vargiu 2.0336 e sugli emendamenti Bossa 1.480 e 2.423.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al progetto di legge C. 3 e abb.-A, recante Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, contenuti nel fascicolo n. 2 e non compresi nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.480 e 2.423 e sull'articolo aggiuntivo 2.0336, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.

Atto n. 52.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame attua la direttiva 2011/82/UE del Parlamento e del Consiglio, in materia di scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. La direttiva ha l'obiettivo di agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea, sulle infrazioni al codice stradale commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata commessa l'infrazione. Ricorda altresì che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Per quel che attiene agli articoli 5, 6, 9 e 10, concernenti lo scambio di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, segnala che la relazione tecnica quantifica le spese relative all'adeguamento dell'infrastruttura informatica. In particolare, con riferimento all'articolo 5, essa afferma che con il decreto attuativo previsto dal testo potrà essere prevista una risposta di tipo semaforico (sì/no) alla richiesta se le targhe risultino denunciate per furto o smarrimento in Italia. In particolare, sarà utilizzata una funzionalità telematica che non richiede l'accesso diretto al Sistema di indagine del Centro elaborazione dati del Servizio per il sistema informativo interforze. Tale accesso sarà mediato dal Dipartimento di pubblica sicurezza, attraverso il sistema informatico del Centro elaborazione nazionale, gestito dalla Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato.

Evidenzia che, secondo la relazione tecnica, per realizzare tale sistema infor-

mativo, si progetta di dedicare un server, ovvero una partizione fisica di un Power 780, con relativo database e relativi applicativi, al fine di isolare i dati e i programmi destinati all'esigenza della Motorizzazione civile rispetto a quelli già in uso alle Forze di Polizia.

Fa presente che, in base alla relazione tecnica, l'onere finanziario, per il 2014, è stimato in 222.000 euro più IVA al 22 per cento, per un totale di 270.840 euro, necessari a potenziare la capacità di elaborazione del Centro elaborazione dati del Servizio per il sistema informativo interforze e per soddisfare la mole di interrogazioni che si prevede verranno richieste dai 27 Paesi membri dell'UE, stimate in 30.000/50.000 richieste giornaliere. La stima dell'onere è effettuata utilizzando come parametro di riferimento l'ultimo contratto aggiudicato nel corso di una gara pubblica di appalto dal Ministero dell'interno. In particolare l'onere risulta così articolato (costo in euro per il 2014): espansione Power 780:102.000; servizi *software*: 120.000; totale netto IVA: 222.000; IVA: 48.840; totale: 270.840.

Rileva che, quanto agli oneri di gestione, manutenzione, aggiornamento e implementazione delle procedure, per la realizzazione dell'applicativo di consultazione della banca dati del Ministero dell'interno sui veicoli rubati, la relazione tecnica afferma che si farà fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Osserva che, con riferimento all'articolo 10, la relazione tecnica afferma che l'introduzione dell'indicatore di validità, tramite il quale l'interessato potrà esercitare il diritto di contestare l'esattezza dei propri dati personali registrati nell'Archivio nazionale dei veicoli, determina la necessità di un adeguamento del Sistema informatico del Dipartimento. Con riferimento a tale adeguamento sono quantificati i seguenti oneri (costo in euro per il 2014): totale netto IVA: 166.250; IVA: 36.575; totale: 202.825.

Evidenzia che, con riferimento alla copertura degli oneri recati da entrambe le disposizioni menzionate, la relazione tecnica sottolinea che non è possibile far

fronte agli stessi nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e che risulta pertanto indispensabile utilizzare le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Riguardo infine all'articolo 6, fa presente che la relazione tecnica afferma che la redazione della lettera d'informazione nelle lingue inglese, francese, spagnola e tedesca sarà curata dal personale interprete dell'Ufficio di coordinamento e pianificazione del Dipartimento di pubblica sicurezza senza maggiori oneri, in quanto si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito agli effetti quantificati nella relazione tecnica, che includono l'IVA, osserva che tale partita non rappresenta un onere aggiuntivo ai fini dei saldi di bilancio, in quanto, a fronte della maggiore spesa da parte delle amministrazioni che effettuano all'adeguamento informatico, si registra un equivalente effetto (diretto) di aumento del gettito IVA.

In ordine ai possibili effetti connessi all'applicazione degli articoli 6 e 9, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria delle norme, con particolare riferimento alle ipotesi di traduzione della lettera d'informazione in una delle lingue non considerate dalla relazione tecnica (articolo 6) e alla disponibilità dei mezzi tecnici necessari alla verifica e alla cancellazione dei dati personali trattati in applicazione del provvedimento in esame (articolo 9).

Rileva, infine, che nel recente passato le spese per l'adeguamento dei sistemi informativi alle mutate esigenze amministrative sono state poste a carico degli ordinari stanziamenti. Osserva che, infatti, la gestione di un sistema informativo rende necessario prevedere annualmente lo stanziamento di somme finalizzate alla manutenzione correttiva ed evolutiva dei *software* e l'adeguamento degli *hardware*.

Reputa pertanto che andrebbe chiarito, dal punto di vista metodologico, se a fronte degli adeguamenti dei sistemi informativi si ritenga necessario quantifi-

care, di volta in volta, i relativi costi e predisporre una corrispondente copertura finanziaria.

Circa l'articolo 17, con riferimento alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 10 del decreto in esame, fa presente che il previsto utilizzo del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (capitolo 7493 – Ministero dell'economia e delle finanze) appare conforme al disposto di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 96 del 2013, che prevede che, alla copertura di eventuali spese previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B della legge di delegazione europea, possa provvedersi, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, con le risorse iscritte nel Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

In proposito osserva peraltro che, poiché il citato Fondo è un fondo di rotazione, appare necessario che il suo utilizzo sia effettuato mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse occorrenti. Sul punto, ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA conferma che dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 9, concernenti, rispettivamente, le modalità di trasmissione della lettera d'informazione sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale nonché i mezzi tecnici necessari per la verifica e la cancellazione dei dati personali trattati in applicazione del provvedimento in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio

transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (atto n. 52);

preso atto dei chiarimenti del Governo, secondo cui, dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 9, concernenti, rispettivamente, le modalità di trasmissione della lettera d'informazione sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale nonché i mezzi tecnici necessari per la verifica e la cancellazione dei dati personali trattati in applicazione del provvedimento in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 17, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, pari ad euro 270.840, per l'anno 2014, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10 del presente decreto, pari ad euro 202.825, per l'anno 2014, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato. ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Atto n. 58.

(Rilievi alle Commissioni VIII e X).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2014.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, ricorda che l'articolo 6 della direttiva 2011/70/EURATOM prescrive l'istituzione negli Stati membri di un'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, funzionalmente separata da ogni altro organismo o organizzazione coinvolti nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare o di materiale radioattivo, al fine di assicurare l'effettiva indipendenza di tale autorità da influenze indebite sulla sua attività di regolamentazione.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, si dichiara non completamente soddisfatto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, con particolare riferimento alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare (ISIN). Ricorda, al riguardo, che l'articolo 6, comma 15, dello schema di decreto destina all'avvio dell'ordinaria attività dell'ISIN, oltre ad altri mezzi finanziari, le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente già destinate all'avvio delle attività dell'Agenzia per la sicurezza nucleare (ASN) – assimilabile all'ISIN sia per com-

petenze e funzioni sia sul piano dell'assetto organizzativo e funzionale – ai sensi del decreto ministeriale 15 febbraio 2011, pari a 2,4 milioni di euro; tuttavia, a seguito della soppressione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare (ASN), erano stati scontati effetti di risparmio pari a 1,2 milioni di euro, che devono quindi intendersi non più disponibili a legislazione vigente e quindi non più utilizzabili per far fronte all'avvio dell'attività dell'ISIN. Peraltro, a valere sui mezzi finanziari a disposizione dell'ISIN, individuati dal citato articolo 6, comma 15, si provvede anche alla copertura degli oneri relativi al trattamento economico degli organi dell'ISIN, cioè del direttore e dei tre componenti della consulta, che durano in carica sette anni.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire nella prossima seduta le risposte alle richieste di chiarimenti del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di pensioni superiori a dieci volte l'integrazione al trattamento minimo INPS.

C. 1253-A ed emendamenti.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

Atto n. 64.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 175 del 7 febbraio 2014, a pagina 17, prima colonna, settima riga, sostituire le parole « è nominato » con le seguenti « con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 4/14: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. C. 2012 Governo (*Esame e rinvio*) ... 55

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. Atto n. 55 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 68

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 70

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario. Atto n. 60 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 69

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 75

SEDE REFERENTE

Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Enrico ZANETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 4/14: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

C. 2012 Governo.

(Esame e rinvio).

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione inizi oggi l'esame, in

sede referente, del disegno di legge C. 2012, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2014, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

In linea generale, evidenzia come il decreto-legge rechi, sotto un primo profilo, disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, sotto un secondo profilo disponga la soppressione delle norme sulla riduzione dei agevolazioni fiscali introdotte nella legge di stabilità 2014, oltre a prevedere il rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi a favore dei soggetti con residenza o sede operativa nei comuni del Modenese colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014.

In tale contesto sottolinea innanzitutto come l'elemento unificatore del provvedimento sia rappresentato dalle questioni tributarie, che sono affrontate, a vario titolo, dagli articoli 1, 2 e 3.

Con particolare riferimento alle norme dell'articolo 1 relative alla collaborazione volontaria (*voluntary disclosure*) in materia di dichiarazione delle attività e dei beni detenuti all'estero, segnala come tali previsioni si distinguano nettamente da precedenti interventi normativi in materia, non trattandosi né di una sanatoria, né di un condono, né di alcuna altra forma di «scudo» o rimpatrio di tali attività. Infatti, a differenza di quelle precedenti previsioni normative, la procedura di collaborazione volontaria prevista dall'articolo 1 non comporta alcuna riduzione dell'imponibile o delle imposte dovute, non prevede alcuna forma di anonimato, e non esclude l'applicazione delle sanzioni previste in materia.

A tale proposito sottolinea la grande evoluzione del clima internazionale sui temi della trasparenza finanziaria, legata in larga parte alle iniziative del Presidente degli Stati Uniti, Obama, il quale ha minacciato di impedire l'operatività delle banche svizzere negli USA qualora la Confederazione svizzera non assicurasse un adeguato scambio di informazioni in materia.

Fa quindi presente come l'80 per cento dei circa 250 miliardi di euro detenuti all'estero e non dichiarati al Fisco italiano sia depositato nelle banche elvetiche, sottolineando quindi come le misure contenute nel provvedimento assumano notevole rilevanza, anche in considerazione delle trattative in corso tra i Governi italiano e svizzero per l'adozione di un accordo in tema di scambio di informazioni in materia finanziaria e tributaria.

Ricorda, inoltre, come il Governo abbia già annunciato un provvedimento per l'introduzione del nuovo reato di cosiddetto «autoriciclaggio», la cui previsione potrebbe costituire un ulteriore stimolo per i contribuenti ad accettare la proposta di *voluntary disclosure*.

Evidenzia, altresì, come le misure previste nel decreto siano in linea con i principi – guida elaborati dall'OCSE per i Paesi che non hanno ancora adottato programmi di collaborazione volontaria dei soggetti passivi per l'adempimento degli obblighi fiscali, nel cui ambito l'OCSE ha sottolineato l'efficacia dei programmi di *voluntary compliance* adottati da diversi Paesi al fine di garantire un miglior tasso di adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e di ridurre il contenzioso in materia.

Passando quindi ad un'illustrazione puntuale delle singole disposizioni del decreto-legge, fa presente che l'articolo 1, comma 1, il quale introduce nell'ordinamento la predetta disciplina sulla collaborazione volontaria (cosiddetta *voluntary disclosure*) in materia fiscale, introduca a tal fine nel decreto-legge n. 167 del 1990, recante la normativa in materia di monitoraggio fiscale, gli articoli da 5-*quater* a 5-*septies*.

In sintesi la nuova procedura prevede che, i soggetti che detengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di dichiararli potranno sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando in un'unica soluzione imposte e sanzioni (queste ultime in misura ridotta); per effetto della volontaria collaborazione sarà garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi e il pagamento in misura ridotta delle summenzionate sanzioni tributarie.

Le nuove norme, le quali hanno lo scopo di contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale consistenti nell'allocatione fittizia della residenza fiscale all'estero e nell'illecito trasferimento o detenzione all'estero di attività che producono reddito, si collocano nel quadro delle misure introdotte dalla legge europea 2013 (legge n. 97 del 2013) che hanno ampliato la platea di soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW del modello Unico, e hanno rimodulato le sanzioni.

Al riguardo, ricorda che la citata legge n. 97 del 2013, ha apportato rilevanti

modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990, recante la disciplina del cosiddetto « monitoraggio fiscale ».

Il riformulato articolo 4 del richiamato decreto-legge n. 167 del 1990 disciplina *ex novo* i contenuti della dichiarazione annuale dei redditi da predisporre, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, per assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale, con lo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, per i quali va compilato l'apposito quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi, riformulando inoltre le relative sanzioni.

Per effetto delle predette modifiche è stato eliminato il limite di 10.000 euro per l'indicazione, nel quadro RW, degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Pertanto, tali investimenti e attività devono essere sempre dichiarati anche se al termine del periodo d'imposta siano di importo inferiore a 10.000 euro. Inoltre, tale adempimento deve essere effettuato non soltanto dal possessore diretto degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, ma anche dai soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio, risultino essere i titolari effettivi dei predetti beni.

Per quanto riguarda le sanzioni, la legge europea 2013 ha modificato l'articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, attenuando notevolmente le sanzioni relative alle violazioni degli obblighi di monitoraggio delle consistenze delle attività detenute all'estero cui sono tuttora tenuti i contribuenti. In particolare, la sanzione amministrativa pecuniaria – originariamente prevista, per la violazione dell'obbligo di dichiarazione delle consistenze degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, nella misura dal 10 al 50 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati – è ora stabilita (articolo 5, comma 2 del predetto

decreto) nella misura compresa tra il 3 e il 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.

La sanzione pecuniaria è applicata nella più alta misura, compresa tra il 6 e il 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati, quando la violazione ha ad oggetto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato. È stata poi soppressa la sanzione accessoria consistente nella confisca di beni di corrispondente valore.

Viene, altresì, prevista una specifica ipotesi sanzionatoria nel caso in cui la dichiarazione relativa agli investimenti all'estero ovvero alle attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sia presentata con un ritardo non superiore ai novanta giorni dalla scadenza del termine. In tale fattispecie è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 258 euro.

Inoltre, secondo la Relazione illustrativa allegato al disegno di legge C. 2012, le procedure introdotte dalle norme dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014 si pongono in coerenza con le linee guida tracciate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE.

In particolare, nell'*Offshore Voluntary Disclosure – Comparative analysis, guidance and policy advice* del settembre 2010, l'OCSE ha sottolineato l'efficacia dei programmi di *voluntary compliance* adottati da diversi paesi, i quali hanno facilitato la collaborazione dei soggetti passivi coinvolti, conseguendo al contempo notevoli risparmi, anche in termini di contenzioso (ivi compreso il contenzioso penale). L'Organizzazione ha tuttavia sottolineato che le norme devono fornire ai contribuenti incentivi sufficienti ad incoraggiare l'adesione ai programmi di collaborazione, ma allo stesso tempo non devono costituire misure di ricompensa o di incoraggiamento alla commissione di illeciti fiscali.

Di conseguenza, è stato elaborato un insieme di principi-guida per i Paesi che

non hanno adottato ancora programmi di collaborazione volontaria. Tra questi, l'OCSE ha individuato la necessità che i programmi siano chiari nelle finalità e nei termini di completamento; essi dovrebbero consentire di ottenere un maggior gettito, nel breve periodo, che sia dimostrabile ed economicamente vantaggioso; dovrebbero essere coerenti con le regole generali di collaborazione con l'erario e di applicazione dei tributi. Un programma di collaborazione volontaria portato avanti dallo Stato dovrebbe inoltre avere lo scopo di migliorare il tasso di adesione all'obbligo tributario presso i contribuenti che possono accedere al programma stesso.

In tale contesto l'OCSE ha evidenziato come un'efficace *voluntary disclosure* possa migliorare l'adesione spontanea agli obblighi fiscali nel lungo periodo, presentandosi come un'opportunità specifica; non deve infatti rafforzare negli evasori la convinzione di poter perpetrare le condotte illecite, in attesa della successiva opportunità di sanare i rapporti con l'erario.

In tale contesto normativo il nuovo articolo 5-*quater* del decreto-legge n. 167 del 1990, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, individua gli elementi principali della procedura di *disclosure*.

Destinatario della procedura è chiunque abbia violato gli obblighi dichiarativi di cui all'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge n. 167 del 1990. Per effetto di tale richiamo potranno accedere alla *voluntary disclosure* le seguenti tre categorie di soggetti residenti in Italia: persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate, mentre sono escluse dal novero dei soggetti eleggibili le società e gli enti commerciali.

Tali soggetti possono accedere alla procedura di *voluntary disclosure* nel caso in cui abbiano violato, fino al 31 dicembre 2013, l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi gli investimenti o le attività finanziarie detenuti all'estero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Il comma 1, lettera *a*), del nuovo articolo 5-*quater* prevede che il contribuente

indichi spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione sopra richiamati.

Il comma 1, lettera *b*), del nuovo articolo 5-*quater* prevede che per aderire alla procedura dovranno essere versate in unica soluzione (escludendo quindi il beneficio della rateazione) le somme dovute, che ammontano:

al *quantum* dovuto in base all'avviso di accertamento non preceduto da processo verbale o invito a comparire (accertamento definito con acquiescenza del debitore, che rinuncia all'impugnazione), da versare entro il termine per la proposizione del ricorso: nel caso in cui viene formulata istanza di accertamento con adesione, le somme dovute sono calcolate sulla base dell'atto di accertamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto;

all'ammontare dovuto in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione sopra richiamati, ridotte secondo quanto disposto dal successivo articolo 5-*quinquies*, da versare nei termini per il ricorso avverso i predetti atti.

Il contribuente non può invece avvalersi del diritto alla compensazione delle somme così dovute con eventuali crediti fiscali, disciplinato all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Il comma 2 del nuovo articolo 5-*quater* disciplina i casi in cui la collaborazione volontaria non è ammessa. In particolare, la procedura non può attivarsi se la ri-

chiesta è presentata dopo che la violazione sia stata già constatata; più in dettaglio, dopo che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o di qualunque attività di accertamento tributario o di procedimenti penali, per violazione di norme fiscali, che siano riconducibili alle attività costituite o detenute all'estero.

La richiesta di collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

Il comma 3 del nuovo articolo 5-*quater* dispone che, entro 30 giorni dall'effettuazione dei versamenti, l'Agenzia delle entrate debba comunicare all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, proprio in considerazione della rilevanza nel procedimento penale degli effetti derivanti dal perfezionamento della procedura.

Il comma 4 del nuovo articolo 5-*quater* stabilisce il termine per usufruire della procedura di collaborazione volontaria nel 30 settembre 2015.

Il nuovo articolo 5-*quinquies* del decreto-legge n. 167 indica gli effetti della procedura di collaborazione volontaria, sia sul piano sanzionatorio penale tributario, sia dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie.

Sotto il profilo piano penale il comma 1, lettera *a*), del nuovo articolo 5-*quinquies* dispone che nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria è esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, di cui, rispettivamente agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000.

Al riguardo, ricorda che il richiamato articolo 4 del decreto legislativo n. 74 punisce con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente l'imposta evasa è superiore a specifici importi e l'ammontare compless-

sivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a due milioni di euro.

L'articolo 5 punisce invece con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a trentamila euro.

La lettera *b*) del comma 1 del nuovo articolo 5-*quinquies* prevede, nei confronti di chi aderisce alla *disclosure*, la diminuzione a metà delle pene previste per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e per dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsti dagli articoli 2 e 3 del predetto decreto legislativo n. 74 del 2000.

Al riguardo, ricorda che il richiamato articolo 2 del decreto legislativo n. 74 punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso qualora il responsabile si sia avvalso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 74 stabilisce invece che, fuori dei casi previsti dal citato articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichia-

razioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000 euro;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore un milione di euro.

Il comma 2 del nuovo articolo 5-*quinquies* stabilisce che le predette riduzioni o esclusioni di punibilità si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all'estero.

Il comma 3 del nuovo articolo 5-*quinquies* chiarisce che per coloro i quali aderiscono alla voluntary disclosure viene applicata una riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia tributaria previste dall'articolo 5, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 167 del 1990 (cosiddette «sanzioni RW») che colpiscono le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini del monitoraggio fiscale (di cui al già richiamato articolo 4, comma 1, del medesimo decreto, e consistenti nell'omessa indicazione degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia).

Evidenzia come dal tenore della norma sembra che restino invece ferme le sanzioni per le altre violazioni sostanziali relative alla dichiarazione dei redditi riferibili alle attività costituite o detenute all'estero, per le quali si applicano la misura e le regole generali di determinazione previste dal decreto legislativo n. 472 del 1997.

La disposizione chiarisce espressamente che la riduzione delle sanzioni avviene ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 472 del 1997, il

quale consente, ove concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, di ridurre la sanzione stessa fino alla metà del minimo.

In particolare, la sanzione è ridotta alla metà del minimo edittale ove si verifichi una tra le seguenti condizioni:

a) le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea e in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia (inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220, del 19 settembre 1996);

b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute;

c) l'autore delle violazioni, fermi restando gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute un'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria: la *ratio* di tale ultima previsione è quella di consentire la riduzione delle sanzioni nella misura della metà del minimo edittale anche quando il Paese in cui è localizzato l'intermediario estero ove le attività sono detenute non consenta un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, ma il contribuente autorizzi l'intermediario a rispondere comunque alle richieste di informazioni su tali attività da parte dell'amministrazione finanziaria italiana, in modo che il fisco possa controllare la veridicità delle informazioni indicate dal contribuente nella dichiarazione dei redditi (quadri RW e RM) per i periodi d'imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione volontaria (« monitoraggio rafforzato »).

Qualora invece non sussistano le predette condizioni, la sanzione è determinata

nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.

Il comma 4 del nuovo articolo 5-*quinqüies* contiene misure idonee a garantire, in caso di trasferimento delle attività presso altro intermediario, che l'amministrazione finanziaria italiana possa continuare ad ottenere le informazioni necessarie, pena il pagamento di una sanzione pari alla metà di quella già pagata dal contribuente a seguito della procedura di collaborazione volontaria.

Più in dettaglio, ove sussistano le condizioni sopra citate per la riduzione della sanzione alla metà del minimo e l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall'Italia o dai Paesi UE o SEE con cui esiste adeguato scambio informativo, l'autore della violazione è obbligato (entro 30 giorni dalla data del trasferimento delle attività) a rilasciare l'autorizzazione al cosiddetto « monitoraggio rafforzato » all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite.

La disposizione specifica che l'autore della violazione dovrà altresì trasmettere, entro 60 giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione ulteriore pari alla metà della sanzione già pagata per la collaborazione volontaria.

Il comma 5 del nuovo articolo 5-*quinqüies* dispone che il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni dichiarative segua le regole di cui articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Viene tuttavia disposta una deroga alle regole generali. Infatti, mentre comma 3 del predetto articolo 16 consente di definire in modalità agevolata il procedimento sanzionatorio con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata, comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, nell'ipotesi di *voluntary disclosure* (quindi con sanzioni irrogate in misura inferiore), il confronto è operato tra il

terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi.

Il comma 6 del nuovo articolo 5-*quinqüies* disciplina le conseguenze del mancato versamento tempestivo delle somme dovute per effetto della collaborazione volontaria: in tale ipotesi, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti penali e tributari.

Inoltre prevede che l'Agenzia delle entrate notifichi, anche in deroga ai termini ordinari di decadenza dal potere di contestare o irrogare la sanzione, un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notifica dell'avviso di accertamento o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notifica dell'atto di contestazione.

Il nuovo articolo 5-*sexies* del decreto-legge 167 del 1990 demanda a un provvedimento dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa delle norme introdotte. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

Il nuovo articolo 5-*septies* del decreto-legge 167 del 1990 istituisce il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero, che punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.

In tale ambito, segnala come la circolare n. 8624 del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, emanata il 31 gennaio 2014, abbia chiarito che l'approvazione delle norme sulla *voluntary disclosure* non ha alcun

impatto sull'applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dalle norme anticirclaggio.

Resta pertanto immutato l'obbligo di attivare le procedure di adeguata verifica della clientela, incluso l'obbligo di identificazione del titolare effettivo e l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, nel caso di elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, anche rispetto alle attività volontariamente dichiarate al fisco, che beneficiano della speciale procedura disegnata dal decreto legge in esame.

In questo contesto ribadisce come la procedura di *voluntary* disclosure si differenzi in modo sostanziale dalla procedura per il rimpatrio e la regolarizzazione delle attività detenute illecitamente all'estero (cosiddetto « scudo fiscale »), contenuta all'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009.

A differenza delle procedure di *disclosure*, infatti, le norme sullo « scudo fiscale » hanno consentito il rimpatrio mediante il pagamento di una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di rimpatrio o regolarizzazione, sostanzialmente applicata ad un imponibile corrispondente al 10 per cento del valore delle attività da regolarizzare; hanno comportato effetti estintivi relativamente agli importi dichiarati e relative sanzioni, con riferimento ai periodi d'imposta per i quali non fossero ancora scaduti i termini per l'accertamento; l'emersione ha comportato inoltre effetti estintivi di reati, tra i quali la omessa o infedele dichiarazione e il falso in bilancio. Inoltre, le disposizioni dello scudo hanno garantito ai beneficiari l'anonimato delle dichiarazioni di emersione delle attività nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 dispone in merito all'utilizzo delle entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai nuovi articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del decreto-legge n. 167 del 1990, introdotti dal comma 1, volte a contrastare il fenomeno di sottrazione di redditi all'imposizione fiscale, prevedendone il versa-

mento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini del loro utilizzo, anche mediante riassegnazione, alle specifiche finalità indicate nel comma 2 medesimo.

Al riguardo la Relazione tecnica allegata al provvedimento non ascrive alle disposizioni del comma 1 effetti finanziari espressamente quantificabili, in considerazione dell'assoluta imprevedibilità sia del numero dei soggetti interessati che potrebbero aderire all'iniziativa, sia della quota delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, oggetto della nuova procedura di collaborazione volontaria.

In particolare il comma 2 dispone la destinazione degli introiti derivanti dalle suddette misure, che effettivamente affluiranno all'entrata del bilancio dello Stato, alle seguenti finalità:

pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dei relativi pagamenti dai vincoli del patto di stabilità interno;

esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

investimenti pubblici;

Fondo per la riduzione della pressione fiscale, istituito dall'articolo 1, comma 431, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), le cui risorse devono essere utilizzate per incrementare le deduzioni IRAP; le detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; le detrazioni per reddito da lavoro dipendente e da pensione.

La norma rinvia la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse tra le finalità indicate nonché di attribuzione a ciascun ente beneficiario delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 3 reca norme in materia di dotazione del personale dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane, volte a far fronte alle ulteriori esigenze operative poste dall'applicazione della disciplina sul rientro dei capitali introdotta dal comma 1 dell'articolo.

In particolare, la lettera *a)* autorizza l'Agenzia delle entrate a procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato – aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate dalla normativa vigente – nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per il 2014, 24 milioni per il 2015, 41,5 milioni per il 2016 e 55 milioni euro a decorrere dal 2017.

Il tetto di spesa massimo fissato corrisponderebbe, come riportato nella Relazione tecnica, all'assunzione di 1.100 unità di terza area, fascia retributiva F1.

La lettera *b)* conferma l'autorizzazione per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a procedere ad assunzioni di personale nella misura di 34 milioni per il 2008, 46 milioni per il 2009 e 62 milioni annui a decorrere dal 2010, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 346, lettera *e)*, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), e stabilisce che tali risorse possono essere utilizzate anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In merito alla tematica relativa alla riorganizzazione di tale branca dell'Amministrazione finanziaria, ricorda che l'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012, nell'incorporare l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) nell'Agenzia delle dogane, e nel definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (emanato l'8 novembre 2012) il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'AAMS all'Agenzia delle dogane, ha stabilito, al comma 7, penultimo periodo, che al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, le attività già facenti capo ai due enti continuano ad essere

esercitate dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.

Il comma 5 del predetto articolo 23-*quater* ha inoltre stabilito che i dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riasorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

In tale contesto l'articolo 2 del decreto ministeriale 8 novembre 2012 ha stabilito che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce con decorrenza 1° dicembre 2012 il ruolo del personale dirigenziale e il ruolo del personale non dirigenziale, che prevede la sezione dogane e la sezione monopoli, in ciascuna delle quali sono collocate, rispettivamente, le unità di personale con qualifica non dirigenziale già appartenenti, al 30 novembre 2012, ai corrispondenti ruoli dell'Agenzia delle dogane e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. La tabella allegata al decreto ministeriale indicava, alla data del 30 novembre 2012, il personale non direttivo ex AAMS in 2.407 unità (a fronte di 10.020 unità ex Dogane).

Inoltre il comma 9 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 ha soppresso l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI e ha disposto la ripartizione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali. Ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole del 31 gennaio 2013 sono state trasferite all'Agenzia delle dogane e dei monopoli 10 unità di personale. Anche tale personale continua a mantenere il precedente trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e con-

tinuative. Analogamente per il personale non dirigenziale veniva istituita nell'ambito dell'Agenzia una « sezione ASSI ». Pertanto sia il personale ex AAMS, che quello ex ASSI, in base alla vigente disciplina contrattuale, percepisce un'indennità di amministrazione inferiore rispetto a quella percepita dal personale proveniente dalla vecchia Agenzia delle dogane.

In tale complessa vicenda organizzativa la norma del comma 3, lettera *b*), utilizza le risorse ancora disponibili previste dal citato comma 346 della legge finanziaria 2008 (che la relazione tecnica indica in 12,7 milioni), per superare le differenze sul piano del trattamento retributivo tra il personale delle diverse sezioni del personale non dirigenziale. Tale tematica costituisce infatti oggetto di un contenzioso in corso tra l'amministrazione dell'Agenzia e il personale ex Monopoli, il quale chiede la corresponsione della maggiore indennità di amministrazione percepita dal personale dell'ex Agenzia delle dogane.

Pertanto, in forza della nuova disposizione l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà definire i criteri per il passaggio da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione.

Ai dipendenti (sia ex Monopoli, sia ex ASSI) che transiteranno alla « sezione dogane » si applicherà esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL per il personale già appartenente all'Agenzia delle dogane, mentre ai dipendenti che transiteranno dalla « sezione ASSI » alla sezione « Monopoli » si applicherà esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Sostanzialmente il passaggio riguarderà il personale della « sezione monopoli » alla « sezione dogane » (in quanto il personale ex dogane percepisce un trattamento economico maggiore), con un costo teorico stimato dalla relazione tecnica determina per tale passaggio in 10.081.712 euro (al lordo degli oneri riflessi), mentre il costo teorico per il passaggio delle 10 unità dalla

« sezione ASSI » a quella « dogane » viene stimato in 96.623 euro (al lordo degli oneri riflessi).

Il superamento di tale differenze di trattamento economico dovrebbe accelerare il processo di integrazione tra AAMS e Dogane, permettendo l'unificazione delle strutture amministrative comuni, con conseguenti risparmi di spesa e possibilità di collocare il personale in esubero in altri settori operativi dell'Agenzia, nonché il superamento del contenzioso giudiziale in corso.

L'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 4 abroga i commi 575 e 576 della legge di stabilità 2014, contenenti disposizioni finalizzate al riordino delle agevolazioni tributarie.

Al riguardo, ricorda che i predetti commi 575 e 576 prevedevano l'adozione, entro il 31 gennaio 2014, dei provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per gli oneri di cui all'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016. In mancanza di tali provvedimenti, la misura della detrazione per oneri prevista dal TUIR sarebbe stata ridotta dal 19 al 18 per cento per il 2013 e al 17 per cento a decorrere dal 2014.

L'abrogazione del comma 576 consente dunque di evitare riduzioni delle detrazioni in vigore, garantendo la relativa copertura attraverso un incremento degli obiettivi di risparmio previsti dalle norme di revisione della spesa contenute nella medesima legge di stabilità 2014 (commi 427 e 428) aggiungendovi, pertanto, le cifre stabilite nel comma 575.

Le lettere da *b*) a *d*) del comma 1 dispongono quindi l'aumento degli obiettivi di risparmio della *spending review* previsti dalla legge di stabilità 2014.

Il comma 2 chiarisce che alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera *a*), si provvede mediante i risparmi di spesa recati dalla lettera *c*) del medesimo comma 1.

Il comma 3, al fine di consentire la rapida attuazione dell'articolo 1, comma

128, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), il quale ha disposto una riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali limitatamente al 2014, differisce al 16 maggio 2014 taluni termini per il pagamento e per l'invio telematico delle denunce retributive relative ai premi assicurativi.

La disposizione, in particolare, differisce il termine per la comunicazione, da parte del datore di lavoro all'istituto assicuratore, dell'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante l'ultimo periodo assicurativo, che deve avvenire entro la data del 16 marzo prevista per il pagamento della rata di premio anticipata e della regolazione del premio relativa al periodo assicurativo precedente; del termine per il pagamento, da parte del datore di lavoro, della rata di premio che deve avere luogo entro il 16 febbraio dell'anno cui la rata si riferisce; nonché dei termini di pagamento previsti per i premi speciali diversi da quelli speciali unitari artigiani che scadano in data antecedente al 16 maggio 2014.

Come segnalato nella relazione illustrativa del disegno di legge, poiché le vigenti modalità del pagamento del premio assicurativo ordinario prevedono una rata anticipata al 16 febbraio di ciascun anno e la regolazione al 16 febbraio dell'esercizio successivo, la riduzione dei premi e contributi prevista dal citato articolo 1, comma 128, potrà operare solo in sede di regolazione del premio assicurativo. Tuttavia, con il differimento del termine al 16 maggio 2014 previsto dal comma 3, i soggetti interessati potranno usufruire della suddetta agevolazione senza dover attendere il 16 febbraio 2015 (data prevista per la regolazione del premio 2014).

Il comma 4, con una norma interpretativa, prevede espressamente l'applicabilità della tassa di concessione governativa (articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 sulle concessioni governative) ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare.

La norma è volta a dirimere un contrasto giurisprudenziale e ad orientarlo nel senso dell'applicabilità ai contratti di abbonamento per i telefoni cellulari della tassa sulle concessioni governative.

L'articolo 3 del decreto-legge dispone la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014, a favore dei soggetti con residenza o sede operativa nei comuni del Modenese colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e individuati dai commi 1 e 4.

In particolare, il comma 1, nelle more della attivazione della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza, individua i comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014, nonché dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, cui si applicano le disposizioni dettate dal presente articolo, che sono: Bastiglia; Bomporto; Camposanto; Finale Emilia; Medolla; San Felice sul Panaro; San Prospero.

Il comma 2 dispone, a favore delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti di imposta, residenti o con sede operativa nei comuni colpiti dall'alluvione, la sospensione di una serie di adempimenti e di versamenti tributari e contributivi i cui termini scadono nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014. La norma specifica comunque che versamenti già effettuati non possono essere rimborsati.

Nel predetto periodo sono quindi sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (Equitalia) e quelli derivanti da atti di accertamento esecutivo).

Per i tributi il cui termine di pagamento è scaduto alla data del 29 gennaio 2014 (giorno di entrata in vigore del decreto-legge) viene stabilito che essi possono essere versati entro il 31 luglio 2014 senza applicazione di sanzioni e di interessi.

Nei confronti degli stessi soggetti fino al 31 luglio 2014 sono altresì sospesi i termini relativi a:

adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

notifiche per la riscossione attraverso cartelle di pagamento o atti di accertamento esecutivo;

prescrizione e decadenza degli atti degli uffici finanziari, compresi quelli degli enti locali e della regione;

adempimenti verso le amministrazioni pubbliche da parte di professionisti, consulenti e CAF operanti nei territori coinvolti dall'alluvione (anche se a favore di soggetti non operanti nel territorio) e da parte di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori coinvolti dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale.

Il comma 3 precisa che la sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente. Pertanto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari non include l'effettuazione e il versamento delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta. La norma rinvia inoltre a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi.

Il comma 4 estende il campo di applicazione dell'articolo 3 alle frazioni San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello della città di Modena, subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

richiesta del contribuente che dichiarare l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda;

verifica da parte dell'autorità comunale.

Il comma 5 detta disposizioni finalizzate alla gestione dei rifiuti prodotti dalla medesima alluvione.

In primo luogo la previsione classifica con il codice CER 20.03.99, cioè come « rifiuti urbani non specificati altrimenti », i rifiuti prodotti dall'evento alluvionale.

Inoltre prevede che il Presidente della Regione Emilia-Romagna (o un suo delegato):

definisce le modalità di raccolta, trasporto, cernita, selezione, stoccaggio e destinazione finale dei rifiuti in questione, indicando espressamente le norme oggetto di deroga;

si avvalga dell'ARPA (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente) e dei gestori del servizio pubblico locale dei rifiuti urbani.

stabilisca, per i rifiuti urbani pericolosi (da smaltire presso impianti autorizzati), le misure più idonee a tutelare la salute e l'ambiente.

La norma precisa altresì che resta ferma la tracciabilità dei rifiuti prodotti dall'evento alluvionale.

Il comma 6 stabilisce che il Commissario delegato nominato per il ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per l'alluvione del novembre 2013 in Sardegna operi con poteri, anche derogatori rispetto alla normativa vigente, da definirsi con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

Il comma 7 riconosce, per il triennio 2013-2015, alcune integrazioni al trattamento economico accessorio al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato in strutture del Dipartimento della protezione, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro (3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2015).

Tale riconoscimento opera nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque non oltre il 2015.

L'articolo 4 del decreto-legge quantifica gli oneri di alcune delle misure contenute nel decreto legge in esame, cui si provvede:

a) quanto a 8,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri come rideterminata dalla tabella C della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013).

L'articolo 5 regola, come d'uso, l'entrata in vigore del decreto-legge.

Auspica quindi un dibattito ampio e costruttivo sul provvedimento.

Carla RUOCCO (M5S) suggerisce l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni, al fine di approfondire le tematiche oggetto del decreto-legge.

Enrico ZANETTI, *presidente*, rileva come eventuali audizioni da svolgersi nel corso dell'esame preliminare del provvedimento potranno essere decise nel corso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, che avrà luogo nella giornata di domani.

Giovanni PAGLIA (SEL) fa presente che il proprio Gruppo ha presentato una pregiudiziale di costituzionalità sul decreto-legge in esame, sottolineando come la trattativa in corso tra l'Italia e la Confederazione elvetica sui temi dello scambio di informazioni in materia finanziaria e tributaria renda evidente l'opportunità di intervenire sulla materia con modalità e con una tempistica differenti.

Alessandro PAGANO (NCD), prima di intervenire sul merito del provvedimento,

ritiene necessario chiarire la tempistica con cui si svilupperà l'esame del provvedimento.

Enrico ZANETTI, *presidente*, ritiene che, anche in considerazione del termine di scadenza per la conversione del decreto-legge, la discussione in Assemblea sul provvedimento presumibilmente non sarà avviata prima del mese di marzo.

Girolamo PISANO (M5S) chiede informazioni al Governo circa lo stato della trattativa in corso per la stipula di un accordo con il Governo svizzero in tema di scambio di informazioni in materia finanziaria e tributaria, considerando necessario conoscere le motivazioni per cui il Governo ha ritenuto di adottare il decreto-legge prima che il suddetto accordo sia stato concluso.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime la disponibilità del Governo a informare la Commissione sull'andamento delle trattative in corso tra i due Governi già nei prossimi giorni, rilevando comunque come sia al momento in corso, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un incontro in merito tra le autorità italiane e la controparte svizzera.

Marco CAUSI (PD) evidenzia come le disposizioni sul rientro dei capitali contenute nell'articolo 1 del decreto-legge si applichino alle attività e ai beni ovunque detenuti, non essendo quindi finalizzate al rientro dei soli capitali detenuti in Svizzera.

Enrico ZANETTI, *presidente*, in relazione all'intervento del deputato Causi, rileva come anche l'intervento del relatore abbia evidenziato che una quota molto elevata dei capitali in questione è depositata presso istituti bancari elvetici. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Enrico ZANETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.

Atto n. 55.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 gennaio scorso.

Enrico ZANETTI, *presidente*, ricorda che il relatore, Petrini, ha in precedenza illustrato il provvedimento e ha altresì presentato, nella seduta del 22 gennaio scorso, una proposta di parere favorevole con osservazioni. Segnala, altresì, che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 13 gennaio scorso e che appare quindi opportuno porre in votazione, nella seduta odierna, la proposta di parere presentata dal relatore.

Evidenzia, quindi, come la Commissione Bilancio abbia valutato in maniera favorevole il provvedimento sotto il profilo finanziario.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, segnala come lo schema di decreto risulti piuttosto complesso, e come, anche per tale motivo, la proposta di parere sia stata formulata con largo anticipo, onde consentire ai componenti della Commissione di approfondirne il contenuto. Rileva, peraltro, come in tale lasso di tempo non

siano pervenute osservazioni ulteriori rispetto a quelle già inserite nella proposta di parere formulata in precedenza.

Marco CAUSI (PD), preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere, ringrazia il relatore per il notevole lavoro svolto, il quale ha consentito di elaborare una proposta di parere molto articolata che entra nel merito di molti aspetti del provvedimento, permettendo alla Commissione di fornire un contributo rilevante ai fini della formulazione definitiva del decreto legislativo da parte del Governo.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere, esprimendo altresì una valutazione contraria sul provvedimento. Sottolinea, infatti, come il problema più rilevante rispetto alla disciplina dei fondi d'investimento alternativi riguardi l'armonizzazione dei fondi stessi, laddove invece lo schema di decreto si limita a prevedere l'armonizzazione delle norme sui gestori dei fondi.

In tale contesto ritiene, inoltre, che il meccanismo del «passaporto europeo», attraverso il quale si consente di compiere investimenti in Italia anche su fondi costituiti in Paesi che non assicurano un adeguato livello di trasparenza e vigilanza, debba essere analizzato con grande attenzione, anche stabilendo condizioni ulteriori rispetto alle previsioni della direttiva 2011/61/UE.

Giovanni PAGLIA (SEL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritenendo che l'armonizzazione dei mercati finanziari, la quale costituisce una realtà già attuale, rappresenti un obiettivo da perseguire, e che occorra a tal fine realizzare un contesto normativo armonizzato, nel rispetto dei limiti fissati in materia dalla direttiva 2011/61/UE.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dal relatore (*vedi allegato 1*).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario.

Atto n. 60.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 gennaio scorso.

Enrico ZANETTI, *presidente*, ricorda che il relatore, Marco Di Maio, ha in precedenza illustrato il provvedimento e ha altresì presentato, nella seduta del 22 gennaio scorso, una proposta di parere favorevole. Segnala, altresì, che il termine

per l'espressione del parere è scaduto il 13 gennaio scorso e che appare quindi opportuno porre in votazione, nella seduta di oggi, la proposta di parere presentata dal relatore.

Evidenzia, quindi, come la Commissione Bilancio abbia espresso una valutazione favorevole sul provvedimento sotto il profilo finanziario.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, condivide l'opportunità di procedere nella seduta odierna alla votazione della proposta di parere, al fine di consentire l'emana-zione di un importante provvedimento che rafforza la vigilanza sui conglomerati finanziari, incrementando in tal modo il livello di tutela dell'intero mercato finanziario europeo, in una fase, come quella attuale, in cui è particolarmente necessario garantire la massima chiarezza e stabilità.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 Atto n. 55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (Atto n. 55);

rilevato come l'obiettivo della direttiva 2011/61/UE, di cui lo schema di decreto legislativo dispone il recepimento, sia quello di stabilire un quadro normativo armonizzato delle attività dei gestori di fondi di investimento alternativi nel mercato interno, prevedendo l'applicazione di regole di condotta, di trasparenza informativa, nonché in materia di requisiti patrimoniali, organizzativi e di controllo del rischio, analoghi a quelli previsti per le società di gestione di fondi comuni armonizzati;

rilevato come, ai sensi delle nuove norme, i gestori europei autorizzati ai sensi della direttiva potranno commercializzare in tutta l'Unione europea, nei confronti di investitori professionali, fondi di investimento alternativi da loro gestiti e potranno inoltre gestire fondi alternativi riservati a investitori professionali negli altri Paesi dell'Unione europea, su base transfrontaliera o con stabilimento di succursali, superando l'attuale regime che subordina l'attività all'autorizzazione di ciascuna autorità di vigilanza nazionale e la conseguente frammentazione del mercato europeo;

evidenziato come la direttiva 2011/61/UE non intenda disciplinare direttamente i fondi di investimento alternativi, i quali continueranno a essere disciplinati e sottoposti a vigilanza a livello nazionale, bensì i gestori di questi ultimi, in quanto la grande eterogeneità degli stessi fondi nei diversi Stati membri dell'Unione ne renderebbe complicata l'armonizzazione;

sottolineato come il regime di vigilanza per i gestori di fondi alternativi delineato dalla direttiva preveda, oltre all'autorizzazione iniziale, il continuo rispetto da parte dei medesimi dei requisiti di capitale e organizzativi, delle regole di condotta, nonché estesi obblighi di trasparenza e informativi nei confronti delle autorità di vigilanza, stabilendo altresì specifici requisiti per i fondi che fanno uso della leva finanziaria (gli *hedge fund*), e per quelli che acquistano partecipazioni di controllo in società (i fondi di *private equity*);

rilevato come lo schema di decreto rechi una serie di modifiche organiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, segnatamente per quanto riguarda il Titolo III dello stesso TUF, relativo alla gestione collettiva del risparmio, il Titolo II, concernente l'appello al pubblico risparmio, nonché il Titolo IV, che regola i provvedimenti ingiuntivi e di crisi degli intermediari finanziari;

segnalato come lo schema di decreto individui opportunamente le autorità na-

zionali competenti in materia nella Banca d'Italia e nella CONSOB, attribuendo alle due autorità, secondo le rispettive attribuzioni, i compiti di autorizzazione, vigilanza, intervento e cooperazione previsti al riguardo dalla normativa dell'Unione europea;

rilevato in particolare come le norme dello schema di decreto intendano rafforzare gli strumenti di tutela in favore degli investitori non professionali, prevedendo, nel caso di commercializzazione dei fondi di investimento alternativi (FIA) nei confronti di tale tipologia di investitori, la redazione di un prospetto destinato alla pubblicazione, l'assoggettamento dei FIA alle regole prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio fissate dalla Banca d'Italia, nonché stabilendo, nella fattispecie di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e non UE, aperti o chiusi, che il prospetto o la documentazione d'offerta possono essere pubblicati solo una volta concluse le procedure di notifica o di autorizzazione;

segnalato altresì come le nuove disposizioni del TUF introdotte dallo schema di decreto riorganizzino la disciplina del soggetto che svolge il ruolo di depositario, per renderla conforme alla direttiva 2011/61/UE, stabilendo in tale contesto che l'incarico di depositario del FIA può essere assunto solo dai soggetti sottoposti a regolamentazione prudenziale e vigilanza continuativa da parte della Banca d'Italia ed escludendo la possibilità che il depositario sia una banca o un'impresa di investimento comunitaria senza succursale in Italia;

evidenziato come il quadro normativo europeo sugli organismi di investimento collettivo del risparmio sarà completato dai regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013, i quali prevedono regole comuni applicabili ai gestori di fondi europei per il *venture capital* (EuVECA) e ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF) e ne permettono la libera commercializzazione in tutta l'Unione Europea;

evidenziato a tale ultimo riguardo come lo schema di decreto, all'articolo 1,

comma 3, inserisca nel TUF un nuovo articolo 4-*quinquies*, il quale individua le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il *venture capital* (EuVECA), e del regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), sebbene il disegno di legge C. 1836 – legge di delegazione europea, contenga, all'articolo 5, una delega specifica al Governo per il recepimento di tali regolamenti;

segnalata, in tale contesto, l'opportunità di valutare, in via generale, se procedere ad una rivisitazione sistematica del riparto di competenze tra Banca d'Italia e CONSOB per quanto riguarda la vigilanza in materia di risparmio gestito;

rilevato inoltre come, sebbene la direttiva 2011/61/UE non investa direttamente le norme nazionali in materia fiscale, gli articoli da 9 a 14 dello schema di decreto legislativo rechino disposizioni di natura tributaria, in forza del criterio di delega di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *p*), della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013), il quale prescrive il coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), consentendo pertanto di disciplinare specifici aspetti fiscali connessi ai fondi di investimento alternativi;

evidenziata l'urgenza di adeguare l'ordinamento nazionale alla direttiva 2011/61/UE, il cui termine di recepimento è scaduto il 22 luglio 2013, e rilevato al riguardo come il 19 settembre 2013 la Commissione europea abbia inviato all'Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della direttiva stessa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, comma 1, del TUF, come modificato dal-

l'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di completare il quadro delle definizioni ivi contenute inserendovi anche la definizione di « depositario di OICR », inteso come il soggetto autorizzato nel Paese di origine dell'OICR ad assumere l'incarico di depositario;

b) con riferimento all'articolo 4-*quinquies* del TUF, introdotto dall'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto legislativo, il quale individua le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il *venture capital* (EuVECA), e del regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), attribuendo alla Banca d'Italia la competenza, sentita la CONSOB, in merito alla registrazione e cancellazione dei gestori italiani di EuVECA e EuSEF, e attribuendo invece alla CONSOB la competenza per quanto riguarda l'attività di ricezione e trasmissione delle notifiche concernenti la commercializzazione transfrontaliera dei predetti fondi EuVECA e EuSEF, valuti il Governo se tale riparto di competenze tra le due autorità non risulti eccessivamente complesso e non possa determinare costi di *compliance* eccessivamente elevati per gli operatori del mercato, soprattutto alla luce del fatto che i gestori di tali fondi e gli stessi fondi gestiti, non pongono problemi di micro-stabilità simili a quelli degli intermediari bancari che raccolgono depositi a vista e che effettuano impieghi in *asset* illiquidi come i crediti alle imprese;

c) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema di decreto, il quale sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 del TUF, valuti il Governo l'opportunità di sostituire, al numero 5) della predetta lettera c), in materia di valutazione dei beni e dei valori degli OICR, le parole: « esperti indipendenti » con le parole: « valutatori esterni », al fine di assicurare coerenza tra il dettato del predetto TUF e quello dell'articolo 19 della direttiva 2011/61/UE, atteso che la figura del valutatore

esterno appare più ampia di quella dell'esperto indipendente;

d) con riferimento all'articolo 35-*undecies* del TUF, come inserito dall'articolo 4, comma 5, dello schema di decreto, il quale consente alla Banca d'Italia e alla CONSOB di esentare da taluni aspetti della disciplina del TUF i gestori di FIA italiani riservati per i quali il valore totale dei beni gestiti non superi un determinato livello, valuti il Governo l'opportunità di integrare il testo della disposizione nel senso di prevedere che per i FIA inferiori a tale livello i gestori sono in ogni caso tenuti a conferire l'incarico di depositario per ciascun OICR e FIA italiano;

e) con riferimento all'articolo 39, comma 2, lettera c), del TUF, come modificato dall'articolo 4, comma 6, dello schema di decreto, il quale stabilisce i contenuti del regolamento ministeriale con il quale sono determinati i criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani, con specifico riferimento ai casi nei quali la società di gestione deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote degli OICR, valuti il Governo l'opportunità di eliminare il riferimento ai certificati rappresentativi delle predette quote, dal momento che le quote degli OICR non sono rappresentate da certificati (necessariamente fisici), in quanto soggette al regime obbligatorio di dematerializzazione;

f) con riferimento all'articolo 39, comma 2, lettera d), del TUF, come modificato dall'articolo 4, comma 6, dello schema di decreto, il quale stabilisce i contenuti del regolamento ministeriale con il quale sono determinati i criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani, con specifico riferimento ai requisiti e ai compensi degli esperti indipendenti, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la dizione di « esperti indipendenti » con quella di « valutatori esterni », al fine di assicurare la coerenza del dettato del TUF con quella dell'articolo 19 della direttiva

2011/61/UE, atteso che la figura del valutatore esterno appare più ampia di quella dell'esperto indipendente;

g) con riferimento all'articolo 48, comma 2, del TUF, come modificato dall'articolo 4, comma 6, dello schema di decreto, il quale disciplina i compiti del soggetto che svolge il ruolo di depositario di ciascun OICR, valuti il Governo l'opportunità di specificare, in aderenza al dettato dell'articolo 21, paragrafo 8, della direttiva 2011/61/UE, che gli strumenti finanziari oggetto di custodia sono affidati al depositario, nonché di chiarire meglio la formulazione della norma inserendo dopo la parola « affidati » la parola « e »;

h) con riferimento all'articolo 48, comma 4, del TUF, come modificato dall'articolo 4, comma 6, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: « il subdeposito » con le seguenti: « la delega della custodia », al fine di garantire aderenza tra la normativa del TUF e il dettato dell'articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE, atteso che la delega dell'attività di custodia prevista dal predetto articolo 21 consente al depositario di delegare a un terzo anche la conservazione delle registrazioni e il mantenimento dei conti di custodia e costituisce dunque una fattispecie più ampia di quella del mero subdeposito;

i) con riferimento all'articolo 49 del TUF, in materia di responsabilità del soggetto del soggetto che svolge il ruolo di depositario per ciascun OICR, come sostituito dall'articolo 4, comma 6, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare la formulazione del comma 2 nel senso di specificare che, oltre al caso di perdita di strumenti detenuti in custodia, il depositario risponde per ogni altra perdita subita dall'OICR o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi, in quanto tale dizione appare più coerente con il dettato dell'articolo 21, paragrafi 12 e 13, della direttiva 2011/61/UE, relativi alla responsabilità del depositario;

l) sempre con riferimento alla nuova formulazione dell'articolo 49 del TUF, come sostituito dall'articolo 4, comma 6, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di sostituire, ai commi 3 e 4, la nozione di « subdepositario » con quella di « terzo al quale è stata delegata la custodia », al fine di garantire aderenza tra la normativa del TUF e il dettato dell'articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE, in considerazione del fatto che la delega dell'attività di custodia prevista dal predetto articolo 21 costituisce una fattispecie più ampia del mero subdeposito;

m) con riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera d), dello schema di decreto, che modifica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, valuti il Governo l'opportunità di integrare tale modifica nel senso di indicare che il regime del soggetto che svolge il ruolo di depositario dei fondi pensione è assimilabile a quello del depositario degli OICR diversi dagli OICVM, al fine di chiarire che il depositario dei fondi pensione non può provvedere al calcolo del valore della quota su incarico dei medesimi fondi pensione, come previsto nel caso di OICVM dall'articolo 48, comma 3, lettera b), del TUF;

n) con riferimento all'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, il quale interviene su più punti in merito alla disciplina tributaria delle SICAF, estendendo alle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobiliari le disposizioni fiscali applicabili ai fondi comuni di investimento immobiliare, specificando che alle SICAF diverse da quelle immobiliari si rendono applicabili le disposizioni in materia di imposta di registro e di regime fiscale sui proventi dalle stesse distribuiti previste per le SICAV, nonché stabilendo che alle SICAF, a prescindere dall'oggetto dell'investimento, si applicano le disposizioni in materia di IRAP previste per le SICAV, valuti il Governo l'opportunità di riformulare tali previsioni come novelle agli atti

legislativi interessati, analogamente a quanto operato dagli altri articoli dello schema di decreto, al fine di rendere più comprensibile la nuova normativa;

o) con riferimento al comma 16 dell'articolo 15 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un adeguato periodo transitorio, fino al 22 luglio 2015, per consentire ai soggetti che

svolgono l'incarico di depositario di ciascun fondo pensione di adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 252 del 2005, come modificato dall'articolo 8 dello schema di decreto, onde verificare, anche con le autorità di vigilanza, in che misura tale nuova disciplina sia compatibile con le specificità proprie del depositario dei fondi pensione.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario Atto n. 60.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (Atto n. 60);

evidenziato come la direttiva 2011/89/UE, di cui lo schema di decreto legislativo dispone il recepimento nell'ordinamento italiano, persegua il condivisibile obiettivo di potenziare la vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari, soprattutto sotto il profilo dell'adeguatezza patrimoniale degli stessi, della predisposizione di meccanismi di controllo interno e della gestione dei rischi di gruppo, anche al fine di garantire la stabilità finanziaria dei conglomerati stessi, delle imprese che vi fanno parte e, più in generale, del mercato interno, eliminando in tal modo talune lacune della disciplina vigente, nonché colmando le distanze che si sono create tra la disciplina della vigilanza supplementare dell'Unione europea e le direttive di settore relative ai servizi bancari e assicurativi;

rilevato, in particolare, come la predetta direttiva 2011/89/UE modifichi le norme di settore valevoli per le banche e le imprese di investimento, nonché quelle riguardanti le imprese di assicurazione e

riassicurazione appartenenti ad un gruppo, allo scopo di includere nell'ambito della vigilanza consolidata le società di partecipazione finanziaria mista (SPFM), in modo da permettere l'applicazione della vigilanza settoriale consolidata o di gruppo, in aggiunta alla vigilanza supplementare;

sottolineato inoltre come le norme della direttiva consentano di rafforzare la vigilanza su base consolidata degli enti creditizi e la vigilanza supplementare delle imprese di assicurazione appartenenti a gruppi assicurativi, includendo nell'ambito di applicazione della stessa anche i gestori di fondi di investimento alternativi;

rilevato, sempre per quanto attiene specificamente al settore assicurativo, come la direttiva rechi una serie di misure volte a meglio garantire la solvibilità e la stabilità finanziaria dei gruppi assicurativi, segnatamente intervenendo sulle modalità e sulla frequenza di calcolo dei requisiti di solvibilità di tali gruppi, nonché rinforzando i presidi informativi e di trasparenza gravanti sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione e sulle società di partecipazione assicurativa o di partecipazione mista;

evidenziato altresì come la direttiva assegni una serie di responsabilità alle nuove autorità europee di vigilanza istituite nei settori bancario (ABE), delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP) e degli strumenti fi-

nanziari e dei mercati (AESFEM), affinché emanino, attraverso il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza;

sottolineato a tale ultimo riguardo come le norme previste dalla direttiva vincolino le autorità di vigilanza a sviluppare parametri supplementari per le prove di *stress* a livello dell'Unione europea, evidenziando i rischi di gruppo specifici che si presentano nei conglomerati finanziari, nonché a rendere pubblici i risultati di tali prove e a emanare in materia orientamenti comuni;

rilevato, in particolare, come l'articolo 1 dello schema di decreto consenta di migliorare complessivamente il contesto normativo relativo ai conglomerati finanziari, rafforzando i poteri supplementari delle autorità di vigilanza in caso di mancata osservanza dei requisiti da parte delle imprese attraverso il rinvio alle specifiche previsioni di settore del TUB, del TUF e del Codice delle assicurazioni, integrando i meccanismi di collaborazione e comunicazione tra le autorità di vigilanza, segnatamente mediante il ricorso agli strumenti dei collegi dei supervisori e degli accordi di coordinamento anche con autorità di Paesi terzi, specificando ulteriormente i criteri per identificare un conglomerato finanziario, nel quale saranno incluse, tra l'altro, le società di gestione patrimoniale e i gestori di fondi alternativi, precisando le modalità di calcolo per valutare l'adeguatezza patrimoniale dei conglomerati, nonché integrando gli obblighi di comunicazione e di pubblicazione per le imprese incluse nei conglomerati;

sottolineato, inoltre, come lo schema di decreto legislativo rafforzi la disciplina

delle società di partecipazione finanziaria mista, estendendo a queste ultime una serie di presidi normativi e di vigilanza, con particolare riferimento alla disciplina in materia di requisiti di professionalità ed onorabilità degli organi apicali, ai poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva attribuiti alle autorità di vigilanza, alla collaborazione tra le autorità nell'esercizio dei rispettivi poteri, all'obbligo di redazione del bilancio consolidato e alla disciplina sanzionatoria;

evidenziato quindi come le previsioni della direttiva e dello schema di decreto consentano di compiere ulteriori passi avanti verso gli obiettivi di armonizzare regole e prassi di vigilanza nel settore finanziario e assicurativo e di garantirne la stabilità, rendendo più efficace e lineare il quadro regolatorio in materia, anche attraverso l'emanazione da parte delle autorità europee di orientamenti comuni volti alla convergenza delle pratiche di vigilanza, in particolare per quanto attiene alla vigilanza supplementare sugli aspetti relativi alla concentrazione di rischi, alle operazioni infragruppo e ai controlli interni;

rilevato come lo schema di decreto risulti pienamente aderente al contenuto della direttiva 2011/89/UE, nonché conforme alla norma di delega;

sottolineato come il termine per il recepimento della direttiva 2011/89/UE sia scaduto il 10 giugno 2013, e come sia pertanto urgente completare il processo di recepimento della direttiva stessa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Legge europea 2013 <i>bis</i> . Esame emendamento C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere contrario</i>) | 77 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 91 |
| Sull'ordine dei lavori | 78 |
| DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 78 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano (<i>Esame e rinvio</i>) | 83 |
| Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Nuovo testo C. 1092 Distaso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 90 |
| Estinzione dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. C. 1069 Bossa e abb. C. 1164 Salvatore Piccolo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 90 |

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 14.30.

Legge europea 2013 *bis*.

Esame emendamento C. 1864 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere contrario*).

La Commissione inizia l'esame dell'emendamento in oggetto.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Se non vi sono obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatore*, ricorda che il 7 febbraio 2014 è stato trasmesso, dalla XIV Commissione, l'emendamento Pratavera 1.1 al disegno di legge europea 2013 *bis* (A. C. 1864), sul quale la VII Commissione aveva deliberato di riferire favorevolmente il 18 dicembre 2013. Osserva che il predetto emendamento 1.1, sul quale la Commissione cultura è stata chiamata ad esprimere un parere, incide sulla novella – disposta

dall'articolo 1 del disegno di legge europea 2013 *bis* – all'articolo 5, comma 2 della legge n. 398 del 1989. Ricorda quindi che il suddetto articolo 1 dell'A.C. 1864 è teso a risolvere le contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 5015/13/EACU in materia di ammissione a borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero. Attualmente, il predetto articolo 1 fa sì che, con riferimento alle borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero, al relativo concorso, per titoli ed esami, siano ammessi i laureati « nelle università italiane » (anziché di cittadinanza italiana) di età non superiore ai ventinove anni, che documentino un impegno formale di attività di perfezionamento presso istituzioni di livello universitario, ubicate in uno Stato diverso da quello di residenza, con la relativa indicazione dei corsi e della durata. Rileva poi che il suddetto emendamento 1.1, oggetto dell'odierno parere della Commissione cultura, invece di sostituire il riferimento ai laureati di cittadinanza italiana con quello dei laureati « nelle università italiane » (come previsto dal testo attuale del disegno di legge governativo), aggiunge – ai laureati di cittadinanza italiana – il riferimento ai laureati di un altro Paese dell'Unione europea. Evidenzia quindi che il nuovo testo del comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 398 del 1989 ove venisse approvato l'emendamento 1.1, sarebbe del seguente tenore: 2. Al concorso, per titoli ed esami, sono ammessi i laureati di cittadinanza italiana o di un altro Paese dell'Unione europea di età non superiore ai ventinove anni, che documentino un impegno formale di attività di perfezionamento presso istituzioni di livello universitario ubicate in uno Stato diverso da quello di residenza, con la relativa indicazione dei corsi e della durata.

Alla luce di quanto sopra esposto, illustra una proposta di parere contrario sull'emendamento in esame (*vedi allegato*).

Milena SANTERINI (PI) dichiara il voto favorevole, anche a nome del suo gruppo, sulla proposta di parere contrario testé

illustrata dalla relatrice, motivata da chiare esigenze di non discriminazione tra i laureati.

Giancarlo GIORDANO (SEL) dichiara, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere contrario della relatrice.

Gianluca VACCA (M5S) esprime anch'egli voto favorevole, a nome del suo gruppo, sulla proposta di parere della relatrice.

Maria COSCIA (PD) si associa a quanto testé dichiarato dai colleghi, preannunciando, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere contrario sull'emendamento in esame.

Bruno MOLEA (SCpI) annuncia anch'egli, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere contrario della relatrice.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di parere contrario della relatrice sull'emendamento 1.1 all'atto Camera 1864 (*vedi allegato*).

Sull'ordine dei lavori.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone di passare dapprima all'esame dei punti all'ordine del giorno in sede referente.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 14.55.

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2027 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Bruno MOLEA (SCpI), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato, con modificazioni, dal Senato, scade il 28 febbraio 2014, ed è stato assegnato in sede referente alla I Commissione affari costituzionali. Precisa che lo stesso è composto complessivamente di 17 articoli, di cui 3 aggiunti nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento (articoli 2-*bis*, 3-*bis* e 4-*bis*). Rileva, in sintesi, che l'articolo 1 reca proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni; l'articolo 2 concerne proroga di termini relativi ad interventi emergenziali; l'articolo 2-*bis* riguarda proroga di termini in materia di magistratura ordinaria; l'articolo 3 è relativo a proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno; l'articolo 3-*bis* concerne una proroga di termini in materia di giustizia; l'articolo 4 reca una proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti; l'articolo 4-*bis* dispone il differimento di termini in materia di fonti rinnovabili in edilizia; l'articolo 5 prevede la proroga di termini in materia di politiche agricole alimentari e forestali; l'articolo 6 dispone la proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca; l'articolo 7 riguarda la proroga di termini in materia di salute; l'articolo 8 concerne la proroga di termini in materia di lavoro e di politiche sociali; l'articolo 9 è relativo a proroga di termini in materia economica e finanziaria; l'articolo 10 reca proroga di termini in materia ambientale; l'articolo 11 concerne proroga di termini in materia di turismo; l'articolo 12 reca proroga di termini nel settore delle comunicazioni; l'articolo 13 prevede termini in materia di servizi pubblici locali e l'articolo 14, infine, reca la disposizione di entrata in vigore del provvedimento.

Andando nello specifico delle norme di interesse per la VII Commissione, segnala, intanto, l'articolo 1, comma 3, concernente l'assegnazione del personale non dirigente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Precisa che questo comma, nel testo risultante dalle modifiche apportate al Senato, dispone che le

assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e presso l'INPS, fatta eccezione per il personale del comparto scuola, possano essere prorogate di un anno, in deroga al limite massimo di 3 anni previsto dall'articolo 30, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (introdotto nel 2010), e ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato. Aggiunge che la proroga opera nelle more della definizione della procedura di mobilità e, per ciò che concerne il personale impiegato presso l'INPS, del completamento del piano di rientro dalla situazione di esubero, determinatasi a seguito della soppressione degli altri enti previdenziali (ENPALS, IPOST, ma soprattutto INPDAP) e del conseguente trasferimento del relativo personale e delle funzioni all'INPS. Evidenzia poi la disposizione di cui al comma 9 del medesimo articolo 1, concernente le spese degli atenei per il personale e per l'indebitamento. Rileva che questo comma proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale ridefinire, per il triennio 2014-2016, la disciplina per l'individuazione della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato nelle università. Il riferimento contenuto nella disposizione in esame è all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 49 del 2012, in base al quale il suddetto decreto doveva essere emanato entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione. Rimandando alla documentazione predisposta dagli uffici per maggiori dettagli in proposito, segnala, comunque, che sembrerebbe necessaria una verifica sulla portata normativa della disposizione introdotta dal suddetto comma 9 dell'articolo 1, in quanto la previsione di adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sembrerebbe essere stata superata da ciò che prevede, in materia, l'articolo 14, comma 3, del

decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012).

Segnala poi l'articolo 1, comma 13, in materia di riduzione della spesa delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate iscritte al CONI. Aggiunge che questa disposizione, nel testo risultante dalle modifiche apportate al Senato, differisce al 1° gennaio 2015 l'applicazione alle federazioni sportive e alle discipline sportive associate iscritte al CONI delle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi contenute nell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Precisa che al relativo onere, per l'anno 2014, provvede il CONI, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato del corrispondente importo. Ricorda poi che l'ultimo differimento di questo termine, previsto al 1° gennaio 2014, era stato disposto dall'articolo 1, comma 409, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013). Rimanda inoltre alla documentazione predisposta dagli uffici per maggiori dettagli su questo aspetto del provvedimento in esame.

Di interesse specifico per la VII Commissione risulta poi l'articolo 6, che reca proprio la proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca. Aggiunge che, in particolare, il comma 1 dell'articolo 6 proroga di sei mesi – dal termine originario del 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 – il termine per la dismissione della sede del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di piazzale Kennedy a Roma e per la risoluzione del relativo contratto di locazione. Ricorda poi che questo comma, a tal fine, novella l'articolo 1, comma 48, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), che costituisce una delle misure individuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa indicati, ai sensi dell'articolo 7, commi 12-15, del decreto-legge n. 95 del 2012, che rinviano all'allegato 2 del medesimo decreto. In particolare, il citato comma 48 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013 indica un

risparmio di spesa conseguente alla dismissione pari a 6 milioni di euro a decorrere dal 2014. Sottolinea al riguardo che la relazione tecnica al testo iniziale del provvedimento in esame (atto Senato 1214), fa presente che la proroga si rende necessaria in considerazione del fatto che la nuova sede presso la quale si trasferirà il personale attualmente operante presso la sede di piazzale Kennedy – nuova sede che, in base alla relazione illustrativa, è vicina alla sede centrale di viale Trastevere – non è ancora pronta a causa di ritardi imprevisti nei lavori di ristrutturazione, evidenziando che la stessa proroga determina una riduzione del risparmio di spesa pari a 3 milioni di euro per l'anno 2014, ai quali il Ministero farà fronte a valere sullo stanziamento iscritto nel relativo capitolo di spesa 1659, piano di gestione 11, dello stato di previsione del MIUR. Aggiunge altresì che il comma 2 del medesimo articolo 6 reca la proroga dell'obbligo di adozione dei nuovi sistemi contabili nelle università. Questa norma, come modificata durante l'esame al Senato, proroga dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015 il termine per l'introduzione, da parte delle università, del sistema di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo, nonché dei sistemi e delle procedure di contabilità analitica: a tal fine, novella l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 18 del 2012. Precisa che il testo iniziale del decreto-legge in esame prevedeva che all'adozione dei nuovi strumenti si procedesse « entro il 31 dicembre 2014 ». La relazione illustrativa all'atto Senato 1214 fa presente che la proroga si rende necessaria per la complessità insita nell'introduzione delle nuove procedure.

Passando al comma 3 dell'articolo 6, rileva che questo proroga un termine in materia di finanziamenti per immobili scolastici. Nello specifico, viene disposta la proroga dal 28 febbraio 2014 al 30 giugno 2014 del termine per l'affidamento dei lavori finalizzati alla riqualificazione e alla messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali – di cui all'articolo 18, commi 8-ter-8-sexies, del decreto-legge n. 69 del 2013 – per le regioni nelle quali

l'autorità giudiziaria ha sospeso gli effetti delle graduatorie propedeutiche all'assegnazione delle risorse agli enti locali proprietari degli immobili. Specifica che la predetta proroga evita la revoca dei finanziamenti prevista, in tali casi di mancato affidamento dei lavori, dal comma 8-*quinquies* dell'articolo 18 del suddetto decreto-legge n. 69 del 2013. Segnala poi i commi 4-6 del medesimo articolo 6 concernenti la riassegnazione al fondo ordinario delle università di somme già relative al progetto « Super B Factory ». In particolare, il comma 4 dell'articolo 6 dispone la proroga di un anno del termine di conservazione in bilancio, impedendone per tale periodo la perenzione amministrativa, delle somme relative al progetto bandiera denominato « Super B Factory », inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, iscritte nel conto dei residui sul capitolo 7236 « Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Aggiunge che la proroga, di un anno, opera nel limite di 40.357.750 euro ed è in relazione a ciascun esercizio di provenienza delle stesse somme. Pertanto, il predetto importo è mantenuto in bilancio e versato all'entrata del bilancio dello Stato per 22.000.000 euro nell'anno 2014 e per 18.357.750 euro nell'anno 2015, ai fini della riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero (capitolo 1694 dello stato di previsione del MIUR). Precisa che il comma 5 del medesimo articolo 6 dispone che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal mantenimento in bilancio delle somme e riassegnazione alla spesa delle stesse di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente utilizzo – per 22.000.000 euro per il 2014 e per 18.357.750 euro per l'anno 2015 – del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge

n. 154 del 2008. Sottolinea infine che il comma 6 dell'articolo 6 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ricorda poi che i predetti commi 4-6 dell'articolo 6 riproducono, con talune modifiche, i commi da 20-*duodecies* a 20-*quaterdecies*, introdotti nel corso dell'esame – in prima lettura al Senato – del decreto-legge n. 126 del 2013 all'articolo 1 del medesimo provvedimento, successivamente decaduto (atto Camera 1906).

Precisa poi che il comma 6-*bis* dell'articolo 6 concerne la validità dell'idoneità per posti di professore e ricercatore universitari. Aggiunge che esso dispone che la validità delle idoneità conseguite ai sensi della legge n. 210 del 1998, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, sia prorogata di due anni dalla data di scadenza del quinto anno dal loro conseguimento. Con riferimento poi all'articolo 12 del provvedimento in esame, segnala che lo stesso reca una proroga al divieto di partecipazioni incrociate televisive ed editoriali. Nello specifico, questo articolo proroga di un anno, al 31 dicembre 2014, il termine previsto dall'articolo 43, comma 12, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005), che viene novellato, relativo al divieto di partecipazioni incrociate tra editoria, televisione e comunicazioni elettroniche nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC). Specifica che il termine originario era stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2013, dall'articolo 1, comma 427, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013). Sottolinea poi che il predetto articolo 43, comma 12 del Testo unico stabilisce il divieto, ora prorogato al 31 dicembre 2014, di acquisire partecipazioni editoriali per: i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, qualora abbiano conseguito, sulla base dell'ultimo provvedi-

mento di valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ricavi superiori all'8 per cento del valore complessivo del sistema integrato delle comunicazioni; i soggetti, richiamati dal comma 11 del medesimo articolo 43, operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche con ricavi superiori al 40 per cento del valore complessivo del settore. Oltre alle suddette disposizioni del provvedimento in esame, di diretto interesse per la VII Commissione, segnala di seguito anche alcune norme, presenti in particolare all'articolo 1 del decreto-legge in titolo, che per il loro carattere trasversale interessano, tra le altre amministrazioni dello Stato, sia il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sia il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, oltre alle università e agli enti pubblici di ricerca.

Si riferisce, intanto, al comma 4 dell'articolo 1, che reca norme di proroga del termine per le assunzioni nella pubblica amministrazione. In particolare, la lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 1 proroga al 31 dicembre 2014 il termine per procedere alle assunzioni – a tempo indeterminato – di personale, già oggetto di previsioni dell'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge n. 296 del 2006 e dell'articolo 66, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. Aggiunge che la lettera *b*) del medesimo comma 4 dell'articolo 1 proroga al 31 dicembre 2014 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 216 del 2011 per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da parte di specifiche amministrazioni, in relazione alle cessazioni verificatesi negli anni dal 2009 al 2012, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) e all'articolo 66, commi 9-*bis*, 13 e 14, del decreto-legge n. 112 del 2008. Specifica che, ove previste, anche le relative autorizzazioni ad assumere possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014. Rimanda poi alla documentazione predisposta dagli uffici per il dettaglio delle disposizioni richiamate.

Richiama inoltre l'attenzione sul comma 6 dell'articolo 1, che reca norme in materia di organizzazione dei Ministeri. In particolare, il predetto comma 6, con una modifica non testuale, proroga il termine – di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 101 del 2013 – per l'adozione dei previsti regolamenti di organizzazione dei ministeri, stabilendo che al 31 dicembre 2013 sia sufficiente aver provveduto alla trasmissione dello schema di regolamento al Ministro per la pubblica amministrazione. Specifica che il termine per l'effettiva adozione del regolamento di organizzazione è posticipato al 28 febbraio 2014. Aggiunge che il medesimo comma 6 dell'articolo 1 dispone che gli assetti organizzativi definiti con i regolamenti di organizzazione adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora determinino comprovati effetti di riduzione di spesa, possano derogare alla disciplina legislativa vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun ministero, fermi restando i due diversi modelli organizzativi, uno basato sui dipartimenti e uno sulle direzioni generali ai sensi dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Rileva che in conseguenza della proroga stabilita per il riordino organizzativo, il quarto periodo del comma 6 proroga al 28 febbraio 2014 il termine per la prosecuzione degli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che l'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 101 del 2013 aveva già autorizzato, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Specifica che tale proroga si applica solo all'interno delle amministrazioni ministeriali che abbiano provveduto alla trasmissione dello schema di regolamento di organizzazione entro il 31 dicembre 2013 e che nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, è stata inserita infine una disposizione di salvaguardia, affinché in ogni caso i nuovi assetti organizzativi – fermo restando lo svolgimento

delle funzioni demandate alle strutture – non comportino nel loro complesso maggiori oneri o minori risparmi, rispetto a quanto previsto dal decreto-legge sulla cosiddetta *spending review*, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012. Rileva infine che il comma 10 dell'articolo 1 concerne le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 196 del 2009 – dunque inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, ossia tutte quelle rilevate a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica – incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Sottolinea che la predetta disposizione, con una novella, proroga al 31 dicembre 2014 la previsione che siffatti emolumenti non possano eccedere gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti – del 10 per cento – ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.

C. 1504 Giancarlo Giordano.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Se non vi sono obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nicola FRATOIANNI (SEL), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame è composta di 18 articoli e reca disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Fa preliminarmente presente che il disegno di legge atto Camera 1920, concernente la conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2013, cosiddetto « Destinazione Italia », in corso di esame da parte dell'Assemblea della Camera, all'articolo 9 reca misure per favorire la diffusione della lettura e, in particolare istituisce un credito d'imposta sui redditi delle persone fisiche e giuridiche per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN. Osserva che il progetto di legge oggi in esame si propone un proposito ben più ampio ed organico, promuovendo sotto molti profili – e con diverse misure – la diffusione del libro e la promozione della lettura. Aggiunge che secondo la relazione illustrativa al presente provvedimento, questo vuole fornire strumenti adeguati alla promozione e alla diffusione del libro e della lettura e riaffermare il loro valore come strumento insostituibile di conoscenza e di formazione culturale dei cittadini, nonché essere un completamento a quanto già stabilito dalla legge n. 62 del 2001, che reca nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge n. 416 del 1981. Entrando nel dettaglio delle singole disposizioni, segnala intanto che l'articolo 1 del provvedimento riporta i principi e le finalità dello stesso. Si prevede quindi – al comma 1 – che la Repubblica consideri la lettura e il libro quali strumenti insostituibili per l'affermazione e lo sviluppo della cultura, della cittadinanza e della conoscenza, nonché

per l'unione e la coesione fra popolazioni e generazioni. Aggiunge che il comma 2 prevede che la Repubblica si doti di strumenti e promuova azioni volte a favorire la diffusione della lettura, la produzione, la circolazione e la conservazione del libro e che il comma 3, infine, dispone che lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, assicurino, secondo il principio di leale collaborazione, la piena attuazione delle disposizioni della legge in esame, al fine di garantire la democrazia della lettura. Rileva poi che l'articolo 2 della proposta di legge riporta le definizioni. Precisa che, ai fini della stessa, si intende, per libro, il prodotto editoriale realizzato su supporto cartaceo o digitale destinato a comunicare al pubblico informazioni, parole, immagini o simboli, anche accompagnati da supporti quali CD o DVD con suoni o con immagini in movimento, indipendentemente dal supporto o dai canali attraverso i quali il libro è distribuito; per editore, il soggetto che ha come oggetto prevalente della propria attività la progettazione e la pubblicazione di libri; per distributore e promotore, il soggetto che svolge come attività prevalente la promozione, la diffusione e la commercializzazione di libri nei circuiti librai, bibliotecari o scolastici; per biblioteca pubblica, le biblioteche che, finanziate da enti pubblici o privati, sono aperte a tutti, assicurando l'accesso a una raccolta di documenti pubblicati o diffusi di carattere generale. Sottolinea inoltre che è previsto che le regioni disciplinino le modalità di riconoscimento di *status* di biblioteche pubbliche alle biblioteche di proprietà privata. Aggiunge che segue, infine, la definizione di libreria, come luogo d'incontro fra domanda e offerta di conoscenza e di competenza, nonché l'impresa che si occupa di vendere e di promuovere libri. Rileva inoltre che il comma 2 del medesimo articolo 2 prevede che al prodotto editoriale si applichi l'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, che prescrive le indicazioni obbligatorie sugli stampati e, quando è diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata costituente un suo elemento

identificativo, esso è sottoposto agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948, che prevede l'obbligatoria registrazione di ogni giornale o periodico presso la cancelleria del tribunale. Aggiunge che l'articolo 3 del testo in esame concerne la promozione dei libri e della lettura. Esso prevede quindi che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) indichi, d'intesa con le regioni, con le città metropolitane, con le province e con i comuni linee di azione periodiche di promozione della lettura e del libro, dotate di un'adeguata copertura finanziaria.

Evidenzia che le linee di azione indicate garantiscono la continuità nel tempo delle politiche di promozione e possono coinvolgere ulteriori istituzioni ed enti pubblici o privati. Aggiunge che le stesse riconoscono il ruolo delle biblioteche pubbliche nella promozione della lettura e del libro, garantendo, in condizioni di pari opportunità, l'accesso di ogni soggetto al pensiero e alla cultura; promuovono l'apertura delle biblioteche scolastiche e la loro integrazione con le nuove tecnologie, anche attraverso accordi con le amministrazioni pubbliche o private; sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto; decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Precisa che il comma 5 dell'articolo 3 prevede, poi, che nella predisposizione di tali linee di azione il Governo tenga conto dei seguenti principi: individuazione della lettura quale strumento di base per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla cultura nell'ambito della società della conoscenza; diffusione di un interesse generale nei confronti della lettura nella vita quotidiana della società, attraverso la promozione dell'abitudine alla lettura; attenzione particolare nei confronti dei minori, dei giovani e dei soggetti socialmente svantaggiati, nonché attuazione di una formazione

permanente; potenziamento dei servizi e delle dotazioni bibliografici delle biblioteche, al fine di agevolare l'accesso alle informazioni e di creare condizioni favorevoli per la formazione e lo sviluppo di lettori; accesso delle persone disabili alla lettura, al libro e alle biblioteche pubbliche, con garanzia di un uso regolare, senza discriminazioni dei servizi, dei beni e dei prodotti culturali, nonché con garanzia della promozione, divulgazione e standardizzazione di formati e di metodi accessibili. È previsto inoltre che, a tale fine, il Centro per il libro e la lettura di cui al successivo articolo 11 del presente provvedimento e le amministrazioni pubbliche possano concludere accordi di cooperazione con le istituzioni e con le associazioni senza fini di lucro operanti nel settore della disabilità.

Aggiunge che altri principi di cui il Governo deve tenere conto nella predisposizione delle predette linee di azione sono i seguenti: promozione della diffusione e della fruizione di libri in formato digitale, nonché dell'accesso libero e gratuito ai contenuti digitali di fonte pubblica e a quelli non coperti dal diritto d'autore, con l'impegno di favorire lo sviluppo di un mercato editoriale dai contenuti digitali coperti dal diritto d'autore libero, pluralista e sostenibile, nonché rispettoso dei diritti degli autori e dei lettori; organizzazione e promozione, anche in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le regioni, con le città metropolitane, con le province, con i comuni, con le associazioni di categoria degli editori, dei librai e dei bibliotecari, con le associazioni culturali, di manifestazioni ed eventi, in Italia e, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, all'estero, sulla produzione editoriale italiana e sulla promozione della lettura, in particolare prevedendo l'istituzione di apposite giornate della lettura, nonché con la previsione di iniziative, anche tematiche, dirette ai cittadini per aumentare il numero dei lettori e per diffondere l'interesse generale verso la lettura; istituzione della festa nazionale del libro e della lettura; realizzazione di campagne informative

mediante tutti i mezzi di comunicazione per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei libri e della lettura. Si prevede, infine, che i messaggi pubblicitari sulle suddette linee di azione, trasmessi gratuitamente da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche o private, non siano considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi previsti dall'articolo 38 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, che indica i cosiddetti « limiti di affollamento » nella trasmissione di messaggi pubblicitari. Aggiunge che l'articolo 4 della proposta di legge in esame, prevede gli strumenti e le procedure per la promozione della lettura e del libro. È quindi prescritto che, per la promozione della lettura e del libro, nonché per l'indicazione e l'attuazione delle suddette linee di azione, il Governo si avvalga del citato Centro per il libro e la lettura. È inoltre previsto che per la trattazione degli aspetti della promozione del libro di interesse regionale e locale, la Conferenza unificata si riunisca in una apposita sessione dedicata alla promozione della cultura, della lettura e del libro: questa sessione è convocata almeno una volta all'anno e assicura il raccordo delle citate linee di azione con le esigenze dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nelle materie di loro competenza. Viene inoltre specificato che, al fine dell'indicazione delle predette linee di azione, il Governo garantisca il coinvolgimento e la consultazione delle principali associazioni culturali e degli autori, degli editori, dei librai e dei bibliotecari, nonché dei cittadini interessati e che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, siano stabiliti i criteri per l'individuazione delle principali associazioni e le modalità di coinvolgimento e di consultazione anche in via telematica.

Rileva inoltre che l'articolo 5 reca disposizioni in materia di promozione delle biblioteche pubbliche. A tal fine, è affermato — intanto — che la biblioteca pub-

blica è uno strumento di attuazione della Costituzione assicurando uguaglianza sostanziale e pari opportunità di accesso all'informazione, all'istruzione, alla conoscenza, alla cultura e alla libertà di ricerca scientifica. Si prevede poi che, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali, lo Stato garantisca i seguenti aspetti: l'apertura delle biblioteche pubbliche a qualsiasi utente indipendentemente dal suo luogo di origine o di residenza e la loro gestione da parte di personale qualificato, con un orario di servizio adeguato alle esigenze degli utenti; l'accesso ai servizi di base delle biblioteche pubbliche libero e gratuito. È quindi specificato che sono considerati servizi di base delle biblioteche pubbliche: la consultazione in sede delle pubblicazioni che fanno parte del loro patrimonio; l'accesso alle informazioni digitali tramite internet o altre reti telematiche; la messa a disposizione, aperta e gratuita, di contenuti e di pubblicazioni in formato digitale nelle forme e con le garanzie concordate con gli editori e con i distributori, promuovendo, in particolare, le biblioteche pubbliche che dispongono di libri di notevole interesse per la rarità dei loro contenuti o per la loro rilevanza nella storia locale, il ricorso alla digitalizzazione, sotto la supervisione del Servizio bibliotecario nazionale, anche attraverso collaborazioni interbibliotecarie o con altre istituzioni pubbliche o private; il prestito individuale o collettivo; le informazioni e l'orientamento all'uso della biblioteca e la soddisfazione dei bisogni informativi dei cittadini. Aggiunge che il comma 3 del medesimo articolo 5 del testo in esame dispone che, allo scopo di favorire la diffusione e la conoscenza dei libri italiani nonché la diffusione della lettura, il MIBACT, d'intesa con le regioni, con le città metropolitane, con le province e con i comuni, promuova progetti sulle biblioteche pubbliche volti a: incrementare il patrimonio mediante l'acquisto di libri e di riviste su qualsiasi supporto; realizzare cataloghi e inventari, anche su supporto digitale, con metodologie condivise; assicurare l'adeguata formazione del personale e il suo periodico aggiornamento;

attuare iniziative di invito alla lettura, destinate in particolare ai giovani. È poi previsto che i criteri e le modalità per promuovere e sostenere le attività di cui al medesimo articolo 5, prevedendo anche la disponibilità di idonei servizi e risorse tecnologici, nonché di adeguate forme di collaborazione professionale, siano disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988. È inoltre disposto che, sempre ai fini indicati nell'articolo 5 della proposta di legge in esame, il Ministro (dei beni e delle attività culturali e del turismo), attribuisca alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i contributi necessari per le biblioteche pubbliche e che la ripartizione dei predetti contributi sia effettuata con decreto del Ministro, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Aggiunge poi che l'articolo 6 del testo in esame concerne disposizioni in materia di biblioteche scolastiche. Viene quindi previsto che le scuole di ogni ordine e grado provvedano all'istituzione di biblioteche scolastiche, tenuto conto anche di eventuali progetti in materia già realizzati, e assicurino la loro gestione in conformità agli obiettivi educativi e didattici elaborati nell'esercizio della loro autonomia nonché agli orientamenti indicati dalle Linee guida dell'*International Federation of Library Associations and Institutions* (IFLA). È inoltre disposto che per assicurare il pieno utilizzo e la migliore gestione delle risorse, le biblioteche scolastiche si organizzino in rete tra loro e, ove possibile, con le biblioteche del territorio al fine di realizzare azioni integrate o complementari e che, inoltre, ciascuna rete individui una o più scuole capofila denominate « scuole polo ». A ciascuna di queste « scuole polo » è preposto almeno un bibliotecario scolastico, previsto dal regolamento di cui al comma 4 del medesimo articolo 6, esperto e costantemente aggiornato su tutti gli aspetti biblioteconomici, gestionali e tecnologici che il profilo richiede, come previsto dalle Linee guida dell'IFLA. Viene previsto, inoltre, che periodici corsi di

formazione, finalizzati alla migliore fruizione delle risorse della biblioteca scolastica, siano altresì previsti per il personale dirigente, direttivo e docente delle scuole. È infine disposto, appunto al comma 4 dell'articolo 6, che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro (dei beni e delle attività culturali e del turismo), sia adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, un regolamento recante disposizioni per l'istituzione e l'organizzazione delle biblioteche scolastiche. Rileva poi che l'articolo 7 concerne la diffusione all'estero dei libri. Si prevede quindi che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuova la diffusione all'estero dei libri italiani, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. In particolare, il MIBACT: realizza iniziative per la promozione all'estero dei libri italiani; promuove la traduzione delle opere di narrativa, poesia, drammaturgia e saggistica italiane, con particolare attenzione alla produzione contemporanea; realizza e diffonde libri che contribuiscono alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano all'estero. Aggiunge che l'articolo 8 indica misure a sostegno degli autori e dei traduttori. È quindi previsto che il MIBACT conceda annualmente borse di lavoro e prestiti d'onore agli autori e ai traduttori di opere di saggistica, drammaturgia, narrativa e poesia, purché non pubblicate a loro spese. I criteri e le modalità di attribuzione delle predette provvidenze sono definiti da un regolamento adottato con decreto del Ministro (dei beni e delle attività culturali e del turismo) entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta legge.

Aggiunge poi che l'articolo 9 concerne delle agevolazioni per gli studenti. È quindi previsto che, nell'ambito del finanziamento del diritto allo studio, sia istituito un fondo di 25 milioni di euro, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il credito agevolato e i prestiti d'onore per l'acquisto di libri di testo; entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge,

con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia adottato il regolamento per l'accesso al predetto fondo. Specifica poi che l'articolo 10 concerne le cosiddette librerie di qualità. Tale qualifica di « libreria di qualità » può essere riconosciuta alle librerie che svolgano come attività principale la vendita al dettaglio di libri, che dispongano di locali aperti al pubblico, che assicurino un servizio di qualità caratterizzato da un'offerta ampiamente diversificata di libri, che impieghino personale qualificato e che realizzino nel territorio iniziative di promozione culturale. È poi previsto che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinino le modalità di riconoscimento della qualifica di libreria di qualità e le misure per favorire l'operatività nel territorio delle librerie con tale qualifica. Aggiunge che l'articolo 11 del provvedimento in esame disciplina, poi, il citato Centro per il libro e la lettura, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2010, concernente, appunto, un regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura. Il predetto Centro – nella proposta di legge in esame – svolge quindi i compiti istituzionali ad esso attribuiti – in materia di promozione del libro e della lettura – dall'articolo 2 del medesimo regolamento n. 34 del 2010, nonché dal presente progetto di legge. Precisa che il comma 2 dell'articolo 11 del testo in esame prevede, quindi, che il presidente del Centro sia scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri tra personalità in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza in relazione ai predetti compiti istituzionali. È inoltre disposto che al consiglio di amministrazione del medesimo Centro, previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2010, partecipino anche un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero dei beni e

delle attività culturali e del turismo e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché tre componenti designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Si prevede, poi, che i componenti del consiglio di amministrazione del Centro siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro e che al consiglio scientifico del Centro, previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2010, partecipi anche un componente designato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, scelto tra professori universitari o altre categorie di esperti nelle materie di competenza del medesimo Centro.

Aggiunge che l'articolo 12 del presente provvedimento concerne la promozione dell'industria e del commercio di libri. Intanto è disposto che le linee d'azione di cui al precedente articolo 3 promuovano il sostegno dell'industria e del commercio di libri per garantire il pluralismo e la diversità culturale, nonché per facilitare l'accesso alla lettura in considerazione dei valori culturali che i libri rappresentano e della loro importanza industriale ed economica. Inoltre è previsto che le linee di azione promuovano, altresì, la collaborazione delle istituzioni pubbliche con le associazioni professionali del settore librario in tutte le attività connesse alla promozione della lettura e della diffusione dei libri, in quelle che favoriscono una migliore organizzazione professionale e nello sviluppo di servizi che incidano positivamente sui lettori e sul commercio di libri, nonché nella promozione di tecnologie applicate alla gestione, allo scambio di informazioni e alla formazione. Si dispone inoltre che le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'industria editoriale, promuovano la gestione sostenibile di libri attraverso la promozione di sistemi di certificazione che garantiscono l'origine forestale ecologicamente responsabile e che le predette linee di azione prevedano, inoltre, la diffusione internazionale dei libri. Rileva altresì che l'articolo 13 riguarda la digitalizzazione delle opere di

pubblico dominio. È quindi previsto che il Servizio bibliotecario nazionale, coordinato dall'Istituto centrale per il catalogo unico del Ministero, sia responsabile della digitalizzazione su larga scala delle opere di pubblico dominio, fuori commercio od orfane, con funzioni di conservazione e di promozione dell'accesso. È inoltre disposto che l'accesso alle opere digitalizzate sia aperto e gratuito nelle biblioteche poli del Servizio bibliotecario nazionale e che l'accesso alle opere digitalizzate non coperte dal diritto d'autore sia aperto e gratuito per ogni utente tramite via telematica. Segue poi la previsione che l'accesso esterno alle opere orfane o fuori commercio digitalizzate sia considerato un obiettivo prioritario, da perseguire attraverso appositi accordi con le associazioni degli autori e degli editori, in conformità alla normativa europea in materia. È altresì disposto che le pubblicazioni scientifiche e di ricerca destinate esclusivamente o prevalentemente a diffondere risultati di ricerche finanziate per una quota superiore al 60 per cento con fondi pubblici locali, nazionali o europei, indipendentemente dalle modalità della loro eventuale pubblicazione a stampa, debbano comunque essere sempre disponibili anche in formato elettronico e in accesso aperto, su depositi istituzionali o di settore che garantiscano l'interoperabilità *Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting* (OAI-PMH). Specifica poi che il comma 4 del medesimo articolo 13 prevede che presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze sia istituito un centro per il deposito legale digitale e per la conservazione di lungo periodo delle pubblicazioni elettroniche e che, entro sei mesi dalla sua istituzione, il centro definisca una procedura di deposito digitale per tutte le pubblicazioni elettroniche dotate di codice *International Standard Book Number* (ISBN) o *International Standard Serial Number* (ISSN) e provveda a definire le modalità per la loro conservazione di lungo periodo, garantendo inoltre la possibilità di consultazione delle pubblicazioni digitali depositate nelle biblioteche che costituiscono poli del codice ISBN. Si dispone, infine, che

per il finanziamento del processo di digitalizzazione sia istituito un apposito capitolo nel bilancio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, finanziato con una quota non inferiore al 25 per cento della tassa sui supporti per la riproduzione privata di contenuti digitali e con una quota non inferiore al 50 per cento delle sanzioni pecuniarie previste per la riproduzione e la distribuzione illegali di contenuti digitali. Rileva poi che l'articolo 14 concerne agevolazioni fiscali finalizzate a promuovere la lettura. In base a questo articolo, l'imposta sul valore aggiunto applicata alla compravendita delle pubblicazioni in formato elettronico dotate di codice ISBN o ISSN viene uniformata a quella prevista per i libri a stampa. Si prevede, inoltre, che siano deducibili dal reddito imponibile ai fini del computo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le spese per l'acquisto di libri, anche scolastici, per un importo annuale massimo pari a 200 euro. Aggiunge poi che l'articolo 15 riporta poi ulteriori disposizioni per promuovere l'acquisto di libri e la lettura. In particolare, si prevede che il Centro promuova accordi con le associazioni degli editori e dei librai al fine di consentire il rilascio di buoni acquisto di libri in favore di persone in cerca di occupazione, secondo le modalità e i requisiti stabiliti tramite regolamento adottato con decreto del Ministro (dei beni e delle attività culturali e del turismo), sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge. Si prevede poi, con un'integrazione al comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 633 del 1941, che non è considerata pubblica anche «la lettura al pubblico di opere protette dal diritto d'autore effettuata senza fini di lucro in biblioteche o in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico». Inoltre, con un'integrazione al primo periodo del comma 46 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 98 del 2011, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita,

altresì, quella del finanziamento dell'attività di promozione dei libri e della lettura. Rileva poi che l'articolo 16 della proposta di legge in esame dispone l'istituzione della Festa nazionale del libro e della lettura, a decorrere dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore del presente provvedimento. È quindi previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri – con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge, sentiti i pareri del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Centro, della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari – stabilisca la data di celebrazione della predetta Festa e fissi i criteri generali per l'organizzazione delle relative iniziative e manifestazioni. È, infine, previsto che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo 16 si faccia fronte con le risorse dell'istituendo Fondo per la promozione del libro e della lettura di cui al successivo articolo 17. Sottolinea poi che l'articolo 17, come anticipato, istituisce il Fondo per la promozione del libro e della lettura, nell'ambito dello stato di previsione del MIBACT, finalizzato alla realizzazione delle finalità di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della presente proposta di legge. Si stabilisce quindi che, ai predetti fini, con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, siano disciplinati i criteri e le modalità del sostegno alle predette finalità, sentiti il Ministro (dei beni e delle attività culturali e del turismo), il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro degli affari esteri, la Conferenza unificata e le competenti Commissioni parlamentari. Per le finalità del presente articolo 17 viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 125 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Aggiunge che l'articolo 18, infine, reca la copertura finanziaria del provvedimento. Precisa che agli oneri derivanti dalla presente proposta di legge si provvede me-

dianche l'utilizzo dei risparmi derivanti dalla riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali di cui all'allegato C-bis annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente, autonomo e da pensione, nonché a tutela della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. È poi previsto che tramite uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 siano stabilite le modalità per l'attuazione della predetta disposizione, con riferimento ai singoli regimi interessati. Segue la formula di rito che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Nuovo testo C. 1092 Distaso.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 gennaio 2014.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che sul nuovo testo della proposta di legge in esame, anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa, la V Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole con condizioni. Si resta, pertanto, in attesa del parere della I Commissione e della Commissione per le questioni regionali.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Estinzione dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense.

C. 1069 Bossa e abb. C. 1164 Salvatore Piccolo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 febbraio 2014.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che al testo della proposta di legge C. 1069 Bossa, adottato come testo base e abbinata all'atto Camera 1164, non sono stati presentati emendamenti. Il testo verrà quindi trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del parere, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

Legge europea 2013 bis. Esame emendamento C. 1864 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato l'emendamento 1.1 Prativa relativo al disegno di legge C. 1864 Governo recante « Legge europea 2013 bis »;

considerato che l'articolo 1 è stato inserito per ovviare ad una procedura di precontenzioso UE con cui la Commissione UE richiede proprio di superare la normativa italiana e in materia viola il principio di non discriminazione sulla base della nazionalità, questo sarebbe nuovamente violato se fosse reinserito il criterio della cittadinanza italiana al posto della frequenza ai corsi nelle « Università italiane »;

rilevato che l'aggiunta prevista nell'emendamento di essere in alternativa « un cittadino di altro paese UE » non sana

il problema perché un diritto europeo tutela lo *status* di soggiornanze di lungo periodo. Il diritto europeo con la direttiva 2004/38/CE in tema di diritto di circolazione dei cittadini della UE nel territorio degli stati membri impone di non porre limiti ingiustificati al diritto di circolare e soggiornare e ciò comporta la stessa parità di trattamento garantita ai cittadini degli stati membri;

tenuto conto che, infine, sarebbe preferibile integrare la previsione dell'articolo 1, comma 1, con un riferimento, oltre che ai laureati delle università italiane, agli altri laureati residenti in Italia da almeno un anno;

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.1 Prativa.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Proposta di nomina del dottor Antonio Carrara a Presidente dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Atto n. 24 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 92 |
| Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 57 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) .. | 94 |

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|----|
| Audizione del dottor Antonio Carrara nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a Presidente dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise | 94 |
|---|----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Decreto-legge 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 94 |
|--|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. C. 68 Realacci ed abb. (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1945</i>) | 98 |
|---|----|

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di nomina del dottor Antonio Carrara a Presidente dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Atto n. 24.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Tommaso GINOBLE (PD), *relatore*, ringrazia il Presidente della Commissione per avergli conferito l'incarico di svolgere il compito di relatore sulla proposta di nomina del dottor Antonio Carrara a presidente dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Fa presente che si tratta di un compito impegnativo, tenuto conto che il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è il primo Parco d'Italia, assieme al Parco del Gran Paradiso, e il Parco-simbolo per il grande pubblico: un Parco, inteso come territorio, dai valori naturalistici eccezionali (per molti, uno dei parchi più belli d'Europa) e un Parco, inteso come ente, dalla storia e dalla vicenda a tratti anche tormentata, come in parte sta avvenendo – sarebbe sbagliato non rico-

noscerlo – anche in queste settimane a proposito del percorso che ha portato alla scelta per la nuova presidenza.

Con riferimento alla proposta di nomina del dottor Carrara, sottolinea, peraltro, che sulla sua persona, proposta dal Ministro dell'ambiente, è già stata acquisita, secondo quanto riferito dallo stesso Ministro nella nota del 16 gennaio scorso, la prescritta intesa delle regioni Abruzzo, Lazio e Molise, pertanto risulta compiutamente rispettato l'iter procedimentale previsto dall'articolo 9 della legge n. 394 del 1991.

Ritiene altresì che il valore di tale intesa, anche per la pluralità dei soggetti istituzionali coinvolti, deve essere rimarcato come un fatto positivo anche perché, ponendo termine ad un periodo di gestione commissariale del Parco che si protrae ormai dal luglio del 2012, testimonia la capacità di tutti i soggetti istituzionali coinvolti (il Ministero dell'ambiente e le tre regioni interessate) di operare nel rispetto del principio di leale collaborazione fra i diversi livelli di governo.

Sottolinea che dalla lettura del *curriculum* del dottor Carrara, allegato alla proposta di nomina, emerge inoltre il profilo di una persona credibile, in possesso di un'ampia esperienza di amministratore locale (Carrara è presidente della Comunità montana Peligna) e di un chiara conoscenza delle dinamiche e delle vicende delle aree naturali protette che insistono sul territorio (Carrara è membro sia della Comunità del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise che del Parco nazionale della Maiella).

Nell'evidenziare che il Senato si è già pronunciato favorevolmente sulla proposta di nomina in questione, fa notare, infine, che la programmata audizione del dottor Carrara consentirà certamente di svolgere una più accurata valutazione delle competenze e dell'esperienza del candidato, che giudica fin d'ora positivamente, e dunque una più compiuta istruttoria parlamentare ai fini della decisione sulla proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Patrizia TERZONI (M5S) invita i membri della Commissione a prendere in seria considerazione la richiesta dei sindaci della zona interessata dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise di non procedere ad alcuna deliberazione sulla proposta di nomina in esame prima delle decisioni che saranno da loro assunte nell'incontro previsto per domani. A tale proposito fa notare come ventidue sindaci sui ventitré della zona interessata dal Parco hanno dichiarato la loro contrarietà alla nomina del dottor Antonio Carrara a Presidente dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, evidenziando peraltro che la proposta di nomina del Ministro dell'ambiente non prende in considerazione alcuna delle quattro designazioni da loro avanzate. Aggiunge che i sindaci hanno invitato il Ministro dell'ambiente a rivedere la proposta di nomina esclusivamente alla luce di valutazioni sul merito e sulle competenze, ritenendo che la scelta del dottor Carrara risponda unicamente a logiche partitocratiche.

Conclude invitando a valutare l'opportunità di procedere all'audizione di un rappresentante dei sindaci che hanno dichiarato la loro contrarietà alla proposta di nomina in questione.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, a seguito della decisione unanime assunta dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stata inoltrata alla Presidente della Camera la richiesta di proroga di dieci giorni del termine per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento.

Con riferimento alla proposta della collega Terzoni di audire un rappresentante dei sindaci che hanno dichiarato la loro contrarietà alla proposta di nomina in questione, fa notare come le posizioni che i sindaci vorranno assumere nella riunione convocata per domani potranno essere comunicate alla Commissione e messe quindi a disposizione dei membri della Commissione medesima al fine di analizzarle per la deliberazione di competenza.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Atto n. 57.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato nella seduta del 6 febbraio scorso.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, richiama l'attenzione dei colleghi su due aspetti. In primo luogo, fa notare che all'articolo 2, comma 2, lettera *e*), è inserito tra le « esclusioni » il riferimento agli « impianti industriali fissi di grandi dimensioni », che non appare la traduzione più corretta dell'espressione « *large scale fixed installation* » prevista dalla direttiva 2011/65/UE, più propriamente traducibile nell'espressione « installazioni fisse di grandi dimensioni », peraltro prevista nello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2012/19/UE. Osserva che in sostanza vengono esclusi dall'ambito di applicazione gli « impianti industriali fissi di grande dimensioni » ma non le « installazioni fisse di grandi dimensioni » (es. i sistemi di trasporto bagagli negli aeroporti, installazioni di pompaggio di grandi dimensioni, sistemi centralizzati di condizionamento, sistemi di climatizzazione per le serre, radio telescopi ecc.). Questa discrasia comporta per le installazioni diverse dagli impianti industriali una serie di adempimenti amministrativi e costi che costituirebbero una penalizzazione rispetto ad imprese di altri Paesi dell'Unione europea, determinando quel *gold plating* che nel dibattito sul disegno di legge europea è stato stigmatizzato.

In secondo luogo, rileva che, all'articolo 2, la lettera *i*), relativa ai requisiti tecnico-professionali dei professionisti, fa riferimento solo al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28,

mentre, a suo avviso, più opportunamente, occorrerebbe introdurre anche il riferimento al comma 1 che richiama le lettere *a*) e *b*) del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 relativo ad altri percorsi di qualificazione.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 febbraio 2014.

Audizione del dottor Antonio Carrara nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a Presidente dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

L'audizione informale si è svolta dalle 14.30 alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.55.

Decreto-legge 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2027 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Miriam COMINELLI (PD), *relatore*, fa presente che la VIII Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 150 del 2013, recante proroga

di termini previsti da disposizioni legislative, in corso di esame in sede referente presso la I Commissione (Affari costituzionali).

Osserva che la prima serie di disposizioni di interesse della Commissione è quella contenuta nell'articolo 2 del decreto-legge, recante proroga di termini relativi ad interventi emergenziali. Fra le proroghe oggetto di tale articolo, la prima è quella recata dal comma 1, che proroga al 31 luglio 2014 gli effetti delle disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri relative alle operazioni di rimozione del relitto della Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio, i cui oneri gravano sulle risorse già previste per la copertura finanziaria dalle medesime ordinanze del Presidente del Consiglio. I successivi commi 2 e 2-bis prorogano al 31 dicembre 2014 il termine di conclusione delle opere e dell'incarico di commissario *ad acta* relativamente agli interventi per la ricostruzione, nei comuni delle regioni della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, prevedendo altresì la conferma del compenso previsto, pari a 100 mila euro anche per l'anno 2014. Il comma 2-ter proroga la gestione commissariale siciliana nel settore dei rifiuti urbani, limitatamente ad alcune precise attività indicate dalla medesima norma, prevalentemente localizzate nel territorio di Palermo.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2014 alcuni termini riguardanti i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. In particolare, la lettera a) posticipa di un anno la data limite di entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili al fine di accedere alle incentivazioni; la lettera b) posticipa di un anno l'applicazione in via sperimentale della disciplina delle zone a burocrazia zero.

Il comma 5 proroga fino al 31 marzo 2014 il termine per la rendicontazione delle contabilità speciali intestate al ces-

sato ufficio del Commissario delegato per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. I commi 6 e 7 autorizzano l'ulteriore prosecuzione dell'impiego di un contingente di personale militare, in funzione anticrimine, in concorso con le Forze di polizia, nei servizi di vigilanza e protezione del territorio del comune di L'Aquila colpito dal sisma del 6 aprile 2009. Il comma 8 proroga di un anno il periodo per la restituzione del debito per quota capitale relativo ai finanziamenti concessi per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi da parte dei contribuenti interessati dal citato terremoto del 20 e 29 maggio 2012 titolari di redditi di impresa (inclusi quelli di impresa commerciale), di reddito di lavoro autonomo, esercenti attività agricole alle condizioni previste, titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale alle condizioni previste.

Aggiunge che una proroga d'interesse della VIII Commissione è, inoltre, quella contenuta nel comma 1-bis (introdotto durante l'esame al Senato) dell'articolo 3, recante proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno, che differisce al 30 giugno 2014 il termine a decorrere dal quale i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. In considerazione dell'avvenuta entrata in vigore del citato obbligo, vengono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara eventualmente pubblicati dal 1° gennaio 2014 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Rileva poi che una seconda serie di proroghe in materie di competenze della VIII Commissione è quindi contenuta nell'articolo 4 del decreto-legge, recante proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti. In particolare, il comma 2-bis, introdotto dal Senato, proroga di oltre 2 anni (dal 31 marzo 2014 al 30 novembre 2016, data indicata dalla norma

come termine di ultimazione dei lavori) la durata della gestione commissariale della « Galleria Pavoncelli », disciplinata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858/2010. Il successivo comma 4-*bis*, anch'esso introdotto dal Senato, proroga al 30 giugno 2014 la maggiore tolleranza (pari al 50 per cento) prevista per la congruità del rapporto tra la cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e il costo del personale dipendente, effettuata in sede di verifica triennale per la certificazione obbligatoria da parte delle società organismi di attestazione (SOA), verso le ditte che partecipano alle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici. I commi 5 e 6 prorogano di un anno, fino al 31 dicembre 2014, la possibilità, per il contraente generale, di dimostrare, ai fini della sua qualificazione, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa mediante la presentazione, anche a mezzo di copia conforme, di certificati rilasciati dalle speciali società organismi di attestazione (SOA). Il comma 7 prevede l'ulteriore proroga, per un periodo non superiore a dodici mesi, dei termini per l'adeguamento degli impianti funiviari ai requisiti costruttivi previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985.

L'articolo 4, comma 8, proroga di ulteriori 6 mesi, quindi fino al 30 giugno 2014, il termine di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo situati nei comuni capoluogo di provincia, o in comuni confinanti con popolazione superiore a 10 mila abitanti, o nei comuni « ad alta tensione abitativa », in favore delle cosiddette fasce deboli della popolazione. Lo stesso comma dispone in merito alla copertura dei relativi oneri, a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica, quantificati in 1,7 milioni di euro per il 2015.

Sottolinea che d'interesse per la VIII Commissione appaiono, poi, anche le disposizioni contenute nel comma 8-*bis* dell'articolo 4 in commento e quelle contenute nell'articolo 4-*bis*, entrambi intro-

dotti dal Senato, che prevedono, rispettivamente, la proroga al 31 dicembre 2016 del termine per la ratifica degli Accordi di programma finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata e la proroga di un anno di alcuni termini relativi agli obblighi di installazione di impianti a fonti rinnovabili negli edifici nuovi e in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

Rientrando nelle materie di stretta competenza della VIII Commissione è invece quanto previsto dall'articolo 9, comma 15-*ter*, del decreto-legge, che proroga dal 1° gennaio 2013 al 1° luglio 2014 il termine per l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per le procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, da effettuarsi esclusivamente con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Fra le norme contenute nel successivo articolo 6, recante proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca, segnala, quindi, le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, che prorogano al 30 giugno 2014 il termine per l'affidamento dei lavori finalizzati alla riqualificazione e alla messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali (finanziati ai sensi dell'articolo 18, commi da 8-*ter* a 8-*sexies*, del decreto-legge n. 69 del 2013) per le regioni nelle quali l'autorità giudiziaria ha sospeso gli effetti delle graduatorie propedeutiche all'assegnazione delle risorse agli enti locali proprietari degli immobili.

Segnala, inoltre, la norma contenuta nel comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge, recante proroga di termini in materia economica e finanziaria, che proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo

economico per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore).

La terza e ultima serie di proroghe di norme in materie di competenza della VIII Commissione è, infine, quella recata dall'articolo 10 del decreto-legge che reca proroga di termini in materia ambientale. In particolare, il comma 1 proroga al 31 dicembre 2014 il termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg. Il comma 2 proroga al 30 giugno 2014 il termine della fase transitoria durante la quale, nel territorio della regione Campania, i comuni continuano a svolgere le attività di gestione dei rifiuti (raccolta, spazzamento, ecc.). Il comma 3 proroga al 30 giugno 2014 il termine entro il quale gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono, per le esigenze della regione Campania, aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento. Il comma 3-bis, introdotto dal Senato, proroga al 31 dicembre 2014 la durata della disciplina emergenziale nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione in atto nel territorio della regione Puglia. Ai sensi del comma 3-ter, anch'esso introdotto dal Senato, è previsto, peraltro, che dalle proroghe stabilite dall'articolo 10 del decreto-legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conclude, quindi, segnalando due ultime proroghe che intervengono su temi di tradizionale interesse della VIII Commissione. La prima proroga è quella recata dall'articolo 11 del provvedimento d'urgenza, che proroga al 31 dicembre 2014 il termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto e in possesso dei requisiti indicati dalla norma stessa, prevedendosi altresì l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno finalizzato all'aggior-

namento e alla semplificazione (in particolare per le strutture fino a 50 posti letto) della normativa antincendio recata dal decreto ministeriale 9 aprile 1994. La seconda proroga è invece quella recata dall'articolo 13 del decreto-legge che, derogando alle disposizioni sulla cessazione al 31 dicembre 2013 degli affidamenti di servizi pubblici locali non conformi alle prescrizioni dell'articolo 34 del decreto-legge n. 179 del 2012 e intervenendo sull'istituzione degli enti di governo degli ambiti ottimali di gestione dei servizi, che doveva essere effettuata entro il 30 giugno 2012, prevede che gli affidamenti non conformi ai requisiti individuati in sede europea cessano al 31 dicembre 2014.

Tutto ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito, in modo da poter valutare, in sede di predisposizione, anche i rilievi che dovessero emergere dal confronto fra tutte le forze politiche.

Alberto ZOLEZZI (M5S) invita la relatrice a prendere in considerazione, ai fini della predisposizione della proposta di parere, la proroga del termine per il versamento dell'IVA sui beni e servizi destinati alla ricostruzione ed al recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato da calamità naturali, catastrofi o altri eventi in un'area determinata del territorio in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, oggetto peraltro di un emendamento a sua firma presentato presso la Commissione di merito.

Alessandro BRATTI (PD) esprime forti perplessità sull'ennesima proroga recata dall'articolo 10 che sposta al 31 dicembre 2014 il termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg, sulla proroga della gestione commissariale siciliana nel settore dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo, nonché sulla proroga al 30 giugno 2014 del termine della fase transitoria

durante le quale, nel territorio della regione Campania, i comuni continueranno a svolgere le attività di gestione dei rifiuti.

Raffaella MARIANI (PD), pur dichiarandosi consapevole dell'insussistenza delle condizioni necessarie per modificare il decreto legge in esame, fa notare come alcune proroghe in materia di infrastrutture, quali quelle relative alle centrali di committenza, alle SOA, alla banca dati dell'Autorità di vigilanza, dimostrano ancora una volta la necessità di mettere in campo, da un lato, strumenti per aumentare il livello di trasparenza e di efficienza del sistema degli appalti e, dall'altro, strumenti di semplificazione e di revisione delle norme del codice dei contratti al fine di accelerare la realizzazione di opere pubbliche. Aggiunge che la proroga in materia di servizi pubblici locali finisce per essere penalizzante per quei comuni che hanno predisposto strumenti nuovi in materia di gestione dei rifiuti.

Ermete REALACCI, *presidente*, pur essendo anch'egli consapevole della insussistenza delle condizioni necessarie per modificare il decreto legge, sottolinea comunque l'importanza di un parere articolato e puntuale, premessa indispensabile per influire in qualche modo sui processi legislativi.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 febbraio 2014.

La seduta comincia alle 15.15.

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

C. 68 Realacci ed abb.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1945).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in esame rinviato nella seduta del 6 settembre 2013.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 1945 recante « Istituzione del Sistema nazionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ad esso relative » e che, poiché essa verte su materia identica a quella recata dalle proposte di legge in esame, ne dispone l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratore delegato di Poste italiane SpA, Massimo Sarmi, sull'ipotesi di cessione da parte dello Stato di una quota del capitale di Poste italiane SpA 99

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge C. 1836 – Relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge C. 1864 – Parere su emendamenti) 99

ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione) 102

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) 103

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 101

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 febbraio 2014.

Audizione dell'amministratore delegato di Poste italiane SpA, Massimo Sarmi, sull'ipotesi di cessione da parte dello Stato di una quota del capitale di Poste italiane SpA.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.45 alle 11.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 11.30.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.

C. 1864 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge C. 1836 – Relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge C. 1864 – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 9 gennaio 2014.

Michele Pompeo META, *presidente*, come richiesto, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che presso la Commissione Trasporti non sono stati presentati emendamenti riferiti ai due disegni di legge, ma che in data 6 febbraio la Commissione Politiche dell'Unione europea ha trasmesso, ai fini dell'espressione del parere, due emendamenti riferiti al disegno di legge di delegazione europea, l'emendamento Catalano 1.2 e Spessotto 1.3 (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 5 febbraio 2014*) che, per la materia trattata, sono riconducibili alle competenze della Commissione Trasporti. Ricorda che, sulla base della specifica disciplina procedurale prevista per l'esame dei disegni di legge in oggetto, il parere delle Commissioni di settore sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione Politiche dell'Unione europea ha sostanzialmente efficacia vincolante. Fa presente infatti che gli emendamenti su cui la Commissione di settore esprima parere favorevole sono recepiti dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, salvo che quest'ultima non li ritenga contrastanti con la normativa europea o con esigenze di coordinamento generale e che, al contrario, gli emendamenti su cui la Commissione di settore esprima parere contrario non potranno essere oggetto di ulteriore esame da parte della Commissione Politiche dell'Unione europea.

Matteo MAURI (PD), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole con osservazione riferita al disegno di legge di delegazione europea per l'anno 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo) (*vedi allegato 1*).

Per quanto concerne i due emendamenti trasmessi dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, rientranti nell'ambito delle competenze della Commissione Trasporti, ribadisce, come già indi-

cato dal Presidente, che su tali emendamenti la Commissione Trasporti è chiamata ad esprimere il proprio parere, che, nel caso dei disegni di legge in esame, ha efficacia vincolante. Fa presente che l'emendamento Catalano 1.2 prevede che sia inserita nell'allegato B, contenente le deleghe per il recepimento di direttive comunitarie, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi). Segnala che, dalle informazioni acquisite, in particolare da quanto era stato affermato nella relazione al disegno di legge comunitaria per il 2011, tale direttiva, che ha carattere di codificazione, vale a dire raccoglie in un unico testo coordinato le diverse direttive che nel tempo sono intervenute sulla materia, risulta essere già stata attuata nell'ordinamento italiano in via amministrativa. Sottolinea che tale valutazione è confermata dalla comunicazione del Ministero dello sviluppo economico con cui, come ricordato dal Presidente, si esprime parere contrario sull'emendamento in questione, in quanto non si considera necessario il recepimento della direttiva, perché si tratta di un testo codificato di direttive già recepite nell'ordinamento italiano. Fa presente quindi di aver inserito, per questo motivo, nella proposta di relazione al disegno di legge in esame un'osservazione in cui si richiede alla Commissione Politiche dell'Unione europea di verificare se la direttiva indicata nell'emendamento Catalano 1.2 possa considerarsi adeguatamente recepita nell'ordinamento interno. Contestualmente invita il collega Catalano a ritirare il proprio emendamento.

Il secondo emendamento, l'emendamento Spessotto 1.3, propone di sopprimere dall'allegato A la direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare, per trasferirla

nell'allegato B. La modifica proposta con l'emendamento comporta pertanto che sullo schema di decreto legislativo con il quale la direttiva sarà recepita sia richiesto anche il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Avverte che in merito all'emendamento Spessotto 1.3 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fatto pervenire una comunicazione con la quale esprime il proprio parere contrario. Il Ministero, nel fare presente che la direttiva contiene prescrizioni di carattere meramente tecnico, osserva che lo spostamento comporterebbe per il decreto di recepimento l'obbligo del passaggio, nell'ambito dell'iter approvativo, anche alle competenti commissioni parlamentari, con conseguente allungamento dei tempi di approvazione e con il rischio di non arrivare al recepimento entro i termini previsti, fissati a luglio 2014.

In considerazione della rilevanza dell'oggetto della direttiva, ritiene tuttavia che la proposta della collega Spessotto sia condivisibile e, pertanto, esprime parere favorevole sull'emendamento Spessotto 1.3.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole con osservazione del relatore riferita al disegno di legge di delegazione europea per l'anno 2013 – secondo semestre (*vedi allegato 1*).

Nicola BIANCHI (M5S) sottoscrive l'emendamento Catalano 1.2.

La Commissione approva la proposta di parere contrario del relatore sull'emendamento Catalano 1.2 (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 5 febbraio 2014*).

Arianna SPESSOTTO (M5S) intervenendo in merito all'emendamento 1.3 di cui è primo firmatario, fa presente che

numerose associazioni di settore hanno rilevato criticità riguardo ai contenuti della direttiva, il cui schema di decreto legislativo è opportuno, a suo giudizio, che sia sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di dare indicazioni al Governo finalizzate ad eliminare tali criticità.

Michele Pompeo META, *presidente*, concorda con la collega Spessotto sull'opportunità che le Commissioni esprimano il proprio parere sullo schema di recepimento richiamato e sottolinea che il relatore ha espresso il proprio parere favorevole sull'emendamento 1.3 anche in presenza di un parere contrario del Governo.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore sull'emendamento Spessotto 1.3 (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 5 febbraio 2014*).

Matteo MAURI (PD), *relatore*, presenta una proposta di relazione favorevole con osservazione riferita al disegno di legge europea 2013 *bis* (C. 1864 Governo) (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole con osservazione riferita al disegno di legge europea 2013 *bis*.

Delibera inoltre di nominare l'onorevole Mauri quale relatore incaricato di riferire alla XIV Commissione.

La seduta termina alle 11.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 11.40 alle 11.45.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo),

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione Politiche dell'Unione europea l'opportunità di verifi-

care se possa considerarsi adeguatamente recepita nell'ordinamento interno la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), che ha carattere di direttiva di codificazione e che, sulla base delle informazioni recate dalla relazione al disegno di legge comunitaria per il 2011, risulta essere già stata attuata in via amministrativa.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis* (C. 1864 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis* (C. 1864 Governo),

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione Politiche dell'Unione europea l'opportunità, con riferimento alla delega di cui all'articolo 11, concernente la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori per il settore delle navi da pesca, di estendere l'ambito della delega in modo da riferirlo anche ai lavoratori del trasporto marittimo e, più in generale, ai lavoratori del settore dei trasporti, anche al fine di coordinare la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con la normativa specifica del settore.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

| | |
|---|-----|
| Sull'ordine dei lavori | 104 |
| 7-00252 Bechis: Sulla gestione dei fondi strutturali europei per il riequilibrio e la redistribuzione delle risorse dedicate alle politiche attive del lavoro (<i>Discussione e rinvio</i>) | 104 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| DL 150/2013 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 105 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 108 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|-----|
| Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. Testo unificato C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 106 |
| ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>) | 109 |

COMITATO DEI NOVE:

| | |
|---|-----|
| Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato. C. 1253-A Giorgia Meloni | 107 |
|---|-----|

RISOLUZIONI

Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 9.45.

Sull'ordine dei lavori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, propone di procedere a una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere, in primo luogo, alla discussione della risolu-

zione Bechis n. 7-00252 e, successivamente, passare all'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 2027 e, a seguire, all'esame in sede referente del testo unificato delle proposte di legge C. 254 e C. 272.

La Commissione conviene.

7-00252 Bechis: Sulla gestione dei fondi strutturali europei per il riequilibrio e la redistribuzione delle risorse dedicate alle politiche attive del lavoro.

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna avrà luogo l'illustrazione della risoluzione in titolo, mentre l'orientamento del Governo – secondo le intese intercorse per le vie brevi – sarà acquisito in una successiva seduta, da convocare in base alle determinazioni che verranno assunte nell'ambito di una prossima riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Eleonora BECHIS (M5S) illustra la sua risoluzione, esprimendo perplessità circa l'impostazione attuale delle politiche attive perseguite nell'Unione europea, giudicate non adeguate a promuovere l'occupazione e a salvaguardare i lavoratori – soprattutto quelli più deboli – dalle discriminazioni. Auspica, nello specifico, che possano essere rivisti gli obiettivi definiti in sede europea, attuando un piano di interventi programmato, che preveda il rilancio di interventi strutturali, abbandonando un approccio burocratico lontano, pesantemente dalle istanze dei cittadini.

Fa notare, infine, che il suo atto di indirizzo impegna il Governo, in particolare, a lavorare sul versante delle politiche attive, ridefinendo le priorità strategiche in ambito europeo e ponendo in essere ogni azione utile a contrastare le discriminazioni sul lavoro e a offrire la più ampia tutela a tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, razza, religione, orientamento sessuale e identità di genere e condizione sociale.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA conferma che il Governo si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. —

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 9.55.

DL 150/2013 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2027 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Cinzia Maria FONTANA (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), che illustra rilevando come si prenda atto delle norme del provvedimento di interesse della XI Commissione, di cui cita, in particolare, l'articolo 8. Fa notare, altresì, di aver inserito nelle premesse una specifica considerazione in ordine al comma 3 dell'articolo 1, che interviene sulle assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e presso l'INPS, sottolineando come, in tal caso, sarebbe più opportuno parlare di differimento delle assegnazioni temporanee piuttosto che di proroga, tenuto conto che i comandi presso il Ministero dei beni e le attività culturali sono già cessati il 24 novembre 2013.

Raccomanda, in conclusione, l'approvazione della sua proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 10.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 10.

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.

Testo unificato C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 6 febbraio 2014.

Walter RIZZETTO, *presidente*, comunica che sono stati presentati taluni emendamenti al testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come testo base *(vedi allegato 2)*.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Bechis 1.5, Bechis 1.10 e Polverini 1.11, invitando al ritiro di tutte le restanti proposte emendative, sulle quali, altrimenti, il parere sarebbe contrario.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA esprime parere conforme a quello del relatore.

Walter RIZZETTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Pizzolante 1.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Eleonora BECHIS (M5S), illustrando il proprio emendamento 1.2, esprime anzitutto talune considerazioni di carattere generale, rilevando come il suo gruppo sia contrario a un'ulteriore modifica delle legislazione in materia di dimissioni, a fronte dei ripetuti interventi operati dal

legislatore negli ultimi anni. Fa notare, infatti, che continuare a legiferare sul tema rischierebbe di generare confusione nelle aziende e tra gli stessi lavoratori, rendendo incerti i meccanismi di tutela, tenuto conto, peraltro, che non esistono ancora dati certi sui risultati del monitoraggio svolto dal Ministero in ordine all'applicazione della « legge Fornero », che si intenderebbe di fatto abrogare con tale provvedimento. Fa presente, inoltre, che il suo gruppo ritiene che quella legge offra più tutele al lavoratore, dal momento che obbliga alla convalida delle dimissioni del lavoratore di fronte a un funzionario pubblico, intervenendo proprio nella fase finale del rapporto di lavoro, mentre il mero ricorso a un modulo numerato prestampato da compilare nella fase di instaurazione del rapporto, contemplato dal testo in esame, non porrebbe il lavoratore al riparo dal rischio di discriminazioni, che spesso hanno luogo, a suo avviso, anche successivamente alla data di assunzione.

Soffermandosi, quindi, sul contenuto della propria proposta emendativa, fa presente che essa mira semplicemente a migliorare il grado di efficacia della normativa vigente, sopprimendo il primo periodo del comma 18 dell'articolo 4 della legge n. 92 del 2012, in modo da evitare che l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto sia sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.

La Commissione respinge l'emendamento Bechis 1.2.

Walter RIZZETTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Pizzolante 1.3 e Fedriga 1.4: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Eleonora BECHIS (M5S), illustrando il proprio emendamento 1.5, fa notare che esso intende ovviare a un refuso formale recato dal testo in esame.

La Commissione approva l'emendamento Bechis 1.5.

Eleonora BECHIS (M5S), illustrando il proprio emendamento 1.6, osserva che con esso si intende sopprimere il riferimento agli uffici comunali, sottolineando l'esigenza di evitare una sovrapposizione di ruoli da parte di più organi.

La Commissione respinge l'emendamento Bechis 1.6.

Walter RIZZETTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Pizzolante 1.7, 1.8 e 1.9: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Bechis 1.10 e Polverini 1.11, e respinge l'emendamento Polverini 1.12.

Walter RIZZETTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Pizzolante 1.13 e 1.14: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Polverini 1.15.

Walter RIZZETTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Pizzolante 1.16: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Eleonora BECHIS (M5S) ritira il proprio emendamento 1.17.

Valentina PARIS (PD) esprime soddisfazione per il testo unificato risultante al termine dell'esame degli emendamenti, auspicando una rapida conclusione dell'*iter* in Commissione.

Davide BARUFFI (PD) dichiara di condividere l'impianto normativo recato dal testo unificato in esame.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che il testo unificato delle proposte di legge nn. 254 e 272, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti, sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.15.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 11 febbraio 2014.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.

C. 1253-A Giorgia Meloni.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.40 alle 15.30.

ALLEGATO 1

**DL 150/2013 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2027 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2027, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 150 del 2013;

rilevato che il decreto persegue la finalità di prorogare o differire termini previsti dalla legislazione nell'ambito di diversi settori;

preso atto che il testo approvato dal Senato reca anche proroghe di termini su materie di interesse della XI Commissione, che possono considerarsi in termini positivi;

rilevato che, a tale riguardo, un particolare interesse sembra assumere l'articolo 8, che, anzitutto, al comma 1, modifica alcuni termini in tema di consegna, per via telematica, dei certificati medici relativi alla maternità;

preso atto che il medesimo articolo 8, al comma 2-bis, proroga il termine per l'adeguamento dei fondi di solidarietà sperimentali di settore, già istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, alle disposizioni della legge n. 92 del 2012;

valutato che il comma 2-ter dello stesso articolo 8 prevede che i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possano svolgere pre-

stazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo annuo;

rilevato poi che, in ordine al comma 3 dell'articolo 1, che interviene sulle assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e presso l'INPS, sarebbe più opportuno parlare di differimento delle assegnazioni temporanee piuttosto che di proroga, tenuto conto che i comandi presso il Ministero dei beni e le attività culturali sono già cessati il 24 novembre 2013;

valutato che il provvedimento interviene altresì in tema di proroga di termini per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in specifiche amministrazioni pubbliche, valorizzando, in particolare la specificità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

preso atto, infine, che il testo in esame proroga il limite ai compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni a componenti di organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, intervenendo altresì sulla facoltà di utilizzo di specifiche risorse anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie (Testo unificato C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Pizzolante, Bosco.

Sostituirlo con il seguente: Al comma 18 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il primo periodo è soppresso.

1. 2. Bechis, Rostellato, Ciprini, Tripiedi, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti, Cominardi.

Sopprimere il comma 1.

1. 3. Pizzolante, Bosco.

Al comma 1, sostituire le parole: gra-tuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego *con le seguenti:* con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 4-bis.

Conseguentemente, sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:

3. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili:

a) attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) attraverso i rivenditori autorizzati alla rivendita dei documenti aventi valenza fiscale di cui agli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978.

4. I moduli di cui al comma 3, lettera a), una volta compilati, sono presentati attraverso la Posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

4-bis. I moduli di cui al comma 3, lettera b), numerati progressivamente con le stesse modalità dei documenti aventi valenza fiscale, dovranno riportare i dati del distributore autorizzato ed i dati dello scontrino e/o documento fiscale di acquisto. Il modulo non dovrà avere data di acquisto anteriore a 15 giorni rispetto alla data delle dimissioni. Il modulo sarà redatto in triplice copia (copia datore di lavoro, copia lavoratore e copia per il servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio). La copia per il servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio potrà essere consegnata a mano o inviata per raccomandata con avviso di ricevimento a cura del lavoratore che dovrà conservare copia del modulo di avvenuta ricezione insieme alla prova attestante la ricezione da parte del datore di lavoro (firma in calce alla copia del lavoratore o copia della ricevuta postale di avvenuta ricezione da parte del datore di lavoro). Le dimissioni si ritengono presentate alla data attestata sulla ricevuta dell'avvenuta consegna a mano, o sull'avviso di ricevimento in caso di invio per raccomandata, al datore di lavoro. L'acquisizione dei dati identificativi dell'acquirente da parte del rivenditore autorizzato avvengono secondo le modalità previste dal decreto del Pre-

sidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, per i rivenditori di documenti aventi valenza fiscale. La trasmissione di tali dati da parte del rivenditore autorizzato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, avviene secondo quanto disposto dallo stesso decreto o su richiesta da parte dello stesso Ministero.

5. All'attuazione della presente legge, per quanto riguarda la modulistica di cui al comma 3, lettera a), si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

1. 4. Fedriga.

Al comma 1, sostituire le parole: direzioni provinciali del lavoro con le seguenti: direzioni territoriali del lavoro.

1. 5. Bechis, Rostellato, Ciprini, Tripiedi, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti, Cominardi.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: dagli uffici comunali.

1. 6. Bechis, Rostellato, Ciprini, Tripiedi, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti, Cominardi.

Sopprimere il comma 2.

1. 7. Pizzolante, Bosco.

Sopprimere il comma 3.

1. 8. Pizzolante, Bosco.

Sopprimere il comma 4.

1. 9. Pizzolante, Bosco.

Al comma 4, sopprimere la parola: anche.

1. 10. Bechis, Rostellato, Ciprini, Tripiedi, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti, Cominardi.

(Approvato)

Al comma 4, sostituire le parole: il sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti: i siti internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e www.cliclavoro.gov.it, nonché i siti regionali ad essi collegati.

1. 11. Polverini.

(Approvato)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Ai moduli di cui ai commi 1 e 3 è allegata una nota sintetica relativa alle conseguenze delle dimissioni volontarie, con particolare riferimento alle ipotesi di mancato accesso agli ammortizzatori sociali e alle indennità di disoccupazione, comunque denominate.

1. 12. Polverini.

Sopprimere il comma 5.

1. 13. Pizzolante, Bosco.

Sopprimere il comma 6.

1. 14. Pizzolante, Bosco.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La disciplina della convalida delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 28 giugno 2012, n. 92 continua ad applicarsi nei casi in cui la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni siano presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affida-

mento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. I commi da 17 a 23 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati.

1. 15. Polverini.

Sopprimere il comma 7.

***1. 16.** Pizzolante, Bosco.

Sopprimere il comma 7.

***1. 17.** Bechis, Rostellato, Ciprini, Tripiedi, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti, Cominardi.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|-----|
| Sull'ordine dei lavori | 112 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Atto n. 54 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>) | 113 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 126 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla I Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>) | 115 |
|--|-----|

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

| | |
|---|-----|
| Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, contenente i dati preliminari dell'anno 2012 e i dati definitivi dell'anno 2011. Doc. XXXVII, n. 1 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) | 120 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 125 |
| AVVERTENZA | 125 |

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Paolo Fadda.

La seduta comincia alle 14.20.

Sull'ordine dei lavori.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, fa presente che la Commissione non tratterà l'esame degli emendamenti sul disegno di legge di delegazione europea 2013 – se-

condo semestre e sul disegno di Legge europea 2013 *bis*, in quanto non sono state trasmesse dalla XIV Commissione proposte emendative che investono la competenza della XII Commissione.

La Commissione concorda.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, propone alla Commissione di invertire l'ordine del giorno e di passare subito all'esame dello schema di decreto legislativo (Atto n. 54) per il parere al Governo, in considerazione della presenza del sottosegretario Fadda.

La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.

Atto n. 54.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 febbraio 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata per il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (Atto n. 54), per il parere al Governo.

Ricorda, altresì, che nella scorsa seduta si sono svolti gli interventi di alcuni colleghi e del sottosegretario Fadda. Il relatore, on. Monchiero, ha, poi, illustrato la proposta di parere da lui predisposta, sulla quale l'on. Miotto ha formulato dei rilievi, auspicando che questi possano essere accolti dal relatore.

Giovanni MONCHIERO (SCpI), *relatore*, illustra la sua nuova proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni, che tiene conto sia di alcuni rilievi avanzati dalla collega Miotto sia del parere espresso dalla Commissione Igiene e sanità del Senato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Paolo FADDA, condividendo il contenuto della proposta di parere presentata dal relatore, assicura che il Governo ne terrà conto all'atto della emanazione del decreto legislativo.

Marisa NICCHI (SEL) chiede al relatore le ragioni della scelta di proporre al Governo di sostituire la parola « assicurato » con la parola « assistibile » anziché con quella « assistito », che ritiene forse più congrua. Inoltre, chiede al relatore di inserire un riferimento alla esigenza di eliminare il richiamo al diritto all'obiezione di coscienza del farmacista.

Massimo Enrico BARONI (M5S), richiamando le preoccupazioni espresse nella scorsa seduta dalla collega Miotto, intende svolgere ulteriori rilievi critici riferiti in particolare alla complessità della programmazione degli interventi relativi alla medicina di elezione nelle strutture ospedaliere e sanitarie del nostro paese, già di difficile se non impossibile realizzazione. Come emerso da incontri organizzati da esponenti del suo gruppo con operatori sanitari che lavorano nei pronto soccorso, negli ospedali con reparti di emergenza-urgenza risulta quasi impossibile programmare interventi di medicina di elezione, essendo i posti-letto occupati quasi interamente da pazienti che vi vengono ricoverati a seguito di osservazione nei pronto soccorso. Tale criticità, dovuta anche alle ristrettezze economiche conseguenti alla *spending review*, risulterebbe aggravata dalle richieste di prestazioni provenienti da pazienti stranieri: se non si riesce a garantire ai cittadini italiani di sottoporsi ad interventi programmati, ritiene impensabile che tale garanzia possa essere offerta ai pazienti di altri paesi.

Giovanni MONCHIERO (SCpI), *relatore*, in risposta alla collega Nicchi fa presente che il termine « assistibile » è stato fatto proprio anche dal Senato e che l'esigenza di chiarire la portata dell'articolo 12, comma 3, è contenuta nella prima osservazione, di cui alla lettera a), apposta al parere.

Per quanto riguarda le considerazioni svolte dal deputato Baroni, ritiene che l'articolo 5 – che richiama testualmente una disposizione della direttiva europea – offra garanzie sufficienti ai pazienti di altri paesi per poter programmare gli interventi richiesti.

Paola BINETTI (PI), pur dichiarando il suo voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore, esprime perplessità sulla prima osservazione apposta al parere, che fa riferimento alla obiezione di coscienza del farmacista, tema questo di grande rilievo. Pur riconoscendo che in Italia non esiste una normativa specifica che affermi esplicitamente tale facoltà, tuttavia la formulazione «elegante» ma poco convincente della lettera *a*) delle osservazioni elude la complessità della problematica, legata ad un principio etico di grande importanza.

Andrea CECCONI (M5S) ricorda che il MoVimento 5 Stelle ha già espresso le sue forti perplessità sulla direttiva in esame nelle sedute precedenti, ma anche in altre occasioni, allorché si sostenne, da parte del Governo, che questa avrebbe rappresentato una grandissima opportunità per mostrare all'estero le eccellenze presenti nel nostro paese, mentre così non sembra che possa essere.

Inoltre, ritiene irrealistico pensare che in Italia si riesca a dare seguito a quanto prevede la condizione di cui alla lettera *c*) – secondo cui all'articolo 10, comma 8, deve essere specificato che, in caso di diniego di autorizzazione preventiva all'assistenza transfrontaliera perché l'assistenza sanitaria richiesta può essere prestata nel territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, l'ASL competente individui e comunichi al paziente la specifica struttura sanitaria in grado di erogare la prestazione entro il predetto termine con le garanzie di sicurezza e qualità della prestazione. Infatti, se accade sovente che operatori di una struttura sanitaria non riescano a trovare un ospedale disponibile a ricevere pazienti in pericolo di vita e che l'attesa nella ricerca di un posto letto può anche comportare – come successo anche di recente a Bari – il decesso di pazienti, si domanda come si possa ragionevolmente credere che le ASL riescano a trovare la specifica struttura sanitaria in grado di erogare la

prestazione entro un determinato termine con garanzie di sicurezza e qualità della prestazione.

Infine, dopo aver espresso un giudizio negativo anche sulla mancata previsione del rimborso delle spese di alloggio per i disabili che si recano all'estero per ricevere una prestazione sanitaria, dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Gian Luigi GIGLI (PI) chiede al relatore la disponibilità ad apportare modifiche alla osservazione di cui alla lettera *a*), che fa riferimento alla esigenza di valutare la coerenza delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, con i principi e i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione e con la specifica normativa vigente nel nostro Paese. Tale osservazione non era prevista nella proposta di parere inizialmente presentata, che non conteneva alcun riferimento all'articolo 12, norma che correttamente riconosce il diritto del farmacista a non dispensare un farmaco per ragioni etiche. Dopo aver ricordato che l'Italia è uno dei pochi paesi che non riconosce espressamente tale diritto, cosa a suo avviso inaccettabile, ritiene che di fronte al mutare dello scenario in cui si muove la medicina andrebbe ripensata anche la questione relativa al riconoscimento di tale diritto.

Infine, fa presente che ove il relatore non dovesse modificare su questo punto la sua proposta di parere il suo voto sarà contrario.

Donata LENZI (PD), nel ringraziare il relatore per l'ottimo lavoro svolto, tiene a precisare che per il suo gruppo la lettera *a*) delle osservazioni rappresenta un punto di mediazione, sul quale auspica che converga la maggioranza della Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Paolo Fadda.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2027 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata per l'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 150 del 2013, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative », per il parere alla I Commissione.

Ricorda, altresì, che la I Commissione (Affari costituzionali) ha fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 11 della giornata odierna e che al momento l'inizio della discussione del suddetto decreto-legge in Aula è previsto a partire dal 17 febbraio p.v.

Dà, quindi, la parola, al relatore, on. D'Incecco, per l'illustrazione della relazione da lei predisposta.

Vittoria D'INCECCO (PD), *relatore*, ricorda che il testo del decreto-legge già approvato dal Senato su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza si compone di 13 articoli che intervengono per prorogare termini nei seguenti settori: assunzioni, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni; interventi emergenziali; giustizia e professioni regolamentate; Ministero dell'interno; infrastrutture e trasporti; agricoltura; istruzione, università e ricerca; salute; lavoro e politiche sociali;

economia e finanza; ambiente; turismo; comunicazioni e servizi pubblici locali.

Per quanto di competenza della XII Commissione, desidera soffermarsi innanzitutto sul comma 14-*bis* dell'articolo 1, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, che consente la proroga fino al 31 marzo 2015 dei contratti a tempo determinato di diritto privato per l'attribuzione di funzioni dirigenziali stipulati dall'AIFA con personale tecnico o altamente qualificato.

Tali contratti erano già stati prorogati fino al 31 ottobre 2014 dal recente decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, « Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni ».

Pertanto la disposizione in commento interviene a prorogare un termine differito da pochi mesi e comunque molto prima della sua scadenza.

I contratti di cui si dispone l'ulteriore proroga sono quelli previsti all'epoca della creazione dell'AIFA, dall'articolo 48, comma 7, del decreto-legge n. 269 del 2003, con il quale dal 1° gennaio 2004 venivano trasferite all'AIFA le unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute. Il personale trasferito non poteva superare il 60 per cento del personale in servizio alla data del 30 settembre 2003 presso la stessa Direzione Generale. La medesima norma ha tuttavia previsto che l'AIFA potesse assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato.

Fa presente, poi, che i contratti a tempo determinato di cui si dispone la proroga, inoltre, possono essere anche eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, che ha previsto limiti per l'affidamento di incarichi dirigenziali. Tale disposizione ha infatti individuato criteri, modalità e limiti per-

centuali di affidamento di incarichi dirigenziali a termine, stabilendo che il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione può essere effettuato entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia e che non può prevedere una durata superiore ai tre anni per gli incarichi di segretario generale e di funzione dirigenziale di livello generale e di cinque anni per gli altri incarichi dirigenziali.

Un'altra disposizione del decreto-legge in esame che incide su materie di competenza della XII Commissione è l'articolo 7, comma 1, che proroga, dal 31 dicembre 2013 al 1° gennaio 2015, il termine entro il quale avviare un nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco (distributori intermedi e farmacie). L'intervento legislativo avviene modificando l'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetta *spending review*).

La disposizione è stata modificata nel corso dell'esame in sede referente presso il Senato. Il testo originario del decreto poneva il 1° gennaio 2015 come termine dal quale avviare un nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva. Con la modifica introdotta, tale termine costituisce il termine ultimo per la decorrenza suddetta, la quale però può iniziare anche prima di tale data.

Il decreto-legge n. 95 del 2012, all'articolo 15, comma 2, ha disposto la sostituzione dell'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco con un nuovo metodo, da definirsi sulla base di un accordo tra l'AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Il termine, originariamente fissato al 1° gennaio 2013, è stato posticipato dalla legge di stabilità 2013 al 31 dicembre 2013.

Ricorda, poi, che l'accordo citato deve essere definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base della base dei seguenti criteri:

estensione della tracciabilità e del controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci; possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco, in modo da garantire, « stante la prospettata evoluzione del mercato farmaceutico », una riduzione della spesa per il Servizio sanitario nazionale.

Solo con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, perdono di efficacia le disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di SSN. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In attesa del nuovo metodo di remunerazione delle farmacie, il decreto-legge n. 78 del 2010 ha rideterminato le percentuali di ricavo dovute dal SSN (quote di spettanza) ai grossisti e ai farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di classe A, interamente rimborsati dal SSN. Tale rideterminazione abbassa la quota dei grossisti al 3 per cento (prima al 6,65 per cento) portando quella dei farmacisti al 30,35 (prima al 26,7 per cento), da intendersi come quota minima a questi spettante.

Segnala poi, sempre all'articolo 7, il comma 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, che proroga dal 31 maggio 2013 al 30 giugno 2014 l'aggiornamento del Nomenclatore tariffario dei dispositivi medici di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale n. 332 del 1999.

L'intervento normativo è attuato intervenendo sull'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 158 del 2012 cosiddetto decreto Balduzzi.

Il decreto ministeriale n. 332 del 1999 individua le prestazioni di assistenza protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi riportati negli elenchi 1, 2 e 3 del nomenclatore. I dispositivi indicati negli elenchi del tariffario erano erogabili fino al 31 dicembre 2001. Entro tale data il Ministro della sanità avrebbe dovuto ridefinire la disciplina dell'assistenza protesica e le tariffe massime da corrispon-

dere ai soggetti erogatori dei dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore. I successivi aggiornamenti del nomenclatore tariffario sarebbero dovuti intervenire periodicamente, con cadenza massima triennale.

Osserva, poi, che con il ricordato decreto-legge n. 158 del 2012 è stato previsto l'aggiornamento del tariffario del 2001, attualmente in vigore, entro il 31 maggio 2013.

In proposito ritiene utile riportare quanto dichiarato dal Ministro della salute nel corso del *question time* n. 3-00438 del 13 novembre 2013 alla Camera dei deputati: « Nel corso delle audizioni tenutesi presso la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, in data 31 luglio 2013, ha già avuto occasione di fornire tutti i chiarimenti circa le difficoltà emerse durante l'iter per l'aggiornamento del nomenclatore tariffario. In quella occasione ebbe cura di segnalare che è assolutamente necessario aggiornare il vigente nomenclatore per garantire ai pazienti la disponibilità di protesi, ortesi ed ausili più adeguati alle loro esigenze e che siano di supporto anche ai familiari che li assistono. Ricorda che il nuovo progetto di aggiornamento del nomenclatore prevede una serie di iniziative innovative sia a favore dell'assistenza integrativa nel settore dei dispositivi medici monouso, sia per l'assistenza protesica. Tali innovazioni complessivamente generano un incremento degli oneri a carico del SSN stimato in circa 321 milioni di euro annui. Tale maggiore spesa ha indotto il MEF, già nel 2010, ad una valutazione non favorevole che di fatto ha determinato la sospensione dell'iter di approvazione. È suo convincimento che il disegno di legge di stabilità per il 2014 non recando riduzioni al Fondo sanitario nazionale, se si escludono le misure in materia di pubblico impiego, pone le condizioni per l'individuazione della necessaria copertura finanziaria. Pertanto intende ribadire anche in questa sede che è sua ferma volontà inserire il progetto di aggiornamento dell'attuale nomenclatore tariffario delle protesi per i

soggetti disabili nella prossima iniziativa di politica sanitaria, qual è il Patto per la salute 2013-2015, che nel rispetto degli attuali vincoli di finanza pubblica, è in corso di perfezionamento con le regioni e che si augura possa essere adottato entro la fine dell'anno in corso ».

Fa presente che di interesse della XII Commissione è anche il comma 1-ter, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, dell'articolo 7, che dispone in tema di cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private nonché degli stabilimenti termali. Più in particolare, viene stabilito che le Regioni garantiscano che dal 31 ottobre 2014 – invece che dal 1° gennaio 2013, come attualmente previsto – cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie, non confermati dagli accreditamenti definitivi. Qualora, entro la data indicata le Regioni non provvedano, il Consiglio dei ministri nomina il presidente della regione o altro soggetto commissario *ad acta* ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti.

La normativa nazionale configura l'accredimento come uno strumento di selezione dei soggetti erogatori per conto del SSN.

L'individuazione dei requisiti, la definizione delle procedure e delle modalità di verifica e di controllo è stata demandata alle Regioni, comportando una differente evoluzione dei percorsi normativi e l'adozione di diverse modalità di implementazione.

Ripercorrendo il passaggio dall'autorizzazione all'accredimento segnala che il decreto legislativo n. 502 del 1992 ha previsto la possibilità per le regioni di avvalersi dei presidi direttamente gestiti dalle ASL, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati. Ai sensi del successivo decreto legislativo n. 229 del 1999, la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie per conto del SSN sono state subordinate ad una autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Comune previo nulla osta

regionale. Successivamente, per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, se attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità, è stata richiesta anche l'autorizzazione all'esercizio, rilasciata dalla Regione o dal Comune.

Osserva, quindi, che a questo punto, le strutture così autorizzate che ne facciano richiesta possono essere accreditate dalla Regione. La concessione dell'accredimento è comunque subordinata al possesso di ulteriori requisiti e alla funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale nonché alla verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Infine, gli accordi contrattuali, definiti da Regioni e ASL, indicano i volumi e le tipologie delle prestazioni, le responsabilità e gli impegni reciproci.

Il decreto legislativo n. 229 del 1999 ha previsto anche l'emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni in materia di accreditamento, al fine di definire una base di criteri di accreditamento da rispettare in tutte le regioni e rendere omogenee sul territorio nazionale alcune garanzie di qualità delle cure.

La modificazione del titolo V della Costituzione (legge costituzionale n. 3 del 2001) ha bloccato tale percorso, consentendo per 10 anni lo sviluppo autonomo dei modelli regionali di accreditamento.

Nel marzo 2010, il Ministero della salute e la Conferenza delle Regioni e Province autonome hanno affidato all'Agenas il compito di individuare elementi di qualità da condividere nei sistemi di garanzia (autorizzazione/accredimento).

Ricorda, poi, che la Legge Finanziaria 2007, in attuazione del Patto della Salute siglato nel marzo 2006, ha previsto il passaggio all'accredimento definitivo in determinati termini e modalità, disponendo, in particolare, che le regioni adottino provvedimenti per garantire che dal 1° gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali. Le regioni sono inoltre autorizzate, a decorrere dal 1° gennaio

2008, a non concedere nuovi accreditamenti in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione.

Ricorda, poi, l'articolo 9, comma 15, che dispone un finanziamento di 35 milioni per il proseguimento, nell'ultimo bimestre del 2013, del Programma Carta acquisti e l'avvio della fase sperimentale della Carta, coperto con la dotazione del cd « Fondo per gli esodati ».

Il comma riproduce il testo dell'articolo 2, commi 7 e 8 del decreto-legge n. 126 del 2013, decaduto per la mancata conversione entro i termini previsti.

Ricorda che la Carta acquisti ordinaria, istituita dal decreto-legge n. 112 del 2008, a legislazione vigente viene concessa ai richiedenti residenti con cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico ovvero ai cittadini nella fascia di bisogno assoluto, di età uguale o superiore ai sessantacinque anni o con bambini di età inferiore ai tre anni. La Carta, utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare e sanitaria e per il pagamento delle spese energetiche, vale 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi.

L'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012 ha poi stabilito l'avvio di una fase di sperimentazione della Carta della durata di un anno, nei comuni con più di 250.000 abitanti, sottolineando l'obiettivo di utilizzare la carta acquisti come strumento di contrasto alla povertà assoluta tra le fasce della popolazione in condizione di maggiore bisogno. I beneficiari sono individuati dai Comuni, sulla base del reddito ISEE del nucleo familiare di appartenenza e di ulteriori parametri patrimoniali. Le famiglie beneficiarie devono contare almeno un componente di età minore di diciotto anni. Fra i beneficiari sono stati compresi anche i cittadini di altri Stati dell'Unione europea ovvero i cittadini di Stati esteri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il beneficio parte da un valore minimo di 231 euro al mese per nuclei con

due persone fino a un valore massimo di 404 euro se la famiglia ha cinque o più componenti.

Fa presente, infine, che l'articolo 3, commi da 2 a 5, del decreto-legge n. 76 del 2013 ha esteso la sperimentazione della nuova *social card* ai restanti territori delle regioni del Mezzogiorno, nel limite di 140 milioni per il 2014 e di 27 milioni per il 2015. Tale sperimentazione costituisce l'avvio del programma «Promozione dell'inclusione sociale».

Per completare il quadro degli interventi normativi in materia di *social card*, ricorda che l'articolo 1, comma 216, della legge di stabilità 2014 ha previsto, oltre all'estensione della platea dei possibili beneficiari della carta acquisti ordinaria anche ai cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, superando in tal modo la procedura di infrazione aperta dall'Unione europea, anche un finanziamento ulteriore per il 2014 pari a 250 milioni di euro, parte dei quali, unitamente ai 40 milioni all'anno stanziati per il triennio 2014-2016, da utilizzare per raggiungere un ammontare di risorse sufficiente ad estendere la sperimentazione della Carta per l'inclusione a tutto il territorio nazionale.

L'articolo 9, comma 15, in esame prevede infine che nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti, viene prorogato il contratto in essere, stipulato il 24 marzo 2010, al fine di garantire la prosecuzione del programma Carta acquisti ordinaria e l'avvio della Carta acquisti sperimentale, fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore. Ricorda che attualmente il Gestore del programma Carta acquisti è Poste Italiane. Per quanto riguarda l'attuale gara, questa è stata bandita dalla Consip il 17 ottobre 2013, il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato al 12 dicembre 2013.

Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere al termine del dibattito, facendo presente sin d'ora le sue perplessità riguardo alla proroga del termine per l'aggiornamento del nomencla-

tore tariffario, auspicando che per il futuro non si debba ricorrere ad ulteriori proroghe.

Andrea CECCONI (M5S) esprime una valutazione nel complesso contraria alle proroghe disposte nel decreto in esame, per la parte di competenza della XII Commissione. Innanzitutto, con riferimento alla proroga dei contratti a tempo determinato con funzioni dirigenziali stipulati dall'AIFA, già prorogati di recente dal decreto-legge n. 101 del 2013, ricorda che nel corso dell'esame parlamentare della legge di conversione del citato decreto-legge, grazie ad una battaglia del Movimento 5 Stelle si era riusciti, anche a seguito di contatti intercorsi proprio con il direttore generale dell'AIFA, ad anticipare la proroga al 31 ottobre 2014 anziché al 31 dicembre 2014, come invece previsto nel testo approvato dal Senato. Pertanto ritiene incomprensibile come si sia ora reso necessario prorogare ulteriormente tale termine anche oltre il 31 dicembre 2014, fissandolo addirittura al 31 marzo 2015.

In merito alla proroga di cui all'articolo 7, comma 1-bis, che differisce al 30 giugno 2014 l'aggiornamento del Nomenclatore tariffario dei dispositivi medici, osserva come tale aggiornamento – che si sarebbe dovuto realizzare già nel 2001 – rischia di essere differito *sine die*, come sta avvenendo per i LEA. Chiede pertanto al relatore di inserire nel parere una condizione volta alla soppressione di tale disposizione.

Osserva, inoltre, che nonostante le ripetute sollecitazioni pervenute a tutti deputati da parte delle regioni interessate al fine di prorogare al 2017 il termine per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, nel provvedimento in esame non figura una norma con questo fine, pur esprimendo il convincimento che sarà sicuramente individuata la modalità per differire comunque la chiusura di tali ospedali.

Sulla norma che proroga il termine per l'adozione del nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del far-

maco, ne evidenzia la difficoltà applicative, peraltro sottolineate anche da tutti gli *stakeholder* del settore.

Dopo aver espresso perplessità anche sulla disposizione in materia di *social card* – analogamente alle criticità rappresentate dal suo gruppo durante l'esame del decreto-legge cosiddetto « salva Roma » – dichiara, in conclusione, la ferma contrarietà del MoVimento 5 Stelle sul decreto-legge in esame, dovuta anche al fatto che le disposizioni approvate dal Parlamento non trovano successiva applicazione con i necessari decreti governativi di attuazione.

Anna Margherita MIOTTO (PD), intervenendo sulla proroga del termine per la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private da parte delle regioni, chiede al rappresentante del Governo di fornire alla Commissione i dati relativi alla situazione regione per regione sull'adozione dei provvedimenti finalizzati a garantire la cessazione degli accreditamenti provvisori. È evidente, infatti, che alcune regioni hanno provveduto in tal senso mentre in altri casi risulterebbero inadempienti le regioni o i soggetti gestori.

Il sottosegretario Paolo FADDA si riserva di fornire le precisazioni richieste dall'onorevole Miotto nella seduta di domani, in sede di replica.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Paolo Fadda.

La seduta comincia alle 15.30.

Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, contenente i dati preliminari dell'anno 2012 e i dati definitivi dell'anno 2011.

Doc. XXXVII, n. 1.

(Esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della relazione in oggetto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata per l'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento, della relazione del Ministro della salute sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, contenente i dati preliminari dell'anno 2012 e i dati definitivi dell'anno 2011 (Doc. XXXVII, n. 1).

Avverte, inoltre che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, onorevole Carnevali, per lo svolgimento della relazione.

Elena CARNEVALI (PD), *relatore*, ricorda che nella Relazione, presentata dal Ministro della salute, on. Lorenzin, vengono analizzati e illustrati i dati definitivi relativi all'anno 2011 e quelli preliminari per l'anno 2012 sull'attuazione della legge n. 194 del 1978, che stabilisce norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG).

I dati sono stati raccolti dal Sistema di sorveglianza epidemiologica delle IVG, che vede impegnati l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), il Ministero della salute e l'Istat da una parte, le Regioni e le Province autonome dall'altra.

Il monitoraggio avviene a partire dai modelli D12 dell'Istat che devono essere compilati per ciascuna IVG nella struttura in cui è stato effettuato l'intervento.

Il modello contiene informazioni sulle caratteristiche socio-demografiche delle donne, sui servizi coinvolti nel rilascio del documento/certificazione, nell'esecuzione dell'IVG e sulle sue modalità di esecuzione.

Dalla sua attivazione nel 1980, il Sistema di sorveglianza ha permesso di seguire l'evoluzione dell'aborto volontario e le conoscenze acquisite hanno sua volta permesso l'elaborazione di strategie e modelli operativi per la prevenzione e la promozione della salute nonché di verificare le ipotesi formulate per il ricorso all'IVG e l'efficacia dei programmi di prevenzione (quando realizzati).

Non sfugge il fatto che i dati di riferimento (consuntivi 2011 e preventivi 2012) rappresentano un limite di analisi dello stato reale oltre al fatto che, come si evince dalla relazione stessa, molti referenti regionali hanno fatto presente le difficoltà incontrate nel ricevere i dati dalle strutture dove vengono effettuate le IVG e la chiusura di alcuni servizi IVG. In alcune regioni (Abruzzo, Campania, Puglia, Sicilia, e Sardegna) è stato necessario integrare le informazioni ottenute dal Sistema di sorveglianza con le schede di dimissioni SDO, non esaustive rispetto al modulo D12 Istat.

Ritiene che sarebbe interessante conoscere quali indirizzi e misure intende adottare il Ministero, come riportato nella relazione, affinché permanga nel tempo immutata l'eccellenza del Sistema di sorveglianza.

Fa presente che i dati più significativi che emergono dalla relazione sono il tasso di abortività (numero delle IVG per 1000 donne in età feconda tra 15-49 anni), l'indicatore più accurato per una corretta valutazione della tendenza al ricorso all'IVG, nel 2012 è risultato pari a 7.8 per 1000, con un decremento dell'1.8 per cento rispetto al 2011 (8.0 per 1000) e un decremento del 54.7 per cento rispetto al

1982 (17.2 per 1000). Il valore italiano è tra i più bassi di quelli osservati nei paesi industrializzati.

Dal 1983 il tasso di abortività è diminuito in tutti i gruppi di età, più marcatamente in quelli centrali. Tra le minorenni, nel 2011 è risultato pari a 4.5 per 1000 (stesso valore del 2010 e rappresenta il 3,4 per cento sul totale di IVG), con livelli più elevati nell'Italia settentrionale e centrale. Come negli anni precedenti, si conferma il minore ricorso all'aborto tra le giovani in Italia rispetto a quanto registrato negli altri Paesi dell'Europa Occidentale.

Il ricorso all'IVG delle ragazze di età inferiore a 18 anni è pari a 3.008 (dati 2011) e per le ragazze straniere è pari a 586: questi dati, ancorché inferiori rispetto al confronto internazionale, dovrebbero indurre ad un maggior coinvolgimento dell'attività di educazione alla procreazione consapevole con il concorso delle agenzie educative e dei consultori.

Ricorda, poi, che il rapporto di abortività (numero delle IVG per 1000 nati vivi) in Italia nel 2012 è risultato pari a 200.8 per 1000 con un decremento del 2.5 per cento rispetto al 2011 (206.0 per 1000) e un decremento del 47.2 per cento rispetto al 1982 (380.2 per 1000): un terzo del fenomeno è costituito da donne con cittadinanza estera (34.3 per cento del totale delle IVG).

Nel 2009 il tasso per le italiane è risultato pari a 6.7 per 1000 per le cittadine italiane di età 15-49 anni, a 11.5 per 1000 nelle cittadine di Paesi a Sviluppo Avanzato e a 23.8 per 1000 in quelle di Paesi a Forte Pressione Migratoria (valore pari a 40.7 nel 2003), cosa che indica come, nonostante la diminuzione negli anni, quest'ultimo gruppo di donne ha ancora livelli di abortività molto più elevati delle italiane.

Fa presente, quindi, che la maggiore incidenza dell'IVG tra le donne con cittadinanza estera impone, inoltre, una particolare attenzione rispetto all'analisi del fenomeno, in quanto le cittadine straniere, oltre a presentare un tasso di abortività,

peraltro diverso per nazionalità, stimato 3-4 volte maggiore di quanto attualmente risulta tra le italiane, hanno una diversa composizione socio-demografica, che muta nel tempo a seconda del peso delle diverse nazionalità, dei diversi comportamenti riproduttivi e della diversa utilizzazione dei servizi. A fronte della continua riduzione del ricorso all'aborto tra le donne italiane (riduzione più lenta nelle condizioni di maggiore svantaggio sociale), l'aumento degli aborti effettuati da donne straniere, dovuto al costante incremento della loro presenza nel Paese, rappresenta una criticità importante. Ritiene, però, che vada segnalato che negli ultimi 5 anni si è osservata una tendenza alla stabilizzazione con valori assoluti intorno ai 40.000 casi.

Nel 2004 l'ISS ha condotto un'indagine (i risultati sono stati pubblicati nel rapporto ISTISAN 06/17) che evidenzia come, anche per le straniere, il ricorso all'aborto rappresenta nella maggioranza dei casi una estrema *ratio*, in seguito al fallimento dei metodi impiegati per evitare la gravidanza, anche perché spesso le medesime non possiedono le competenze necessarie per l'impiego corretto degli anticoncezionali.

L'attività di informazione e *counselling* necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo sono più difficili e impegnative in donne in condizioni di maggiore svantaggio sociale e la condizione di immigrata è particolarmente rilevante.

Osserva, poi, che nella relazione si riporta l'aumento della percentuale di interventi effettuati entro le 8 settimane di gestazione (41.8 per cento nel 2011), probabilmente grazie anche alla diffusione dell'approccio farmacologico del Mifepristone e prostaglandine (RU486). Questa metodica è stata usata nel 2010 in 3.836 casi (3.3 per cento del totale delle IVG per il 2010) e 7.432 casi nel 2011 (7.3 per cento del totale). L'uso è avvenuto nel 2010 in tutte le regioni tranne Abruzzo e Calabria e nel 2011 non è stato utilizzato solo nelle Marche.

Ritiene che la peculiarità italiana dei limiti di utilizzo di questa metodica entro la 7^o settimana e l'indicazione di ricovero

per 3 giorni può risultare disincentivante rispetto alla richiesta di tale opzione, che a differenza degli altri paesi europei avviene con modalità di trattamento ambulatoriale e/o domiciliare. La relazione evidenzia come nel 76 per cento dei casi le donne hanno richiesto la dimissione volontaria dopo la somministrazione di Mifepristone o prima della fase espulsiva. Nel 96 per cento dei casi non c'è stata nessuna complicazione immediata e la necessità di ricorrere all'intervento chirurgico si è presentato nel 5,3 per cento dei casi.

La quasi totalità degli interventi chirurgici avviene in *day hospital* con degenze inferiori ad 1 giorno (90.3 per cento dei casi) e l'interruzione, in particolare la metodica secondo Karman, rappresenta la tecnica più utilizzata (79.4 per cento), comportando rischi minori di complicanze per la salute della donna.

Ingiustificato, le appare, il ricorso all'anestesia generale (82,1 per cento) per espletare l'intervento nel nostro Paese che è solo in parte riconducibile all'analgesia profonda che, a causa dell'indisponibilità di uno specifico codice sulla scheda D12/Istat, viene registrata da alcuni operatori sotto la voce « anestesia generale » o sotto la voce « altro »: questo utilizzo è in contrasto con le indicazioni formulate a livello internazionale che raccomandano il ricorso all'anestesia locale per minori rischi per la salute della donna.

Fa presente, poi, che in relazione ai tempi di attesa tra rilascio della certificazione e intervento (indicatore di efficienza dei servizi) la percentuale di IVG effettuate entro 14 giorni dal rilascio del documento è leggermente aumentata rispetto a quella riscontrata nel 2010 (59.6 per cento rispetto a 59.1 per cento) ed è diminuita la percentuale di IVG effettuate oltre 3 settimane (15.7 per cento nel 2011, rispetto al 16.7 per cento nel 2010), persistendo una non trascurabile variabilità tra regioni.

Dalla relazione non emergono dati riguardo i tempi di attesa per la certificazione.

Osserva, quindi, che la percentuale degli obiettori di coscienza specie fra i ginecologi, mantiene livelli elevati (più di due su tre). Infatti, a livello nazionale, si è passati dal 58.7 per cento del 2005, al 69.2 per cento del 2006, al 70.5 per cento del 2007, al 71.5 per cento del 2008, al 70.7 per cento nel 2009 e al 69.3 per cento nel 2010 e nel 2011.

Segnala che percentuali superiori all'80 per cento tra i ginecologi sono presenti principalmente al sud: 88.4 per cento in Campania in Molise, 85.2 per cento in Basilicata, 84.6 per cento in Sicilia, 83.8 per cento in Abruzzo, 81.8 per cento nella Provincia autonoma di Bolzano e 80.7 per cento nel Lazio.

Osserva, poi, come l'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza abbia riguardato elevate percentuali di ginecologi fin dall'inizio dell'applicazione della Legge n. 194, con un aumento percentuale del 17.3 per cento in trenta anni, a fronte di un dimezzamento delle IVG nello stesso periodo. I numeri complessivi, secondo la relazione, del personale non obiettore appaiono comunque congrui al numero complessivo degli interventi di IVG. Eventuali difficoltà nell'accesso ai percorsi IVG sembrano quindi dovute a una distribuzione inadeguata del personale fra le strutture sanitarie all'interno di ciascuna regione.

Ritiene, quindi, che poiché la scelta di obiezione di coscienza può essere formalizzata dal medico obiettore all'azienda sanitaria di competenza – ma non è obbligatoria – il rischio è che vengano considerati non obiettori tutti i ginecologi che non hanno mai espresso obiezione semplicemente in quanto la loro attività istituzionale non prevede la pratica delle IVG (e perciò non si sono premurati di esprimerla alla azienda), sovrastimando quindi i non obiettori rispetto alla realtà.

Fa presente che è stato attivato nel 2013, presso il Ministero della salute, un « Tavolo tecnico » a cui sono stati invitati gli Assessori regionali, allo scopo di avviare un monitoraggio riguardante le singole strutture ospedaliere e i consultori e

per individuare eventuali criticità nell'applicazione della legge, in riferimento agli aspetti sopra menzionati. Una prima proposta di scheda per la raccolta dati è già stata inviata ai referenti regionali; i risultati di tale monitoraggio saranno presentati nella prossima Relazione al Parlamento.

La relazione è sicuramente carente per quanto riguarda la quantificazione degli aborti clandestini nel nostro Paese. Infatti, la sola stima aggiornata risale al 2008 ed è pari a 15.000 aborti clandestini, la maggior parte dei quali si riferisce all'Italia meridionale ed è relativa all'anno 2005 (ultimo anno per il quale sono disponibili tutti i dati per calcolare gli indici riproduttivi necessari per l'applicazione del modello stesso). Ricorda che questo dato riguarda solo le donne italiane, in quanto non si dispone di stime affidabili degli indici riproduttivi per le donne straniere. Si conferma, quindi, la contemporanea diminuzione dell'abortività legale e clandestina tra le donne italiane (quest'ultima era stata stimata pari a 100.000 casi nel 1983).

Ricorda, poi, che la legge n. 194 del 1978 non può essere analizzata in modo isolato, ma è strettamente correlata alla precedente legge n. 405 del 1975, istitutiva dei consultori familiari, le cui finalità sono, tra le altre, l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e paternità responsabile; la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire liberamente le scelte della coppia e del singolo in ordine alla procreazione responsabile; la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento. Purtroppo, come esplicitamente dichiarato nella relazione del Ministro, negli ultimi anni si è avuto un progressivo decremento dei consultori familiari pubblici, che avrebbero dovuto, invece, essere l'asse portante degli interventi preventivi nell'ambito dell'aborto volontario, trovandovi in essi gli operatori più idonei ad attivare la rete di sostegno per le gravidanze difficili ed gli eventuali mezzi praticabili per tentare di rimuov-

vere le cause esterne che talvolta spingono la donna a questa scelta. Questa grave insufficienza è dimostrata anche dal dato del ricorso al consultorio per la certificazione che raggiunge appena il 40 per cento delle donne richiedenti l'IVG.

Evidenzia quindi il punto critico dell'applicazione della Legge 194, cioè il basso ricorso al Consultorio familiare per la documentazione/certificazione (40.7 per cento nel 2011), specialmente al Sud e Isole, anche se in aumento principalmente per il maggior ricorso ad esso da parte delle donne straniere (54.2 per cento rispetto a 33.9 per cento relativo alle italiane). Le cittadine straniere ricorrono più facilmente al Consultorio familiare in quanto servizio a bassa soglia di accesso, anche grazie alla presenza in alcune sedi della mediatrice culturale. L'importante ruolo dei consultori familiari è ben descritto negli articoli 2 e 3 della Legge.

Fa presente che dal rapporto si evince che nel tempo i consultori familiari non sono stati, nella maggior parte dei casi, né potenziati né adeguatamente valorizzati. In diversi casi l'interesse intorno al loro operato è stato scarso ed ha avuto come conseguenza il mancato adeguamento delle risorse, della rete dei servizi, degli organici, delle sedi.

Conferma, dunque, la necessità di una maggiore valorizzazione dei Consultori familiari quali servizi primari di prevenzione del fenomeno abortivo e di una effettiva loro integrazione con i centri in cui si effettua l'IVG, potenziando anche il loro ruolo di centri di prenotazione per le analisi pre-IVG e per l'intervento.

Tale integrazione determinerebbe una maggiore utilizzazione dei consultori da parte delle donne, anche tenendo conto che indagini dell'ISS, riguardanti il percorso nascita, hanno evidenziato un maggior grado di soddisfazione per tale servizio e migliori esiti in seguito alle loro attività, con particolare riferimento ai corsi di accompagnamento alla nascita (Rapporti Istan 03/4, 11/12 e 39/12).

Alla luce dell'evidenza, ormai acquisita negli anni, che l'aborto rappresenta nella

gran parte dei casi l'estrema *ratio* e non la scelta d'elezione, la prevenzione del ricorso all'aborto può essere esplicitata in tre diverse modalità, come già indicato nel Progetto Obiettivo Materno Infantile del 2000.

Primo tra tutti i programmi di promozione della procreazione responsabile nell'ambito del percorso nascita e della prevenzione dei tumori femminili (per la quota in età feconda della popolazione bersaglio) e con i programmi di informazione ed educazione sessuale tra gli adolescenti nelle scuole e nei conseguenti «spazi giovani» presso le sedi consultoriali.

Un secondo contributo è rappresentato dall'effettuazione di uno o più colloqui con membri di una équipe professionalmente qualificata, come quelli consultoriali, al momento della richiesta del documento, per valutare le cause che inducono la donna alla richiesta di IVG e la possibilità, in applicazione degli articoli 2 e 5 della Legge n. 194 del 1978, di implementare misure necessarie per il loro superamento, sostenendo le maternità difficili e la promozione dell'informazione sul diritto a partorire in anonimato, nonché su tutta la legislazione a tutela della maternità.

Ritiene che va sottolineato che i consultori familiari sono i servizi di gran lunga più competenti nell'attivazione di reti di sostegno per la maternità, in collaborazione con i servizi sociali dei comuni e con il privato sociale.

Una terza possibilità di prevenzione riguarda la riduzione del rischio di aborto ripetuto, attraverso un approfondito colloquio con le donne che hanno deciso di effettuare l'IVG, mediante il quale si analizzano le condizioni del fallimento del metodo impiegato per evitare la gravidanza e si promuove una migliore competenza. Tale colloquio dovrebbe essere molto opportunamente svolto in consultorio a cui la donna, ed eventualmente la coppia, dovrebbe essere indirizzata in un contesto di continuità di presa in carico,

anche per una verifica di eventuali complicità post-aborto.

Ribadisce, quindi, la necessità di una specifica politica di sanità pubblica che, identificando il consultorio come la sede di prenotazione per le analisi pre-IVG e per l'intervento, renda « conveniente » rivolgersi per il rilascio del documento o della certificazione a tale servizio, a cui ritornare per il controllo post-IVG e per il *counselling* per la procreazione responsabile.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
Emendamenti C. 1836 Governo.*

*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.
Emendamenti C. 1864 Governo.*

SEDE REFERENTE

*Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.*

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Atto n. 54.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (Atto n. 54);

rilevato, in generale, come l'esercizio effettivo dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera sia subordinato, nella direttiva e nello schema di decreto in oggetto, ad una serie di condizioni e di adempimenti che suscitano alcune perplessità ed evidenziano una certa discrasia fra le intenzioni dichiarate e le norme emanate;

ritenuto quindi necessario proporre al Governo di modificare quelle parti dello schema di decreto legislativo che limitano il diritto dei pazienti all'accesso alle cure o al rimborso delle spese sostenute, suggerendo integrazioni migliorative o soppressioni di alcuni periodi o commi;

ravvisata, in particolare, l'esigenza di modificare il comma 8 dell'articolo 8 in quanto, prevedendo che il rimborso delle prestazioni richieste all'estero, in presenza di determinati motivi, possa subire delle limitazioni, anche circoscritte al territorio di una o più regioni, a singole aziende o enti del servizio sanitario nazionale, e su

richiesta delle stesse regioni e delle province autonome, rischia di generare – anche per effetto della clausola di cedevolezza di cui al successivo articolo 18 – profonde discriminazioni sul territorio nazionale con riferimento al diritto dei cittadini a curarsi all'estero;

rilevata altresì l'esigenza di eliminare il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 10, in quanto, prevedendo che la persona assicurata che intende beneficiare dell'assistenza transfrontaliera debba presentare apposita domanda alla ASL territorialmente competente, affinché sia verificato se la medesima prestazione debba essere sottoposta ad autorizzazione preventiva, introduce un ulteriore aggravio procedurale, oltre a dare luogo a incertezze interpretative a causa della sua stessa formulazione in quanto la norma, da una parte, sembra prevedere l'obbligo di presentare apposita domanda per qualunque prestazione di assistenza sanitaria transfrontaliera, mentre dall'altra tale obbligo sembra essere esclusivamente collegato alle procedure relative alla richiesta di autorizzazione preventiva;

ritenuto altresì necessario, sempre all'articolo 10, modificare il comma 8 – in base al quale l'autorizzazione preventiva all'assistenza transfrontaliera può essere negata perché l'assistenza sanitaria richiesta può essere prestata nel territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico –, nel senso di prevedere che in tali casi l'ASL compe-

tente sia tenuta a comunicare al paziente la struttura sanitaria in grado di erogare la prestazione entro il predetto termine con le dovute garanzie di sicurezza e qualità della prestazione;

ritenuto non opportuno proporre al Governo di modificare lo schema di decreto legislativo in tutte le parti in cui è conforme, alla lettera, alle Direttive 2011/24/UE e 2012/52/UE;

preso atto del parere della Conferenza Stato-regioni, espresso nella riunione del 16 gennaio 2014, che non si condivide se non in minime parti, in quanto volto a rendere in modo sistematico più complesse le procedure previste dallo schema di decreto in oggetto, al punto da compromettere l'effettivo esercizio dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;

preso infine atto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi dalla Commissione Bilancio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) sia introdotta una disposizione volta a precisare che eventuali danni alla salute derivanti da prestazioni sanitarie transfrontaliere, ancorché preventivamente autorizzate dalle ASL, non possano essere in alcun modo imputati al Servizio sanitario nazionale;

b) all'articolo 10, comma 3, siano soppressi il secondo e il terzo periodo;

c) all'articolo 10, comma 8, venga specificato che, nei casi in cui l'autorizzazione preventiva all'assistenza transfrontaliera sia negata per i motivi di cui all'articolo 9, comma 6, lettera d), cioè in ragione del fatto che l'assistenza sanitaria richiesta può essere prestata nel territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, tenuto presente lo stato di salute e il probabile decorso della malattia, l'ASL competente individui

e comunichi al paziente la specifica struttura sanitaria in grado di erogare la prestazione entro il predetto termine con le garanzie di sicurezza e qualità della prestazione offerta;

d) provveda il Governo a sostituire ovvero ad affiancare, ovunque ricorra nel testo, il termine « assicurato » con la parola « assistibile », nel rispetto dei principi che regolano il funzionamento del Servizio sanitario nazionale »;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, valuti il Governo la coerenza di tali norme con i principi e i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione e con la specifica normativa vigente nel nostro Paese;

b) all'articolo 5, comma 7, valuti il Governo l'opportunità, conformemente al parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni, di sostituire la parola: « onorari » con le seguenti: « tariffe ed onorari »;

c) all'articolo 8, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere dopo le parole: « tariffe regionali vigenti » le parole: « al netto della compartecipazione alla spesa »;

d) all'articolo 8, comma 8, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il secondo periodo;

e) valuti il Governo l'opportunità di una riformulazione dell'articolo 18, che meglio tuteli il diritto di tutti i cittadini italiani di usufruire dei servizi assistenziali previsti dalle Direttive e dallo schema di decreto legislativo, nel rispetto del generale principio di uguaglianza ed escludendo comunque l'applicazione della clausola di cedevolezza per le norme che stabiliscono termini procedurali;

f) all'articolo 19, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il monitoraggio sull'applicazione del decreto legislativo e sugli effetti da esso derivanti sia effettuato anche attraverso consultazioni periodiche, da parte del Ministero della salute, di Associazioni di cittadini e di pazienti.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

| | |
|--|-----|
| Variazioni nella composizione della Commissione | 128 |
| Sulla pubblicità dei lavori | 128 |
| 5-01211 Mongiello: Sulla tutela del <i>made in Italy</i> agroalimentare, in relazione ad alcuni prodotti presenti alla fiera ANUGA di Colonia nel 2013 | 129 |
| ALLEGATO 1 (Testo della risposta) | 136 |
| 5-01293 Oliverio: Sui danni causati all'agricoltura e alla zootecnia dai cinghiali selvatici, con particolare riferimento alla situazione del comune di Maierato (Vibo Valentia) | 129 |
| ALLEGATO 2 (Testo della risposta) | 138 |
| 5-01321 Oliverio: Sulla tutela della produzione e della qualità del grano duro italiano, anche in relazione alle importazioni dall'estero | 129 |
| ALLEGATO 3 (Testo della risposta) | 139 |
| 5-01443 Luciano Agostini: Sulle problematiche relative ai gruppi di azione costiera (GAC) per lo sviluppo delle zone di pesca | 130 |
| ALLEGATO 4 (Testo della risposta) | 141 |
| Sui lavori della Commissione | 130 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 130 |
| Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. Emendamenti C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 131 |
| DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 131 |
| Sui lavori della Commissione | 135 |

INTERROGAZIONI

Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.35.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il deputato Nunzia De Girolamo entra a far

parte della Commissione e che il deputato Filippo Piccone cessa di farne parte.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-01211 Mongiello: Sulla tutela del *made in Italy* agroalimentare, in relazione ad alcuni prodotti presenti alla fiera ANUGA di Colonia nel 2013.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Colomba MONGIELLO (PD), replicando, sottolinea la grande importanza della fiera internazionale dell'agroalimentare di Colonia, che tuttavia ha ospitato prodotti « taroccati », addirittura formaggi a denominazione di origine protetta falsi, che hanno suscitato l'immediata reazione dei rispettivi consorzi di tutela.

Al riguardo, deve ancora una volta ribadire che una normativa sull'etichettatura di origine obbligatoria è essenziale per la tutela dei prodotti italiani, che godono di un « *brand* » appetibile e quindi molto copiato. Auspica pertanto che il Governo sappia far valere tale esigenza in Europa, in particolare nel prossimo semestre di presidenza dell'Unione.

Si dichiara quindi soddisfatta per la risposta del Governo, anche per le numerose iniziative illustrate, che riguardano anche l'attività di controllo. Segnala, in proposito, che si dovrà anche affrontare il tema dei controlli all'estero e della loro efficacia, visto che i prodotti falsamente italiani possono entrare in Europa attraverso le frontiere di altri Paesi, come dimostra il caso della passata di pomodoro cinese arrivata attraverso il porto di Marsiglia.

Si sofferma poi sul recente reinsediamento del Consiglio nazionale anticontraffazione (CNAC), auspicando che il Ministero agricolo possa svolgere in tale ambito un ruolo attivo ed efficace e non da semplice « *audito* ». Nel ricordare di essere stata critica in passato verso chi non considera, come il rappresentante della Confindustria, come le questioni dell'indicazione di origine e della trasformazione si pongano per il cibo diversamente da quanto accade per altri prodotti, sottolinea che non è tollerabile che il Ministero dello sviluppo economico parli un linguaggio

diverso rispetto al Dicastero agricolo e al Parlamento. Annuncia perciò che sarà particolarmente vigile affinché non si registrino ulteriori contraddizioni tra i due Ministeri, come accaduto nel caso dell'olio di oliva e delle bevande alla frutta.

5-01293 Oliverio: Sui danni causati all'agricoltura e alla zootecnia dai cinghiali selvatici, con particolare riferimento alla situazione del comune di Maierato (Vibo Valentia).

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, pur dovendo prendere atto che al momento non vi sono le risorse finanziarie per gli indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica e che pertanto gli agricoltori del territorio di Maierato, e di tutte le regioni italiane, dovranno ancora attendere. Si augura tuttavia che vada a buon fine il negoziato con la Commissione europea illustrato dal Governo affinché venga consentita la concessione di aiuti compensativi.

Richiama più in generale l'attenzione sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica in tutto il territorio nazionale, osservando che, specialmente nelle zone montane, molti agricoltori si trovano costretti ad abbandonare le coltivazioni a causa dell'insostenibilità economica dei danni subiti. Nel ricordare le difficoltà incontrate nella definizione di un intervento legislativo, invita i gruppi a riprendere l'esame delle proposte di legge. Ringrazia, infine, il rappresentante del Governo per la risposta ricevuta e per l'attenzione mostrata verso i temi oggetto dell'interrogazione.

5-01321 Oliverio: Sulla tutela della produzione e della qualità del grano duro italiano, anche in relazione alle importazioni dall'estero.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in ti-

tolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), precisando che appare necessaria un'azione di verifica dell'operato delle singole camere di commercio rispetto alla rilevazione dei prezzi, che non viene svolta in modo uniforme in tutto il territorio nazionale.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), replicando, dichiara di comprendere le dinamiche del commercio internazionale e di non volere isolare la produzione italiana dal contesto mondiale. Nello stesso tempo, pone in rilievo il grande divario tra i prezzi dei prodotti di base e quelli dei prodotti trasformati, che arriva al 400 per cento nel caso del grano duro rispetto alla pasta e al 1.000 per cento per il grano tenero rispetto al pane. Tale divario appare causato non solo da problemi di funzionamento della filiera, ma anche da comportamenti di tipo speculativo. Osserva che l'importazione di cereali per un quantitativo pari a circa un terzo dei consumi nazionali incide su un mercato non ben regolamentato e si traduce in un danno per gli agricoltori nazionali. Occorre pertanto compiere passi in avanti in tema di etichettatura di origine e di tracciabilità, che sono essenziali strumenti di tutela per i prodotti italiani.

Nel ringraziare il rappresentante del Governo per avere delineato un percorso che potrà apportare miglioramenti in prospettiva, sottolinea che la lotta alla contraffazione costituisce un compito fondamentale per il Governo e il Parlamento.

5-01443 Luciano Agostini: Sulle problematiche relative ai gruppi di azione costiera (GAC) per lo sviluppo delle zone di pesca.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luciano AGOSTINI (PD), replicando, si dichiara molto soddisfatto della risposta ricevuta, sia per ragioni di metodo che di merito, in ragione del riconoscimento co-

munitario delle funzioni dei gruppi di azione locale. Nell'osservare che occorrerà verificare concretamente quali saranno le prassi adottate, auspica un'intesa tra Governo e regioni sul tema della programmazione in materia di pesca.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sui lavori della Commissione.

Michele ANZALDI (PD) interviene per sollecitare un impegno del Governo in relazione al contenuto gravemente denigratorio e manipolatorio di un articolo, apparso recentemente sul *New York Times*, sulla produzione italiana di olio di oliva. Nel ricordare che sull'argomento ha presentato l'interrogazione n. 5-02030, sottolinea che lo stesso autore del libro dal quale sono state estrapolate alcune informazioni contenute nell'articolo, Tom Mueller, ha affermato che il pezzo pubblicato è il risultato di un montaggio tale da indurre a false conclusioni. Fa altresì presente che il suo gruppo ha chiesto a quel giornale di pubblicare le dovute precisazioni, ma non ha avuto risposta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con im-

pianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.

Emendamenti C. 1864 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione.

Luca SANI, *presidente*, avverte che la XIV Commissione ha trasmesso alla Commissione Agricoltura gli identici articoli aggiuntivi Tancredi 12.02, Elvira Savino 12.03 e Pratavia 12.04, nonché l'emendamento Gagnarli 13.16.

Ricorda che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere. Al parere si riconosce efficacia analoga a quella del parere sul testo del disegno di legge, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento.

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore*, fa presente che gli identici articoli aggiuntivi Tancredi 12.02, Elvira Savino 12.03 e Pratavia 12.04 prevedono l'abrogazione dei commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge n. 158 del 2012, con i quali si innalzava dal 12 al 20 per cento il contenuto minimo di frutta naturale nelle bevande a base di frutta. Tali disposizioni hanno costituito oggetto di una procedura EU Pilot. Al riguardo, ricorda che sullo stesso argomento la Commissione ha approvato all'unanimità, nella seduta del 16 gennaio scorso, un articolo aggiuntivo che riformula la normativa in questione, al fine di superare i rilievi della Commissione europea. Conseguentemente, tenuto conto di quanto già deliberato dalla Commissione, propone di esprimere pa-

re contrario sugli articoli aggiuntivi Tancredi 12.02, Elvira Savino 12.03 e Pratavia 12.04.

Propone altresì di esprimere parere contrario sull'emendamento Gagnarli 13.16, che sostituisce l'articolo 13, con il quale si modifica la legge n. 157 del 1992, per superare le censure della Commissione europea in merito alla normativa italiana sulla cattura degli uccelli da utilizzare come richiami vivi nella caccia.

Filippo GALLINELLA (M5S) precisa che il suo gruppo si è astenuto nella votazione della proposta emendativa sulle bevande alla frutta.

Luca SANI, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2027 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, fa presente che il decreto-legge n. 150 del 2013 contiene diverse disposizioni di interesse del settore agricolo.

In primo luogo, rientra nell'ambito di competenza della XIII Commissione il comma 1 dell'articolo 5, come modificato dal Senato, che posticipa dal 31 dicembre 2013 al 1° luglio 2014 (nel testo originario del decreto-legge la proroga era fissata al 1° gennaio 2015) il termine a decorrere dal quale la produzione della « mozzarella di bufala campana », registrata come denominazione di origine protetta (DOP), deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari. L'obbligo è stato previsto originariamente dall'articolo 4-quinquies del decreto-legge n. 171 del 2008, che

fissava il termine al 1° gennaio 2013, successivamente prorogato al 30 giugno 2013 (dall'articolo 1, comma 388, della legge n. 228 del 2012) e quindi al 31 dicembre 2013 (dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013, attuativo della facoltà di ulteriore proroga prevista dall'articolo 1, comma 394, della citata legge n. 228 del 2012).

Il citato articolo 4-*quinqüesdecies* aveva disposto, altresì, che, per consentire alle aziende interessate un'adeguata programmazione delle rispettive attività, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali avrebbe dovuto provvedere, con proprio decreto, entro il 30 giugno 2009, a definire le modalità per l'attuazione di tale obbligo. Ciò è avvenuto dapprima con l'emanazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 marzo 2013 e poi con il decreto dello stesso Ministro del 10 aprile 2013, che ha modificato il precedente in modo da tener conto dell'inevitabile produzione di sottoprodotti o derivati del latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della mozzarella di bufala campana DOP, compresa la ricotta, includendo gli stessi tra quelli che possono essere prodotti all'interno degli stabilimenti che producono mozzarella di bufala campana DOP.

Il decreto aveva, quindi, previsto che gli operatori inseriti nel sistema di controllo della mozzarella di bufala campana DOP fossero tenuti a produrre il formaggio mozzarella di bufala campana nonché i sottoprodotti o derivati della stessa materia prima, in stabilimenti esclusivamente dedicati a tali produzioni. Si disponeva, altresì, il divieto di produzione in tali stabilimenti di altri tipi di formaggi o preparati alimentari. All'interno degli stabilimenti che lavorano mozzarella di bufala campana DOP veniva vietata la detenzione e lo stoccaggio di materie prime e cagliate diverse da latte e cagliate bufaline idonee alle lavorazioni prima richiamate e ad esse esclusivamente dedicate. I produttori inseriti nel sistema di controllo della DOP venivano richiesti di comunicare all'organismo di controllo della DOP

mozzarella di bufala campana DOP ed all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari gli stabilimenti esclusivamente dedicati alle produzioni.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013, nel prorogare il termine di cui all'articolo 4-*quinqüesdecies* al 31 dicembre 2013, ha previsto, altresì, che le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 aprile 2013 si applicassero a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Si ricorda, al riguardo, che la XIII Commissione Agricoltura ha seguito la problematica relativa alle modalità di produzione della mozzarella di bufala, anche in riferimento all'introduzione dell'obbligo di differenziare le produzioni dei sottoprodotti o derivati, svolgendo una serie di audizioni dei rappresentanti del comparto. In particolare, il 16 luglio 2013 sono stati ascoltati i rappresentanti del Consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di bufala campana DOP, il 10 settembre 2013 sono stati sentiti i rappresentanti di Confagricoltura, mentre il 17 settembre 2013 la Commissione ha ascoltato i rappresentanti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno nonché l'assessore all'agricoltura della regione Campania.

Rileva quindi che risulta di interesse per il settore agricolo il comma 2 dell'articolo 5, che differisce i termini previsti per l'emanazione di un decreto ministeriale che dovrà introdurre l'obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione. In particolare, viene spostato dal 28 febbraio 2013 al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione del decreto e dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2015 il termine a partire dal quale si deve procedere alla revisione. In tal senso, viene infatti modificato l'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (codice della strada), come sostituito dall'articolo 34, comma 48, del decreto-legge n. 179 del 2012.

Il testo del citato comma 1 dell'articolo 111, prima della modifica operata dalla

disposizione in commento, stabiliva che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dovesse emanare, entro il 28 febbraio 2013 un decreto ministeriale per la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione. Lo stesso decreto doveva disporre, a far data 1° gennaio 2014, la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione già in circolazione. Nel disporre la revisione delle macchine agricole già in circolazione veniva richiesto di tener conto del loro stato di vetustà e di dare precedenza alle macchine immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009. Il decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, avrebbe dovuto inoltre stabilire criteri, modalità e contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale disciplina gli obblighi di informazione, formazione e addestramento del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori. Nel testo precedente alla modifica introdotta dal decreto-legge n. 179 del 2012, l'articolo 111, comma 1 consentiva al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, di disporre, con decreto ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette all'immatricolazione. La revisione è diretta all'accertamento della permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione e lo stato di efficienza delle suddette macchine.

Segnala infine alcuni articoli che pure interessano il settore agricolo, anche se direttamente vertenti su diversa materia.

In particolare, l'articolo 2, comma 4 (Agevolazioni per impianti alimentati da fonti rinnovabili e della sperimentazione delle zone a burocrazia zero nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012) proroga al 31 dicembre 2014 alcuni termini riguar-

danti i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: la lettera a) posticipa di un anno la data limite di entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili al fine di accedere alle incentivazioni; la lettera b) posticipa di un anno l'applicazione in via sperimentale della disciplina delle zone a burocrazia zero.

L'articolo 2, comma 8 (Rimborso dei finanziamenti per il sisma in Emilia Romagna) proroga di un anno – rispetto alla durata massima originariamente prevista – il periodo per la restituzione del debito per quota capitale relativo ai finanziamenti concessi per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi da parte dei contribuenti interessati dal sisma del maggio 2012 titolari di redditi di impresa (inclusi quelli di impresa commerciale), di reddito di lavoro autonomo, esercenti attività agricole alle condizioni previste, titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale alle condizioni previste. I soggetti finanziati devono restituire la sola quota capitale del finanziamento, secondo un piano di ammortamento originariamente previsto in due anni, prorogato in un anno dalla norma in esame, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013, mentre le spese e gli interessi sono accollati dallo Stato.

Fa presente infine che d'interesse della Commissione Agricoltura è l'articolo 4, commi 8-ter-8-quinquies in materia di capitanerie di porto.

Il comma 8-ter dell'articolo 4 differisce al 31 dicembre 2014 il termine, già fissato al 31 dicembre 2013 dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), per l'emanazione del regolamento governativo di riforma delle capitanerie di porto.

La norma prorogata, contenuta nel decreto-legge n. 207 del 2008, il cui termine è stato più volte differito (il termine originario era il 31 dicembre 2009), prevede che su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con regolamento

di delegificazione, sentito il Ministro della difesa per quanto di competenza, si provveda: alla redazione di un testo unico delle disposizioni concernenti i compiti e le funzioni attribuiti al Corpo delle capitanerie di porto al fine di realizzare una semplificazione, razionalizzazione e snellimento delle stesse; ad adeguare la struttura organizzativa centrale e periferica del Corpo al nuovo quadro istituzionale e dei rapporti per delineare un assetto rispondente ai maggiori impegni soprattutto in materia di sicurezza marittima in ambito dell'Unione europea ed internazionale nonché per realizzare una corrispondenza con i livelli di governo regionale e, a tal fine, ripartire le funzioni di coordinamento, ispettive e di controllo, svolte da strutture regionali ed interregionali del Corpo da quelle operative di vigilanza e controllo e amministrative, attribuite alle capitanerie di porto e agli uffici dipendenti; infine, ad adeguare l'assetto ordinativo ai vari livelli gerarchici e degli organici per accrescere l'efficacia dell'organizzazione centrale e periferica del Corpo, privilegiando la sua componente operativa, allo scopo di potenziare gli assetti diretti a garantire la sicurezza in mare e nei porti anche mediante flessibilità organizzativa sottesa ad esigenze operative, da conseguire con atti amministrativi.

Il termine, fissato originariamente al 31 dicembre 2009, è stato nel tempo più volte prorogato.

L'ulteriore proroga è giustificata dalla disposizione alla luce dell'esigenza di completare « il programma di cui all'articolo 2, comma 99 » della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007). A tal fine si integrano le autorizzazioni di spesa di cui al medesimo comma 99 e al comma 98 di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

In conclusione, nel segnalare che il termine per la presentazione degli emendamenti presso la I Commissione è scaduto, fa presente che intende proporre alla Commissione di pronunciarsi in favore di

una proroga del termine riguardante l'esclusione dall'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario (articolo 39, comma 9, del decreto legislativo n. 205 del 2010).

Infine, anche in relazione al contenuto dell'articolo 11 del decreto in esame (Adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere), preannuncia che proporrà alla Commissione la necessità di rinviare al 30 giugno 2015 l'applicazione della normativa sulla prevenzione degli incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, per i piccoli depositi di carburante agricolo. La proroga dovrebbe essere prevista, in particolare, in favore degli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 25 metri cubi, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-*bis* e 13-*ter*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, ovvero contenitori distributori mobili di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1990 ad uso privato per liquidi di categoria C esclusivamente per il rifornimento di macchine ed auto all'interno dell'azienda, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate.

Filippo GALLINELLA (M5S) chiede di conoscere entro quale data la Commissione dovrà esprimere il parere.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che i tempi di esame dipenderanno dalla complessiva programmazione dei lavori dell'Assemblea e della Commissione di merito e che, in ogni caso, la Commissione Agricoltura è già convocata per domani sull'argomento. Rinvia infine il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Sui lavori della Commissione.

Massimo FIORIO (PD) ricorda che nella seduta di domani è convocato il Comitato ristretto istituito per l'esame delle proposte di legge in materia di bio-

diversità agricola. Invita pertanto i colleghi ad approfondire la bozza di testo risultante dal lavoro svolto nella precedente seduta del Comitato.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-01211 Mongiello: Sulla tutela del *made in Italy* agroalimentare, in relazione ad alcuni prodotti presenti alla fiera ANUGA di Colonia nel 2013.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nel corso dell'importante fiera internazionale dell'agroalimentare di Colonia in Germania, ossia la manifestazione denominata ANUGA, si è verificato, com'è noto, un altro tentativo di *italian sounding*, stavolta da parte di una ditta statunitense.

In tale occasione, è risultato decisivo l'intervento diretto dei Consorzi di tutela del parmigiano reggiano, dell'asiago, e del pecorino romano.

Tale intervento è stato possibile ed efficace grazie alla nuova legislazione europea, citata dall'interrogante, e cioè in forza del regolamento (UE) n. 1151 del 2012, entrato in vigore il 3 gennaio scorso.

I Consorzi di tutela dei nostri formaggi a denominazione protetta hanno svolto un intervento congiunto presso le locali autorità competenti ottenendo il sequestro immediato dei prodotti di contraffazione.

Le nuove regole europee hanno, infatti, legittimato le attività che i Consorzi, definiti quali «gruppi di produttori», possono svolgere per la «sorveglianza in merito all'effettiva protezione dei nomi registrati», secondo quanto stabilito all'articolo 45, paragrafo 1, lettera (a), del citato regolamento.

L'attuale sistema ha, inoltre, aumentato consistentemente il livello di responsabilizzazione della autorità competenti degli Stati membri in relazione alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, imponendo l'adozione di «misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni

di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, prodotte o commercializzate in tale Stato membro».

Si segnala al riguardo che, a differenza dei marchi aventi una base giuridica diversa sia a livello nazionale che europeo, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette afferiscono a diritti di proprietà intellettuale, con autonomi strumenti giuridici europei armonizzati, sia per gli aspetti doganali che di tutela civile, in base al regolamento (UE) n. 608 del 2013 (sostitutivo del regolamento (CE) n. 1383 del 2003 a partire dall'inizio di quest'anno) e alla direttiva 48/2004/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 140 del 2006.

Premesso ciò, si segnala che recentemente il Parlamento europeo, ormai stabilmente impegnato nella procedura legislativa ordinaria, ha approvato il testo di un nuovo regolamento di natura orizzontale rivolto a tutti i settori produttivi e concernente specificatamente l'indicazione dell'origine. In relazione a tale testo sarà fondamentale, nell'ambito del parallelo processo di valutazione da parte del Consiglio europeo secondo la procedura legislativa ordinaria, la collaborazione tra amministrazioni al fine di far confluire, attraverso il Ministero precedente per prevalenza di competenze, le specifiche richieste di massimizzazione dell'efficacia dei sistemi di etichettatura e controllo dei prodotti agroalimentari.

In proposito, voglio ricordare che la lotta alle frodi è svolta in modo continuativo dall'Ispettorato centrale della tutela

della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) in collaborazione con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri, con azioni estese oltre i confini nazionali.

Inoltre, per ostacolare il commercio fraudolento di falsi alimenti *made in Italy* sul territorio nazionale, monitorare le importazioni dai Paesi extraeuropei nonché ottenere un flusso costante di informazioni anche sui trasporti marittimi dei prodotti agroalimentari, è stato consolidato sia il rapporto di collaborazione con l'Agenzia delle dogane che con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

La lotta alla pirateria agroalimentare su scala internazionale è, inoltre, svolta contando su reti di cooperazione in ambito Interpol ed Europol, proprio come auspicato dagli interroganti.

Purtroppo, la pirateria agroalimentare è un fenomeno che assume sempre nuove e più sofisticate forme e, pertanto, il sistema di contrasto e repressione sanzionatoria necessita aggiornamenti continui, sia dal punto di vista del quadro giuridico europeo e nazionale di riferimento che dal punto di vista dell'organizzazione dei controlli operativi.

In relazione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari di cui al citato regolamento (IJE) 1151 del 2012, è, pertanto, in corso di pubblicazione il de-

creto attuativo del « Pacchetto qualità » che individua nell'ICQRF l'autorità nazionale per l'adozione delle misure preventive e repressive dell'uso illegale di denominazioni DOP-IGP prodotte o introdotte in Italia. È evidente che il riconoscimento della centralità del molo dell'Ispettorato darà nuovo e maggiore impulso alle attività e alle collaborazioni che esso mette in campo.

Oltre al rafforzamento della cooperazione tra forze di polizia nazionali e internazionali, al fine di contrastare la contraffazione dei prodotti agroalimentari sono state attivate anche nuove azioni di informazione verso i consumatori, italiani ed esteri, utilizzando le rilevanti potenzialità consentite dal *web*.

In tal senso, va segnalato che, in collaborazione con ISMEA e con l'Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche (AICIG), è stato attivato il portale www.dop-igp.eu che permette di segnalare le irregolarità riscontrate e fornire alle autorità di controllo degli altri Stati membri uno strumento efficace ed immediato per la protezione dei nostri prodotti a denominazione tutelata.

Anche il progetto www.google.it/madeinitaly è rivolto verso lo stesso obiettivo perché più il consumatore, italiano e straniero, è messo in grado di conoscere, e soprattutto riconoscere, il prodotto *made in Italy* « originale » e più sarà in grado di evitare le imitazioni e le contraffazioni.

ALLEGATO 2

Interrogazione 5-01293 Oliverio: Sui danni causati all'agricoltura e alla zootecnia dai cinghiali selvatici, con particolare riferimento alla situazione del comune di Maierato (Vibo Valentia).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il problema dei crescenti danni all'agricoltura causati dalla fauna selvatica e dagli ungulati selvatici è un argomento più volte affrontato tra i rappresentanti del Ministero delle politiche alimentari e forestali ed i rappresentanti delle regioni in riunioni e tavoli tecnici nel corso dei quali sono state definite le priorità per un necessario aggiornamento del quadro normativo.

In tal senso sono stati presi contatti con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ed è stato costituito un gruppo di lavoro con il compito di esaminare le principali criticità della legge n. 157 del 1992 recante le « Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ».

In tale contesto è stata concordata, anche con l'ausilio tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), una proposta emendativa della predetta legge specificamente in materia di gestione venatoria degli ungulati selvatici, con riferimento ai periodi e alle modalità di prelievo in selezione nonché alla gestione venatoria del cinghiale.

La citata proposta, è già all'attenzione delle regioni e si auspica che le concertazioni possano concludersi positivamente.

Per quanto riguarda la possibilità di applicare misure finanziarie compensative dei danni causati agli agricoltori dalla fauna selvatica, si fa presente che attualmente, nell'ambito del regolamento per lo sviluppo rurale, tale tipologia di intervento non è prevista.

Nell'ambito delle trattative sulla riforma degli orientamenti sugli aiuti di Stato in agricoltura, la Commissione europea ha mostrato un'apertura verso la possibilità che gli Stati membri concedano aiuti volti a compensare i danni subiti da fauna selvatica protetta.

In proposito, segnalo che la delegazione italiana ha chiesto che questa tipologia di aiuti venga consentita in relazione ai danni causati da tutta la fauna selvatica e non soltanto dalla fauna selvatica protetta.

Il negoziato è tuttora aperto e dovrebbe chiudersi nei primi sei mesi dell'anno in corso con esito che auspichiamo più che positivo su questa problematica e sulle altre questioni aperte per sostenere il settore agricolo italiano.

ALLEGATO 3

Interrogazione 5-01321 Oliverio: Sulla tutela della produzione e della qualità del grano duro italiano, anche in relazione alle importazioni dall'estero.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, unitamente alle altre amministrazioni ed enti nazionali deputati al controllo degli scambi tra Paesi europei e Paesi terzi, svolge costantemente il monitoraggio delle attività rivolte all'attuazione delle disposizioni europee che regolano il settore dei cereali e del grano, sia dal punto di vista sanitario che commerciale.

Con cadenza settimanale, presso le Camere di commercio industria e artigianato (C.C.I.A.A.), il Ministero provvede anche alla rilevazione della fissazione dei prezzi, alla verifica delle procedure e delle modalità poste in essere dagli organi locali, nonché elabora il quadro sinottico relativo ai prezzi del mercato nazionale che, attraverso sistemi telematici, è trasmesso alla Commissione europea per il monitoraggio di tutto il mercato europeo.

Gli operatori di filiera agiscono, anche in relazione ai prezzi applicati ai coltivatori e ai consumatori, secondo le regole di mercato e i risultati del monitoraggio svolto dal Ministero confluiscono nella banca dati di Bruxelles cui spetta la valutazione della necessità di attivazione degli interventi previsti nei casi di turbative di mercato.

Ciò premesso, per quanto riguarda la produzione e l'approvvigionamento di materie prime, si informa che i bilanci consolidati dei cereali, per il raccolto 2012, e previsionali, per il raccolto 2013, sono stati condivisi con la filiera il 18 ottobre 2013 e che l'assenso tecnico è stato conseguito il successivo 21 ottobre, nel corso della specifica riunione con le istituzioni competenti e le rappresentanze di filiera.

Dall'esame dei dati di bilancio, si evince che la produzione nazionale si attesta su un livello medio di 4 milioni di tonnellate a fronte di un'esigenza complessiva dell'agroindustria pari a circa 6,6 milioni di tonnellate, con la conseguenza che il differenziale di 2,6 milioni di tonnellate, necessario alle industrie nazionali di prodotti finali come il pane e la pasta, viene colmato con importazioni da altri Paesi europei e dai Paesi terzi.

Per quanto riguarda le azioni in sede europea a sostegno dei nostri produttori di materia prima, ritengo doveroso rammentare che il pacchetto di riforma « PAC post 2014 », approvato lo scorso giugno, comprende, grazie anche alle mirate iniziative negoziali condotte dall'Italia, molte misure in favore delle produzioni locali che tipizzano le eccellenze agroalimentari nazionali.

Tra queste, sono sicuramente in linea con quanto auspicato dagli interroganti, le misure rivolte a favorire le forme di associazione tra le imprese e tra i produttori in modo da rafforzarne la competitività commerciale.

Il nuovo regolamento « OCM Unica » prevede una forte spinta all'associazionismo e all'aggregazione dell'offerta così come il nuovo corso della PAC ha focalizzato l'interesse su un programma operativo di sviluppo, riservando alle associazioni un ruolo concreto estremamente importante quale, ad esempio, l'estensione delle regole ai sensi dell'articolo 110 del predetto regolamento.

È previsto, in particolare, che un'aggregazione di produttori riconosciuta, ri-

tenuta rappresentativa ed operante in una determinata zona geografica costituita da regioni vicine e con condizioni produttive omogenee, può richiedere, per un periodo definito, l'estensione vincolante degli accordi e delle pratiche concordate agli altri operatori dell'areale anche se non aderenti all'organizzazione stessa.

Si tratta di accordi e decisioni riguardanti la produzione, la commercializzazione e la tutela dell'ambiente.

Inoltre, nel nuovo sistema, gli agricoltori possono negoziare i contratti collettivi per i cereali e taluni altri seminativi a determinate condizioni e garanzie.

In ultimo, per quanto concerne l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine del prodotto, si sottolinea che da sempre l'Italia è promotrice di iniziative a livello europeo rivolte ad estendere tale obbligo informativo a tutti i prodotti agricoli e si assicura che tale posizione è mantenuta e rafforzata nella convinzione dell'essenzialità di regole sempre più efficaci, volte a tutelare i consumatori e a contrastare le pratiche commerciali scorrette attraverso un sistema di etichettatura trasparente sia in relazione alle materie prime utilizzate che all'origine delle stesse.

ALLEGATO 4

Interrogazione 5-01443 Luciano Agostini: Sulle problematiche relative ai gruppi di azione costiera (GAC) per lo sviluppo delle zone di pesca.**TESTO DELLA RISPOSTA**

È necessario, innanzitutto, precisare che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha prontamente convocato le rappresentanze di tutte le regioni interessate al sistema di gestione e controllo istituito per l'asse 4, per dare seguito immediato alla nota, citata dall'interrogante, con la quale Bruxelles, nell'ottobre 2013, ha fatto esplicito riferimento alla delega di funzioni proprie dell'Autorità di gestione ai Gruppi di azione locale (GAC) in base alle osservazioni formulate dai servizi di *audit* della Commissione europea.

L'incontro con le regioni è stato rivolto, pertanto, all'individuazione delle modifiche eventuali da recepire nei documenti programmatici.

Al contempo, è stato richiesto un incontro tecnico con la Commissione europea, prevedendo la partecipazione anche dei funzionari regionali.

La richiesta è stata accolta dalla Direzione Generale europea competente per materia, con l'organizzazione della riunione tecnica tenutasi il 6 novembre 2013, cui sono stati convocati i rappresentanti dell'Autorità di gestione, mentre veniva rinviata ad un momento successivo la partecipazione dei rappresentanti delle regioni.

Pertanto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ritenuto

doveroso concordare con le regioni le azioni da intraprendere nonché la strategia da attuare con i servizi comunitari in un apposito incontro di coordinamento tenutosi il giorno precedente alla riunione tecnica in sede europea.

Grazie alla linea condivisa e all'impegno negoziale dei rappresentanti del Ministero, la Commissione europea ha acconsentito alla possibilità che le regioni deleghino le funzioni dell'Autorità di gestione ai GAC, identificandoli in tal modo come Organismi Intermedi (O.I.) in seno al sistema di gestione e controllo del Programma FEP 2007/2013.

Pertanto, le risultanze dell'incontro tecnico sono state illustrate alle regioni nel corso di una specifica riunione, a livello nazionale, che si è tenuta il 12 novembre scorso.

In tale occasione sono state anche evidenziate le fasi procedurali da porre in essere per conformarsi alle linee europee e consentire l'avanzamento della spesa sostenuta dalle regioni oppure dai GAC delegati.

Ciò premesso, si evidenzia, infine, che la regione Marche, specificatamente citata dall'interrogante, ha partecipato alle suindicate riunioni ed è stata analiticamente e compiutamente informata sugli sviluppi procedurali relativi alla questione esaminata.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . C. 1864 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 143 |
| <i>ALLEGATO 1 (Emendamenti e articoli aggiuntivi presentati)</i> | 151 |
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 146 |
| <i>ALLEGATO 2 (Emendamenti e articoli aggiuntivi presentati)</i> | 204 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|-----|
| Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n. 50 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) | 146 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Atto n. 54 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>) | 147 |
| <i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i> | 232 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale. Atto n. 56 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) . | 147 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Atto n. 58 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) | 147 |
| Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. Atto n. 65 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 148 |

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|---|--|
| Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. COM(2013)821 final. | |
| Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali. COM(2013)822 final. | |

| | |
|--|-----|
| Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo. COM(2013)824 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) | 148 |
| ALLEGATO 4 (<i>Proposta di documento formulata dal relatore</i>) | 233 |
| ALLEGATO 5 (<i>Proposta di documento formulata dal relatore</i>) | 235 |
| ALLEGATO 6 (<i>Proposta di documento formulata dal relatore</i>) | 237 |

SEDE REFERENTE

Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.

C. 1864 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2014.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, avverte che in qualità di relatore sul disegno di legge europea ha depositato alcune proposte emendative, inserite nel fascicolo degli emendamenti che, così integrato, sarà allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Precisa che si tratta di 3 emendamenti e 5 articoli aggiuntivi che, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Governo, consentono di risolvere ulteriori casi EU Pilot o procedure di infrazione, nonché di garantire un corretto recepimento della normativa europea nell'ordinamento nazionale.

In particolare, l'emendamento 3.3 è integralmente sostitutivo dell'articolo 3 ed è finalizzato – anche sulla base delle indicazioni nel frattempo pervenute dalla Commissione europea – a dare migliore soluzione alle contestazioni mosse nella procedura di infrazione n. 2008/4541 in materia di commercializzazione dei cammini e dei condotti in plastica.

L'articolo aggiuntivo 18.01 è volto ad adeguare la normativa nazionale in tema di avalimento nei contratti pubblici secondo quanto statuito dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 10 ottobre 2013 (causa C-94/12). In particolare, si sostituisce il comma 6 dell'articolo 49 del Codice dei contratti pubblici – ritenuto dalla Corte incompatibile con l'articolo 47 della direttiva 2004/18/CE – al fine di eliminare il divieto di ricorrere a più di una impresa ausiliaria per lavori compresi nella stessa categoria di qualificazione.

L'emendamento 22.1 modifica l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002, contenente la normativa sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, riproponendo nella normativa nazionale l'esatta formulazione dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2011/7/UE. Si inserisce inoltre nel testo del medesimo decreto una disposizione che regola le prassi gravemente inique, contemplate dalla direttiva. Ciò al fine di rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea nelle due procedure UE Pilot 5216/13/ENTR (aperta il 12 maggio 2013), e 5977/13/ENTR (aperta il 3 febbraio 2014 e che richiede di dimostrare una diminuzione nei tempi di pagamento).

L'emendamento 23.5 integra la rubrica dell'articolo 23, citando espressamente la sentenza della Corte di giustizia del 24 novembre 2011, in materia di responsabilità dello Stato per violazione manifesta del diritto dell'UE, ed è necessario per meglio chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo medesimo.

L'articolo aggiuntivo 23.05 reca disposizioni volte a garantire il pieno e puntuale recepimento della direttiva 2009/109 rela-

tiva agli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni, in linea con le richieste formulate dalla Commissione europea nel caso Eu Pilot 5062/13/MARK.

L'articolo aggiuntivo 23.06 provvede, in conseguenza dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, ad attuare la direttiva 2013/25/UE, che ha modificato alcune direttive in materia di diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. In particolare si integrano con la voce relativa alla Croazia alcuni allegati relativi ai titoli di formazione nelle professioni medica e forense.

L'articolo aggiuntivo 23.07 è volto a potenziare le misure di contrasto alle frodi in danno dei bilanci dell'Unione europea, dello Stato e degli enti territoriali, al fine di assicurare la piena applicazione del Regolamento (UE, EURATOM) 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

L'articolo aggiuntivo 23.08 è volto ad assicurare la piena attuazione nel nostro ordinamento, per le parti non direttamente applicabili, del Regolamento (UE) n. 473/2013 del 21 maggio 2013, uno dei due regolamenti del c.d. Two Pack che ha integrato la cornice normativa della nuova governance economica europea. Al fine di dare specifica attuazione all'articolo 5 del Regolamento, che impone agli Stati membri di disporre di enti indipendenti che monitorino l'osservanza delle regole di bilancio e ne valutino l'applicazione, l'emendamento attribuisce alla Corte dei conti il compito di svolgere le necessarie verifiche di rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2 della legge n. 196 del 2009.

Segnala infine che per un errore materiale era rimasto escluso dal fascicolo l'emendamento 20.1 Savino, Squeri, che è stato inserito nel fascicolo e ricorda che i nuovi emendamenti saranno tempestivamente trasmessi alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Avverte quindi che sono stati presentati alcuni ricorsi avverso le pronunce di inammissibilità formulate nella seduta dello scorso 5 febbraio.

Ricorda innanzitutto che, con riferimento alle proposte emendative volte ad intervenire su disposizioni di delega, il criterio cui si è attenuto è stato quello di non ritenere ammissibili gli emendamenti che inseriscono criteri e principi direttivi non aventi carattere consequenziale rispetto alle medesime disposizioni di delega o relativi a materie estranee al loro contenuto, in conformità con quanto indicato dall'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012.

In tal senso, conferma il giudizio di inammissibilità espresso con riferimento ai seguenti emendamenti:

3.20 Barbanti che interviene sull'articolo 3 del disegno di legge di delegazione europea – secondo semestre (C. 1836) – volto a recepire la direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento – inserendo un ulteriore criterio di delega relativo alla separazione tra le attività commerciali e di investimento delle banche. Si tratta di materia estranea al contenuto della direttiva 2013/36/UE e del Regolamento 573/2013, come peraltro dimostrato dal fatto che il tema è oggetto di una apposita e distinta proposta di direttiva, presentata dalla Commissione europea il 28 gennaio 2014 (COM(2014)43);

11.1 Giacobbe ed altri. L'emendamento interviene sull'articolo 11 del disegno di legge europea *bis* (C. 1864) che reca disposizioni esclusivamente volte a sanare la procedura di infrazione relativa alla disciplina della salute e sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi da pesca, limitandosi a modificare la relativa normativa di settore. L'emendamento, proponendo di estendere la delega anche ad altre discipline speciali inerenti ai settori marittimo, portuale e del trasporto ferroviario, appare estraneo ai rilievi oggetto della procedura di infrazione 2011/2098, cui l'articolo 11 si riferisce, né appare

volto a dare attuazione ad altri specifici obblighi normativi europei.

Ribadisce inoltre, con riferimento ai seguenti emendamenti, quanto segue:

5.9 Ruocco, 5.4 e 5.3 Prativiera, 5.8 Ruocco, 5.6 e 5.5 Prativiera, che intervengono sull'articolo 5 del disegno di legge europea *bis* (C. 1864), sono volti a innalzare a percentuali superiori al 75 per cento il reddito minimo che deve essere prodotto in Italia dai soggetti non residenti ai fini della fruizione del regime fiscale dei contribuenti minimi, e che sono inammissibili in quanto incompatibili con il diritto dell'UE. Ribadisce in proposito che la soglia del 75 per cento del reddito prodotto, ai fini della equiparazione del trattamento fiscale tra contribuenti residenti e contribuenti non residenti, è stabilita dalla raccomandazione 94/79/CE, atto di natura in sé non vincolante, ma è assunta dalla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'UE a parametro di valutazione delle eventuali discriminazioni tra contribuenti residenti e contribuenti non residenti (cfr. la sentenza nella causa C-39/10 e le sentenze ivi richiamate). Sottolinea che le sentenze della Corte di Giustizia debbono essere – in base al principio del primato del diritto dell'Unione europea richiamato dalla giurisprudenza costante e consolidata della Corte costituzionale – equiparate alla normativa dell'Unione europea avente efficacia diretta e prevalgono pertanto sulla normativa nazionale (si veda al riguardo la sentenza della Corte costituzionale 170/1984);

gli emendamenti 6.2 e 6.1 Prativiera che intervengono sull'articolo 6 del disegno di legge europea *bis* (C. 1864). L'articolo 6 disciplina talune esenzioni in materia di imposte sulle successioni e donazioni, estendendole agli enti pubblici, alle associazioni e alle fondazioni residenti negli altri Stati membri dell'UE. Ciò al fine di risolvere la procedura di infrazione avviata per disparità di trattamento e violazione del principio della libera circolazione dei capitali previsti dal Trattato sul

funzionamento dell'UE e dall'Accordo SEE. Gli emendamenti, subordinando l'accesso alle esenzioni al requisito della costituzione da almeno 15 anni, non previsto per le associazioni italiane, configurano una misura restrittiva della libera circolazione e discriminatoria nel trattamento per le associazioni costituite in altri Stati membri rispetto a quelle italiane, che l'intervento normativo del Governo mira invece a rimuovere;

7.1, 7.2, 7.4 e 7.3 Prativiera. La disposizione di cui all'articolo 7 del disegno di legge europea *bis* (C. 1864) è volta a rimuovere la disparità di trattamento fiscale tra attività finanziarie detenute in Italia e attività finanziarie detenute all'estero, prevedendo che l'IVAFE (Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero) sia applicata, così come avviene per l'imposta di bollo, ai soli prodotti finanziari. Gli emendamenti, estendendo nuovamente l'IVAFE alle attività oltre che ai prodotti finanziari, operano nella direzione opposta rispetto a quanto contestato in sede europea e non consentirebbe pertanto la risoluzione del caso EU PILOT, che l'articolo 7 è inteso a risolvere;

come già evidenziato, gli emendamenti all'articolo 13 del disegno di legge europea *bis* (C. 1864) 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14 e 13.15 Borghesi e Prativiera sono da ritenere inammissibili. Ricorda infatti che l'articolo 13 del provvedimento, in materia di richiami vivi, si limita a modificare l'articolo 4, comma 3, della legge n. 157 del 1992 in materia di prelievo venatorio, precisandone la portata nel senso indicato dalla Commissione europea nella procedura EU Pilot 1611/10/ENVI. La Commissione ritiene infatti necessario che siano apportate modifiche alle sole disposizioni nazionali concernenti la cattura di uccelli per l'inanellamento e la cessione a fini di richiamo, subordinandole al rispetto dei requisiti fissati dall'articolo 9 della direttiva 2009/147. Gli emendamenti in questione, pur intervenendo sulla medesima legge n. 157 del 1992, riguardano numerose ulteriori disposizioni

che non sono oggetto di rilievi da parte della Commissione europea, né rispondono alla necessità di dare attuazione o assicurare l'applicazione delle norme dell'Unione europea. Precisa infine che gli emendamenti 13.6, 13.7, 13.8 e 13.9 erano stati ritenuti ammissibili, in identica formulazione, nell'ambito dell'esame della Legge europea 2013 (C. 1327) in quanto volti a modificare disposizioni (articolo 26) finalizzate al superamento della procedura di infrazione 2006/2131 in materia di caccia in deroga, attualmente superata.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2014.

Paolo ALLI (NCD), *relatore*, avverte che in qualità di relatore sul disegno di legge di delegazione europea ha depositato due proposte emendative, inserite nel fascicolo degli emendamenti che, così integrato, sarà allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 2*).

Si riserva inoltre – con riferimento alla materia affrontata dall'articolo 7 del provvedimento, riguardante l'attuazione della normativa in materia di protezione internazionale – di presentare alcune proposte emendative che auspica possano operare una sintesi delle diverse posizioni espresse negli emendamenti già depositati.

Annalisa PANNARALE (SEL) come già rilevato in altra occasione, auspica che l'ASGI possa essere ascoltata dalla Commissione in sede di audizione sulle tematiche richiamate dal relatore.

Michele BORDO, *presidente*, ritiene che occorra valutare le modalità di tale audizione e si riserva di sottoporre la richiesta alla valutazione dell'ufficio di presidenza della Commissione.

Ricorda quindi che i nuovi emendamenti presentati dal relatore saranno tempestivamente trasmessi alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 febbraio 2014. – Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

Atto n. 50.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2014.

Vega COLONNESE (M5S) sottolinea come il suo gruppo abbia già espresso il proprio orientamento sul provvedimento in titolo e si riserva di intervenire nuovamente non appena sarà illustrata la posizione del relatore.

Annalisa PANNARALE (SEL) esprime alcune perplessità in ordine alla difformità dello schema di decreto rispetto ai criteri recati dalla disposizione di delega e attende di conoscere le valutazioni del relatore al riguardo.

Paolo ALLI (NCD), *relatore*, segnala che è sua intenzione, acquisiti gli orientamenti sull'atto della 14^a Commissione del Senato e della Commissione Affari Sociali della Camera, formulare una proposta di parere favorevole che tenga conto di quanto segnalato dal mondo della ricerca scientifica, con particolare riferimento alla disposizione che differisce al 1° gennaio 2017 l'entrata in vigore dei divieti relativi ad alcune tipologie di ricerche. Si tratta di una questione che rischia di determinare seri problemi per quei progetti di ricerca che siano avviati prima del 2017 e che abbiano un orizzonte temporale che va oltre tale data. Si tratta di un elemento che potrebbe penalizzare significativamente la ricerca italiana e che ha motivato, tra l'altro, il parere contrario formulato dalla XII Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, concorda con il relatore; nessun'altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.

Atto n. 54.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2014.

Filippo CRIMÌ (PD), *relatore*, anche alla luce del dibattito svoltosi in Commissione, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 3*), che illustra.

Vega COLONNESE (M5S), pure apprezzando la disponibilità dimostrata dal relatore, aderisce alle posizioni assunte dai colleghi del M5S presso la Commissione Affari sociali e preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento, per le numerose criticità rilevate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.

Atto n. 56.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2014.

Filippo CRIMÌ (PD), *relatore*, ritiene opportuno seguire il dibattito sul provvedimento in corso presso la Commissione Affari sociali, ai fini degli opportuni approfondimenti.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Atto n. 58.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2014.

Liliana VENTRICELLI (PD), *relatore*, ritiene opportuno attendere l'espressione del parere sul provvedimento da parte della Commissione di merito. Alla luce degli elementi di valutazione acquisiti, si riserva quindi di formulare una proposta di parere.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

Atto n. 65.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2014.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Vega COLONNESE (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento in esame, che va nella direzione di una maggiore trasparenza.

Annalisa PANNARALE (SEL) preannuncia il voto contrario del Gruppo di SEL sul provvedimento, motivato da ragioni squisitamente politiche. Si tratta infatti di recepire una direttiva che è direttamente connessa con l'inadeguatezza del sistema di *governance* economica e finanziaria dell'Unione europea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
COM(2013)821 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali.
COM(2013)822 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.
COM(2013)824 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, rileva che la proposta di regolamento all'ordine del giorno è stata adottata sulla base delle previsioni dell'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che impegna l'Unione stessa e gli Stati membri a intervenire per contrastare le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

L'articolo 86 del medesimo Trattato prevede che, a tal fine, mediante la procedura legislativa ordinaria, si possa istituire una Procura europea « a partire da Eurojust ».

Stante la delicatezza della materia, si stabilisce che il Consiglio debba deliberare

all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo, ammettendosi soltanto in subordine la possibilità di ricorrere a una cooperazione rafforzata.

La proposta di regolamento trae origine, nelle considerazioni della Commissione europea, dalla constatazione per cui il sistema vigente non tutelerebbe adeguatamente gli interessi finanziari dell'Unione. Vengono quantificati in circa 500 milioni di euro negli ultimi tre anni gli importi persi a seguito di frodi.

La grave situazione denunciata dalla Commissione europea discende dal fatto che, attualmente, le indagini e le azioni penali in materia rientrano nella competenza esclusiva degli Stati membri. L'assenza di un'adeguata attenzione da parte di questi ultimi e le forti disomogeneità esistenti nelle legislazioni e nelle prassi amministrative dei diversi paesi produrrebbero la conseguenza di impedire un'efficace azione di contrasto alle frodi.

D'altra parte, anche gli organismi già operativi (come Europol, Eurojust e Olaf) non sono legittimati a svolgere indagini di carattere penale.

Venendo ai contenuti della proposta di regolamento e limitandosi ai profili che possono investire più direttamente la XIV Commissione, va evidenziato in primo luogo che all'istituzione della Procura europea, a rigore, si sarebbe dovuto procedere previa riforma di Eurojust, cosa che invece non è ancora accaduta.

Un ulteriore profilo problematico discende dal fatto che il testo in esame non individua i reati per i quali l'istituenda Procura eserciterebbe la sua competenza, limitandosi a rinviare alla proposta di direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE mediante il diritto penale, il cui iter è ancora in corso.

Tale rinvio può determinare una condizione di incertezza circa l'ambito materiale delle materie di competenza della Procura.

Qualche perplessità suscitano anche le disposizioni di cui all'articolo 7, in base alle quali il regolamento interno della procura verrebbe adottato con decisione

del procuratore europeo, dei suoi 4 sostituti e di 5 procuratori europei delegati scelti dal medesimo procuratore in base a un sistema di rotazione che deve tener conto della consistenza demografica e della collocazione geografica degli Stati membri.

In forza di tale disposizione, il regolamento verrebbe dunque adottato a maggioranza semplice da un collegio costituito in parte in base alle preferenze del procuratore europeo il cui voto, oltre tutto, prevarrebbe in caso di parità.

Peraltro, anche il procuratore europeo sarebbe nominato dal Consiglio a maggioranza semplice; probabilmente la delicatezza delle funzioni e l'ampiezza dei poteri che gli vengono affidati potrebbero giustificare una maggioranza qualificata.

In base alla proposta di regolamento, tra il procuratore europeo e i procuratori delegati si instaurerebbero rapporti di natura gerarchica.

Ulteriori puntuali disposizioni disciplinano le regole procedurali applicabili alle indagini e all'azione penale, regolando anche le ipotesi di archiviazione ovvero addirittura di compromesso mediante pagamento di una sanzione forfetaria.

Vengono poi stabilite disposizioni in materia di garanzie procedurali applicabili, di protezione dei dati e di relazioni tra la procura e altri organismi europei, tra cui in particolare Eurojust.

In conclusione, si può rilevare che il regolamento è pienamente condivisibile quanto agli obiettivi che deve conseguire, vista la dimensione dei fenomeni che ne sono alla base.

Un più efficace contrasto alle frodi consentirà infatti di ottenere due vantaggi: per un verso, quello di combattere attività illegali e spesso addirittura criminali ai danni del bilancio dell'UE e, per altro verso, quello di contribuire a migliorare l'utilizzo delle risorse stanziati dall'Unione europea.

Sul piano della traduzione concreta degli obiettivi che si intendono perseguire, il testo della proposta richiede tuttavia alcuni approfondimenti, in primo luogo da

parte del Governo nazionale, allo scopo di pervenire a una disciplina che non si presti a rilievi e critiche.

Per questo motivo, è auspicabile che, eventualmente d'intesa con la Commissione competente per il merito, si possa procedere a un numero limitato di audizioni per acquisire ulteriori informazioni e elementi di valutazione.

In considerazione della scadenza nella giornata di domani del termine di otto settimane previsto per l'espressione del parere relativo alla verifica della conformità al principio di sussidiarietà, formula sin d'ora tre proposte di documenti sulle tre proposte di direttiva che esprimono una valutazione di conformità (*vedi allegati 4, 5 e 6*), che auspica possano essere approvati nella seduta già convocata per la giornata di domani.

Vega COLONNESE (M5S) chiede al presidente di valutare la possibilità di inserire nella proposta di documento relativa alla Proposta di direttiva sull'ammissione al patrocinio (COM(2013)824 fi-

nal) una osservazione che inviti a coordinare l'implementazione della proposta di direttiva in titolo con una concreta valorizzazione nell'ordinamento nazionale dell'istituto del gratuito patrocinio ripensando ovvero annullando la riduzione di un terzo degli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato nei casi di patrocinio a spese dello Stato, e conseguentemente abrogando le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 115/02 apportate dal comma 416, lettere *a)* e *b)* della legge di stabilità 2014.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, si riserva di valutare tale indicazione, che tuttavia appare attinente al merito dell'atto più che alla valutazione dei profili di sussidiarietà.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis (C. 1864 Governo).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

ART. 1.

Al comma 1 sostituire le parole: le parole: « di cittadinanza italiana » sono sostituite dalle seguenti: « nelle università italiane »; con le seguenti: dopo le parole: « di cittadinanza italiana » aggiungere le seguenti: « o di un altro paese dell'Unione Europea »;

1. 1. Pratavia.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di società tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK).

1. All'articolo 18 del decreto legislativo il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. La ragione sociale della società tra avvocati deve contenere la indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata s.t.a. ».

1. 01. Il Governo.

ART. 2.

Al comma 1, prima della lettera a), aggiungere la seguente lettera:

0a) all'articolo 5, dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente comma:

5-quater. In tutti i casi in cui la revoca o il rifiuto di rinnovo del titolo di sog-

giorno non siano disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, né a seguito di una misura di sicurezza dell'espulsione, il questore invia al domicilio dell'interessato, qualora conosciuto, l'avviso scritto e motivato dell'inizio del procedimento di revoca o di rifiuto di rinnovo e dei motivi ostativi al mantenimento o al rinnovo del titolo di soggiorno tradotta anche in lingua conosciuta dall'interessato o, in mancanza, in lingua inglese o francese o araba o spagnola, con l'indicazione della facoltà di fare pervenire per iscritto al questore stesso entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'avviso eventuali controdeduzioni o elementi a favore del mantenimento o del rinnovo del titolo di soggiorno in corso di validità o di rinnovo o del rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo; in tali casi il provvedimento di revoca o di rifiuto di rinnovo può essere adottato dal Questore soltanto dopo il decorso di tale termine e deve essere motivato anche con riferimento agli eventuali elementi e controdeduzioni fatti pervenire. In ogni caso la revoca o il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per la condanna per un reato commesso in Italia possono essere disposti soltanto quando si tratta di sentenza definitiva per un delitto doloso tra quelli indicati nell'articolo 380 del codice di procedura penale che condanna a pena detentiva, già scontata, e il comportamento tenuto dallo straniero costituisce una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave alla sicurezza dello

Stato o ai diritti fondamentali della persona o all'incolumità pubblica e tenuto conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.

2. 1. Ricciatti, Pannarale, Scotto, Fava, Nicchi, Costantino, Marcon.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 7-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento di espulsione è eseguito con accompagnamento coatto alla frontiera, previa consultazione dell'ambasciata del soggetto interessato.

2. 9. Vignaroli, Luigi Di Maio, Carinelli, Colonnese, Fico, Nesci.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 7-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento di espulsione è eseguito con accompagnamento coatto alla frontiera, previa consultazione del consolato del soggetto interessato.

2. 10. Vignaroli, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti lettere:

b-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo:

Il provvedimento di respingimento alla frontiera è adottato con atto scritto e motivato ed è comunicato all'interessato, unitamente all'indicazione delle modalità d'impugnazione, tradotto in lingua a lui conosciuta, ovvero in inglese, francese, spagnolo o arabo.

b-ter) all'articolo 10, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Agli stranieri che sono fermati o scoperti dalle competenti autorità in oc-

casione dell'attraversamento irregolare delle frontiere via terra, via mare o via aria o che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso, si applica l'articolo 10-*bis*.

b-quater) L'articolo 10-*bis* è sostituito dal seguente:

ART. 10-*bis*.

(Stranieri in situazione di soggiorno irregolare: accertamenti, rilascio di titoli di soggiorno e decisione di rimpatrio).

1. Lo straniero si trova in situazione di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato:

a) se non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso previste nell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) e non è titolare in Italia di un permesso di soggiorno per motivi umanitari o rilasciato ad altro titolo;

b) se è sprovvisto di documenti di viaggio o di identificazione validi o in corso di rilascio o di rinnovo, salvo che sia titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e per motivi umanitari in corso di validità o di rinnovo;

c) se è sprovvisto di un titolo di soggiorno valido o in corso di rilascio o di rinnovo, esclusi i casi di identificazione durante le verifiche di frontiera svolte all'attraversamento delle frontiere esterne in uscita dal territorio dello Stato;

d) se entra nel territorio dello Stato eludendo i controlli di frontiera o essendo comunque sprovvisto di documenti di viaggio o di identificazione validi e di un visto di ingresso, ove prescritto;

e) se è fermato o scoperto dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, via mare o via aria delle frontiere o del territorio dello Stato;

f) se si presenta ai valichi di frontiera sprovvisto dei requisiti previsti per l'ingresso o il soggiorno nel territorio dello Stato ed è comunque ammesso nel territorio dello Stato per necessità di pubblico soccorso;

g) se è comunque trovato nel mare territoriale o a bordo di un aeromobile che giunge ad un aeroporto italiano o a bordo di un natante che è in navigazione nel mare territoriale ovvero in zona contigua al mare territoriale e in tali casi è sprovvisto di documenti di viaggio o di identificazione o di un valido titolo di soggiorno o si hanno elementi per dubitare della sua identità o nazionalità o comunque deve essere soccorso trovandosi in situazione di bisogno o di pericolo per la sua salute o incolumità personale;

h) se al momento della dimissione da un istituto penitenziario per qualsiasi motivo, anche a seguito di cessazione di misura cautelare detentiva, non sono ancora identificate la sua identità o nazionalità o è sprovvisto di documenti di identificazione o di un valido titolo di soggiorno.

2. La persona che si trova nel territorio dello Stato in una delle situazioni indicate nel comma 1 e che vi sia condotta essendo stata comunque soccorsa in situazione di bisogno o di pericolo, anche nelle acque internazionali, è subito accompagnata, anche dai pubblici ufficiali, presso un centro di prima accoglienza o presso i servizi sanitari per i necessari accertamenti medici e le necessarie prestazioni assistenziali previste dall'articolo 35. Il soccorso deve avvenire anche a bordo del natante italiano che svolge le necessarie operazioni di salvataggio di migranti nelle acque del mare territoriale o nelle acque internazionali e in tal caso la persona soccorsa è accompagnata al primo porto italiano si-

curo e il comandante del natante italiano avvisa immediatamente le autorità marittime o di pubblica sicurezza della situazione di difficoltà dei migranti e delle necessità di soccorso e di assistenza sanitaria. Lo straniero che deve essere assistito per necessità di pubblico soccorso deve essere anzitutto avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso.

3. Al minore che si trova nel territorio dello Stato in una delle situazioni indicate nel comma 1 non accompagnato da un adulto responsabile si applicano gli articoli 402 e 403 del codice civile, gli articoli 32 e 33 e le loro norme di attuazione, nonché le altre norme a tutela dei minori. In caso di incertezza sull'età della persona si applicano le norme in materia di minori e l'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, dispone le verifiche e gli accertamenti secondo le modalità previste dalle norme legislative in vigore.

4. La persona che si trovi in una delle situazioni indicate nel comma 1 è accompagnata presso i locali degli uffici di polizia a cura degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza ai fini della identificazione ai sensi dell'articolo 396 del codice di procedura penale e ai sensi dell'articolo 11 della legge 18 maggio 1978, n. 191. La persona che trovandosi in una delle situazioni indicate nel comma 1 sia accompagnata o si presenti spontaneamente presso un ufficio di polizia può essere sottoposta ai rilievi fotodattiloscopici.

5. Lo straniero appartenente ad una delle categorie indicate nei commi 1 dopo che siano stati svolti i rilievi fotodattiloscopici:

a) è immediatamente sottoposto ad arresto o a fermo nelle ipotesi previste dalla legge ovvero nei suoi confronti è ripristinata l'esecuzione della pena detentiva nei casi indicati dall'articolo 16;

b) è sottoposto a trattenimento provvisorio per un massimo di 96 ore presso un centro di permanenza temporanea disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dal Questore con provvedimento scritto e motivato qualora sia destinatario di un

provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o per motivi di prevenzione del terrorismo o per motivi di sicurezza pubblica, previsti nell'articolo 13, comma 1 e comma 2, lettera c), ovvero abbia violato il divieto di rientro nel territorio dello Stato disposto a seguito di espulsione adottata a titolo di misura di sicurezza;

c) è riportato in un centro di permanenza temporanea se era sottoposto a trattenimento, qualora se ne sia illegittimamente allontanato e in tale caso ricominciano a decorrere i termini del trattenimento interrotti dall'indebito allontanamento, salvo che il Questore gli consegna l'ordine di lasciare il territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 14, comma 5-*bis* o disponga il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-*quater*;

d) è nuovamente soggetto alle misure restrittive diverse dal trattenimento indicate nell'articolo 14, comma 1-*bis*, se era espulso ed era stato ad esse sottoposto e se ne era sottratto, salve le possibilità di applicare allo straniero diverse misure in base alle disposizioni degli articoli 13 e 14 o di disporre il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-*quater*.

6. Lo straniero appartenente ad una delle categorie indicate nei commi 1 che non si trovi in una delle situazioni indicate nel comma 5 deve essere subito rimesso in libertà subito dopo l'identificazione, da svolgersi in ogni caso entro 12 ore dal momento in cui sia stato accompagnato presso i locali della Questura, qualora anche a seguito dei rilievi fotodattiloscopici, si accerti la sua identità o nazionalità e la sua titolarità di un titolo di soggiorno in corso di validità o in corso di rilascio o in corso di rinnovo.

7. Lo straniero appartenente ad una delle categorie indicate nei commi 1, 2 e 4, il quale, dopo che siano stati svolti gli eventuali rilievi fotodattiloscopici, non si trovi in una delle situazioni indicate nei commi 5 e 6 svolge subito un colloquio presso gli uffici della Questura o con personale da essa delegato finalizzato a

raccogliere tutti gli elementi utili ad accertare l'identità e la nazionalità della persona, a reperire i suoi documenti di viaggio e a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova in Italia, i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel Paese di origine. Il colloquio si svolge con l'ausilio di un interprete qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri. In ogni caso nel colloquio lo straniero deve essere informato in lingua a lui comprensibile della sua condizione giuridica, della possibilità di presentare immediatamente alla stessa Questura domanda di protezione internazionale ovvero domanda di rilascio di un titolo di soggiorno in una delle situazioni indicate negli articoli 5, 18, 18-*bis*, 19, 20, 22, 29, 29-*bis*, 30, 31, 32, 33 del presente testo unico ovvero domanda di rilascio di carta di soggiorno per familiari italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea nei casi previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e, in mancanza, delle possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari in caso sia identificato ovvero di usufruire di forme di rimpatrio volontario assistito.

8. Lo straniero si trova altresì in situazione di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato se si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il suo permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dall'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. Tuttavia in tali casi qualora lo straniero abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di

altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare ovvero abbia ricevuto un provvedimento di rifiuto di rinnovo o di annullamento o di revoca del suo titolo di soggiorno, che sia stato disposto non per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, né per la condanna per reati, né per l'uso di documenti falsi o contraffatti, si considera in situazione di soggiorno irregolare soltanto dopo che sia trascorso il termine per l'impugnazione dei provvedimenti di rifiuto o rifiuto di rinnovo o di revoca del titolo di soggiorno senza che il provvedimento sia stato impugnato o se, dopo l'impugnazione, il giudice non ne abbia ordinato la sospensione o il ricorso giurisdizionale sia stato rigettato.

9. Nelle ipotesi indicate al comma 7, dopo lo svolgimento del colloquio ivi previsto, e nelle ipotesi indicate nel comma 8, sulla base degli elementi raccolti dal Questore d'ufficio e di quelli forniti da altre autorità o dallo stesso straniero o dal suo difensore o da ente che opera in favore degli stranieri:

a) qualora lo straniero manifesti in qualsiasi modo la volontà di presentare domanda di protezione internazionale il Questore avvia le procedure previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2008, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, e contestualmente dispone in suo favore l'immediato accesso alle misure di accoglienza e di assistenza nei casi e nei modi previsti dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 e successive modificazioni e integrazioni;

b) qualora lo straniero si trovi in una delle condizioni indicate negli articoli 18, 18-bis e 22, comma 12-*quater*, del presente testo unico il Questore ne informa immediatamente il competente Procuratore della Repubblica e previo suo parere favorevole gli rilascia il permesso di soggiorno per motivi umanitari e, nei casi indicati nell'articolo 18, lo avvia ad un programma di assistenza ed integrazione sociale;

c) qualora lo straniero si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 31, comma

3, il Questore ne informa i servizi sociali territoriali e il competente Tribunale per i minorenni e, su autorizzazione del tribunale stesso, gli rilascia il permesso di soggiorno per assistenza minore;

d) qualora lo straniero si trovi in una delle situazioni indicate negli articoli 5, 17, 19, 20, 29, 29-bis, 30, 31, 32, 33 o nel regolamento di attuazione del presente testo unico che comunque consentono il rilascio di un permesso di soggiorno il Questore rilascia, anche d'ufficio, uno dei titoli di soggiorno previsti da tali disposizioni; inclusi i casi in cui sussistano motivi umanitari o esigenze attinenti al diritto alla difesa o al diritto all'unità familiare o ad altri obblighi costituzionali, internazionali o comunitari o inderogabili esigenze di giustizia;

e) qualora sia comprovato che lo straniero debba ricevere le cure indicate nell'articolo 35 gli rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche valido per tutta la durata delle cure;

f) il Questore raccoglie la domanda di rilascio del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini comunitari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni e integrazioni.

10. Il Questore, d'ufficio o su proposta documentata dell'interessato o di enti o associazioni operanti in favore dello straniero, con proprio provvedimento motivato, adottato in conformità ai principi e ai criteri predeterminati individuati dal Consiglio territoriale per l'immigrazione e approvati dal Ministro dell'interno o, in mancanza, col parere favorevole di tutti i componenti dello stesso Consiglio, può rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di un anno, rinnovabile e convertibile in altro tipo di permesso di soggiorno, allo straniero che, trovandosi in una delle situazioni indicate nel comma 7 e nel comma 8, sia identificato e titolare di un valido documento di identificazione, non risulti in Italia con-

dannato o indagato per alcun tipo di reato, né pericoloso per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, e pur non avendo i requisiti per ottenere il rilascio di alcun tipo di titolo di soggiorno indicato nel comma 9, si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) straniero che non risulti segnalato ai fini della non ammissione in altri Stati dell'Unione europea, il quale disponga per sé per almeno un anno di un alloggio idoneo ad uso di abitazione e di documentati mezzi di sostentamento in Italia derivanti da fonti lecite, commisurati ad un importo annuo non inferiore a quello dell'assegno sociale ricavati anche dallo svolgimento di fatto di un'attività lavorativa irregolare denunciata ai sensi dell'articolo 22 ovvero che possano essere messi a sua disposizione in modo legale e immediato, anche da persone legalmente residenti in Italia e incensurate, diverse dai familiari aventi i requisiti per attuare l'unità familiare nei casi indicati negli articoli 28, 29, 30 e 31, le quali si impegnino volontariamente e con idonee garanzie finanziarie disciplinate dal regolamento al sostentamento dello straniero;

b) straniero, i cui legami personali e familiari in Italia, valutati soprattutto con riguardo alla loro intensità, alla loro durata e alla loro stabilità, alle condizioni di vita e di salute dell'interessato, alla sua età, al suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme della Costituzione e delle leggi penali, e alla natura dei suoi legami con gli eventuali familiari nel Paese di origine, sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto.

11. Nei confronti dello straniero che trovandosi in una delle situazioni indicate nei commi 7 e 8 non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro titolo di soggiorno ai sensi del comma 9 e del comma 10 il Questore adotta una decisione di rimpatrio e in tali casi:

a) ammette immediatamente alle misure del rimpatrio volontario e assistito previste dall'articolo 14-ter lo straniero identificato che dichiara di voler ritornare volontariamente e immediatamente nel suo Stato di origine e di voler essere assistito ai fini del viaggio del rientro e del suo reinserimento sociale, purché non abbia già usufruito in passato di tali misure o non abbia trasgredito il divieto di rientro previsto per effetto di un precedente provvedimento di espulsione o non risulti espulso ad altro titolo o non abbia trasgredito il termine per la partenza volontaria in caso di precedenti decisioni di rimpatrio; in tale ipotesi la decisione di rimpatrio concede allo straniero un termine non inferiore a sette giorni per la partenza volontaria dal territorio dello Stato, da commisurarsi, anche sulla base di elementi e riscontri forniti dall'interessato sulla conclusione dell'anno scolastico dei suoi figli regolarmente iscritti a scuole dell'istruzione obbligatoria e sulle esigenze inderogabili connesse con altri legami familiari e sociali e sui modi e i tempi prescritti dal programma di rimpatrio volontario assistito per fruire delle misure previste in suo favore;

b) adotta la decisione di rimpatrio nei confronti dello straniero che si trovi in situazione diversa da quella indicata nella lettera a) e gli concede un termine non inferiore a sette giorni per la partenza volontaria dal territorio dello Stato, da commisurarsi, anche sulla base di elementi e riscontri forniti dall'interessato, sulla conclusione dell'anno scolastico dei suoi figli regolarmente iscritti a scuole dell'istruzione obbligatoria e sulle esigenze inderogabili connesse con altri legami familiari e sociali. La decisione di rimpatrio adottata nei confronti dello straniero, il

quale non sia identificato o per il quale sussistano elementi concreti ed attuali che facciano ritenere sussistente il rischio della fuga indicato nell'articolo 13, comma 4-*bis*, comporta l'espulsione disposta dal Prefetto e convalidata dal tribunale ai sensi dell'articolo 13, comma 5-*bis* e l'adozione immediata a titolo provvisorio da parte del Questore di una delle misure previste dall'articolo 14.

12. La decisione di rimpatrio è adottata dal Questore con atto scritto e motivato, deve essere tradotta in lingua comprensibile all'interessato ed è revocata di diritto qualora successivamente allo straniero sia rilasciato un titolo di soggiorno ed in tal caso è altresì revocato di diritto e privo di ogni altro effetto il provvedimento di espulsione disposto a seguito della decisione di rimpatrio revocata. Lo straniero entro i cinque giorni precedenti il termine ultimo per la partenza volontaria può sempre presentare al Questore la domanda scritta e motivata di revisione o di revoca della decisione di rimpatrio, indicando gli elementi, anche nuovi o sopravvenuti, che gli consentirebbero il rilascio di un titolo di soggiorno e su tale domanda il Questore si pronuncia entro i due giorni successivi. Il Questore adotta la decisione di rimpatrio e di modificazione o di revoca della decisione, mediante atto scritto e motivato in fatto e in diritto contenente l'indicazione dei motivi che impediscono il rilascio di un titolo di soggiorno ai sensi dei commi 9 e 10, e dei mezzi di ricorso giurisdizionale, con una traduzione in lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in una lingua a scelta dello straniero tra la lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese o russa. L'atto deve essere notificato o comunicato anche per le vie brevi allo straniero, che può impugnarlo di fronte al tribunale ordinario del luogo in cui lo straniero si trova, anche per le vie brevi e contestualmente al giudizio sulla richiesta di autorizzazione all'espulsione prevista nell'articolo 13, comma 2-*quater* o al giudizio sulla convalida del provvedimento espulsivo previsto nei casi indicati dall'articolo 13,

comma 5-*bis* o al giudizio sul reclamo presentato ai sensi dell'articolo 13, comma 8; il giudice si pronuncia sul ricorso non oltre il termine eventualmente concesso per la partenza volontaria.

13. Qualora lo svolgimento degli adempimenti previsti dal presente articolo richieda più di 12 ore il Questore può disporre nei confronti dello straniero, con atto scritto e motivato, unitamente ad una traduzione in lingua conosciuta dallo straniero o, in mancanza in lingua a scelta dell'interessato tra inglese, francese, spagnolo, arabo e cinese, l'obbligo di dimora in un determinato luogo per un periodo non superiore a 72 ore, avvisandolo che in caso di trasgressione sarà adottato nei suoi confronti un provvedimento di rimpatrio e sarà adottato il provvedimento di espulsione da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera.

b-quinquies) all'articolo 13, dopo il comma 2-*ter*, è inserito il seguente comma:

2-*quater*. Lo straniero che si trova nelle situazioni indicate nel comma 2, lettere *a*) e *b*), è espulso quando nei suoi confronti il Questore abbia adottato una decisione di rimpatrio ai sensi del comma 11, lettera *b*), dell'articolo 10-*bis* e il Prefetto abbia ottenuto dal tribunale ordinario in composizione monocratica l'autorizzazione espressa ad adottare il provvedimento espulsivo, recante anche le modalità di esecuzione. Nelle more della decisione del tribunale il Questore può disporre in via provvisoria una delle misure indicate nel comma 1 o nel comma 1-*bis* dell'articolo 14 nei confronti dello straniero per il quale abbia chiesto anche l'esecuzione con accompagnamento immediato alla frontiera. La richiesta scritta e motivata al tribunale, recante anche la modalità di esecuzione prescelta, deve pervenire al tribunale, entro 48 ore dalla adozione delle misure provvisorie e deve essere contestualmente consegnata allo straniero o notificata al domicilio eletto dallo straniero nel colloquio svolto in questura ai sensi dell'articolo 10-*bis*, e al suo difensore e deve essere tradotta in una lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in

inglese, francese, spagnolo o arabo o cinese. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato, se è reperibile, è tempestivamente informato e se è sottoposto ad una delle misure indicate nell'articolo 14 è condotto nel luogo in cui il tribunale tiene l'udienza. Nei casi in cui lo straniero non sia reperibile la data dell'udienza e l'invito a comparire sono notificati al domicilio eletto. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia nominato anche durante l'udienza. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal tribunale nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. Il Prefetto può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati, anche in accordo col Questore. Il tribunale, sentito lo straniero, se presente, e il suo difensore, acquisita anche d'ufficio ogni altra informazione utile, incluse quelle inviate dalle autorità di pubblica sicurezza e da enti operanti in favore degli stranieri, si pronuncia entro 48 ore dal ricevimento della richiesta del Questore con proprio decreto scritto e motivato, che deve essere tradotto in lingua comprensibile allo straniero. Il tribunale autorizza l'adozione dell'espulsione soltanto se verifica che nella situazione concreta dello straniero sussistono i presupposti del provvedimento di rimpatrio, che è impossibile rilasciare allo straniero qualsiasi tipo di permesso di soggiorno, che sussistono i presupposti per adottare ed eseguire il provvedimento di espulsione e che non sussistono i divieti previsti nell'articolo 19, indica il tipo di esecuzione del provvedimento espulsivo sulla base della situazione concreta dello straniero, convalida la misura adottata ai sensi dell'articolo 14 se ne sussistono i presupposti e

se autorizza l'accompagnamento alla frontiera dispone altresì una delle misure indicate nell'articolo 14 qualora sia necessario il nulla-osta dell'autorità giudiziaria precedente o non sia possibile eseguire con immediatezza l'accompagnamento. Qualora il tribunale rigetti la richiesta e affermi la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo di soggiorno la decisione di rimpatrio è revocata o annullata, non convalida la misura provvisoria eventualmente adottata ai sensi dell'articolo 14 e allo straniero è rilasciato il titolo di soggiorno indicato nel decreto del tribunale. Il termine, di quarantotto ore entro il quale il tribunale deve provvedere agli altri adempimenti previsti dal presente comma decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.

b-sexies) all'articolo 13, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:

Il nulla osta all'espulsione non deve essere richiesto o concesso qualora non sia stata identificata l'identità o la nazionalità dello straniero ovvero o qualora si proceda per uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale o dall'articolo 12 del presente testo unico. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla-osta, è disposta una delle misure indicate nei commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 14; se tale misura non è stata disposta dal tribunale ai sensi del comma 2-*quater* il Questore ne fa richiesta scritta e motivata al Tribunale stesso, che si pronuncia entro le 48 ore successive al ricevimento, della domanda, e nelle more della decisione del Tribunale il Questore dispone la misura a titolo provvisorio; in ogni caso la misura ha la durata massima corrispondente al termine per l'ottenimento del nulla-osta e per la successiva esecuzione dell'accompagnamento ai sensi dell'articolo 14.

b-septies) all'articolo 13, comma 4-*bis*, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in

corso di validità o scaduto, salvo che la persona sia stata precedentemente identificata con certezza tramite rilievi fotodattiloscopici;

b-octies) all'articolo 13, comma 4-*bis*, alla fine della lettera *b*), sono aggiunte le seguenti parole: « ; la disponibilità dell'alloggio sussiste allorché, con qualsiasi mezzo, chiunque dimostri al Questore che lo straniero stesso nei giorni successivi alla consegna del decreto espulsivo e fino alla data dell'effettivo allontanamento dal territorio dello Stato sarà effettivamente ospitato in un centro di accoglienza istituito ai sensi dell'articolo 40 ovvero in un alloggio ad uso di abitazione, di cui abbia legale disponibilità lo straniero stesso o un suo familiare regolarmente soggiornante o altra persona residente in Italia e incensurata che in qualsiasi modo abbia dichiarato o dichiarato la disponibilità ad alloggiarlo ».

b-nonies) Nell'articolo 13, comma 4-*bis*, alla fine della lettera *c*) sono aggiunte le seguenti parole:

purché tali falsi risultino da sentenze definitive di condanna e le false generalità non siano state successivamente sanate dal rilascio di documenti di identificazione o titoli di soggiorno riportanti le esatte generalità dello straniero;

2. 2. Ricciatti, Pannarale, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

dopo la lettera *b*), aggiungere la seguente:

« *b-bis*) all'articolo 10, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente periodo: "Il provvedimento di respingimento alla frontiera è adottato con atto scritto e motivato ed è comunicato all'interessato, unitamente all'indicazione delle modalità d'impugnazione, tradotto in lingua a lui conosciuta, ovvero in inglese, francese, spagnolo o arabo";

alla lettera *c*), articolo 13, comma 4-*bis*, apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere le lettere *a*) e *b*);

alla lettera *c*), dopo le parole: "proprie generalità", aggiungere le seguenti: "in seguito ad accertamento con sentenza di condanna";

alla lettera *c*), articolo 13, comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « La partenza volontaria è sempre prevista nei casi in cui il provvedimento di espulsione sia disposto nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo e nei casi in cui il titolo di soggiorno dello straniero sia stato revocato o annullato o ne sia stato rifiutato il rinnovo, salvo che i provvedimenti di revoca, di annullamento o di rifiuto siano stati disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale o a seguito di sentenze penali di condanna. »;

alla lettera *c*), capoverso, articolo 13, comma 14, sostituire ultimo periodo con il seguente: « Per i provvedimenti di espulsione per i quali sia stata concessa la partenza volontaria ai sensi del comma 5 e per gli stranieri che siano stati ammessi ad un programma di rimpatrio assistito, il divieto non si applica allo straniero che abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato entro il termine fissato per la partenza volontaria o per il rimpatrio assistito; nelle ipotesi di inottemperanza, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato per l'uscita dal territorio dello Stato. »;

alla lettera *d*), premettere la seguente modificazione: all'articolo 14, sostituire il comma 2 con il seguente:

« In ogni centro di permanenza temporanea deve essere assicurato allo straniero trattenuto un trattamento che abbia modalità tali da assicurare la necessaria as-

sistenza e il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata, in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. Lo straniero ha comunque la possibilità di ottenere di entrare in contatto con rappresentanti legali, con i propri familiari e con le autorità consolari competenti del proprio Paese. Le prestazioni sanitarie sono prestate nei casi e nei modi previsti dall'articolo 35, anche sulla base di accordi con le locali aziende sanitarie e aziende ospedaliere le quali possono prevedere che alcune forme di assistenza infermieristica siano svolte direttamente all'interno del centro. Hanno sempre accesso ad ogni centro i magistrati, i difensori delle persone trattenute, i ministri di culto, i rappresentanti dell'alto commissariato per le Nazioni unite per i rifugiati e degli organismi del Consiglio d'Europa, i membri del Parlamento e del Consiglio regionale, nonché, previa comunicazione al Prefetto territorialmente competente, gli organismi e organizzazioni che operano in favore degli stranieri. L'accesso di dette organizzazioni al centro può essere negato solo per gravi e motivate ragioni e per il tempo più breve possibile. In ogni centro devono essere sempre assicurati ad ogni straniero trattenuto locali riscaldati e areati e locali di soggiorno distinti da quelli di pernottamento, e siano sempre assicurati una alimentazione adeguata ai precetti religiosi. I centri debbono essere forniti di servizi appositi e professionali di servizio sociale, di orientamento legale in materia di immigrazione e asilo, di tutela e assistenza delle persone che si trovano in condizioni più vulnerabili, di mediazione linguistico-culturale, di assistenza socio-psicologica, di organizzazione del tempo libero. I membri adulti trattenuti appartenenti alla medesima famiglia usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. Ogni straniero trattenuto è sistematicamente informato delle norme vigenti nel centro e dei suoi diritti ed obblighi, incluso il diritto di presentare domanda di asilo.»;

alla lettera e) premettere le seguenti modificazioni:

“All'articolo 14, comma 5, in fine aggiungere il seguente periodo: 'in qualsiasi momento del periodo di trattenimento, lo straniero, personalmente o tramite il difensore, qualora emergano elementi che non era stato possibile presentare all'udienza di convalida o di proroga, può presentare al giudice di pace che ha disposto il trattenimento istanza motivata di riesame del provvedimento di trattenimento; il giudice di pace, sentito il Questore e l'istante, decide entro 96 ore, con provvedimento motivato che dia espressamente conto delle ragioni per cui la richiesta è infondata. In caso di mancata decisione entro 96 ore, il trattenimento cessa di avere efficacia' ”;

“all'articolo 14, comma 5, al settimo periodo, in fine, le parole: 'fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi' sono soppresse” ».

2. 8. Giuseppe Guerini, Pastorino, Bonomo, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Casellato, Crimì, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) all'articolo 13, comma 5, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: « La partenza volontaria è sempre prevista nei casi in cui il provvedimento di espulsione sia disposto nei confronti dello straniero che è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo e nei casi in cui il titolo di soggiorno dello straniero sia stato revocato o annullato o ne sia stato rifiutato il rinnovo, salvo che i provvedimenti di revoca, di annullamento o di rifiuto siano stati disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale o a seguito di sentenze penali di condanna. Negli altri

casi lo straniero può presentare al tribunale che dispone o convalida l'espulsione la richiesta di concessione della partenza volontaria o della proroga dei termini della partenza volontaria, anche mediante istanza redatta anche in forma semplice e in calce al modello che lo informa della facoltà di chiedere ed ottenere la concessione o la proroga e di chiedere di accedere a programmi di rimpatrio assistito. L'istanza si intende comunque presentata anche da parte dello straniero a cui siano state illustrate le possibilità di avvalersi della partenza volontaria e che non vi abbia espressamente rinunciato in forma scritta. L'istanza è comunque accolta se lo straniero manifesta l'intenzione di fruire di un programma di rimpatrio assistito e ne abbia i requisiti, nonché in tutti i casi in cui nei confronti dello straniero si possa disporre in modo efficace una delle misure previste nel comma 5.2. Il periodo per la partenza volontaria può essere successivamente prorogato dal Questore con atto scritto e motivato, anche su richiesta dell'interessato, per un periodo congruo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno, l'esistenza di figli minori che frequentano la scuola e l'esistenza di altri legami familiari e sociali. L'eventuale provvedimento di diniego della concessione o della proroga della partenza volontaria deve essere scritto e motivato e tradotto in lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in una lingua a sua scelta tra l'inglese, lo spagnolo, il francese, l'arabo, il russo, recante anche i mezzi di imputazione. Tale provvedimento è impugnabile di fronte al tribunale in composizione collegiale competente in materia di ricorso contro l'espulsione, anche con ricorso presentato per le vie brevi, in esenzione di ogni tassa, onere o spesa; il ricorso può essere presentato anche contestualmente alla presentazione del ricorso contro il provvedimento di espulsione e in tal caso il giudice decide sul ricorso nell'ambito del giudizio sul ricorso contro il provvedimento di espulsione; »;

c-ter) all'articolo 13, il comma 5.2 è sostituito dal seguente:

« 5.2. Nei casi in cui sia concesso un termine per la partenza volontaria, se sussiste il rischio concreto di fuga dello straniero il questore può disporre nei confronti dello straniero e per una durata massima di sei mesi una o più delle seguenti misure:

a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;

b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;

c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente;

d) dimostrazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo, nei casi in cui lo straniero prima dell'adozione del provvedimento espulsivo era regolarmente soggiornante. Le misure sono adottate, anche contestualmente alla concessione del termine per la partenza volontaria, con provvedimento motivato ed hanno effetto dalla notifica all'interessato recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale ordinario in composizione monocratica, competente per la convalida. Il provvedimento è comunicato al tribunale competente per territorio entro 48 ore dalla notifica. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, sentito l'interessato e il suo difensore, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice. In caso di trasgressione il questore esegue l'espulsione con accompagnamento alla frontiera, disposta ai sensi del

comma 4, e dispone a titolo provvisorio il trattenimento ai sensi dell'articolo 14, comma 1. »;

c-quater) all'articolo 13, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

« 5-*bis*. In tutti i casi in cui il provvedimento amministrativo di espulsione debba essere eseguito con accompagnamento alla frontiera ai sensi del comma 4, escluse le ipotesi di espulsione disposta dall'autorità giudiziaria e quelle in cui il tribunale abbia già autorizzato ai sensi del comma 2-*quater* l'espulsione da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera, il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui lo straniero si trova il provvedimento amministrativo di espulsione disposto dal Prefetto o dal Ministro dell'interno con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera, chiedendo al tribunale la convalida del provvedimento espulsivo e della connessa esecuzione con accompagnamento alla frontiera e in attesa della definizione del procedimento di convalida dispone contestualmente ai sensi dell'articolo 14, commi 1 o 1-*bis* il provvedimento provvisorio di trattenimento o altro provvedimento alternativo nei confronti dello straniero espulso e chiede allo stesso tribunale la convalida dello stesso provvedimento e l'adozione di eventuali altri provvedimenti ai sensi dei medesimi commi per il periodo successivo alla convalida, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento espulsivo anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Tutti i provvedimenti comunicati al tribunale devono essere contestualmente comunicati dal Questore, con le necessarie traduzioni, anche allo straniero e al suo difensore. L'espulsione con allontanamento dal territorio nazionale non può essere eseguita fino alla decisione di convalida sul provvedimento. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'in-

teressato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati o delegati dal Questore. Il tribunale, acquisita anche d'ufficio ogni altra informazione utile, incluse quelle inviate dalle autorità di pubblica sicurezza e da enti operanti in favore degli stranieri, provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, l'insussistenza dei divieti previsti dall'articolo 19 e sentito l'interessato, se comparso. Nel medesimo decreto il tribunale quando convalida l'espulsione verifica la congruità del periodo di divieto di rientro dell'espulso nel caso concreto e se necessario, anche su richiesta dell'interessato, ne modifica la durata, e, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 14, si pronuncia sulla convalida del trattenimento provvisorio o di altro provvedimento alternativo e sulla richiesta del Questore di disporre i medesimi provvedimenti nel periodo successivo alla convalida necessario a dare attuazione all'accompagnamento alla frontiera e se necessario dispone un provvedimento modificato rispetto a quello richiesto. Quando la convalida è concessa, il Questore dà esecuzione al provvedimento espulsivo con accompagnamento alla frontiera e al provvedimento disposto dal tribunale ai sensi dell'articolo 14. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine

per la decisione, il provvedimento espulsivo e i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14 sono annullati e perdono ogni effetto. Qualora il tribunale rigetti la richiesta e affermi la sussistenza dei presupposti per il mantenimento del titolo di soggiorno di cui lo straniero era titolare o il rilascio di un titolo di soggiorno il provvedimento espulsivo, non convalida la misura provvisoria eventualmente adottata ai sensi dell'articolo 14 e allo straniero è restituito il titolo di soggiorno di cui era titolare o è rilasciato il titolo di soggiorno indicato nel decreto del tribunale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il tribunale deve provvedere alla convalida e agli altri adempimenti previsti dal presente comma decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria »;

c-quinquies) all'articolo 13, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Contro il decreto del tribunale in composizione monocratica che ha autorizzato l'espulsione ai sensi del comma 2-*quater* o che ha convalidato l'espulsione ai sensi del comma 5, incluso il periodo di divieto di rientro e il tipo di esecuzione, è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale del luogo in cui lo straniero si trova. La presentazione del reclamo con istanza contestuale di sospensione del decreto impugnato, sospende l'esecuzione del decreto fino alla decisione del presidente dello stesso tribunale sull'istanza di sospensione nelle more della decisione sul merito del reclamo. Il reclamo è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla decisione adottata dal tribunale in composizione monocratica comunicata o notificata allo straniero e al suo difensore, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana e in tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento

sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare. Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. Il reclamo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato a cura della cancelleria al Prefetto e al Questore almeno cinque giorni prima della medesima udienza. L'autorità, amministrativa che ha emesso il provvedimento espulsivo convalidato o autorizzato dal tribunale con il decreto impugnato può costituirsi fino alla prima udienza e può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. L'ordinanza che definisce il giudizio deve essere pronunciata entro il termine di venti giorni dalla presentazione del reclamo e può annullare la decisione di rimpatrio e il provvedimento espulsivo o può riformarli, anche modificando la durata del periodo di divieto di rientro e il tipo di esecuzione o può altresì sospendere l'esecuzione per gravi motivi. L'ordinanza è ricorribile per Cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento espulsivo, né l'esecuzione del provvedimento disposto ai sensi dell'articolo 14 ».

È altresì abrogato l'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.;

c-sexies) nell'articolo 13 il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. La convalida del provvedimento ministeriale di cui al comma 1 e gli altri adempimenti ad essa connessi e previsti dal comma 5-*bis* sono disposti dal tribunale amministrativo regionale del Lazio

con giurisdizione esclusiva estesa anche al merito e sono disciplinati dal codice del processo amministrativo in quanto applicabile. La decisione, del tribunale amministrativo regionale è appellabile al Consiglio di Stato, ma la presentazione del relativo ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che la sospensione sia disposta dal Consiglio di Stato per gravi motivi. Nei casi in cui il tribunale amministrativo regionale annulli il provvedimento espulsivo adottato dal Ministro dell'interno il Questore, anche su richiesta del Ministro dell'Interno, può disporre la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza nei confronti dello straniero fino alla decorrenza del termine per la presentazione dell'appello al Consiglio di Stato o, dopo la presentazione dell'appello, fino alla pronuncia della sentenza del Consiglio. »;

c-septies) nell'articolo 13 al comma 13 sono abrogate le parole: « è punito con la reclusione da uno a quattro anni »;

c-octies) nell'articolo 13, il comma 13-*bis* è sostituito dal seguente:

« 13-*bis*. Nel caso di espulsione disposta dal giudice a titolo di misura di sicurezza o a titolo di misura alternativa alla detenzione o di sanzione sostitutiva, della pena il trasgressore del divieto di ingresso è altresì punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato previsto dal presente comma e che successivamente sia stato effettivamente espulso e abbia trasgredito nuovamente il divieto di ingresso si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. »;

c-nonies) nell'articolo 13, il comma 13-*ter* è sostituito dal seguente:

« Per i reati previsti dal comma 13-*bis* è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 »;

c-decies) nell'articolo 13 l'ultimo periodo del comma 14 è sostituito con il

seguente: « Per i provvedimenti di espulsione per i quali sia stata concessa la partenza volontaria ai sensi del comma 5 e per gli stranieri che siano stati ammessi ad un programma di rimpatrio assistito, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato per l'uscita dal territorio dello Stato e ne è esente di diritto lo straniero che abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato entro il termine fissato per la partenza volontaria o per il rimpatrio assistito. ».

2. 3. Ricciatti, Pannarale, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 14, i commi 1, 1-*bis*, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, incluse la necessità di acquisire documenti per il viaggio o altra documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea o riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero l'indisponibilità di un mezzo di trasporto idoneo, e nel caso concreto non possano essere efficacemente applicate le misure meno coercitive previste nel comma 1-*bis* o sussiste un rischio di fuga, identificato ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis*, oggettivamente non frangibile con altre misure meno afflittive ovvero lo straniero evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento, il Questore può disporre che, in via provvisoria e per non più di 96 ore, lo straniero sia trattenuto presso il centro di permanenza temporanea più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

al fine di preparare il rimpatrio o di effettuare l'allontanamento e in particolare quando. Il Questore trasmette immediatamente e non oltre 48 ore al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui ha sede il centro, allo straniero e al suo difensore la copia del provvedimento provvisorio di trattenimento, la richiesta di convalida e la richiesta di disporre il trattenimento per un periodo successivo di trenta giorni. Nei casi e nei modi previsti nel comma 2-*quater* e nel comma 5-*bis* dell'articolo 13, il tribunale ordinario competente ad autorizzare o a convalidare l'espulsione provvede alla convalida del trattenimento provvisorio e adotta il trattenimento per il successivo periodo di trenta giorni. Qualora invece il trattenimento debba essere convalidato o adottato dopo che l'espulsione sia stata autorizzata o convalidata si applicano i commi 3 e 4.

1-*bis*. In tutti i casi in cui non è, possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, a causa delle medesime situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento indicate nel comma 1 e non è stato disposto il trattenimento o comunque non è possibile l'effettivo trattenimento in un centro di permanenza temporanea, il Questore dispone che in via provvisoria e per non più di 96 ore lo straniero fino all'effettivo accompagnamento alla frontiera, sia sottoposto ad una o più delle seguenti misure: *a*) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; *b*) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; *c*) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Quando l'espulsione è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera *c*), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il Questore può disporre

anche la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Le misure previste nel presente comma sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale della convalida. Nei casi e nei modi previsti nel comma 2-*quater* e nel comma 5-*bis* dell'articolo 13 il tribunale ordinario competente ad autorizzare o a convalidare l'espulsione provvede alla convalida delle misure adottate in via provvisoria e dispone l'applicazione delle misure fino all'effettivo accompagnamento alla frontiera, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Qualora invece le misure debbano essere adottate dopo che l'espulsione sia stata autorizzata o convalidata il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per territorio. Il tribunale, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore, sentiti lo straniero, se reperibile, e il suo difensore. Qualora le misure debbano essere prorogate alla scadenza non essendo stato ancora eseguito l'accompagnamento alla frontiera il Questore ne chiede la proroga al tribunale ordinario competente per territorio per un periodo massimo successivo non superiore a sei mesi, prorogabili di ulteriori sei mesi per i medesimi motivi. In ogni caso le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal tribunale. Nei confronti del contravventore anche solo ad una delle predette misure è sottoposto a trattenimento convalidato, disposto, anche in via provvisoria, ai sensi del comma 1; qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-*bis*. Nel disporre, nell'eseguire e nel prorogare le misure indicate dal presente comma deve essere sempre mantenuta l'unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio, deve essere assicurato l'accesso

alle prestazioni sanitarie previste dall'articolo 35 e deve essere garantito l'accesso all'istruzione obbligatoria dei figli minori, tenuto conto della durata del soggiorno, e delle esigenze particolari delle persone vulnerabili.

2. In ogni centro di permanenza temporanea deve essere assicurato allo straniero trattenuto un trattamento che abbia modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. Lo straniero ha comunque la possibilità di ottenere di entrare in contatto con rappresentanti legali, con i propri familiari e con le autorità consolari competenti del proprio Paese. Le prestazioni sanitarie sono prestate al di fuori del centro nei casi e nei modi previsti dall'articolo 35, anche sulla base di accordi, con le locali aziende sanitarie e aziende ospedaliere che possono prevedere che alcune forme di assistenza infermieristica siano svolte direttamente all'interno del centro. Hanno sempre accesso ad ogni centro i magistrati, i difensori delle persone trattenute, i ministri di culto, i rappresentanti dell'alto commissariato per le Nazioni unite per i rifugiati e degli organismi del Consiglio d'Europa, i membri del Parlamento e del Consiglio regionale, nonché, previa autorizzazione del giudice del tribunale che ha disposto o prorogato il trattenimento, organismi ed organizzazioni nazionali e internazionali che operano in favore degli stranieri. In ogni centro devono essere sempre assicurati ad ogni straniero trattenuto locali riscaldati e areati, in cui vi siano locali di soggiorno distinti da quelli di pernottamento, e siano sempre assicurati una alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, alla stagione, al clima e ai precetti religiosi, fornita in locali destinati ai pasti e deve disporre sempre di acqua potabile, di biancheria pulita e di abiti civili in buono stato di conservazione e di pulizia o dei propri abiti puliti, di servizi igienici adeguati ad assicurare l'igiene personale, incluso il taglio di capelli, di aree

all'aperto, di servizi appositi e professionali di servizio sociale, di orientamento legale in materia di immigrazione e asilo, di tutela e assistenza delle persone che si trovano in condizioni più vulnerabili, di mediazione linguistico-culturale, di assistenza socio-psicologica, di organizzazione del tempo libero e deve poter svolgere anche coi propri ministri di culto le attività di culto della propria confessione religiosa. I membri adulti trattenuti appartenenti alla medesima famiglia usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. Ogni straniero trattenuto è sistematicamente informato delle norme vigenti nel centro e dei suoi diritti ed obblighi, incluso il diritto di presentare domanda di asilo e di mettersi in contatto con i familiari, con i ministri di culto, con un difensore, con il consolato del proprio Paese, con gli organismi internazionali e le organizzazioni che operano in favore degli stranieri.

2-bis. Ogni centro di permanenza temporanea può essere istituito e mantenuto soltanto se assicura effettivamente ad ogni straniero ivi trattenuti tutti i diritti e le condizioni previste dal presente articolo. Qualora tali diritti e condizioni non siano più effettivamente assicurati il Ministro dell'interno o il Prefetto competente, anche su richiesta dell'autorità giudiziaria o di organismi internazionali o di enti che operano in favore degli stranieri, devono disporre ogni misura necessaria per l'immediata fruizione dei diritti o per l'immediato ripristino delle condizioni e, qualora non sia possibile, l'immediata chiusura, anche temporanea, del centro. In ogni caso il tribunale dispone che lo straniero espulso non possa essere trattenuto in un centro di permanenza temporanea ove risulti che tali diritti e condizioni non siano a lui effettivamente assicurati in relazione alle sue condizioni personali e, se già trattenuto, dispone che sia trasferito in altro centro che assicuri tali diritti e condizioni o, in mancanza, che il trattenimento cessi o non sia prorogato e che il Questore esegua l'espulsione applicando le

misure indicate nel comma 1-*bis* o impar-
tendo l'ordine previsto nel comma 5-*bis*.

3. Il questore del luogo in cui si trova
il centro trasmette copia degli atti al
tribunale ordinario in composizione mo-
nocratica competente per il luogo in cui è
trattenuto lo straniero, per la convalida,
senza ritardo e comunque entro le qua-
rantotto ore dall'adozione del provvedi-
mento di trattenimento provvisorio.

4. L'udienza per la convalida del trat-
tenimento provvisorio o per l'adozione o la
proroga del trattenimento si svolge in
camera di consiglio con la partecipazione
necessaria di un difensore tempestiva-
mente avvertito. L'interessato è anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo
straniero è anch'esso all'assistenza legale
da parte di un difensore di fiducia munito
di procura speciale. Lo straniero è altresì
ammesso al gratuito patrocinio a spese
dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un
difensore; è assistito da un difensore de-
signato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29
delle norme di attuazione, di coordina-
mento e transitorie del codice di proce-
dura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessa-
rio, da un interprete. L'autorità che ha
adottato il provvedimento può stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi
di funzionari appositamente delegati. Il
tribunale provvede alla convalida del trat-
tenimento provvisorio o all'adozione o
proroga del trattenimento con decreto mo-
tivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sus-
sistenza dei requisiti previsti dall'articolo
13 e dal presente articolo, escluso il re-
quisito della vicinanza del centro di iden-
tificazione e di espulsione di cui al comma
1, e sentito l'interessato, se comparso il
provvedimento cessa di avere ogni effetto
qualora non sia osservato il termine per la
decisione e nei casi in cui il tribunale non
convalida o non proroghi il trattenimento.

4-*bis*. Quando risulta che nel caso con-
creto non esiste più alcuna prospettiva
ragionevole di allontanamento dello stra-
niero dal territorio dello Stato per motivi

di ordine giuridico o per altri motivi,
inclusa l'effettiva probabilità che lo stra-
niero sia accolto nel territorio di un altro
Stato, ovvero quando risulta che nel caso
concreto non sussistono più le condizioni
previste nel comma 1 il trattenimento non
è più giustificato e lo straniero è imme-
diatamente rimesso in libertà dal tribunale
ordinario in composizione monocratica
competente per il luogo in cui è trattenuto
lo straniero ovvero dal Questore, che lo
comunica al tribunale. In ogni caso non è
consentito il trattenimento dei minori e
qualora durante il trattenimento si accerti
la minore età della persona trattenuta il
trattenimento cessa immediatamente o
non può essere convalidato, disposto o
prorogato e il minore all'uscita del centro
deve essere preso in carico dai servizi
sociali territoriali che ne informano il
tribunale dei minori per i provvedimenti
di sua competenza. In ogni caso il que-
store nello scegliere le misure da disporre
in via provvisoria o da richiedere al tri-
bunale e il tribunale nel disporre, conva-
lidare o prorogare il trattenimento si con-
formano al principio secondo cui gli adulti
che convivano in Italia con i propri figli
minori, devono essere sottoposti a tratte-
nimento soltanto in mancanza di altra
soluzione e per un periodo adeguato il più
breve possibile. Il trattenimento è mante-
nuto finché perdurano le condizioni pre-
viste dai commi 1 e 2 e dal presente
comma per il periodo indicato nel comma
5 necessario ad assicurare che l'allonta-
namento sia eseguito. Qualora tali presup-
posti non vi siano al momento della con-
valida del trattenimento provvisorio o
della richiesta di trattenimento o al mo-
mento della proroga del trattenimento il
tribunale ordinario in composizione mo-
nocratica competente per il luogo in cui è
trattenuto lo straniero rispettivamente ri-
getta la richiesta di convalida del tratte-
nimento provvisorio, rigetta la richiesta di
trattenimento o la richiesta di proroga del
trattenimento e contestualmente può chie-
dere al Questore il riesame della decisione
di rimpatrio o il rinvio dell'allontanamento
ai sensi dell'articolo 14-*quater* ovvero, su
richiesta del Questore, sentito lo straniero

e il suo difensore, può disporre che nei confronti dello straniero siano disposte le misure meno coercitive previste nel comma 1-*bis* al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione. Quando risulta che nel caso concreto non vi sia più alcuna ragionevole prospettiva di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o pratico il tribunale nel rigettare la richiesta di disporre o di prorogare il trattenimento può disporre altresì l'annullamento della decisione del rimpatrio e invitare il Questore a rilasciare un permesso di soggiorno ovvero, nei casi in cui non ci sia una ragionevole prospettiva di allontanamento perché nessuno Stato riconosce la persona espulsa come proprio cittadino, a fornire alla persona tutte le informazioni utili per accedere alla procedura per il riconoscimento dello *status* di apolide.

5. Dopo la convalida del trattenimento provvisorio il trattenimento disposto dal tribunale comporta la permanenza nel centro per un periodo di tempo definito dal tribunale in relazione alle oggettive necessità indicate e motivate nella richiesta del Questore e comunque non superiore a complessivi trenta giorni. Anche prima di tale termine e dopo che il tribunale abbia disposto il trattenimento, il questore esegue l'espulsione con accompagnamento alla frontiera, dandone comunicazione senza ritardo al tribunale ordinario e al difensore dello straniero. Alla scadenza di tale termine qualora sussistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e 4-*bis* e l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni, su richiesta scritta e motivata del questore presentata non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine del trattenimento, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata dal questore almeno 48 ore prima. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale

termine e permangano le condizioni del trattenimento indicate ai commi 1 e 4-*bis* e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio e l'espulsione da eseguire con accompagnamento alla frontiera è stata disposta in ipotesi diverse da quelle indicate nell'articolo 13, comma 2-*quater* ovvero è comunque disposta nei confronti di straniero sottoposto a procedimento penale o che abbia trasgredito il divieto di reingresso disposto a seguito di precedente espulsione il questore può presentare al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto la richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento per un periodo di tempo definito dal tribunale in relazione alle oggettive necessità indicate e motivate nella richiesta di proroga del Questore e comunque non superiore a ulteriori trenta giorni e sulla richiesta, che deve essere comunicata almeno 48 ore prima anche allo straniero e al suo difensore, il tribunale decide sentito lo straniero e il suo difensore. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e persistano le condizioni del trattenimento indicate nei commi 1 e 4-*bis* e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio e l'espulsione da eseguire con accompagnamento alla frontiera è stata disposta nei casi previsti all'articolo 13, comma 1 e comma 2 lettera *c*) ovvero è comunque, disposta nei confronti di straniero sottoposto a procedimento penale o che abbia trasgredito il divieto di reingresso disposto a seguito di precedente espulsione il questore può presentare al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto un'ulteriore richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento per un periodo di tempo definito dal tribunale in relazione alle oggettive necessità indicate e motivate nella richiesta di proroga del Questore e comunque non superiore a ulteriori trenta giorni e sulla richiesta il tribunale decide, sentito lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48

ore prima. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza, del termine del trattenimento e non sia stato possibile procedere all'allontanamento dello straniero espulso nei casi previsti all'articolo 13, comma 1 e comma 2 lettera c) ovvero è comunque disposta nei confronti di straniero sottoposto a procedimento penale o che abbia trasgredito il divieto di reingresso disposto a seguito di precedente espulsione, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio dello straniero trattenuto o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea, e persistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e 4-*bis*, il questore può presentare al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo complessivo di sei mesi. Su ogni richiesta, che deve essere presentata qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine, il tribunale si pronuncia, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace e al difensore dello straniero. Il tribunale si pronuncia sulle richieste di proroga entro, il termine di scadenza del precedente periodo di trattenimento, con decreto scritto e motivato che deve essere comunicato al Questore, allo straniero e al suo difensore: il decreto è immediatamente esecutivo e può essere impugnato soltanto con ricorso per cassazione. In qualsiasi momento del periodo di trattenimento lo straniero, tramite il suo difensore, può presentare istanza motivata al tribunale ordinario del luogo in cui si trova per il riesame della sussistenza delle condizioni di trattenimento previste dal presente ar-

ticolo o per il rinvio dell'allontanamento previsto dall'articolo 14-*quater*; l'istanza è inviata in copia anche al Questore e su di essa il tribunale si pronuncia, sentite le parti, entro le 96 ore successive al ricevimento. ».

2. 4. Ricciatti, Pannarale, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

*e) all'articolo 14, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:*

« 5-*bis*. Allo scopo di porre fine al soggiorno irregolare dello straniero nel territorio dello Stato e di eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di permanenza temporanea, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, salvo che il Questore disponga il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-*quater* o la revoca della decisione di rimpatrio se nel caso concreto sussistono i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno o non sussistono più le condizioni previste nel comma 4-*bis* ovvero se era sottoposto a procedimento penale ed era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare quest'ultima è ripristinata ai sensi dell'articolo 307 del codice di procedura penale. L'ordine è dato con provvedimento scritto recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non

sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio ».

2. 5. Ricciatti, Pannarale, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

e-bis) all'articolo 14, i commi 5-ter e 5-quater sono sostituiti dai seguenti:

« 5-ter. In caso di violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis, salvo che sussista giustificato motivo, valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 5. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3. Se nel caso concreto non sussistono o non sussistono più le condizioni previste nel comma 4-bis o se lo straniero negli ultimi tre anni sia stato trattenuto in un centro di permanenza temporanea per un periodo superiore a sei mesi il Questore o il tribunale possono disporre nei confronti soltanto le misure previste dal comma 1-bis o il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-quater, salvo che il Questore revochi la decisione di rimpatrio o rilasci un titolo di soggiorno.

5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter. Tuttavia se nel caso concreto non sussistono o non sussistono più le condizioni previste nel comma 4-bis o se lo straniero negli ultimi tre anni sia stato trattenuto in un centro di permanenza temporanea per un periodo superiore a sei mesi il Questore o il tribunale possono disporre nei confronti soltanto le misure previste dal comma 1-bis o il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-quater, salvo che il Questore revochi la decisione di rimpatrio o rilasci un titolo di soggiorno. »;

e-ter) dopo l'articolo 14-ter, è inserito il seguente:

« ART. 14-quater.

(Rinvio dell'allontanamento).

1. Il Questore della provincia in cui lo straniero si trova dispone, d'ufficio o su richiesta dell'autorità giudiziaria o dell'interessato, il rinvio dell'allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso qualora nelle circostanze specifiche in cui si trova lo straniero si verifichi una delle seguenti situazioni:

a) l'allontanamento dello straniero può in concreto violare il divieto di espulsione o di respingimento previsto dall'articolo 19, comma 1;

b) è stata presentata al Questore domanda di revisione contro la decisione di rimpatrio e per tutta la durata del relativo procedimento;

c) l'esecuzione dell'espulsione è stata sospesa dal giudice competente a giudicare il ricorso giurisdizionale contro l'espulsione o la decisione di rimpatrio;

d) le condizioni di salute fisica o mentale dello straniero ne impediscono l'allontanamento e finché esse perdurino;

e) sussistono ragioni tecniche che impediscono l'allontanamento, come la mancanza di mezzi di trasporto o la mancanza di identificazione dello straniero.

2. Il Questore comunica allo straniero il provvedimento scritto e motivato di rinvio dell'allontanamento, recante anche la durata del rinvio compresa tra gli otto giorni e i diciotto mesi nelle ipotesi indicate nelle lettere d) ed e) del comma 1, e nei confronti dello straniero può disporre provvisoriamente ai sensi dell'articolo 14, comma 1-bis anche contestualmente una delle misure ivi previste qualora vi sia pericolo di fuga, chiedendone al tribunale in composizione monocratica la convalida e l'applicazione per un successivo periodo. Contestualmente alla comunicazione del rinvio dell'allontanamento il Questore ri-

lascia allo straniero un titolo di soggiorno valido per tutto il periodo di sospensione, fino al momento in cui cessi il motivo di rinvio dell'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato ovvero il provvedimento di espulsione o la decisione di rimpatrio siano annullati o revocati.

3. Qualora l'allontanamento sia stato rinviato da più di diciotto mesi il prefetto e il Questore sottopongono d'ufficio a revisione rispettivamente il provvedimento amministrativo di espulsione e la decisione di rimpatrio e li revocano se persistono le situazioni indicate nel comma 1 e lo straniero non abbia violato le misure previste nell'articolo 14, comma 1-*bis* eventualmente impostegli e non vi ostano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. In tal caso lo straniero mantiene il permesso di soggiorno che aveva ricevuto ovvero lo converte o ne ottiene uno ad altro titolo e il Questore ne dà comunicazione al giudice dell'eventuale ricorso pendente sul provvedimento revocato.»;

e-quater) all'articolo 15, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. In ogni caso in cui deve essere eseguita l'espulsione disposta a titolo di misura di sicurezza e non sia stata revocata il magistrato di sorveglianza o il direttore dell'istituto penitenziario ne danno immediata notizia al questore del luogo in cui lo straniero è detenuto ai fini dell'immediato espletamento delle procedure di identificazione e di acquisizione dei documenti di viaggio e degli altri documenti necessari per assicurare l'immediato accompagnamento alla frontiera al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario da parte delle forze di polizia. Qualora almeno sessanta giorni prima dell'uscita dall'istituto penitenziario il magistrato di sorveglianza, anche su istanza dell'interessato o del questore, verifichi che non è possibile l'accompagnamento alla frontiera al momento delle dimissioni dall'istituto penitenziario a causa di uno dei motivi in presenza dei quali l'articolo 19, comma 1 vieta l'espulsione o a causa di impedimenti materiali connessi con la

difficoltà di identificare l'identità o la nazionalità dello straniero o con l'indisponibilità di documenti di viaggio o di vettori, dispone con proprio decreto motivato la sospensione dell'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione e la converte in una misura di sicurezza detentiva ai sensi dell'articolo 216 del codice penale, tale misura è rinnovata almeno ogni anno per un periodo di almeno cinque anni, ma in ogni momento il magistrato di sorveglianza, anche su richiesta del questore o dell'interessato, dispone l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione e l'immediato accompagnamento alla frontiera al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario in cui è internato quando siano cessati gli impedimenti all'espulsione ovvero dispone la remissione in libertà per la cessazione della misura di sicurezza in caso di cessazione della pericolosità sociale. Entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza lo straniero può proporre opposizione al tribunale di sorveglianza che decide nel termine di venti giorni. Lo straniero espulso a titolo di misura di sicurezza resta trattenuto nell'istituto penitenziario in cui è detenuto o internato fino all'effettiva esecuzione della misura di sicurezza disposta in sentenza o convertita ai sensi del presente comma e in ogni caso non può mai essere trattenuto in un centro di permanenza temporanea. ».

2. 6. Ricciatti, Pannarale, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

Al comma 1, sostituire la lettera g), con le seguenti:

g) All'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole « nel pronunciare condanna per reato di cui all'articolo 10-*bis* » sono soppresse;

2) l'ultimo periodo è soppresso;

g-bis) All'articolo 16, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-*bis*. Nel caso di cui al comma 1, la misura dell'espulsione può essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni.

2. 7. Ricciatti, Pannarale, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

« Alla parte II dell'allegato IX alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, punto 2.7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « su cui sia stata apposta la marcatura "CE" » sono sostituite dalle seguenti: « idonei all'uso in conformità ai seguenti requisiti »;

b) al secondo periodo, le parole: « In particolare, tali camini devono: » sono soppresse;

c) al secondo periodo, primo trattino, le parole: « essere realizzati con materiali incombustibili »; sono sostituite dalle seguenti « essere realizzati con materiali aventi caratteristiche di incombustibilità, in conformità alle disposizioni nazionali di recepimento del sistema di classificazione europea di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione; ».

3. 3. Il Relatore.

Al comma 1, la parola: previsto, è sostituita dalle seguenti: e funzioni previste.

3. 2. Nesci, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Vignaroli.

Al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: , nel rispetto della vigente normativa in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro.

3. 1. Pratavia.

ART. 4.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire la parola: dieci, con la seguente: sessanta.

4. 2. Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: divieto del Ministero dell'interno, aggiungere le seguenti: ovvero della Presidenza del Consiglio.

4. 1. Vignaroli, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: di pubblica sicurezza, aggiungere le seguenti: ovvero di tutela dell'interesse nazionale.

4. 3. Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

ART. 5.

Al comma 1, capoverso 3-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola « reddito » aggiungere le seguenti: « complessivo del nucleo del soggetto non residente »;

b) sostituire le parole « almeno al 75 per cento » con le seguenti: « almeno al 90 per cento ».

5. 9. Ruocco.

(Inammissibile)

Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: almeno al 75 per cento, con le seguenti: almeno all'85 per cento.

5. 4. Prataviera.

(Inammissibile)

Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: almeno 75 per cento, con le seguenti: almeno all'80 per cento.

5. 3. Prataviera.

(Inammissibile)

Al comma 1, capoverso comma 3-bis, in fine, dopo le parole: Stato di residenza, aggiungere il seguente periodo: Il soggetto interessato è in ogni caso obbligato, a pena della perdita del beneficio, a fornire entro il termine previsto dall'amministrazione tributaria per la dichiarazione annuale dei redditi, idonea documentazione attestante la provenienza dall'Italia del 75 per cento del proprio reddito complessivo.

5. 1. Pastorino, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Casellato, Crimi, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.

Al comma 2, capoverso lettera b) sostituire le parole: adeguato scambio, con le seguenti: costante scambio.

5. 7. Prataviera.

Al comma 2, capoverso lettera b) apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola « redditi » aggiungere le seguenti: « complessivi del nucleo familiare »;

b) sostituire le parole: « almeno al 75 per cento » con le seguenti: « almeno al 90 per cento ».

5. 8. Ruocco.

(Inammissibile)

Al comma 2, capoverso lettera b) sostituire le parole: almeno al 75 per cento, con le seguenti: almeno all'85 per cento.

5. 6. Prataviera.

(Inammissibile)

Al comma 2, capoverso lettera b), sostituire le parole: almeno al 75 per cento, con le seguenti: almeno all'80 per cento.

5. 5. Prataviera.

(Inammissibile)

Al comma 2, capoverso lettera b), dopo le parole: complessivamente prodotto, aggiungere il seguente periodo: Il soggetto interessato è in ogni caso obbligato, a pena della perdita del beneficio, a fornire entro il termine previsto dall'amministrazione tributaria per la dichiarazione annuale dei redditi, idonea documentazione attestante la provenienza dall'Italia del 75 per cento del proprio reddito complessivo.

5. 2. Pastorino, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Casellato, Crimi, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.

ART. 6.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, dopo le parole: associazioni istituiti, aggiungere le seguenti: da almeno 15 anni.

6. 2. Prataviera.

(Inammissibile)

Al comma 1, alla lettera a), capoverso comma 4, dopo le parole: economico europeo, aggiungere le seguenti: da almeno 15 anni.

6. 1. Pratavia.

(Inammissibile)

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 5. Ruocco.

Al comma lettera a), sostituire le parole: dei prodotti finanziari, con le seguenti: delle diverse tipologie di prodotti ed attività finanziarie.

7. 1. Pratavia.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dei prodotti finanziari, con le seguenti: delle diverse tipologie di prodotti ed attività finanziarie.

7. 2. Pratavia.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: detenuti i prodotti finanziari con le seguenti: detenuti le diverse tipologie di prodotti ed attività finanziarie.

7. 4. Pratavia.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: detenuti i prodotti finanziari con le seguenti: detenuti le diverse tipologie ed attività finanziarie.

7. 3. Pratavia.

(Inammissibile)

ART. 8.

All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: non si applicano alle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, né all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione con: si applicano, non prima di un decorso di 90 giorni, alle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a, della decisione 2007/436/CE Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

8. 1. Cancelleri, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

ART. 10.

Al comma 1, lettera a), sostituire il periodo: A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con il seguente: Tale documentazione è a disposizione, su richiesta, dei lavoratori interessati e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

10. 1. Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantedo, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

Al comma 1, lettera a), sostituire il periodo: A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con il seguente: Tale documentazione è a disposizione, su richiesta, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

10. 2. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantedo, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: comma 3 sono aggiunte le seguenti: e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

10. 5. Colonnese, Carinelli, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: prevenzione sono aggiunte le seguenti: e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

10. 6. Nesci, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Vignaroli.

Al comma 1, lettera b), sostituire il periodo: A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con il seguente: Tale documentazione è a disposizione, su richiesta, dei lavoratori interessati e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

10. 3. Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

Al comma 1, lettera b), sostituire il periodo: A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con il seguente: Tale documentazione è a disposizione, su richiesta, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

10. 4. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

ART. 11.

Sostituire la rubrica con la seguente:

(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di salute e della sicurezza di lavoratori nel settore delle navi

da pesca – procedura di infrazione n. 2011/2098 – nonché nel settore portuale, marittimo e ferroviario).

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, due decreti legislativi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, per i seguenti settori:

1) in ambito portuale e dei lavoratori a bordo delle navi, al fine di coordinare le relative disposizioni speciali contenute rispettivamente nei decreti legislativi 27 luglio 1999, n. 271 e 27 luglio 1999 n. 272 con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

2) dei lavoratori operanti nell'ambito ferroviario della rete ferroviaria regionale e nazionale, al fine di coordinare le relative disposizioni speciali contenute rispettivamente nella legge 26 aprile 1974, n. 191 e i relativi decreti di attuazione con le disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e con la disciplina vigente in materia di trasporto ferroviario.

3-ter. I decreti legislativi di cui al comma 3-bis sono adottati in conformità dei principi di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3 del presente articolo:

c) al comma 4 dopo le parole: « per la pubblica amministrazione e la semplificazione », aggiungere le seguenti: « sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e » e ai commi 4 e 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « di cui al comma 1 » con le seguenti: « di cui ai commi 1 e 3-bis »;

d) al comma 6, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 3, le parole: « , nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo

27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 541, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione» sono soppresse.

11. 1. Giacobbe, Tullo, Pastorino, Mosca, Gnechi, Boccuzzi, Casellato, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Crimì, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.

(Inammissibile)

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) applicazione della normativa a terra e a bordo delle navi battenti bandiera nazionale o estera;

11. 2. Giacobbe, Tullo, Pastorino, Mosca, Gnechi, Boccuzzi, Casellato, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Crimì, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.

Al comma 3, lettera g), capoverso n. 2, sostituire i punti 2.1) e 2.2) con i seguenti:

2.1) previsione della sanzione dell'ammenda da un minimo di euro 3.000 ad un massimo di euro 15.000 per le infrazioni formali, dell'arresto di un minimo di sei mesi fino a un massimo di 2 anni per le infrazioni che ledono più gravemente la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell'arresto da un minimo di quattro mesi fino a un massimo di 8 mesi ovvero dell'ammenda da euro 4.500 fino a euro 10.000 negli altri casi;

2.2) rimodulazione del sistema sanzionatorio amministrativo, prevedendo

sanzioni amministrative pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma di denaro di un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro.

11. 3. Giacobbe, Tullo, Pastorino, Mosca, Gnechi, Boccuzzi, Casellato, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Crimì, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.

Al comma 5, dopo le parole: e con la medesima procedura aggiungere le seguenti: di cui al comma 4 del presente articolo.

11. 4. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2013, n. 97 in materia di disciplina delle guide turistiche).

1. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 è sostituito dal seguente:

ART. 3-1. I cittadini dell'Unione Europea esercitano la professione di guida turistica nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 57 del Trattato dell'Unione Europea.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi secondo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento

delle qualifiche professionali e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione.

11. 01. Ricciatti, Pannarale, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Piazzoni, Airaudò.

(Inammissibile)

ART. 12.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-ter, con il seguente:

1-ter. Dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'Autorità competente dà avviso mediante pubblicazione sul proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle modalità per la loro consultazione.

12. 1. La VIII Commissione.

Al comma 1, capoverso 1-quinquies, dopo le parole: Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma *aggiungere le seguenti:* ed estrarne copia, anche in formato digitale

12. 2. La VIII Commissione.

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta. Caso EU Pilot n. 4738/13/ENTR).

1. Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della

Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, prodotte in Italia devono avere un contenuto di succo di frutta non inferiore al 20 per cento o della equivalente quantità di succo concentrato o liofilizzato, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonché quelle destinate all'esportazione.

2. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, i commi 16, 16-bis e 16-ter sono abrogati.

3. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi del comma 1, prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere commercializzate entro gli otto mesi successivi a tale data.

12. 01. La XIII Commissione.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di bevande analcoliche (Caso UE Pilot n. 4738/13/ENTR)).

1. I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 sono abrogati.

* **12. 02.** Tancredi.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di bevande analcoliche (Caso UE Pilot n. 4738/13/ENTR)).

1. I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni

dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 sono abrogati.

* **12. 03.** Elvira Savino.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di bevande analcoliche (Caso UE Pilot n. 4738/13/ENTR)).

I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 sono abrogati.

* **12. 04.** Prativiera.

ART. 13.

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

ART. 13.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, Caso EU Pilot 1611/10/ENVI).

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « La cattura degli uccelli a fini di richiamo è vietata »;

b) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono soppressi;

c) all'articolo 5, comma 1, sopprimere le parole « , la vendita e la detenzione » e le parole « , nonché il loro uso in funzione di richiami »;

d) all'articolo 5, il comma 2 è così modificato: « 2. I possessori di uccelli appartenenti alla fauna selvatica ed utilizzati come richiamo fino all'entrata in vigore della presente legge devono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, consegnare detti animali al più vi-

cino centro di recupero per la fauna selvatica munito di regolare autorizzazione, che provvede a rilasciare apposita ricevuta di tale consegna »;

e) all'articolo 5, comma 6, sopprimere le parole: « con l'uso dei richiami vivi »;

f) all'articolo 5, sopprimere i commi 7, 8 e 9;

g) all'articolo 21 comma 1 lettera p) le parole: « al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5 » sono soppresse;

h) all'articolo 21 comma 1 lettera ee) le parole: « dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e » sono soppresse;

i) all'articolo 30 comma 1 lettera h) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettere p) e r) »;

j) all'articolo 31 comma 1 lettera h) le parole: per chi si avvale di richiami non autorizzati » sono soppresse.

13. 16. Gagnarli, Massimiliano Bernini, Benedetti, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Nesci, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Vignaroli.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

2. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole: « Istituto nazionale per la fauna selvatica » aggiungere le seguenti: « o dagli istituti riconosciuti a livello regionale o da province autonome. ».

3. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: « istituto nazionale per la fauna selvatica » fino alla fine del periodo con le seguenti: « Istituto nazionale per la fauna selvatica o dagli Istituti riconosciuti a livello regionale o da province autonome, i quali svolgono altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determinano il periodo di attività. ».

4. All'articolo 4, comma 4, dopo la parola: « colombaccio » aggiungere le seguenti: « o altre specie inserite tra quelle cacciabili in regime di deroga ».

5. All'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: « la detenzione » con: « l'utilizzo a fini venatori » e aggiungere dopo la parola: « specie » le parole: « di cattura ».

6. All'articolo 19-*bis*, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: « solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti » e aggiungere dopo le parole: « periodi limitati, » le seguenti: « Nel caso di regime di deroga di cui all'articolo 9 lettera *a*) del paragrafo 1° della Direttiva 2009/147/CEE, le Regioni adottano detta deroga dopo aver valutato l'assenza di soluzioni alternative soddisfacenti e l'inesistenza o l'inefficacia di metodi dissuasivi. Nel caso di regime di deroga di cui alla lettera *c*) del paragrafo 1° dell'articolo 9 di detta Direttiva, le Regioni adottano opportuni provvedimenti con esplicito e motivato riferimento anche ad esigenze ricreative ed economiche, alla ricorrenza di situazioni particolari quali la tradizione culturale fortemente radicata nel territorio, alla necessità di conservare usi e costumi legati a forme particolari di caccia consolidate nel tempo e al mantenimento di habitat naturali. ».

7. All'articolo 19-*bis*, comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: « Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA o altri istituti riconosciuti a livello regionale o di provincia autonoma, ovvero altre istituzioni scientifiche con le quali le regioni e le province autonome sono convenzionate, non possono avere ad oggetto, comunque, specie la cui consistenza sia in diminuzione. ».

8. All'articolo 19-*bis*, comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « Qualora l'ISPRA o altri istituti riconosciuti a livello regionale o di provincia autonoma, ovvero altre istituzioni scientifiche con le quali le regioni e le province autonome sono convenzionate, non si esprima nei tempi previsti di cui sopra, il parere sul provvedimento di deroga è da ritenersi legittimamente autorizzato. ».

9. All'articolo 19-*bis* sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le regioni e le province autonome, se intendono adottare il regime di deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera *a*) e *c*), della direttiva 2009/147/CEE, comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno all'ISPRA, l'elenco delle specie migratrici ammissibili al prelievo, dandone comunicazione anche al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. L'ISPRA entro i sessanta giorni successivi, determina su base nazionale la piccola quantità prelevabile delle singole specie, utilizzando a tale fine anche gli studi specializzati riconosciuti a livello regionale e le risultanze di pubblicazioni scientifiche internazionali e in conformità, alle prescrizioni in materia dettate dalla Commissione europea. Nel caso in cui l'ISPRA non individui la piccola quantità prelevabile nel termine indicato, essa è determinata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che stabilisce direttamente la quantità e le modalità di prelievo per ciascuna specie, conformandosi ai criteri e principi fissati in materia dalla Commissione europea e provvede a ripartire, entro il 30 aprile di ogni anno, la piccola quantità riferita alle singole specie, tra il numero dei cacciatori residenti nelle regioni e nelle province autonome interessate al prelievo in deroga. La citata Conferenza individua, altresì, meccanismi di monitoraggio al fine di consentire il rispetto dei massimali di prelievo assegnati per ciascuna specie ammessa al prelievo in deroga.

10. All'articolo 19-*bis* al comma 6 sopprimere le parole: « Nel caso risulti dalla relazione trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo, di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione non è ammessa al riparto nell'anno successivo. ».

13. 10. Borghesi, Pratavia.

(Inammissibile)

Al comma 1 premettere il seguente comma:

01. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole: « Istituto nazionale per la fauna selvatica » aggiungere le seguenti: « o dagli Istituti riconosciuti a livello regionale o da province autonome. ».

13. 2. Borghesi, Prativiera.

(Inammissibile)

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: e sostituire le parole da: « Istituto nazionale per la fauna selvatica » fino alla fine del periodo, con le seguenti: « Istituto nazionale per la fauna selvatica o dagli Istituti riconosciuti a livello regionale o da province autonome, i quali svolgono altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determinano il periodo di attività. ».

13. 1. Borghesi, Prativiera.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4, comma 4, dopo la parola « colombaccio » aggiungere le seguenti: « o altre specie inserite tra quelle cacciabili in regime di deroga ».

13. 3. Borghesi, Prativiera.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 5, comma 2, sostituire le parole « la detenzione » con « l'utilizzo a fini venatori » e aggiungere dopo la parola: « specie » le parole: « di cattura ».

13. 4. Borghesi, Prativiera.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 19-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: « solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti » e aggiungere dopo le parole: « periodi limitati. » le seguenti: « Nel caso di regime di deroga di cui all'articolo 9, lettera a) del paragrafo 1° della Direttiva 2009/147/CEE, le Regioni adottano detta deroga dopo aver valutato l'assenza di soluzioni alternative soddisfacenti e l'inesistenza o l'inefficacia di metodi dissuasivi. Nel caso di regime di deroga di cui alla lettera c) del paragrafo 1° dell'articolo 9 di detta Direttiva, le Regioni adottano opportuni provvedimenti con esplicito e motivato riferimento anche ad esigenze ricreative ed economiche, alla ricorrenza di situazioni particolari quali la tradizione culturale fortemente radicata nel territorio, alla necessità di conservare usi e costumi legati a forme particolari di caccia consolidate nel tempo e al mantenimento di habitat naturali. ».

13. 5. Borghesi, Prativiera.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 19-bis, comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: « Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA o altri istituti riconosciuti a livello regionale o di provincia autonoma, ovvero altre istituzioni scientifiche con le quali le regioni e le province autonome sono convenzionate, non possono avere ad oggetto, comunque, specie la cui consistenza sia in diminuzione. ».

13. 6. Borghesi, Prativiera.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

2. All'articolo 19-bis, comma 3, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: « aprile » è sostituita dalla parola: « febbraio ».

3. All'articolo 19-*bis* comma 3, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: « comunicazione » sono inserite le seguenti parole: « indicando anche le piccole quantità di cui al seguente periodo ».

4. All'articolo 19-*bis* comma 3, terzo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: « dall'ISPRA » sono inserite le seguenti parole: « utilizzando a tale fine anche gli studi specializzati riconosciuti a livello regionale e le risultanze di pubblicazioni scientifiche internazionali e in conformità alle prescrizioni in materia dettate dalla Commissione europea ».

5. All'articolo 19-*bis* comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il quarto periodo è inserito il seguente periodo: « Nel caso in cui l'ISPRA non individui la piccola quantità prelevabile nel termine indicato, essa è determinata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che stabilisce direttamente la quantità e le modalità di prelievo per ciascuna specie, conformandosi ai criteri e principi fissati in materia dalla Commissione europea e provvede a ripartire, entro il 31 maggio di ogni anno, la piccola quantità riferita alle singole specie, tra il numero dei cacciatori residenti nelle regioni e nelle province autonome interessate al prelievo in deroga ».

13. 11. Borghesi, Prataviera.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 19-*bis* comma 3, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: « aprile » è sostituita dalla parola: « febbraio ».

13. 12. Borghesi, Prataviera.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 19-*bis* comma 3, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992,

n. 157, dopo la parola: « comunicazione » sono inserite le seguenti parole: « indicandone anche le piccole quantità di cui al seguente periodo ».

13. 13. Borghesi, Prataviera.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 19-*bis*, comma 3, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Qualora l'ISPRA o altri istituti riconosciuti a livello regionale o di provincia autonoma, ovvero altre istituzioni scientifiche con le quali le regioni e le province autonome sono convenzionate, non si esprima nei tempi previsti di cui sopra, il parere sul provvedimento di deroga è da ritenersi legittimamente autorizzato ».

13. 7. Borghesi, Prataviera.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 19-*bis*, comma 3, terzo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: « dall'ISPRA » sono inserite le seguenti parole: « utilizzando a tale fine anche gli studi specializzati riconosciuti a livello regionale e le risultanze di pubblicazioni scientifiche internazionali e in conformità alle prescrizioni in materia dettate dalla Commissione europea ».

13. 14. Borghesi, Prataviera.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

2. All'articolo 19-*bis* comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il quarto periodo è inserito il seguente periodo: « Nel caso in cui l'ISPRA non individui la piccola quantità prelevabile nel termine indicato, essa è determinata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano, che stabilisce direttamente la quantità e le modalità di prelievo per ciascuna specie, conformandosi ai criteri e principi fissati in materia dalla Commissione europea e provvede a ripartire, entro il 31 maggio di ogni anno, la piccola quantità riferita alle singole specie, tra il numero dei cacciatori residenti nelle regioni e nelle province autonome interessate al prelievo in deroga ».

13. 15. Borghesi, Pratavia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 19-bis sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le regioni e le province autonome, se intendono adottare il regime di deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) e c), della direttiva 2009/147/CEE, comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno all'ISPRA, l'elenco delle specie migratrici ammissibili al prelievo, dandone comunicazione anche al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. L'ISPRA entro i sessanta giorni successivi, determina su base nazionale la piccola quantità prelevabile delle singole specie, utilizzando a tale fine anche gli studi specializzati riconosciuti a livello regionale e le risultanze di pubblicazioni scientifiche internazionali e in conformità alle prescrizioni in materia dettate dalla Commissione europea. Nel caso in cui l'ISPRA non individui la piccola quantità prelevabile nel termine indicato, essa è determinata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che stabilisce direttamente la quantità e le modalità di prelievo per ciascuna specie, conformandosi ai criteri e principi fissati in materia dalla Commissione europea e provvede a ripartire, entro il 30 aprile di ogni anno, la piccola quantità riferita alle singole specie, tra il numero dei cacciatori residenti nelle

regioni e nelle province autonome interessate al prelievo in deroga. La citata Conferenza individua, altresì, meccanismi di monitoraggio al fine di consentire il rispetto dei massimali di prelievo assegnati per ciascuna specie ammessa al prelievo in deroga.

13. 8. Borghesi, Pratavia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 19-bis, comma 6, sopprimere le parole: « Nel caso risulti dalla relazione trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo, di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione non è ammessa al riparto nell'anno successivo ».

13. 9. Borghesi, Pratavia.

(Inammissibile)

ART. 14.

Al comma 1, dopo la lettera u) è aggiunta la seguente:

v) è sempre assicurata la partecipazione della cittadinanza nell'elaborazione e istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Unione europea ed, in particolare, l'accesso dei cittadini, senza alcuna limitazione, ad ogni tipo di informazioni ambientali.

14. 1. Colonnese, Carinelli, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

ART. 15.

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

ART. 15.

(Ulteriori disposizioni finalizzate al corretto recepimento della Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione

di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Per le opere pubbliche, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti in conformità all'articolo 93, commi 3 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Negli altri casi il progetto preliminare e quello definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente ai fini della valutazione ambientale;

b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) è abrogata;

c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), dopo le parole: «nell'allegato IV;» è aggiunto il seguente periodo: «per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare all'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 dei progetti di cui all'allegato IV sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le Regioni e le Province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali.»;

d) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Fatto salvo quanto disposto dall'Allegato IV, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie dell'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto»;

e) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito web dell'autorità competente»;

f) all'articolo 17, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: il primo periodo è sostituito dal seguente: «La decisione finale è pubblicata sui siti web delle autorità interessate indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria»; al secondo periodo la parola: «anche» è soppressa;

g) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso sul sito web dell'autorità competente.

Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.

In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è

localizzato, L'intero progetto preliminare, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente »;

h) all'articolo 24 il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione ed una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni »;

i) all'articolo 32, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito *web* dell'autorità competente. »;

l) al punto 3 dell'Allegato II alla parte seconda è aggiunto dopo l'ultimo trattino il seguente: « al trattamento ed allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 »;

m) il punto 7-ter dell'Allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:

« 7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h)* del decreto legislativo n. 162 del 14 settembre 2011 di recepimento della Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio »;

n) al punto 10, terzo trattino, dell'Allegato II alla parte seconda la parola: « extraurbane » è soppressa;

o) il punto 17 dell'Allegato II è sostituito dal seguente:

17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 162 del 14 settembre 2011 di recepimento della Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio »;

p) la lettera *h)* del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:

h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri »;

q) la lettera *o)* del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:

o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua.

2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera *c)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, introdotto dal comma 1, lettera *c)* del presente articolo, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i progetti elencati nell'allegato IV, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela e del territorio e del mare introdotto dal comma 1, lettera *c)* del presente articolo.

4. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.

15. 6. La VIII Commissione.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera g) con il seguente:

g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente all'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

15. 8. Pratavera.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera g), dopo la parola: ambientale inserire il seguente periodo: È sempre assicurata la partecipazione della cittadinanza nella procedura di impatto ambientale circa la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere private o pubbliche e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo ».

15. 9. Colonnese, Carinelli, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

* **15. 2.** Matarrese, Galgano.

All'articolo 15, comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

* **15. 7.** Tancredi.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: n. 39 con le seguenti: 394.

15. 3. Matarrese, Galgano.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

15. 4. Matarrese, Galgano.

Al comma 1, lettera d), le parole: sono adottate le disposizioni che definiscono i criteri e le soglie per sono sostituite dalle seguenti: sono definiti i criteri e le soglie da applicare a.

15. 5. Matarrese, Galgano.

Al comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

l-bis) al punto 4-bis) dell'Allegato II alla parte seconda, sono sopresse le seguenti parole: « ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale »; la presente modifica si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della disposizione.

15. 1. Manfredi.

(Inammissibile)

ART. 16.

Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

n) introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla disciplina del diritto di accesso del cittadini, senza limitazione alcuna, ai provvedimenti autorizzatori, ai piani di azione, alle mappature acustiche e mappe acustiche strategiche in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.

16. 1. Nesci, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Vignaroli.

Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

n) semplificazione delle modalità di accesso a dati e informazioni riferiti al livello di inquinamento acustico di ambienti esterni e ad uso abitativo anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali dei competenti enti di controllo, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

16. 2. Loreface, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Baroni, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

n) prevedere il diritto di accesso, a cittadini singoli o associati, a dati e informazioni rilevati o in possesso dei competenti enti di controllo riferiti al livello di inquinamento acustico di ambienti esterni o ad uso residenziale.

16. 3. Loreface, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

ART. 17.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 1;

b) al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: « opportune »;

c) al comma 3, sopprimere le lettere b) ed e) e alla lettera f) sopprimere le parole: « o, nei casi previsti dal comma 2, al risarcimento per equivalente. ».

17. 10. Tancredi.

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

1. All'articolo 298-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere a) e b), dopo le parole: « danno ambientale » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 300, comma 2 »;

b) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

b-bis) al danno ambientale di cui all'articolo 300, comma 1 e 2, causato da un'attività svolta in modo doloso o colposo in violazione di leggi o provvedimenti;

c) al comma 2, dopo le parole: « danno ambientale » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis). ».

17. 1. Carrescia.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: « opportune »;

b) al comma 3, sopprimere la lettera e) e alla lettera f) sopprimere le parole: o, nel casi previsti dal comma 2, al risarcimento per equivalente. Conseguentemente, rinumerare le lettere restanti.

17. 11. Tancredi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: opportune misure di sicurezza con le seguenti: misure di sicurezza sulla base delle migliori pratiche disponibili.

17. 6. La VIII Commissione.

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: opportune.

17. 4. Matarrese, Galgano.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: opportune con le seguenti: adeguate.

17. 7. Pannarale, Ricciatti, Zan, Zaratti, Pellegrino.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

17. 5. Matarrese, Galgano.

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: i responsabili sono obbligati, con le seguenti: i responsabili, formali e sostanziali, anche tenuto conto dei collegamenti societari e di eventuali cariche direttive ricoperte in società coinvolte direttamente o indirettamente nel danno, sono obbligati.

17. 8. Pannarale, Ricciatti, Zan, Zaratti, Pellegrino.

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: o di eccessiva onerosità.

17. 9. Ricciatti, Pannarale, Zan, Zaratti, Pellegrino.

Al comma 3, lettera f), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: o, nei casi previsti dal comma 2, al risarcimento per equivalente.

17. 3. Matarrese, Galgano.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) al comma 2, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «I criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria stabiliti dal presente articolo trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente disposizione; ai predetti giudizi si applica inoltre l'articolo 315 del presente decreto».

* **17. 2.** Matarrese, Galgano.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) al comma 2, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «I criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria stabiliti dal presente articolo trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente disposizione; ai predetti giudizi si applica inoltre l'articolo 315 del presente decreto».

* **17. 12.** Tancredi.

ART. 18.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8-bis, dopo la parola: dimostrino inserire le seguenti: con elementi precisi e concordanti.

18. 1. Fico, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Nesci, Vignaroli.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

ART. 18-bis.

(Disposizioni in materia di contratti pubblici, relative all'istituto dell'avvalimento. Sentenza pregiudizionale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 ottobre 2012 nella causa C. 94/12).

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria.

18. 01. Il Relatore.

ART. 19.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: n. 1227/2011 sono aggiunte le seguenti: e di ogni altra condotta che possa comunque danneggiare il consumatore.

19. 6. Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: denaro sono aggiunte le seguenti: a tutela del diritto al risarcimento dei danni subiti dal consumatore.

19. 7. Fico, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Nesci, Vignaroli.

Al comma 3, dopo le parole: del Gestore dei mercati energetici (GME) sono inserite le seguenti: e del Gestore della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale, con riferimento ai mercati da essi gestiti, per quanto di rispettiva competenza.

19. 1. Manfredi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il potere di accesso agli atti, alle informazioni e ai documenti di indagine previsto ai sensi del presente articolo è sempre consentito, ove richiesto, ai membri del Parlamento.

19. 2. Ricciatti, Pannarale.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. Nell'ambito della Relazione annuale al Parlamento, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas dà sinteticamente conto delle attività svolte nel settore del

mercato dell'energia all'ingrosso come integrate ai sensi del presente articolo, introducendo un capitolo apposito riferito all'integrità e alla trasparenza del mercato dell'energia.

19. 3. Ricciatti, Pannarale, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Agli adempimenti previsti ai sensi del presente articolo relativamente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, unitamente a quelli in capo al GME, all'Antitrust e alla CONSOB, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

19. 4. Ricciatti, Pannarale, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, affluiscono ad un apposito fondo, denominato «Fondo Costi Energia Elettrica e Gas (FOCEES)», istituito presso il Ministero dello sviluppo economico finalizzato ad abbassare i costi dell'energia elettrica e del gas a carico dei cittadini e delle imprese. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di funzionamento del FOCEES. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

19. 5. Ricciatti, Pannarale, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

ART. 20.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 20.

(Stazioni di distribuzione dei carburanti ubicate nelle aree urbane. Caso EU PILOT 4734/13/MARKT).

1. Il comma 7 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

7. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti o collaboratori. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché non ricadenti in condizioni di incompatibilità, ovunque siano ubicati non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. Nei centri abitati l'osservanza delle norme di circolazione stradale, con particolare riferimento ai flussi ed alla tipologia del traffico veicolare e pedonale, deve tenere conto, ai fini della sicurezza delle persone e dei luoghi, della distanza degli impianti da siti sensibili quali scuole, ospedali e parchi pubblici.

20. 1. Elvira Savino, Squeri.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole « anche senza assistenza » sono soppresse.

20. 2. Pratavia.

ART. 22.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 4, primo periodo, le parole « quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione » sono sostituite dalle seguenti: « quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. »;

b) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

ART. 7-bis.

(Prassi inique).

1. Le prassi relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, quando risultano gravemente inique per il creditore, danno diritto al risarcimento del danno.

2. Il giudice accerta che una prassi è gravemente iniqua tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

3. Si considera gravemente iniqua la prassi che esclude l'applicazione di interessi di mora e non è ammessa prova contraria.

4. Si presume che sia gravemente iniqua la prassi che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6.

22. 1. Il Relatore.

ART. 23.

Sostituire la rubrica con la seguente:

Responsabilità per violazione manifesta del diritto dell'Unione europea, Procedura d'infrazione n. 2009/2230 – Sentenza della Corte di giustizia del 24 novembre 2011, causa C-379/10.

23. 5. Il Relatore.

Al comma 1, primo periodo sostituire la parola: soggettive con le seguenti: di diritto soggettivo e interesse legittimo.

23. 3. Luigi Di Maio, Carinelli, Colonnese, Fico, Nesci, Vignaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: sempre che, con le parole anche senza che,.

23. 4. Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

Al comma 1, secondo periodo, le parole: tre anni sono sostituite dalle seguenti: cinque anni.

23. 1. La II Commissione.

Al comma 2, sopprimere le parole: grave e.

23. 2. Luigi Di Maio, Carinelli, Colonnese, Fico, Nesci, Vignaroli.

ART. 23-bis.

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

« ART. 23-bis.

(Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia UE (C.G.E. 01.03.2011, CAUSA C-236/09) che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione UE).

1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 « Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 », apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012,;

al comma 2, sopprimere il primo periodo.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*** 23. 01.** Sottanelli.

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

« ART. 23-bis.

(Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia UE (C.G.E. 01.03.2011, CAUSA C-236/09) che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione UE).

1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 « Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 », apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012,;

al comma 2, sopprimere il primo periodo.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*** 23. 04.** Ruocco.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

1. La legge 14 gennaio 2013, n. 8, è abrogata.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni della legge 16 dicembre 1966, n. 1112.

3. Alla legge 16 dicembre 1966, n. 1112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

ART. 1 – 1. I termini « cuoio » e « pelle » e quelli da essi derivanti o loro sinonimi, anche tradotti in lingua diversa dall'italiano, sono riservati esclusivamente ai prodotti, con o senza pelo, ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, nonché agli articoli con esse fabbricati, purché eventuali strati ricoprenti di altro materiale siano di spessore uguale o inferiore a 0,15 millimetri. 2. Il termine « pelliccia » e quelli da esso derivanti o loro sinonimi, anche tradotti in lingua diversa dall'italiano, sono riservati esclusivamente ai prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre e agli articoli con esse fabbricati. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì nei casi in cui i termini di cui ai medesimi commi sono utilizzati come aggettivi, sostantivi ovvero inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

2. È vietato mettere in vendita o altrimenti in commercio con i termini « cuoio », « pelle », « pelliccia » e loro derivati o sinonimi, sia come aggettivi che sostantivi, anche se inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole ovvero sotto i nomi

generici di « pellame », « pelletteria » o « pellicceria », anche tradotti in lingua diversa dall'italiano, articoli che non siano ottenuti esclusivamente da spoglie di animali lavorate appositamente per la conservazione delle loro caratteristiche naturali e, comunque, prodotti diversi da quelli indicati all'articolo 1;

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

3. Per i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri, che usano la dicitura italiana dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 e, comunque, quando la lingua della dicitura non coincide con quella di origine delle pelle finita, è fatto obbligo di etichettatura recante l'indicazione dello Stato di provenienza.

4. Le modificazioni alla legge 16 dicembre 1966, n. 1112, di cui al comma 3 del presente articolo, entrano in vigore decorsi 6 mesi dal perfezionamento con esito positivo della procedura di notifica di cui alla Dir. 98/34/CE.

23. 02. Elvira Savino, Abrignani.

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

ART. 23-bis.

(Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea).

1. In attesa del riordino organico e complessivo della normativa relativa all'esercizio della professione di guida turistica è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge n. 97 del 2013.

23. 03. Prodani, Pinna, Mucci, Rostellato.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2009/109/CE relativi agli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni. Caso EU Pilot 5062/13/MARK).

1. All'articolo 2506-ter, secondo comma, del codice civile è aggiunto in fine il seguente periodo: « Quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata ».

2. L'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, è sostituito dal seguente: « Quando una fusione transfrontaliera per incorporazione è realizzata da una società che detiene almeno il novanta per cento, ma non la totalità, delle azioni, quote o altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell'assemblea della società incorporata, le relazioni di cui agli articoli 2501-quinquies e 250-sexies del codice civile e la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater

del codice civile sono richiesti soltanto qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata.

23. 05. Il Relatore.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Attuazione della direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia).

1. Agli allegati V e VI del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sono apportate le modifiche riportate nell'allegato A, parte I, del presente disegno di legge.

2. L'articolo 1, comma 1, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, è sostituito dal testo riportato nell'allegato A, parte II, del presente disegno di legge.

3. L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, è sostituito dal testo riportato nell'allegato A, parte III, del presente disegno di legge.

PARTE I

1. All'allegato V del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206:

a) la sezione V.1. è modificata come segue:

i) nella tabella, al punto 5.1.1. dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue:

| | | | |
|-----------|---|--|---------------------|
| «Hrvatska | Diploma “doktor medicine/doktorica medicine” | Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj | 1° luglio 2013»; |
|-----------|---|--|---------------------|

ii) nella tabella, al punto 5.1.2 dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue:

| | | | |
|-----------|--|---------------------------------------|------------------|
| «Hrvatska | Diploma o specijalističkom usavršavanju | Ministarstvo nadležno za zdravstvo | 1° luglio 2013»; |
|-----------|--|---------------------------------------|------------------|

iii) nelle tabelle, al punto 5.1.3 dopo le voci relative alla Francia, sono inserite le rispettive voci:

- nella tabella relativa a «Anestesia» e «Chirurgia generale»:

| | | |
|-----------|---|------------------|
| «Hrvatska | Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina | Opća kirurgija», |
|-----------|---|------------------|

- nella tabella relativa a «Neurochirurgia» e «Ostetricia e ginecologia»:

| | | |
|-----------|----------------|-------------------------------|
| «Hrvatska | Neurokirurgija | Ginekologija i opstetricija», |
|-----------|----------------|-------------------------------|

- nella tabella relativa a «Medicina interna» e «Oftalmologia»:

| | | |
|-----------|-----------------------|-------------------------------|
| «Hrvatska | Opća interna medicina | Oftalmologija i optometrija», |
|-----------|-----------------------|-------------------------------|

- nella tabella relativa a «Otorinolaringoiatria» e «Pediatria»:

| | | |
|-----------|----------------------|---------------|
| «Hrvatska | Otorinolaringologija | Pedijatrija», |
|-----------|----------------------|---------------|

- nella tabella relativa a «Malattie dell'apparato respiratorio» e «Urologia»:

- nella tabella relativa a «Neurologia» e «Psichiatria»:

«Hrvatska Neurologija Psihijatrija»,

- nella tabella relativa a «Radiodiagnostica» e «Radioterapia»:

«Hrvatska Klinička radiologija Onkologija i radioterapija»,

- nella tabella relativa a «Chirurgia plastica» e «Biologia clinica»:

«Hrvatska Plastična, rekonstrukcijska i estetska
kirurgija»,

- nella tabella relativa a «Microbiologia-batteriologia» e «Biochimica clinica»:

«Hrvatska Klinička mikrobiologija»,

- nella tabella relativa a «Immunologia» e «Chirurgia toracica»:

«Hrvatska Alergologija i klinička
imunologija»,

- nella tabella relativa a «Chirurgia pediatrica» e «Chirurgia vascolare»:

«Hrvatska Dječja kirurgija Vaskularna kirurgija»,

- nella tabella relativa a «Cardiologia» e «Gastroenterologia»:

«Hrvatska Kardiologija Gastroenterologija»,

- nella tabella relativa a «Reumatologia» e «Ematologia generale»:

«Hrvatska Reumatologija Hematologija»,

- nella tabella relativa a «Endocrinologia» e «Fisioterapia»:

- nella tabella relativa a «Venercologia» e «Medicina tropicale»:

«Hrvatska»,

- nella tabella relativa a «Chirurgia dell'apparato digerente» e «Medicina infortunistica»:

«Hrvatska Abdominalna kirurgija Hitna medicina»,

- nella tabella relativa a «Neurofisiologia clinica» e «Chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista)»:

«Hrvatska»,

- nella tabella relativa a «Oncologia medica» e «Genetica medica»:

«Hrvatska»,

iv) nella tabella, al punto 5.1.4 dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue:

| | | | |
|-----------|---|---------------------------------|------------------|
| «Hrvatska | Diploma o specijalističkom usavršavanju | specijalist obiteljske medicine | 1° luglio 2013»; |
|-----------|---|---------------------------------|------------------|

b) nella tabella, al punto 5.2.2 della sezione V.2, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

| | | | | |
|-----------|---|---|--|------------------|
| «Hrvatska | 1. Svjedodžba “medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege” | 1. Srednje strukovne škole koje izvide program za stjecanje kvalifikacije “medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege” | 1. medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege | 1° luglio 2013»; |
| | 2. Svjedodžba “prvostupnik (baccalaureus) sestinstva prvostupnica (baccalaurea) sestinstva” | 2. Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj Sveučilišta u Republici Hrvatskoj Veleučilišta u Republici Hrvatskoj | 2. prvostupnik (baccalaureus) sestinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestinstva | |

c) nella tabella, al punto 5.3.2 della sezione V.3, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

| | | | | |
|-----------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|
| «Hrvatska | Diploma “doktor dentalne medicine/ | Fakulteti sveučilišta u | doktor dentalne medicine/doktorica | 1° luglio 2013»; |
|-----------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|

doktorica dentalne medicine” Republici Hrvatskoj dentalne medicine

d) nella tabella, al punto 5.4.2 della sezione V.4, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

| | | | |
|-----------|--|---|------------------|
| «Hrvatska | Diploma “doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine” | Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 1° luglio 2013»; |
|-----------|--|---|------------------|

e) nella tabella, al punto 5.5.2 della sezione V.5, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

| | | | | |
|-----------|--|--|---|------------------|
| «Hrvatska | Svjedodžba “prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) primaljstva” | - Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj - Sveučilišta u Republici Hrvatskoj - Veleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj | prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/prvostupnica (baccalaurea) primaljstva | 1° luglio 2013»; |
|-----------|--|--|---|------------------|

f) nella tabella, al punto 5.6.2 della sezione V.6, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

| | | | |
|-----------|---|--|------------------|
| «Hrvatska | Diploma “magistar farmacije/magistra farmacije” | - Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu - Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu | 1° luglio 2013»; |
|-----------|---|--|------------------|

g) nella tabella, al punto 5.7.1 della sezione V.7 dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue:

«Hrvatska»;

2. All'allegato VI, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

- «Hrvatska - Diploma “magistar inženjer arhitekture i urbanizma/magistra inženjerka arhitekture i urbanizma” awarded by the Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, terzo anno accademico dopo l'adesione»
- Diploma “magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture” awarded by the Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu,
- Diploma “magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture” awarded by the Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu,
- Diploma “diplomirani inženjer arhitekture” awarded by the Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
- Diploma “diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture” awarded by the Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu,
- Diploma “diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture” awarded by the Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu,
- Diploma “diplomirani arhitektonski inženjer” awarded by the Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
- Diploma “inženjer” awarded by the Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
- Diploma “inženjer” awarded by the Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu for the completed studies at the Arhitektonski odjel Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta,
- Diploma “inženjer” awarded by the Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu for the completed studies at the Arhitektonski odsjek Tehničkog fakulteta,
- Diploma “inženjer” awarded by the Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu for the completed studies at the Arhitektonsko-inženjerski odjel Tehničkog fakulteta,
- Diploma “inženjer arhitekture” awarded by the Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
- Tutti i diplomi devono essere corredati del certificato di iscrizione all'Ordine croato degli architetti (Hrvatska komora arhitekata), rilasciato dall'Ordine croato degli architetti di Zagabria.

PARTE II

Articolo 1, comma 1, della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

"1. Qualifica professionale.

Sono considerati avvocati, ai sensi ed agli effetti del presente titolo, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie attività professionali con una delle seguenti denominazioni:

avocat-advocaat (Belgio);

advokat (Danimarca);

rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);

avocat (Francia);

barrister-solicitor (Irlanda);

avocat-avoué (Lussemburgo);

advocaat (Paesi Bassi);

advocate-barrister-solicitor (Regno Unito);

δικηγόρος (Grecia);

abogado (Spagna);

advogado (Portogallo);

rechtsanwalt (Austria);

asianajaja/advokat (Finlandia);

advokat (Svezia);

advokát (Repubblica ceca);

vandeadvokaat (Estonia)

δικηγόρος (Cipro);

zvērināts/advokāts (Lettonia);

advokatas (Lituania);

ügyvéd (Ungheria);

avukat/prokuratur legali (Malta);

adwokat/radca prawny (Polonia);

odvetnik/odvetnica (Slovenia);

advokát/komerčný právnik (Slovacchia);

АДВОКАТ (Bulgaria);

avocat (Romania);

Odvjetnik/Odvjetnica (Croazia).

PARTE III

Articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96:

"2. Qualifica professionale.

1. Ai fini del presente decreto, i titoli professionali che i cittadini degli Stati membri possono utilizzare per l'esercizio in Italia della professione di avvocato sono i seguenti:

avocat/advocaat (Belgio);

АДВОКАТ (Bulgaria);

advokát (Repubblica ceca);

advokat (Danimarca);

rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);

vandeadvokaat (Estonia)

δικηγόρος (Grecia);

abogado-avocat-avogado-abokatu (Spagna);

avocat (Francia);

odvjetnik/odvjetnica (Croazia);

barrister-solicitor (Irlanda);

δικηγόρος (Cipro);

zvērīnāts/advokāts (Lettonia);

advokatas (Lituania);

avocat (Lussemburgo);

ügyvéd (Ungheria);

avukat/prokuratur legali (Malta);
advocaat (Paesi Bassi);
rechtsanwalt (Austria);
adwokat/radca prawny (Polonia);
advogado (Portogallo);
avocat (Romania);
odvetnik/odvetnica (Slovenia);
advokát/komerčný právnik (Slovacchia);
asianajaja-advokat (Finlandia);
advokat (Svezia);
advocate-barrister-solicitor (Regno Unito).”

23. 06. Il Relatore.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Potenziamento delle misure di contrasto delle frodi in danno dei bilanci dell'Unione europea, dello Stato e degli Enti territoriali).

1. Al fine di assicurare la piena applicazione del Regolamento (UE EURATOM) n. 883/2013, all'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Il Nucleo Speciale di cui al comma 1 svolge altresì analisi, ispezioni e controlli nell'impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e dell'Unione europea avvalendosi dei poteri e delle facoltà previste dal medesimo comma 1, lettera a);

b) al comma 2, le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-bis ».

23. 07. Il Relatore.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

1. Al fine di dare piena attuazione, per le parti non direttamente applicabili, alla Direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'8 novembre 2011 e al Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2013, con particolare riferimento all'attività di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bi-

lancio, la Corte dei conti, nell'ambito delle sue funzioni di controllo, verifica la rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. La Corte dei conti, per le verifiche di cui al comma 1, definisce le metodologie e le linee guida cui devono attenersi gli organismi di controllo interno e gli organi di revisione contabile delle pubbliche amministrazioni.

3. La Corte dei conti può chiedere alle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 1, l'accesso alle banche dati da esse costituite o alimentate.

4. Ai fini di cui al comma 1, per valutare i riflessi sui conti delle pubbliche amministrazioni, la Corte, nell'ambito delle sue funzioni di controllo, può richiedere dati economici e patrimoniali agli enti e agli organismi dalle stesse partecipati a qualsiasi titolo.

23. 08. Il Relatore.

ART. 25

Sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2014, a 20,44 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, nonché a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 23, valutati in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede per i medesimi anni mediante l'utilizzo di corrispondenti ed equivalenti somme delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.

25. 1. Pratavia.

All'articolo 25 apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante aumento di 0,02 punti percentuali per l'anno 2014, di 0,125 punti percentuali per l'anno 2015 e di 0,08 punti percentuali a decorrere dal 2016 delle aliquote di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto

legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 3.

b) Al comma 4 sostituire le parole « dalla disposizione del comma 2 del presente articolo » con le seguenti: « dalla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo ».

25. 2. Gallinella, Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Nesci, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Vignaroli.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

ART. 1.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 2013/38/UE, inserire la seguente direttiva:

2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013 che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (*termine recepimento: 14 settembre 2015*).

1. 1. Manfredi, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Casellato, Crimi, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Moscatt, Pastorino, Vaccaro, Ventricelli.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 2009/138/CE, aggiungere la seguente direttiva: 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (Testo rilevante ai fini del SEE).

1. 2. Catalano.

Ai commi 1 e 3, Allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti mi-

nimi di formazione per la gente di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per l'articolo 1, punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio 2015).

Conseguentemente ai medesimi commi, Allegato B, dopo la direttiva 2009/138/CE, aggiungere la seguente:

2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (*termine di recepimento 4 luglio 2014; per l'articolo 1, punto 5, termine di recepimento 4 gennaio 2015*).

1. 3. Spessotto, Bianchi, Catalano, Dell'Orco, De Lorenzis, Iannuzzi, Liuzzi, Romano, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 2009/138/CE inserire, la seguente: 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

1. 4. Vignaroli, Zolezzi, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 3. 3.** Formisano.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 3. 8.** Prataviera.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 3. 24.** Tancredi.

Al comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente:

b) prevedere, solo se necessario, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le rispettive competenze ed in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE.

**** 3. 1.** Formisano.

Al comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente:

b) prevedere, solo se necessario, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le rispettive competenze ed in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE.

**** 3. 7.** Pratavia.

Al comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente:

b) prevedere, solo se necessario, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le rispettive competenze ed in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE.

**** 3. 26.** Tancredi.

Al comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per

le società e la Borsa (CONSOB) secondo le rispettive competenze ed entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE con particolare riferimento al *Considerandum* 55.

3. 16. Buttiglione.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le rispettive competenze *inserire le seguenti:* , e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE;

***** 3. 2.** Formisano.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le rispettive competenze *inserire le seguenti:* , e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE;

***** 3. 9.** Pratavia.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le rispettive competenze *inserire le seguenti:* , e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE;

***** 3. 23.** Galgano.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le rispettive competenze *inserire le seguenti:* , e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE;

***** 3. 25.** Tancredi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: senza.

3. 17. Barbanti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: senza previa deliberazione del *con le seguenti:* d'intesa con il.

3. 4. Pratavia.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: senza previa deliberazione con le seguenti: con parere non vincolante.

3. 5. Pratavia.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis). Entro il 31 marzo 2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Banca d'Italia, stabilisce gli oggettivi criteri per una definizione di sana e corretta gestione degli intermediari.

3. 6. Pratavia.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: eventualmente prevedendo aggiungere le seguenti: limitatamente alle società con azioni quotate in mercati regolamentati.

3. 13. Ginato.

Al comma 1, lettera h) sopprimere, ovunque ricorra, la parola: eventualmente.

3. 15. Pastorino, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Casellato, Crimi, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Pastorino, Vaccaro, Ventricelli.

Al comma 1, lettera i), numero 1), capoverso 1.1, dopo le parole: delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiungere le seguenti: in maniera proporzionata alle dimensioni e alla complessità delle società o enti.

3. 12. Ginato.

Al comma 1, lettera i), numero 1, capoverso 1.2), punto 1.2.1), sostituire le parole: sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del con le seguenti: sia proporzionale al fatturato ed il valore massimo della stessa non superi il.

3. 19. Barbanti.

Al comma 1, lettera i), numero 1), capoverso 1.2, punto 1.2.2) sostituire le parole: 10.000 con le seguenti: 5.000.

3. 11. Ginato.

Al comma 1, lettera i), numero 1), capoverso 1.2., punto 1.2.2), dopo le parole: 5 milioni di euro aggiungere le seguenti: fermo restando che la sanzione applicata non potrà essere superiore a una volta e mezza gli emolumenti o le remunerazioni annui percepiti dai soggetti sanzionati.

3. 10. Ginato.

Al comma 1, lettera i), numero 4), sostituire le parole: e avvalersi della facoltà, attribuita dalla direttiva 2013/36/UE, di non introdurre sanzioni amministrative con le seguenti: e prevedere una rimodulazione delle sanzioni penali proporzionate alle sanzioni amministrative, in coerenza con i principi e i criteri direttivi di cui al numero 1), punto 1.2).

3. 14. Pastorino, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Casellato, Crimi, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) definire i criteri di separazione delle attività commerciali dalle attività di investimento prevedendo un diverso quadro prudenziale e normativo volto ad incentivare l'operatività delle attività commerciali;

3. 20. Barbanti.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

r) prevedere una riserva di capitale anticiclica specifica per ogni banca al fine di assorbire autonomamente eventuali perdite in periodo di crisi, senza ricorrere a ricapi-

talizzazione a carico di fondi pubblici e di assicurare la continuità nell'operatività.

3. 18. Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

Al comma 1, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

r) obbligare le banche, ai fini della trasparenza, a comunicare alla Commissione europea, a partire dal 2014, e a pubblicare, dal 2015, gli utili realizzati, le tasse pagate e le eventuali sovvenzioni pubbliche ricevute, così come il fatturato e il numero dei dipendenti.

3. 21. Colonnese, Carinelli, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

ART. 4.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: al fine di ridurre, aggiungere le seguenti: al minimo.

4. 1. Pratavia.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: un appropriato grado di con le parole: la massima.

4. 2. Pratavia.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) prevedere forme di contrasto contro la manipolazione continuata del mercato finanziario attraverso artifici a carattere informativo, al fine di disincentivare l'acquisto di titoli del debito pubblico e deprezzarne il valore.

4. 3. Fico, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Nesci, Vignaroli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) prevedere forme di verifica e controllo dei rating emessi da società estere

sul debito sovrano nazionale in modo da garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

4. 5. Nesci, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Vignaroli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) prevedere forme di tutela per i piccoli investitori privati nei confronti delle società di rating che abbiano provocato coi loro comportamenti agli stessi un danno ingiusto, al fine di garantire una tutela efficace per i piccoli investitori e la tutela della stabilità finanziaria.

4. 6. Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) introdurre l'obbligo per gli istituti di credito di non basare le proprie decisioni di investimento o il calcolo dei requisiti di fondi propri sui rating esteri, ma su metodi interni di valutazione del credito.

4. 7. Luigi Di Maio, Carinelli, Colonnese, Fico, Nesci, Vignaroli.

ART. 6.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di

esso sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

- 6. 1.** Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: quadro aggiungere il seguente periodo: Le informazioni o l'intelligence sono scambiate anche con l'Europol e con l'Eurojust, qualora lo scambio riguardi un reato o un'attività criminale di loro competenza.

- 6. 2.** Nesci, Colonnese, Carinelli, Luigi Di Maio, Fico, Vignaroli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere i seguenti:

ART. 6-bis.

(Principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre o mantenere criteri più favorevoli rispetto a quelli stabiliti nella direttiva, mantenendo la non previsione dell'uso delle nozioni di paese di origine sicuro e di paese terzo sicuro e la non previsione di procedure diversificate di esame delle domande;

b) prevedere misure che garantiscano a tutti gli stranieri in condizione di soggiorno irregolare, inclusi i potenziali ri-

chiedenti asilo presenti alle frontiere o soccorsi in mare, un'informazione tempestiva e in lingua conoscibile sulla possibilità di presentare una domanda di protezione, sulla procedura di asilo, sulle altre possibilità di soggiorno e sul ritorno volontario, garantendo in tali contesti l'effettiva possibilità di esprimere qualsiasi eventuale esigenza di protezione, con particolare attenzione ai soggetti vittime di tratta e ai minori non accompagnati, dotando per tali fini i servizi di orientamento e assistenza presso i valichi di frontiera e presso le aree in cui si registra il maggior numero di arrivi, di personale qualificato, anche in convenzione con enti specializzati nel diritto degli stranieri, che svolga il proprio servizio in condizioni strutturali e funzionali distinte e autonome rispetto ai controlli di frontiera e alle altre funzioni svolte dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, e garantendo che i rappresentanti degli enti di tutela degli stranieri e dei rifugiati e dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati possano sempre accedere ai valichi di frontiera, comprese le aree doganali e di transito, e ad ogni tipo di luogo o ufficio durante la presentazione e la verbalizzazione della domanda di asilo;

c) prevedere procedure semplificate e velocizzate per l'immediata verbalizzazione da parte delle Questure delle domande di asilo o della manifestazione, anche verbale, della volontà di presentare la domanda di asilo, dotando gli Uffici Immigrazione di personale qualificato, specificamente formato in materia e a conoscenza delle norme dei regolamenti dell'Unione europea in materia di asilo e competente in ambito di verbalizzazione di soggetti vulnerabili e vittime di traumi, e con equilibrio di genere, nonché di interpreti indipendenti, garantendo che ai richiedenti asilo sia consegnato un opuscolo informativo in una lingua conoscibile e siano forniti tutti i riferimenti necessari per favorire i contatti con l'UNHCR e con tutti gli altri enti accreditati di tutela dei rifugiati;

d) prevedere che al richiedente asilo sia rilasciato un certificato attestante il suo *status* dalla data di presentazione della domanda, che garantisca l'immediato accesso all'assistenza sanitaria, all'iscrizione anagrafica e ad altri servizi sociali di base;

e) prevedere che il provvedimento di trasferimento in altro Stato dell'Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 sia impugnabile con ricorso gratuito al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui lo straniero dimora al momento della comunicazione della decisione e che il richiedente asilo possa avvalersi del regime del gratuito patrocinio sulla base di elenchi di difensori specializzati affissi sia presso i luoghi di accoglienza, sia presso le Questure e di altri uffici pubblici competenti e che l'esecuzione del provvedimento di trasferimento avvenga soltanto dopo che la relativa decisione amministrativa sia non più impugnabile o, in caso di impugnazione, soltanto dopo che sia definitiva la sentenza che rigetta il ricorso o, in caso di impugnazione con contestuale istanza di sospensione, sia stata rigettata l'istanza di sospensione della sentenza impugnata;

f) disciplinare i rapporti della procedura di esame della domanda con la procedura di esame delle richieste di estradizione o di esecuzione di un mandato di arresto europeo eventualmente presentate nei confronti della medesima persona, prevedendo che l'esame della domanda di esecuzione di un mandato di arresto europeo abbia priorità sull'esame delle altre domande, fermo restando il divieto di estradizione per reati politici previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione e il divieto di invio verso uno Stato in cui la persona non sia protetta dal rischio di subire la morte o persecuzioni o da danni gravi derivanti da torture, pene e trattamenti inumani e degradanti e violenza generalizzata derivante da conflitti interni ed internazionali, e prevedendo altresì che le autorità italiane competenti sull'esame della domanda di estradizione o di mandato di arresto europeo e la Com-

missione territoriale competente per la domanda di asilo possano scambiarsi in modo riservato la documentazione pertinente, che il procedimento di esame della domanda di asilo, fino a quando non sia più impugnabile la decisione amministrativa o giudiziaria su di essa, abbia la priorità sulla procedura di estradizione verso lo Stato di cui è cittadino o in cui risiede lo straniero o l'apolide e che l'avvenuto riconoscimento della protezione internazionale o il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari comportino il rigetto della domanda di estradizione nello Stato di origine o di provenienza dello straniero o dell'apolide o in uno Stato in cui non sia protetto dal rischio di invio verso tale Stato o ne impediscano l'esecuzione, nonché prevedendo che non possano essere considerati come motivo di esclusione della protezione internazionale eventuali reati commessi all'estero ovvero procedimenti penali aperti all'estero per i quali l'autorità italiana abbia rigettato la domanda di estradizione o la domanda di esecuzione di un mandato di arresto europeo;

g) prevedere che la decisione su ogni domanda di protezione internazionale sia adottata collegialmente dalla Commissione territoriale competente in base al luogo in cui il richiedente dimora al momento della presentazione dell'istanza, sulla base di un'audizione svolta alla presenza dell'interprete e eventualmente del difensore del richiedente o di un suo delegato di fronte a tutti i membri della Commissione, salvo che in casi di particolare vulnerabilità l'interessato abbia espressamente chiesto di svolgerlo con i componenti del proprio sesso o con un solo componente, e sulla base dell'esame di tutta la documentazione pertinente, inviata o acquisita anche d'ufficio da ogni amministrazione pubblica, dall'interessato e da enti e organizzazioni nazionali ed internazionali, anche non governativi;

h) prevedere che la decisione assunta dalla Commissione territoriale sia sempre motivata in fatto e in diritto sia in caso di rigetto dell'istanza, sia in caso di ricono-

scimento di una forma di protezione internazionale o umanitaria;

i) prevedere che l'esame completo di ogni domanda da parte delle Commissioni territoriali si concluda entro sei mesi dalla presentazione della domanda, salva la possibilità di un esame accelerato;

l) disciplinare le procedure di revoca e cessazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato per effetto della decisione della Commissione territoriale o della sentenza del giudice nel ricorso contro di essa, applicando i medesimi standard di tutela previsti per le misure di revoca e cessazione della protezione internazionale nonché disciplinare i diritti del titolare di tale permesso, avente durata non inferiore ad un anno, rinnovabile, prevedendo altresì che in presenza di precedenti condanne o di procedimenti penali pendenti il permesso per motivi umanitari debba essere comunque rinnovato qualora in caso di allontanamento lo straniero sia esposto al serio rischio di subire la morte o torture o trattamenti disumani o degradanti, secondo gli obblighi costituzionali, internazionali ed europei;

m) prevedere che i ricorsi giurisdizionali contro le decisioni delle Commissioni territoriali siano esentati da ogni tributo o tassa e siano proponibili entro trenta giorni dalla notifica della decisione, presso il tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'Appello in cui ha domicilio il richiedente al momento dell'esame della domanda da parte della Commissione territoriale e prevedendo, sia in primo grado che in appello, l'ascolto obbligatorio del ricorrente che ne ha fatto richiesta, con l'ausilio di un interprete di fiducia o nominato d'ufficio;

n) garantire ad ogni richiedente asilo in tutte le fasi della procedura amministrativa e giudiziaria l'immediato accesso di diritto al patrocinio gratuito a spese dello Stato con l'assistenza di avvocati iscritti in apposite liste di esperti in materia compilate dai consigli dell'ordine de-

gli avvocati, prevedendo che il Servizio nazionale per il diritto d'asilo, in collaborazione con gli Ordini degli avvocati e con gli enti e le associazioni a tutela dei diritti degli stranieri, organizzi le attività di formazione specifica richiesta agli avvocati che assistono in tali procedure;

o) prevedere che provvedimenti di allontanamento possano essere adottati nei confronti del richiedente asilo che non possa ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo soltanto dopo che siano definitivi e non più impugnabili le decisioni amministrative che rigettano o dichiarano inammissibile la domanda di asilo o, in caso di impugnazione, dopo che sia diventato definitivo il provvedimento del tribunale ordinario che rigetta il ricorso giurisdizionale in primo grado e, in caso di impugnazione da parte del richiedente soltanto dopo che sia stata rigettata dalla Corte d'appello la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, fatta salva la facoltà del tribunale ordinario in composizione monocratica di disporre o prorogare il trattenimento o altra misura meno coercitiva ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 nei confronti di straniero espulso che aveva presentato domanda di asilo durante il periodo di trattenimento qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, che tale domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o compromettere l'esecuzione della decisione di rimpatrio e che è oggettivamente necessario che il provvedimento di trattenimento sia mantenuto al fine di evitare che l'interessato si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio; prevedere a tal fine l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 21 decreto legislativo n. 25 del 2008;

p) prevedere che la proposizione del ricorso contro la decisione con la quale la Commissione territoriale rigetta la domanda di asilo o della decisione con la quale la Commissione nazionale provvede alla revoca o alla cessazione dello *status* concesso sospenda l'adozione di eventuali provvedimenti di allontanamento nei con-

fronti del richiedente asilo medesimo fino a quando sia diventato definitivo e non più impugnabile il provvedimento del tribunale ordinario in primo grado che rigetta il ricorso giurisdizionale, ovvero fino alla decisione sull'istanza di sospensione presentata al medesimo tribunale ordinario nei casi di domanda dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008 e nei casi in cui il richiedente aveva presentato domanda di asilo durante il periodo di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998;

q) prevedere che in caso di impugnazione avverso il provvedimento del tribunale ordinario che rigetta il ricorso, con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione, eventuali provvedimenti di allontanamento nei confronti del richiedente asilo possano essere adottati soltanto dopo che sia stata rigettata dalla Corte d'appello la domanda di sospensione degli effetti della sentenza impugnata;

r) riformare la composizione, l'organizzazione e le funzioni della Commissione nazionale per il diritto d'asilo e delle Commissioni territoriali, secondo i seguenti criteri:

1) prevedere che la Commissione nazionale operi in piena indipendenza e autonomia finanziaria e organizzativa con personale afferente ad un apposito ruolo da essa autonomamente gestito, anche con personale qualificato per le funzioni spettanti alla Commissione posto in posizione di comando o tratto da altre amministrazioni pubbliche, e con la possibilità di avvalersi della collaborazione di qualificati esperti;

2) prevedere che la Commissione nazionale sia nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e sia composta da sette componenti, di cui un delegato designato dal rappresentante per l'Italia dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e sei componenti selezionati con procedure pubbliche di valutazione comparativa tra candidati

aventi una comprovata e qualificata competenza specifica in materia di diritto d'asilo, dei quali un componente selezionato e designato dal Ministro dell'interno tra i candidati Prefetti, con funzioni di presidente, un membro designato dal Ministro degli Affari esteri tra i candidati appartenenti alla carriera diplomatica, un componente selezionato e designato dal Consiglio superiore della Magistratura tra i candidati magistrati ordinari che esercitano funzioni giudicanti, due membri selezionati e designati dal Consiglio universitario nazionale, di cui uno tra i candidati professori universitari di ruolo in materie giuridiche afferenti ai settori del diritto pubblico o internazionale o dell'Unione europea specializzati nel diritto degli stranieri ed uno tra i candidati professori universitari delle discipline demografiche o delle scienze politiche e sociali, un componente selezionato e designato dal Consiglio nazionale forense, tra avvocati segnalati pubblicamente da enti o associazioni che operano in favore della tutela dei diritti degli stranieri e degli asilanti;

3) prevedere che la carica di membro della Commissione nazionale e di tutte le Commissioni territoriali duri sei anni, non sia revocabile, non sia rinnovabile e sia incompatibile con qualsiasi altro tipo di attività, professione o carica e che qualora siano pubblici dipendenti siano collocati fuori ruolo durante lo svolgimento della carica, continuando ad essere retribuito con il trattamento in godimento presso l'amministrazione di provenienza;

4) attribuire alla Commissione nazionale le competenze in materia di *a)* indirizzo, coordinamento, supervisione e vigilanza dell'attività delle Commissioni territoriali e selezione dei loro membri, *b)* predisposizione delle attività di formazione e di aggiornamento permanente a cui deve obbligatoriamente partecipare tutto il personale delle Commissioni territoriali, da svolgersi anche in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e con l'Alto Commissario delle nazioni unite per i rifugiati, nonché

avvalendosi di qualificati esperti provenienti dalle università o da enti di ricerca o di esperti esterni alle pubbliche amministrazioni, *c)* selezione e formazione di traduttori e mediatori linguistico-culturali operanti presso la Commissione nazionale stessa e presso le commissioni territoriali, verificando nei limiti di quanto possibile che le persone addette a tale servizio siano estranee a influenze e a interessi con gli Stati di provenienza dei richiedenti asilo e con le loro rappresentanze diplomatico-consolari, *d)* elaborazione di linee guida e di direttive interpretative ed applicative delle norme vigenti, *e)* raccolta ed elaborazione dei dati sulle domande di asilo e sui loro esiti, compreso il contenzioso giurisdizionale, *f)* organizzazione di un centro studi e documentazione, aperto al pubblico, sulla situazione aggiornata dei diritti umani negli Stati di provenienza dei richiedenti asilo, anche in convenzione con università o qualificati enti esterni, *g)* rapporti con gli organismi dell'Unione europea in materia di asilo, con organismi di altri Stati dell'UE aventi funzioni analoghe e con Università ed enti di ricerca;

5) attribuire alla Commissione nazionale le competenze in materia di esame delle richieste di revoca e di cessazione della protezione internazionale;

6) prevedere che presso la stessa Commissione nazionale operi l'organismo indipendente di valutazione delle performance organizzato ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 incaricato del monitoraggio e del controllo della qualità delle attività dei servizi della Commissione nazionale e delle attività svolte dalle Commissioni territoriali e delle procedure di esame delle domande di asilo e della qualità delle attività di formazione del personale chiamato a svolgere tale ruolo;

7) ridenominare le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale in « Commissioni territoriali per il diritto d'asilo » prevedendo che le stesse operino in piena indipendenza nel rispetto delle norme vi-

genti, nonché degli indirizzi, della vigilanza e del controllo della Commissione nazionale;

8) prevedere che la Commissione nazionale, con suo decreto sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, individui e modifichi la sede e la competenza territoriale di ogni Commissione territoriale per il diritto d'asilo in ogni Regione o in più Regioni aggregate, presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, che forniscono alle Commissioni il necessario supporto logistico ed organizzativo, stabilendo un numero complessivo di Commissioni territoriali non inferiore a quindici, modificabile in caso di presentazione di flussi migratori più consistenti, anche attraverso l'articolazione in più sezioni di ogni Commissione territoriale a fine di consentire che ogni domanda sia esaminata entro il termine di sei mesi;

9) prevedere che ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni sia composta di tre persone che nel proprio settore hanno una comprovata e qualificata esperienza e conoscenza degli aspetti giuridici e sociali concernenti le migrazioni, della geopolitica, della tutela dei diritti della persona, della condizione dello straniero e del diritto d'asilo, scelte dalla Commissione nazionale con una procedura pubblica di valutazione comparativa per titoli di candidati, dei quali uno, con funzioni di presidente, scelto tra tre nomi indicati pubblicamente dal Ministero dell'interno d'intesa con la Conferenza unificata prevista dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra gli appartenenti alla carriera prefettizia, non inferiori a viceprefetto, all'Avvocatura dello Stato e ai dirigenti delle amministrazioni statali, regionali e locali, un componente scelto tra tre nomi indicati pubblicamente da enti e associazioni di tutela degli stranieri e dei rifugiati nell'ambito di avvocati, esperti, professori e ricercatori universitari in materie giuridiche, politiche, sociali o demotnoantropologiche e un componente scelto tra tre persone esperte indicate dalla rappresen-

tanza in Italia dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati.

s) prevedere che nei casi in cui la Commissione nazionale o territoriale o il beneficiario dello *status* di rifugiato o altre autorità o enti pubblici o privati segnalino alle autorità di pubblica sicurezza fondati timori di rischi concreti e immediati per l'incolumità personale del rifugiato o dei propri familiari in Italia derivanti da azioni o minacce, dirette o indirette, provenienti dai responsabili della persecuzione di cui all'articolo 6 della Direttiva 2011/95/UE o da soggetti comunque ad essi collegati, siano subito disposti a tutela del rifugiato o dei suoi familiari adeguati servizi di protezione e di vigilanza ai sensi del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2002, n. 133.

2. Lo schema di decreto legislativo è elaborato dal Governo, previa consultazione pubblica e sentito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati. Sullo schema di decreto legislativo il Governo deve acquisire il parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. I pareri sono inviati alle Commissioni parlamentari insieme al testo dello schema su cui devono esprimere il parere. Si osserva, in quanto applicabile nei limiti previsti dal presente articolo, l'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Il decreto legislativo deve essere emanato e pubblicato entro il 30 settembre 2014. Le procedure di selezione e di nomina della Commissione nazionale devono concludersi il 30 novembre 2014 e la Commissione entro il 15 dicembre entra in funzione, insieme col personale ad essa addetto, anche messo a disposizione temporaneamente dal Ministero dell'interno o da altri amministrazioni. La legge di stabilità per il 2015 stabilisce eventuali risorse aggiuntive da indicare nel bilancio dello Stato necessarie all'immediata organizzazione interna, alla formazione e all'efficiente lavoro della Commissione nazionale e delle Commissioni territoriali per

il diritto d'asilo e del loro personale e per un tempestivo e completo esame delle domande. La nuova Commissione nazionale entro il 31 gennaio 2015 organizza i suoi uffici e il suo personale e avvia la procedura di selezione dei componenti delle nuove Commissioni territoriali. La nuova Commissione nazionale entro il 30 aprile 2015 termina le procedure di valutazione comparativa dei componenti delle Commissioni territoriali e provvede alle loro nomine ed entro il 30 giugno 2015 organizza e fa svolgere e completare la formazione dei componenti delle nuove Commissioni e del loro personale e degli interpreti e adotta le linee-guida per le attività delle Commissioni territoriali, in modo che le nuove Commissioni territoriali e il loro personale siano insediate e operative ad esaminare le nuove domande entro il 20 luglio 2015. La precedente Commissione nazionale per il diritto d'asilo e le precedenti Commissioni territoriali cessano di svolgere le loro funzioni precedenti il 19 luglio 2015, salva la conclusione dei procedimenti per le domande di asilo presentate prima del 20 luglio 2015.

ART. 6-ter.

(Principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) mantenere in tutti i casi degli standard di garanzia e di assistenza per i richiedenti asilo non inferiori a quelli

previsti dalla normativa in vigore, salva la possibilità di introdurre criteri più favorevoli per i soggetti interessati;

b) garantire l'accesso e la fruizione delle misure di accoglienza agli stranieri o agli apolidi presenti nel territorio italiano, compresa la frontiera, le acque territoriali o le zone di transito, nonché ai familiari inclusi nella domanda di protezione internazionale, dal momento in cui abbiano manifestato in qualsiasi forma e lingua la loro intenzione di presentare domanda di asilo, fino all'adozione di una decisione definitiva sulla stessa, anche se adottata in sede giurisdizionale, nei casi in cui il richiedente sia autorizzato a soggiornare sul territorio dello Stato, nonché ai richiedenti asilo che debbano essere trasferiti dall'Italia verso un altro Stato dell'Unione europea individuato come competente all'esame della domanda di asilo, o comunque tenuto alla presa o alla ripresa in carico del richiedente fino al momento dell'effettivo invio nel territorio dell'altro Stato, e ai richiedenti asilo che siano stati rinviiati da un altro Stato dell'Unione europea in Italia quale Stato competente ad esaminare la loro domanda di asilo, o comunque tenuto alla presa o alla ripresa in carico;

c) istituire il Servizio nazionale per il diritto d'asilo, in sostituzione del vigente Servizio di protezione per chiedono asilo e rifugiati (SPRAR), composto a livello centrale e periferico dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici e privati coinvolti a diverso titolo nell'organizzazione dei servizi di accoglienza dei richiedenti asilo, prevedendo, nell'ambito del nuovo Servizio nazionale, l'istituzione di un Comitato nazionale per il diritto d'asilo collocato presso il Ministero dell'Interno, composto dai rappresentanti delle Amministrazioni centrali dello Stato competenti in materia di immigrazione e di diritto d'asilo, da tre rappresentanti delle Regioni, di cui una nel nord, una nel centro e una nel sud, designati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome, da tre rappresentanti dei Comuni designati dall'ANCI,

da un rappresentante del rappresentante in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, dal Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo e, con rotazione biennale, da tre rappresentanti di enti di livello nazionale che operano in favore dei rifugiati, con il compito di coordinare le attività in favore dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale o umanitaria, di esaminare, modificare e approvare le linee guida per i componenti e le strutture operative del Servizio, di definire e modificare la programmazione triennale, con adeguamento annuale, delle misure di accoglienza, comprese quelle rivolte ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, basata sul numero complessivo e sulle caratteristiche dei richiedenti asilo giunti in Italia nell'ultimo triennio, compresi coloro che sono giunti in seguito al rinvio da altri Stati dell'UE, sulla composizione e provenienza dei flussi migratori, nonché sul numero di riconoscimenti degli *status* di protezione internazionale o umanitaria adottati a livello amministrativo o giudiziario in Italia nell'ultimo triennio;

d) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un Ufficio Centrale del Servizio nazionale per il diritto d'asilo, gestito in convenzione tra il Ministero stesso e l'ANCI e con eventuali altri soggetti, e prevedere che l'Ufficio centrale è competente a svolgere attività di supporto al Comitato nazionale per il diritto di asilo e a svolgere, anche con procedure accelerate e semplificate e in deroga alle altre norme vigenti in materia di pubblica amministrazione, le seguenti funzioni:

1) coordinamento, di intesa con le Prefetture, degli interventi di prima accoglienza e soccorso e di invio dei richiedenti nelle diverse strutture di accoglienza afferenti al Servizio nazionale per il diritto d'asilo diffuse sul territorio nazionale nell'ambito della programmazione decisa dal Comitato nazionale e attuata da ogni Regione, nonché degli eventuali spostamenti delle persone tra le strutture, con particolare attenzione alle eventuali vulnerabilità o alle problematiche di salute e al

mantenimento dell'unità familiare dei richiedenti asilo;

2) adozione, anche su proposta delle Prefetture territorialmente competenti, dei provvedimenti di revoca, proroga o riduzione delle misure di accoglienza disposte nei confronti di determinati richiedenti asilo o beneficiari dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria o di protezione umanitaria nei casi previsti dalle norme vigenti;

3) assistenza tecnica alle Regioni e agli Enti Locali circa la predisposizione e la gestione dei servizi di accoglienza,

4) proposta al Comitato nazionale per il diritto d'asilo della predisposizione e dell'aggiornamento delle linee-guida che devono essere osservate da tutti i soggetti e le strutture afferenti al Servizio nazionale per il diritto d'asilo in materia di standard di tutela legale e sociale e di accoglienza dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale o umanitaria con particolare attenzione alle operazioni di soccorso e di identificazione, alle operazioni di verbalizzazione e alle situazioni vulnerabili, anche prevedendo l'attivazione di servizi in collaborazione con le ASL competenti per territorio, per garantire misure assistenziali particolari e un adeguato supporto psico-pedagogico finalizzato alle esigenze della persona;

5) organizzazione delle attività di formazione e dell'aggiornamento permanente per gli operatori pubblici o privati degli uffici, enti e strutture afferenti al Servizio, anche in collaborazione con la Scuola nazionale dell'amministrazione, con Università, enti ed associazioni qualificate, e delle attività di formazione e aggiornamento in favore degli avvocati specializzati in materia di diritto d'asilo, in collaborazione con i Consigli dell'ordine degli avvocati e con enti ed associazioni qualificate, nonché collaborazione con le attività di formazione e aggiornamento che devono essere organizzate dalla Scuola superiore della magistratura in favore dei magistrati addetti ai procedimenti giudiziari in materia di diritto d'asilo;

6) monitoraggio costante sulle strutture di accoglienza afferenti al Servizio, anche con il supporto di ogni Regione in cui si trovano, al fine di vigilare sull'effettivo mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi di accoglienza che debbono ugualmente essere rispettati in tutte le strutture utilizzate e di individuare e correggere eventuali carenze riscontrate;

7) tenuta di una banca dati centrale dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale o umanitaria, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali e delle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza di ogni richiedente, anche in collegamento con la Commissione nazionale per il diritto d'asilo;

8) istituzione e promozione di gruppi nazionali e regionali operativi tra i diversi soggetti componenti del Servizio nazionale per il coordinamento operativo degli interventi di accoglienza di volta in volta necessari per i richiedenti asilo;

9) predisposizione di un rapporto annuale sullo stato del Servizio e sulle attività svolte;

e) disporre la progressiva chiusura dei centri statali di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) prevedendo altresì che si possano istituire eventuali centri statali di prima accoglienza per richiedenti asilo soltanto in quelle aree geografiche strategiche, in cui è prevedibile l'arrivo di flussi massicci ed improvvisi di migranti e non sia possibile l'allestimento di strutture ordinarie, i quali devono svolgere soltanto funzioni di soccorso, di primo orientamento e di identificazione nei confronti dei richiedenti asilo in attesa che l'Ufficio centrale del Servizio disponga nel minor tempo possibile comunque entro il termine perentorio di dieci giorni, l'invio dei richiedenti asilo nelle strutture ordinarie di accoglienza di cui alle lettere f), g) e l), e prevedendo che la verbalizzazione delle domande di asilo e la conseguente individuazione della competenza all'esame delle stesse da parte della commissione territoriale venga definita sulla

base del luogo in cui si trovano queste ultime strutture a cui il richiedente è inviato;

f) prevedere che la programmazione ordinaria degli interventi di accoglienza sia effettuata secondo quote regionali di posti ordinari in proporzione alla popolazione residente, prevedendo altresì una quota di posti aggiuntivi da rendere immediatamente disponibili in caso di un numero di domande superiori alla media prevista dalla programmazione e attribuendo ad ogni regione la decisione del riparto nel proprio territorio dei posti di accoglienza ai Comuni, nei cui territori operino servizi di accoglienza già attivi e conformi agli standard o che siano disponibili ad attivarne di nuovi aventi i medesimi standard;

g) prevedere che qualora i posti così individuati siano inferiori al numero complessivo dei posti di accoglienza ordinari e aggiuntivi programmati per la stessa Regione o Provincia autonoma essa, sentito il parere del Consiglio per le autonomie locali, concordi comunque con i comuni l'individuazione di ulteriori posti in altre strutture di accoglienza e la definizione del relativo numero di posti nel rispetto dei principi di adeguatezza e di differenziazione, in base alla popolazione residente e alla collocazione geografica dei comuni stessi;

h) prevedere che i Comuni provvedano alla gestione ordinaria degli interventi di accoglienza con oneri a carico dello Stato ovvero trasferiti dallo Stato alle regioni nell'ambito del sistema dei servizi sociali dei loro rispettivi territori o ai Comuni nell'ambito delle risorse per la gestione delle loro funzioni fondamentali in materia di programmazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali, facendo ricorso ad alloggi ordinari o a centri e strutture abitative di piccole e medie dimensioni, che tengano conto anche delle esigenze delle persone più vulnerabili e del mantenimento dell'unità dei nuclei familiari;

i) prevedere che la prima programmazione nazionale degli interventi di ac-

coglienza e l'individuazione dei posti disponibili nel Sistema nazionale è effettuata tenendo conto dei servizi attivi di accoglienza di cui all'attuale articolo 1-septies della legge n. 39 del 1990 come modificata dall'articolo 32 della legge n. 198 del 2002.

l) prevedere che in caso di arrivi di persone in numero comunque superiore rispetto a quanto previsto dalla programmazione, il Servizio nazionale per il diritto d'asilo prioritariamente attivi subito i posti aggiuntivi che ogni regione ha indicato nella sua programmazione e che provveda al potenziamento e alla maggiore diffusione dei programmi di accoglienza ordinari, in accordo con le regioni, ricorrendo solo in caso di accertata necessità, all'istituzione di ulteriori centri di accoglienza, la cui gestione può essere affidata dalle regioni con procedure accelerate e semplificate ai Comuni o a enti ed associazioni operanti in materia di asilo, sotto la vigilanza delle Prefetture territorialmente competenti, che possono sostituirsi alla regione eventualmente inadempiente, e con applicazione in ogni caso a dette strutture dei medesimi standard previsti per le strutture ordinarie, incluso il pagamento delle spese a carico dello Stato;

m) prevedere la facoltà per l'autorità di pubblica sicurezza di disporre misure limitative della libertà di circolazione e soggiorno presso i centri statali di prima accoglienza e soccorso per il tempo non superiore a 72 ore dalla presentazione, anche verbale, della domanda di asilo, nei casi in cui ciò sia strettamente indispensabile per provvedere al rilevamento dei dati e dei rilievi fotodattiloscopici prescritti dagli articoli 9, 10, 11, 14, 15 del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«EURODAC» o per provvedere agli accertamenti concernenti l'identità e la nazionalità ovvero qualora sussistano gravi motivi di pericolo attuale per la sicurezza dello Stato, stabilendo altresì che in caso di circostanze eccezionali in relazione al numero di arrivi e alla loro concentrazione in alcune località tali misure possono essere proro-

gate una sola volta per una durata non superiore a ulteriori 72 ore;

o) prevedere che i richiedenti asilo possano essere sottoposti, durante l'esame della loro domanda di asilo, a misure restrittive della libertà personale, incluso il trattenimento, disposto dal tribunale ordinario in composizione monocratica nei soli casi in cui la domanda di asilo sia stata presentata da persona non detenuta in istituti penitenziari, nei cui confronti debba essere eseguita un'espulsione disposta a titolo di misura di sicurezza nelle ipotesi previste dal codice penale o dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 286 del 1998 o a titolo di misura alternativa della detenzione o di sanzione sostitutiva della pena disposta ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo o nei cui confronti debba essere eseguita l'espulsione disposta nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1 e comma 2, lettera c) dello stesso decreto legislativo e prevedere che, nei casi in cui la domanda di asilo sia stata presentata mentre era già in atto il trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo, il trattenimento sia prorogato dallo stesso tribunale per un periodo non superiore a trenta giorni, entro cui deve concludersi l'esame amministrativo della domanda, qualora appaia, sulla base di una valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, che la domanda di asilo sia stata presentata al solo scopo di ritardare o di compromettere l'esecuzione dell'espulsione e che è oggettivamente necessario che il provvedimento di trattenimento sia mantenuto al fine di evitare che l'interessato si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio;

p) prevedere che gli stranieri o apolidi che presentano domanda di asilo durante il trattenimento a cui sono già sottoposti ad altro titolo nei centri previsti dall'articolo 14 decreto legislativo n. 286 del 1998 siano collocati durante l'intero periodo di esame della domanda in sezioni separate dei medesimi centri, nelle quali possano effettivamente fruire di misure specifiche di informazione e di orienta-

mento alla procedura di asilo e alle quali abbiano accesso effettivo i difensori, l'Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati e gli enti che operano in favore di stranieri e rifugiati;

r) prevedere che il titolare di protezione internazionale o umanitaria che non disponga di proprie risorse o comunque non risulti ancora autosufficiente, subito dopo il riconoscimento della protezione fruisca, nell'ambito delle strutture afferenti al Sistema nazionale per il diritto d'asilo, di un periodo di accoglienza e di supporto formativo, linguistico, assistenziale ed economico finalizzato a realizzare percorsi di inclusione sociale, di durata non inferiore a dodici mesi, prorogabili in caso di situazioni vulnerabili, decorso il quale l'erogazione di eventuali ulteriori supporti per favorire l'inclusione sociale potrà avvenire tramite il sistema ordinario degli interventi e dei servizi sociali operanti in ogni Comune e tramite il sistema ordinario della formazione e istruzione professionale, dei servizi per l'impiego e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, alle medesime condizioni previste per tutti i residenti, le cui spese in favore dei beneficiari di protezione devono essere poste a carico del bilancio dello Stato;

s) prevedere che ogni controversia sull'effettivo accesso alle misure di assistenza, anche economica, spetti alla giurisdizione ordinaria, con ricorso del richiedente asilo da presentarsi gratuitamente al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui la persona dimora, con l'obbligo di essere assistito da un difensore e da un interprete e l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che i giudizi su tali ricorsi siano decisi con termini accelerati e con procedure semplificate nelle forme della volontaria giurisdizione, previo ascolto del ricorrente;

t) prevedere che le attività e le iniziative promosse o svolte nell'ambito del Servizio nazionale per il diritto d'asilo

sono finanziate in via ordinaria sia con risorse ordinarie previste nel bilancio dello Stato, anche trasferite dallo Stato ai bilanci regionali e ai bilanci degli enti locali, con particolare riferimento per le maggiori spese sostenute da determinate regioni e da determinati Comuni per l'accoglienza dei richiedenti asilo, rispetto a quelle preventivate nella programmazione, e sia con risorse apposite previste nei bilanci dei soggetti che lo compongono, sia con un apposito Fondo nazionale per il diritto d'asilo, gestito dall'ufficio nazionale del Servizio e ripartito tra le Regioni che lo assegnano agli enti locali e agli altri enti che forniscono effettivamente servizi ai richiedenti asilo sulla base dei loro costi *standard*, che sostituisca il vigente Fondo nazionale delle politiche e dei servizi dell'asilo, a cui afferiscano anche le risorse dei finanziamenti dell'Unione europea in materia di asilo.

1. Lo schema di decreto legislativo è elaborato dal Governo, previa consultazione pubblica e sentito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati. Sullo schema di decreto legislativo il Governo deve acquisire il parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Si osserva, in quanto applicabile nei limiti previsti dal presente articolo, l'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

2. Il decreto legislativo deve essere emanato e pubblicato entro il 30 settembre 2014. Il Ministero dell'Interno, d'intesa con la Conferenza unificata, promuove subito le iniziative necessarie all'immediata attuazione del decreto legislativo, all'immediata costituzione del Comitato nazionale per il diritto d'asilo e alla stipula della convenzione con l'ANCI e con la Conferenza delle regioni e delle Province autonome per l'immediata costituzione del nuovo Servizio nazionale per il diritto d'asilo e avvia la trasformazione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo e la costituzione entro il 31 ottobre 2014 del-

l'Ufficio centrale del Servizio, utilizzando in via preliminare anche la struttura organizzativa e le risorse del Servizio centrale dello SPRAR, nonché i centri collegati con lo SPRAR. La legge di stabilità per il 2015 stabilisce eventuali risorse aggiuntive da indicare nel bilancio dello Stato necessarie nel 2015 per provvedere all'immediata organizzazione interna alla formazione degli operatori e allo svolgimento degli altri compiti di gestione delle misure di assistenza e accoglienza affidati alle amministrazioni regionali e comunali per consentire l'efficiente lavoro dei servizi di accoglienza secondo i nuovi criteri. L'Ufficio centrale del Servizio entro il 15 febbraio 2015 propone al Comitato nazionale l'adozione delle linee-guida per la realizzazione dei servizi e delle iniziative del nuovo Servizio e i piani di ripartizione dei richiedenti asilo tra le regioni, entro il 30 giugno 2015 organizza e fa svolgere e completare le iniziative di formazione per tutti gli operatori afferenti al Servizio indicati nella programmazione regionale o provinciale che ogni regione o Provincia autonoma deve indicare all'Ufficio nazionale entro il 31 marzo 2015 ed adotta ogni altra misura finalizzata a giungere ad una piena operatività del nuovo Servizio nazionale, secondo i nuovi standard, in tutto il territorio nazionale, entro il 20 luglio 2015. Fino a tale data i centri SPRAR e i centri statali di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) svolgono attività di assistenza secondo i principi introdotti dal nuovo decreto legislativo e a tale data cessano di funzionare.

6. 01. Chaouki, Zampa.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 5. Prataviaera.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale e di protezione temporanea e principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, di cui all'allegato B, secondo le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell'Unione europea adottati ai sensi dell'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve disciplinare, inoltre, quegli aspetti rilevanti in materia di asilo non disciplinati dalla legislazione comunitaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in relazione all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale prevedere che:

1) sia data attuazione all'articolo 25 «sull'assistenza amministrativa» della Convenzione di Ginevra sullo *status* di rifugiato del 28 luglio 1951, stabilendo che in nessun caso una pubblica amministrazione potrà precludere l'accesso o il buon esito di un procedimento amministrativo ovvero l'esercizio di un diritto ad un beneficiario di protezione internazionale esclusivamente in ragione della mancata produzione o esibizione di certificati rilasciati dalle autorità del proprio Paese di origine, qualora tale mancanza dipenda

dall'impossibilità a far ricorso al supporto di dette autorità e che le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 in materia di documentazione amministrativa si applicano ai beneficiari di protezione internazionale a parità di condizione con il cittadino italiano;

2) i beneficiari di protezione internazionale siano inclusi, per i primi due anni dopo il loro riconoscimento, tra le categorie delle persone svantaggiate previste all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, *sulla disciplina delle cooperative sociali*;

b) prevedere una procedura per il reinsediamento in Italia dei rifugiati che vivono in Paesi terzi;

c) al fine di dare attuazione all'articolo 27, comma 3 del Regolamento 604 del 2013 (Dublino III), il quale dispone che gli Stati possano scegliere tra diverse possibilità procedurali, prevedere che:

1) avverso le decisioni di trasferimento ai sensi del Regolamento 604 del 2013 (Dublino III) sia ammesso ricorso dinanzi al Tribunale ordinario, in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di Appello del luogo di residenza del richiedente la protezione internazionale, o in assenza di residenza il luogo di domicilio, al momento della notifica della decisione ai sensi del Regolamento 604 del 2013; al procedimento si applicano, in quanto compatibili le medesime disposizioni che disciplinano i ricorsi contro le decisioni amministrative sulle istanze di protezione internazionale;

2) il ricorso possa essere presentato entro il termine di 30 giorni e che conferisca all'interessato il diritto di rimanere in Italia in attesa di una decisione in primo grado;

d) in relazione allo schema di decreto legislativo sia acquisito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

3. All'attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio, del 26 giugno 2013, si provvede nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenere in tutti i casi il livello degli standard di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore ed includere tutte le norme migliorative sotto il profilo delle garanzie per i richiedenti asilo ed i beneficiari di protezione internazionale previste dalla summenzionata direttiva;

b) prevedere misure che garantiscano a tutti gli stranieri in condizione di soggiorno irregolare, inclusi i potenziali richiedenti asilo presenti alle frontiere o soccorsi in mare, un'informazione tempestiva e in lingua conoscibile sulla possibilità di presentare una domanda di protezione, garantendo in tali contesti l'effettiva possibilità di esprimere qualsiasi eventuale esigenza di protezione, con particolare attenzione ai soggetti vittime di tratta e ai minori non accompagnati, dotando per tali fini i servizi di orientamento e assistenza presso i valichi di frontiera e presso le aree in cui si registra il maggior numero di arrivi, di personale qualificato che svolga il proprio servizio in condizioni strutturali e funzionali distinte rispetto ai controlli di competenza della Pubblica Sicurezza;

c) prevedere che al richiedente asilo sia rilasciato un certificato attestante il suo *status* dalla data di presentazione della domanda, che garantisca l'immediato accesso all'assistenza sanitaria, all'iscrizione anagrafica e ad altri servizi sociali di base;

d) riformare l'autorità competente per la valutazione delle domande di protezione internazionale, garantendo indipendenza di giudizio e professionalizzazione del personale deputato alla valutazione delle singole domande di protezione attraverso l'istituzione di un'Autorità indipendente sull'asilo, prevedendo che:

1) tale Autorità indipendente sull'asilo (d'ora in poi, detta Autorità sull'asilo) operi in piena autonomia e con

indipendenza di giudizio e di valutazione, composta da un collegio direttivo di tre membri altamente qualificati in materia di protezione internazionale, esterni all'amministrazione pubblica o posti fuori ruolo, nominati attraverso una procedura di selezione trasparente e imparziale e da uffici territoriali, presieduti da personale con esperienza consolidata nel campo della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale;

2) gli uffici territoriali sull'asilo, composti da personale specializzato e dedicato, siano competenti sulle domande d'asilo e sulla revoca e cessazione degli *status* di beneficiari di protezione internazionale;

3) il collegio direttivo dell'Autorità sull'asilo svolga attività di supervisione, coordinamento e indirizzo degli uffici territoriali e sia garante dell'uniformità di interpretazione dei criteri per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché del rispetto delle garanzie procedurali, attraverso meccanismi di monitoraggio e controllo della qualità del sistema;

4) il personale dell'Autorità sull'asilo riceva una formazione iniziale periodicamente aggiornata sulla protezione internazionale e sulle procedure per il riconoscimento della protezione;

5) l'UNHCR fornisca attività di supporto e di consulenza per la selezione, formazione e aggiornamento del personale, per il monitoraggio ed il controllo della qualità del sistema, nonché per le informazioni sui paesi di origine. Le modalità di espletamento di tali attività sono stabilite in accordo annuale tra l'autorità sull'asilo l'UNHCR;

e) rafforzare l'efficienza della procedura prevedendo che:

1) la dotazione organica, il trattamento economico del personale dell'Autorità sull'asilo e il limite di nuove spese siano individuati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su pro-

posta del Ministero dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze. L'Autorità sull'asilo si avvale di personale comandato da pubbliche amministrazioni e di nuovo personale assunto sulla base di una pianta organica determinata nel rispetto del limite di spesa individuato dal decreto di cui al presente numero;

2) la fase istruttoria di valutazione delle domande di asilo e il colloquio individuale siano affidati ad un singolo funzionario dell'ufficio territoriale e che la decisione sia presa da un collegio formato da due funzionari, integrato dal Presidente in caso di disaccordo;

3) il collegio direttivo dell'Autorità sull'asilo svolga una costante attività di monitoraggio, in collaborazione con l'UNHCR, delle modalità di valutazione delle domande di protezione da parte dagli uffici territoriali, ed in particolare delle modalità di espletamento dei colloqui personali, dell'appropriatezza delle decisioni adottate e della adeguatezza delle motivazioni adottate;

4) quando la domanda del richiedente è estesa ai figli minori, sia emesso per ognuno di essi un decreto individuale;

5) il collegio direttivo dell'Autorità sull'asilo predisponga linee guida per la fase di registrazione delle domande di protezione internazionale, al fine di garantire omogeneità nell'applicazione della normativa sul territorio nazionale;

6) il collegio direttivo dell'Autorità sull'asilo predisponga linee guida uniformi per la segnalazione tempestiva agli uffici territoriali dei casi vulnerabili al fine di consentirne l'esame prioritario;

7) avverso le decisioni degli uffici territoriali sia ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello del luogo di residenza del richiedente, o in assenza di residenza del luogo di domicilio, al momento della notifica della decisione sulla domanda di protezione internazionale. Prevedere inoltre che presso i Tribunali

competenti siano individuati magistrati specializzati per l'esame dei ricorsi in materia di protezione internazionale;

f) introdurre misure per rafforzare gli standard di garanzia della procedura prevedendo che:

1) la motivazione della decisione includa, oltre che agli elementi in fatto e in diritto, un riferimento ai documenti informativi sui paesi d'origine posti dagli uffici territoriali a base della decisione;

2) i colloqui personali, compresi quelli relativi alla registrazione della domanda di protezione internazionale, siano condotti in luoghi idonei anche in relazione ai richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari;

3) gli uffici territoriali abbiano la possibilità di sospendere o rinviare il colloquio personale, qualora sia necessario acquisire maggiori informazioni sul paese di origine del richiedente o avvalersi di una perizia tecnica, o di riconvocare il richiedente qualora sia necessario chiarire passaggi delle precedenti dichiarazioni che appaiono contraddittori o poco chiare;

4) l'Autorità sull'asilo adotti delle linee guida sulle tecniche d'intervista, con particolare attenzione ai richiedenti minori e a richiedenti portatori di esigenze procedurali particolari;

5) l'Autorità sull'asilo adotti un codice di condotta al quale il personale addetto alla valutazione delle domande di protezione internazionale, gli interpreti ed il personale amministrativo di supporto si debbano attenere;

6) gli standard e garanzie previste nel contesto della procedura per la cessazione e revoca degli *status* di protezione internazionale siano estesi alle procedure di non rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo n. 286 del 1998;

g) prevedere che in tutte le procedure afferenti la protezione internazionale, l'UNHCR possa esprimere un proprio pa-

rere ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera c) della direttiva, il quale deve essere tenuto in considerazione dall'autorità competente;

h) definire meccanismi affinché i minori non accompagnati siano prontamente identificati. In caso di fondato dubbio sull'età dichiarata, tale identificazione si svolga attraverso un'adeguata procedura uniforme e multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta da personale specializzato e che gli esami più invasivi di tipo medico siano utilizzati soltanto come *extrema ratio*; prevedere che la minore età sia presunta sino ad accertamento, avvenuto; prevedere inoltre che i minori non accompagnati siano adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale; infine, prevedere che in ogni decisione presa nei confronti di minori non accompagnati, il superiore interesse del minore sia considerato un criterio preminente;

i) prevedere che i servizi d'informazione e assistenza di cui all'articolo 8 della direttiva possano essere previsti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e previo accertamento dell'effettiva disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo scopo, anche presso i valichi di frontiera e le strutture utilizzate per l'identificazione, in quei luoghi interessati da un numero significativo di arrivi via mare di potenziali richiedenti asilo e che a tal fine il Ministero dell'interno aggiorni annualmente con proprio provvedimento la lista di tali servizi. Garantire inoltre che le organizzazioni che operano in favore dei richiedenti abbiano accesso ai richiedenti presso i valichi di frontiera, comprese le zone di transito, delle frontiere esterne. Prevedere, inoltre, che il personale preposto alla raccolta delle domande di asilo riceva formazione, svolta in collaborazione con l'UNHCR, sulla protezione internazionale e che sia predisposto per essi delle linee guida per l'identificazione dei richiedenti la protezione internazionale e per la verifica delle condizioni di cui all'articolo 19,

del decreto legislativo del 25 luglio 1998 n. 286, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

j) allo schema di decreto legislativo sia acquisito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

4. All'attuazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento e del Consiglio, del 26 giugno 2013, si provvede nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenere in tutti i casi il livello degli *standard* di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore ed includere tutte le norme migliorative sotto il profilo delle garanzie per i richiedenti ed i beneficiari di protezione internazionale previste dalla summenzionata direttiva;

b) istituire, senza nuovi o maggiori costi per la finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Consiglio Nazionale per le Politiche sull'Asilo, con compiti di indirizzo e programmazione, composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministro dell'integrazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero degli esteri, delle Regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), delle Aree Metropolitane, dell'Autorità sull'Asilo e da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). Al consiglio è affidata, sentiti gli enti e le associazioni che operano a favore dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale e umanitaria, la predisposizione annuale del Piano Nazionale sull'Asilo, con l'obiettivo di elaborare le linee di indirizzo e di pianificare gli interventi in materia d'asilo e la valutazione degli stessi. Il Piano, inoltre, deve definire il numero complessivo dei posti in accoglienza necessari per i richiedenti e i beneficiari di protezione, inclusi i posti per le persone vulnerabili, calcolato sulla base dell'andamento dei tre anni precedenti;

c) al fine di promuovere il coordinamento degli interventi in materia d'acco-

glienza, prevedere, senza nuovi o maggiori costi per la finanza pubblica, un Tavolo di Coordinamento Nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno, e Tavoli di coordinamento Regionali;

d) superare l'attuale assetto del sistema d'accoglienza, abrogando i centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 25 del 2008, ed introducendo, a titolo di eccezione, solo in caso di arrivi massicci e concentrati nel tempo, meccanismi flessibili di prima accoglienza finalizzati al tempestivo trasferimento in appositi servizi di accoglienza integrati e decentrati sul territorio;

e) definire puntualmente finalità, procedure e garanzie nei centri di soccorso e prima accoglienza;

f) prevedere che l'accoglienza dei richiedenti e dei beneficiari di protezione sul territorio nazionale sia predisposta secondo quote regionali, da definirsi nell'ambito del Piano Nazionale, in base a criteri anche socio-economici. Al raggiungimento di dette quote concorrono i servizi di accoglienza di cui all'attuale articolo 1-*septies* della legge n. 39 del 1990, modificata dall'articolo 32 della legge n. 189 del 2002;

g) prevedere un servizio di coordinamento unico dei servizi di accoglienza di cui al punto precedente, incaricato di svolgere i seguenti compiti:

1) monitorare la presenza nel territorio nazionale dei richiedenti e dei beneficiari di protezione;

2) gestire la banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti e dei beneficiari di protezione;

3) fornire assistenza tecnica alle Regioni e agli enti locali;

4) organizzare attività di formazione e di aggiornamento periodico;

5) garantire il controllo e la supervisione sulle strutture d'accoglienza al fine di assicurare *standard* qualitativi e quantitativi adeguati;

h) predisporre ed aggiornare, sentito l'UNHCR, linee guida nazionali per la gestione dei servizi d'accoglienza, al fine di garantire *standard* uniformi in tutte le strutture che ospitano richiedenti e beneficiari di protezione, in particolare per le persone vulnerabili, secondo il modello di accoglienza integrata dei servizi di cui all'articolo 1-*septies* della legge n. 39 del 1990, modificata dall'articolo 32 della legge n. 189 del 2002. Le suddette linee guida devono indicare anche: *I)* procedure e meccanismi di partecipazione dei richiedenti nella gestione delle risorse materiali e nell'organizzazione degli spazi comuni e della vita sociale; *II)* procedure *standard* per l'identificazione e la presa in carico delle persone vulnerabili;

i) garantire che l'accesso alle misure d'accoglienza del richiedente che risulta privo di mezzi necessari ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'adeguata qualità di vita tale che garantisca il sostentamento e tuteli la salute fisica e mentale, sia contestuale alla manifestazione della volontà di chiedere protezione e che in caso di temporanea indisponibilità dei posti previsti nel Piano Nazionale o ritardi nel trasferimento del richiedente siano previste misure d'accoglienza alternative;

j) prevedere che l'accoglienza abbia termine nel momento in cui il richiedente, privo dei mezzi di sussistenza, non sia più autorizzato a soggiornare sul territorio dello Stato;

k) prevedere che il trattenimento di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 del 2008 sia escluso per le persone vulnerabili, in base ad una valutazione individuale;

l) prevedere che in ogni decisione relativa all'accoglienza dei minori non accompagnati sia considerato come preminente il superiore interesse del minore;

m) prevedere l'istituzione di un ufficio presso la Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'Interno che svolga, anche tramite la collaborazione di esperti esterni, attività di monitoraggio sulle condizioni d'accoglienza nelle strutture che ospitano richiedenti e beneficiari di protezione e che detto ufficio rediga un rapporto annuale sulle attività di monitoraggio;

n) prevedere meccanismi di segnalazione di inadempienze e disservizi, da parte dei richiedenti e beneficiari di protezione ospitati nelle strutture di accoglienza;

o) allo schema di decreto legislativo e acquisito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, ai sensi dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

7. 1. Pannarale, Ricciatti, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

Al comma 1 sostituire le parole da: Il Governo è delegato fino alle parole: un testo unico delle disposizioni legislative vigenti con le seguenti: Il Governo è delegato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a recepire i decreti legislativi di attuazione delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, di cui all'allegato B, secondo le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, ed entro sei mesi dal recepimento dei decreti legislativi delle citate direttive, ad emanare un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti, ».

7. 9. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

Al comma 1, dopo la parola: temporanea aggiungere le seguenti:

prevedendo in particolare che, quando vi siano fondati motivi per ritenere che l'espulsione comporterà per lo straniero il pericolo concreto e attuale di persecuzioni che ne impediscano l'effettivo esercizio delle libertà democratiche ovvero che venga sottoposto a trattamenti contrari al rispetto della dignità umana, l'autorità competente sospende il provvedimento di espulsione fino a che dette condizioni persistano.

7. 8. Colonnese, Carinelli, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio, del 26 giugno 2013, si provvede nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenere in tutti i casi il livello degli standard di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore ed includere tutte le norme migliorative sotto il profilo delle garanzie per i richiedenti asilo ed i beneficiari di protezione internazionale previste dalla summenzionata direttiva;

b) prevedere misure che garantiscano a tutti gli stranieri in condizione di soggiorno irregolare, inclusi i potenziali richiedenti asilo presenti alle frontiere o soccorsi in mare, un'informazione tempestiva e in lingua conoscibile sulla possibilità di presentare una domanda di protezione, garantendo in tali contesti l'effettiva possibilità di esprimere qualsiasi eventuale esigenza di protezione, con particolare attenzione ai soggetti vittime di tratta e ai minori non accompagnati, dotando per tali fini i servizi di orientamento e assistenza presso i valichi di frontiera e presso le aree in cui si registra il maggior numero di arrivi, di personale qualificato che svolga il proprio servizio in condizioni

strutturali e funzionali distinte rispetto ai controlli di competenza della Pubblica Sicurezza;

c) prevedere che al richiedente asilo sia rilasciato un certificato attestante il suo status dalla data di presentazione della domanda, che garantisca l'immediato accesso all'assistenza sanitaria, all'iscrizione anagrafica e ad altri servizi sociali di base;

d) riformare l'autorità competente per la valutazione delle domande di protezione internazionale, garantendo indipendenza di giudizio e professionalizzazione del personale deputato alla valutazione delle singole domande di protezione, attraverso l'istituzione di un'Autorità indipendente sull'asilo, prevedendo che:

1) tale Autorità indipendente sull'asilo (d'ora in poi, detta «Autorità sull'asilo») operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, composta da un collegio direttivo di tre membri altamente qualificati in materia di protezione internazionale, esterni all'amministrazione pubblica o posti fuori ruolo, nominati attraverso una procedura di selezione trasparente e imparziale e da uffici territoriali, presieduti da personale con esperienza consolidata nel campo della procedura per il riconoscimento della protezione, internazionale;

2) gli uffici territoriali sull'asilo, composti da personale specializzato e dedicato, siano competenti sulle domande d'asilo e sulla revoca e cessazione degli status di beneficiari di protezione internazionale;

3) il collegio direttivo dell'Autorità sull'asilo svolga attività di supervisione, coordinamento e indirizzo degli uffici territoriali e sia garante dell'uniformità di interpretazione dei criteri per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché del rispetto delle garanzie procedurali, attraverso meccanismi di monitoraggio e controllo della qualità del sistema;

4) il personale dell'Autorità sull'asilo riceva una formazione iniziale pe-

riodicamente aggiornata sulla protezione internazionale e sulle procedure per il riconoscimento della protezione;

5) l'UNHCR fornisca attività di supporto e di consulenza per la selezione, formazione e aggiornamento del personale, per il monitoraggio ed il controllo della qualità del sistema, nonché per le informazioni sui paesi di origine. Le modalità di espletamento di tali attività sono stabilite in un accordo annuale tra l'autorità sull'asilo e l'UNHCR;

e) rafforzare l'efficienza della procedura prevedendo:

1) che la dotazione organica, il trattamento economico del personale dell'Autorità sull'asilo e il limite di nuove spese siano individuati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'Interno e dell'economia, e delle Finanze. L'Autorità sull'asilo si avvale di personale comandato da pubbliche amministrazioni e di nuovo personale assunto sulla base di una pianta organica determinata nel rispetto del limite di spesa individuato dal decreto di cui al presente numero;

2) che la fase istruttoria di valutazione delle domande di asilo e il colloquio individuale siano affidati ad un singolo funzionario dell'ufficio territoriale e che la decisione sia presa da un collegio formato da due funzionari, integrato dal Presidente in caso di disaccordo;

3) che il collegio direttivo dell'Autorità sull'asilo svolga una costante attività di monitoraggio, in collaborazione con l'UNHCR, delle modalità di valutazione delle domande di protezione da parte dagli uffici territoriali, ed in particolare, della modalità di espletamento dei colloqui personali, dell'appropriatezza delle decisioni adottate e della adeguatezza delle motivazioni adottate;

4) che quando la domanda del richiedente è estesa ai figli minori, sia emesso per ognuno di essi un decreto individuale;

5) che il collegio direttivo dell'Autorità sull'asilo predispona linee guida per la fase di registrazione delle domande di protezione internazionale al fine di garantire omogeneità nell'applicazione della normativa sul territorio nazionale;

6) che il collegio direttivo dell'Autorità sull'asilo predisponga linee guida uniformi per la segnalazione tempestiva agli uffici territoriali dei casi vulnerabili al fine di consentirne l'esame prioritario;

7) che avverso le decisioni degli uffici territoriali sia ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello del luogo di residenza del richiedente, o in assenza di residenza del luogo di domicilio, al momento della notifica della decisione sulla domanda di protezione internazionale. Prevedere inoltre che presso i Tribunali competenti siano individuati magistrati specializzati per l'esame dei ricorsi in materia di protezione internazionale;

f) introdurre misure per rafforzare gli standard di garanzia della procedura prevedendo che:

1) la motivazione della decisione includa, oltre che agli elementi in fatto e in diritto, un riferimento ai documenti informativi sui paesi d'origine posti dagli uffici territoriali a base della decisione;

2) i colloqui personali, compresi quelli relativi alla registrazione della domanda di protezione internazionale, siano condotti in luoghi idonei anche in relazione ai richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari;

3) gli uffici territoriali abbiano la possibilità di sospendere o rinviare il colloquio personale, qualora sia necessario acquisire maggiori informazioni sul paese di origine del richiedente o avvalersi di una perizia tecnica, o di riconvocare il richiedente qualora sia necessario chiarire passaggi delle precedenti dichiarazioni che appaiono contraddittori o poco chiari;

4) l'Autorità sull'asilo adotti delle linee guida sulle tecniche d'intervista, con

particolare attenzione ai richiedenti minori e a richiedenti portatori di esigenze procedurali particolari;

5) l'Autorità sull'asilo adotti un codice di condotta al quale il personale addetto alla valutazione delle domande di protezione internazionale, gli interpreti ed il personale amministrativo di supporto si debbano attenere;

6) gli standard e garanzie previste nel contesto della procedura per la cessazione e revoca degli status di protezione internazionale siano estesi alle procedure di non rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del Decreto Legislativo n. 286/1998;

g) prevedere che in tutte le procedure afferenti la protezione internazionale, l'UNHCR possa esprimere un proprio parere ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera c) della direttiva, il quale deve essere tenuto in considerazione dall'autorità competente;

h) definire meccanismi affinché i minori non accompagnati siano prontamente identificati. In caso di fondato dubbio sull'età dichiarata, tale identificazione, si svolga attraverso un'adeguata procedura uniforme e multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta da personale specializzato e che gli esami più invasivi di tipo medico siano utilizzati soltanto come una *extrema ratio*; prevedere che la minore età sia presunta sino ad accertamento avvenuto, prevedere inoltre che i minori non accompagnati siano adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale; infine, prevedere che in ogni decisione presa nei confronti di minori non accompagnati, il superiore interesse del minore sia considerato un criterio preminente;

i) prevedere che i servizi d'informazione e assistenza di cui all'articolo 8 della direttiva possano essere previsti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e previo accertamento dell'effettivo

tiva disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo scopo, anche presso i valichi di frontiera e le strutture utilizzate per l'identificazione, in quei luoghi interessati da un numero significativo di arrivi via mare di potenziali richiedenti asilo e che a tal fine il Ministero dell'Interno aggiorni annualmente con proprio provvedimento la lista di tali servizi. Garantire inoltre che le organizzazioni che operano in favore dei richiedenti abbiano accesso ai richiedenti presso i valichi di frontiera, comprese le zone di transito, delle frontiere esterne. Prevedere, inoltre, che il personale preposto alla raccolta delle domande di asilo riceva formazione, svolta in collaborazione con l'UNHCR, sulla protezione internazionale e che siano predisposte per essi delle linee guida per l'identificazione dei richiedenti la protezione internazionale e per la verifica delle condizioni di cui all'articolo 19, del Decreto legislativo del 25 luglio 1998 n. 286, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

j) allo schema di decreto legislativo sia acquisito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

7. 3. Pannarale, Ricciatti, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'attuazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento e del Consiglio, del 26 giugno 2013, si provvede nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenere in tutti i casi il livello degli standard di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore ed includere tutte le norme migliorative sotto il profilo delle garanzie per i richiedenti ed i beneficiari di protezione internazionale previste dalla summenzionata direttiva;

b) istituire, senza nuovi o maggiori costi per la finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Consiglio Nazionale per le Politiche sul-

l'Asilo, con compiti di indirizzo e programmazione, composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministro dell'integrazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero degli esteri, delle Regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), delle Aree Metropolitane, dell'Autorità sull'Asilo e da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). Al Consiglio è affidata, sentiti gli enti e le associazioni che operano a favore dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale e umanitaria, la predisposizione annuale del Piano Nazionale sull'Asilo, con l'obiettivo di elaborare le linee di indirizzo, è di pianificare gli interventi in materia d'asilo e la valutazione degli stessi. Il Piano, inoltre, deve definire il numero complessivo dei posti in accoglienza necessari per i richiedenti e i beneficiari di protezione, inclusi i posti per le persone vulnerabili, calcolato sulla base dell'andamento dei tre anni precedenti;

c) al fine di promuovere il coordinamento degli interventi in materia d'accoglienza, prevedere, senza nuovi o maggiori costi per la finanza pubblica, un Tavolo di Coordinamento Nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno, e Tavoli di Coordinamento Regionali;

d) superare l'attuale assetto del sistema d'accoglienza, abrogando i centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all'articolo 20 del Decreto legislativo 25/2008, ed introducendo, a titolo di eccezione, solo in caso di arrivi massicci e concentrati nel tempo, meccanismi flessibili di prima accoglienza finalizzati al tempestivo trasferimento in appositi servizi di accoglienza integrati e decentrati sul territorio;

e) definire puntualmente finalità, procedure e garanzie nei centri di soccorso e prima accoglienza;

f) prevedere che l'accoglienza dei richiedenti e dei beneficiari di protezione sul territorio nazionale sia predisposta

secondo quote regionali, da definirsi nell'ambito del Piano Nazionale, in base a criteri anche socio-economici. Al raggiungimento di dette quote concorrono i servizi di accoglienza di cui all'attuale articolo 1-*septies* della L. n. 39/1990, modificata dall'Art. 32 della L. n. 189/2002.

g) prevedere un servizio di coordinamento unico dei servizi di accoglienza di cui al punto precedente, incaricato di svolgere i seguenti compiti:

1) monitorare la presenza nel territorio nazionale dei richiedenti e dei beneficiari di protezione;

2) gestire la banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti e dei beneficiari di protezione;

3) fornire assistenza tecnica alle Regioni e agli enti locali;

4) organizzare attività di formazione e di aggiornamento periodico;

5) garantire il controllo e la supervisione sulle strutture d'accoglienza al fine di assicurare standard qualitativi e quantitativi adeguati;

h) predisporre ed aggiornare, sentito l'UNHCR, linee guida nazionali per la gestione dei servizi d'accoglienza, al fine di garantire standard uniformi in tutte le strutture che ospitano richiedenti e beneficiari di protezione, in particolare per le persone vulnerabili, secondo il modello di accoglienza integrata dei servizi di cui articolo 1-*septies* della L. n. 39/1990, modificata dall'articolo 32 della L. 189/2002. Le suddette linee guida devono indicare anche: I) procedure e meccanismi di partecipazione dei richiedenti nella gestione delle risorse materiali e nell'organizzazione degli spazi comuni e della vita sociale; II) procedure standard per l'identificazione e la presa in carico delle persone vulnerabili;

i) garantire che l'accesso alle misure d'accoglienza del richiedente che risulta privo di mezzi necessari ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'adeguata qualità di vita tale che garantisca il sostentamento e

tuteli la salute fisica e mentale, sia contestuale alla manifestazione della volontà di chiedere protezione e che in caso di temporanea indisponibilità dei posti previsti nel Piano Nazionale o ritardi nel trasferimento del richiedente siano previste misure d'accoglienza alternative;

j) prevedere che l'accoglienza abbia termine nel momento in cui il richiedente, privo dei mezzi di sussistenza, non sia più autorizzato a soggiornare sul territorio dello Stato;

k) prevedere che il trattenimento di cui all'articolo 21 del decreto Legislativo 25/2008 sia escluso per le persone vulnerabili, in base ad una valutazione individuale;

l) prevedere che in ogni decisione relativa all'accoglienza dei minori non accompagnati sia considerato come preminente il superiore interesse del minore;

m) prevedere l'istituzione di un ufficio presso la Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'interno che svolga, anche tramite la collaborazione di esperti esterni, attività di monitoraggio sulle condizioni d'accoglienza nelle strutture che ospitano richiedenti e beneficiari di protezione e che detto ufficio rediga un rapporto annuale sulle attività di monitoraggio;

n) prevedere meccanismi di segnalazione di inadempienze e disservizi, da parte dei richiedenti e beneficiari di protezione ospitati nelle strutture di accoglienza.

o) allo schema di decreto legislativo è acquisito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

7. 4. Pannarale, Ricciatti, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve disciplinare, inoltre, quegli aspetti rilevanti in materia di asilo non

disciplinati dalla legislazione comunitaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in relazione all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale prevedere che:

1) sia data attuazione all'articolo 25 «sull'assistenza amministrativa» della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 28 luglio 1951, stabilendo che in nessun caso una pubblica amministrazione potrà precludere l'accesso o il buon esito di un procedimento amministrativo ovvero l'esercizio di un diritto ad un beneficiario di protezione internazionale esclusivamente in ragione della mancata produzione o esibizione di certificati rilasciati dalle autorità del proprio Paese di origine, qualora tale mancanza dipenda dall'impossibilità a far ricorso al supporto di dette autorità e che le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 in materia di documentazione amministrativa si applicano ai beneficiari di protezione internazionale a parità di condizione con il cittadino italiano;

2) i beneficiari di protezione internazionale siano inclusi, per i primi due anni dopo il loro riconoscimento, tra le categorie delle persone svantaggiate previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n.381, «sulla disciplina delle cooperative sociali»;

b) prevedere una procedura per il reinsediamento in Italia dei rifugiati che vivono in Paesi terzi;

c) al fine di dare attuazione all'articolo 27, comma 3 del Regolamento 604/2013 (Dublino III), il quale dispone che gli Stati possano scegliere tra diverse possibilità procedurali, prevedere che:

1) avverso le decisioni di trasferimento ai sensi del Regolamento 604/2013 (Dublino III) sia ammesso ricorso dinanzi al Tribunale ordinario, in composizione

monocratica, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di Appello del luogo di residenza del richiedente la protezione internazionale, o in assenza di residenza il lungo di domicilio, al momento della notifica della decisione ai sensi del Regolamento 604/2013; al procedimento si applicano, in quanto compatibili le medesime disposizioni che disciplinano i ricorsi contro le decisioni amministrative sulle istanze di protezione internazionale;

2) il ricorso possa essere presentato entro il termine di 30 giorni e che conferisca all'interessato il diritto di rimanere in Italia in attesa di una decisione in primo grado;

d) allo schema di decreto legislativo sia acquisito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

7. 2. Pannarale, Ricciatti, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) stabilire che, in relazione all'assistenza amministrativa e in conformità con l'articolo 25 Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 28 luglio 1951, in nessun caso una pubblica amministrazione possa precludere l'accesso o il buon esito di un procedimento amministrativo ovvero l'esercizio di un diritto ad un beneficiario di protezione internazionale esclusivamente in ragione della mancata produzione o esibizione di certificati rilasciati dalle autorità del proprio Paese di origine, qualora tale mancanza dipenda dall'impossibilità a far ricorso al supporto di dette autorità e che le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 in materia di documentazione amministrativa si applicano ai beneficiari di protezione internazionale a parità di condizione con il cittadino italiano;

b) prevedere che i beneficiari di protezione internazionale siano inclusi, per i primi due anni dopo il loro riconoscimento, tra le categorie delle persone svantaggiate previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, "sulla disciplina delle cooperative sociali";

c) attuare un coordinamento formale e sostanziale tra le disposizioni vigenti, anche mediante l'eliminazione di eventuali lacune, per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica e per favorire la semplificazione delle procedure, disponendo l'abrogazione espressa delle norme riordinate e di ogni altra norma incompatibile;

d) prevedere modalità di collegamento tra le norme di attuazione del diritto d'asilo garantito dall'articolo 10, comma 3 della Costituzione e le norme di attuazione del mandato di cattura europeo, dello Statuto della Corte penale internazionale e del divieto di estradizione per reati politici previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione;

e) procedere ad una completa ed effettiva attuazione in Italia ai regolamenti dell'UE in materia di determinazione dello Stato competente ad esaminare le domande di asilo, di rilevamento e trasmissione dei dati personali e foto-dattiloscopici dei richiedenti asilo e di cooperazione europea ed internazionale in materia di asilo ».

7. 6. Guerini Giuseppe, Pastorino, Bonomo, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Casellato, Crimi, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.

Al comma 2, dopo le parole: può adottare aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari

7. 10. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Cannelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

All'articolo 7, dopo il comma 3 inserire i seguenti:

« 3-bis. Nell'esercizio della delega legislativa il Governo deve attenersi ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) eliminare eventuali lacune e fare coordinamento formale e sostanziale tra le disposizioni vigenti, per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica e per favorire la semplificazione delle procedure, disponendo l'abrogazione espressa delle norme riordinate e di ogni altra norma incompatibile;

b) prevedere eventuali norme di collegamento tra le norme di attuazione del diritto d'asilo garantito dall'articolo 10, comma 3 della Costituzione e le norme di attuazione del mandato di cattura europeo, dello Statuto della Corte penale internazionale e del divieto di estradizione per reati politici previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione;

c) fare collegamenti con le altre norme in materia di stranieri e di apolidi;

d) inserire o, qualora manchino, prevedere le norme nazionali indispensabili per dare completa ed effettiva attuazione in Italia ai regolamenti dell'UE in materia di determinazione dello Stato competente ad esaminare le domande di asilo, di rilevamento e trasmissione dei dati personali e fotodattiloscopici dei richiedenti asilo e di cooperazione europea ed internazionale in materia di asilo.

3-ter. Gli schemi dei decreti legislativi previsti ai commi 1 e 2 sono elaborati dal Governo, previa consultazione pubblica e sentiti i pareri dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. I pareri sono trasmessi dal Governo alle commissioni parlamentari competenti per il parere finale ».

7. 7. Chaouki, Zampa.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

« ART. 7-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) esercitare l'opzione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della direttiva, secondo cui rientrano tra le procedure ADR utili ai fini dell'applicazione della medesima direttiva anche le procedure dinanzi a organismi di risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista, già consentite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

b) prevedere espressamente, ai fini dell'opzione di cui alla lettera a), che in tal caso le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero uguale di rappresentanti delle organizzazioni di consumatori e di rappresentanti del professionista e siano nominate a seguito di una procedura trasparente.

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

7. 03. Il Relatore.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

« ART. 7-bis.

(Deleghe al Governo per la revisione del contenuto della legge di bilancio).

1. Al fine di dare piena attuazione, per le parti non direttamente applicabili, al Regolamento (UE) n. 473/2013 del 21 maggio 2013 sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro, alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, comma 1, le parole: "entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015";

b) all'articolo 42, comma 1, le parole: "entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015";

c) all'articolo 50, comma 1, le parole: "entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2016" ».

7. 04. Il Relatore.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (Atto n. 54).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro;

rilevato che il comma 3 dell'articolo 10 potrebbe indurre a incertezze interpretative, in quanto da una parte sembra prevedere l'obbligo di presentare apposita domanda per qualunque prestazione di assistenza sanitaria transfrontaliera, dall'altra tale obbligo sembra essere esclusivamente collegato alle procedure relative alla richiesta di autorizzazione preventiva;

osservato che l'articolo 13 dello schema di decreto, volto a recepire l'articolo 12 della direttiva, nel definire la partecipazione dell'Italia allo sviluppo delle reti di riferimento europee «ERN», tra prestatori di assistenza sanitaria e centri di eccellenza situati negli Stati membri, non fa alcun riferimento alle malattie rare, laddove l'articolo 12 della direttiva sostiene lo sviluppo delle reti e dei centri di eccellenza soprattutto nel settore delle malattie rare;

richiamatigli articoli 14 e 15, dedicati all'assistenza sanitaria online, che pur impegnando l'Italia nella cooperazione e nello scambio di informazioni con gli altri

Stati membri operanti nell'ambito di una rete volontaria fra le autorità nazionali responsabili dell'assistenza sanitaria online, non indicano chiaramente l'autorità nazionale responsabile per il Paese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda il Governo a sopprimere il secondo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 10;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 13, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che i centri di eccellenza ivi richiamati sono soprattutto quelli del settore delle malattie rare, così come previsto dall'articolo 12, comma 1, della Direttiva 2011/24/UE, in quanto l'eliminazione del riferimento alle malattie rare altererebbe il significato della norma;

b) agli articoli 14 e 15 valuti il Governo l'opportunità di indicare chiaramente l'autorità nazionale responsabile, per l'Italia, dell'assistenza *online*;

c) valuti il Governo l'opportunità di individuare le ASL più impegnate nell'assistenza sanitaria transfrontaliera per stilare un elenco di «*best practices*» da osservare sia per la parte amministrativa che per quella assistenziale.

ALLEGATO 4

Proposta di direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (COM(2013)821 final).**PROPOSTA DI DOCUMENTO FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminata la proposta di direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (COM(2013)821) ai fini della valutazione della sua conformità con il principio di sussidiarietà;

tenuto conto della valutazione di impatto che accompagna la proposta nonché della relazione predisposta dal Ministero della Giustizia e trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 234/2012;

considerato che:

a) la proposta recepisce in buona misura i principi definiti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU);

b) l'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata;

c) la base giuridica della proposta è costituita correttamente dall'articolo 82, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ai sensi del quale, laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie

penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, che riguardano, oltre all'ammissibilità reciproca delle prove fra gli Stati membri e ai diritti delle vittime della criminalità, i diritti della persona nella procedura penale;

d) la proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la previsione di regole comuni minime per presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo è con evidenza il presupposto necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la effettiva cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale. Tale obiettivo non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri né dagli strumenti di diritto internazionale esistenti;

e) l'articolo 6 della CEDU non si è dimostrato idoneo a garantire un livello di tutela coerente da parte degli Stati firmatari, come dimostrato dalle profonde divergenze nei regimi nazionali applicabili – poste in evidenza dalla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo – che dissuadono le autorità giurisdizionali a riconoscere reciprocamente le rispettive decisioni e a collaborare. In particolare, tra il gennaio 2007 e il dicembre 2012, la Corte ha accertato la violazione del diritto alla presunzione di innocenza in 26 casi relativi a 10 Stati membri dell'Unione europea;

f) sarebbe stato tuttavia opportuno che la Commissione al fine di dimostrare in modo inequivocabile la necessità dell'intervento a livello europeo, fornisse indicatori quantitativi e qualitativi specifici, quali dati sul numero di richieste di cooperazione o mutuo riconoscimento delle sentenze accettate o rifiutate per ragioni relative ai diritti processuali in questione;

g) la proposta tiene conto in linea generale, come previsto dall'articolo 82, paragrafo 2, delle differenze fra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, recando opportunamente una clausola di non regressione che fa salve le legislazioni degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato;

h) le disposizioni della proposta, come rilevato dalla relazione del Ministero della giustizia, risultano conformi all'interesse nazionale, in quanto tese a realizzare, nell'ambito del diritto al giusto processo, di cui all'articolo 111 della Costituzione, un sistema di garanzie minime;

i) andrebbe tuttavia valutata in sede di esame di merito, anche alla luce della richiamata esigenza di tenere conto delle differenze fra le tradizioni giuridiche

e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, la congruità rispetto alla base giuridica delle previsioni contenute nell'articolo 8 della proposta che presuppone ai fini del processo contumacia l'esistenza di una prova certa della conoscenza da parte dell'imputato della data e del luogo del processo. Tale previsione, come segnalato nella relazione del Ministero della Giustizia, potrebbe rendere incompatibili con l'ordinamento dell'Unione la citazione degli imputati dichiarati irreperibili, di cui all'articolo 159 del codice di procedura penale, la citazione degli imputati attraverso le notifiche a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, la citazione degli imputati ai sensi dell'articolo 160, comma 4, c.p.p., la citazione degli imputati latitanti ex articolo 165 c.p.p.

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

ALLEGATO 5

Proposta di direttiva sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (COM(2013)824 final).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminata la proposta di direttiva sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (COM(2013)824) ai fini della valutazione della sua conformità con il principio di sussidiarietà;

considerata la raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 2013, che accompagna la proposta, concernente il diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati in procedimenti penali;

tenuto conto della valutazione di impatto che accompagna la proposta nonché della relazione predisposta dal Ministero della Giustizia e trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 234/2012;

considerato che:

a) la proposta è pienamente coerente con l'articolo 47, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia, e ricordato che, in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell'Uomo, deve essere accordata un'assistenza legale allorché la

manca di tale assistenza renderebbe inefficace la garanzia di ricorso effettivo;

b) la base giuridica della proposta è costituita correttamente dall'articolo 82, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ai sensi del quale, laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria;

c) la proposta risulta pienamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi da essa perseguiti non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri;

d) la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto essa non fissa parametri giuridicamente vincolanti per la verifica dell'ammissibilità al patrocinio e per la qualità ed efficacia del patrocinio a spese dello Stato (accreditamento e formazione), che sono invece contemplati dalla raccomandazione che accompagna la proposta stessa;

e) è apprezzabile la previsione, all'articolo 7 della proposta, di una clausola di non regressione che fa salve le legislazioni degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato;

f) le disposizioni della proposta risultano nel complesso conformi all'inte-

resse nazionale, essendo in linea sia con l'articolo 24, comma 3, della Costituzione sia con i principi generali del processo penale e la legislazione vigente;

g) l'ordinamento interno, come sottolineato dalla relazione del Governo, appare già conforme ai contenuti della proposta di direttiva, sia in base alle disposizioni contenute negli articoli 74 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (parte terza del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), anche in riferimento al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (articoli 90 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica) e all'ammissione provvisoria al patrocinio (articolo 109 del citato decreto del Presidente della Repubblica), sia in base alle disposizioni contenute nella legge 22 aprile 2005, n. 69, di recepimento della decisione-quadro sul mandato di arresto europeo

2002/584/GAI (articoli 9 e 12), e all'articolo 293 del codice di procedura penale;

h) la proposta di direttiva, una volta approvata, non dovrebbe comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale, essendo già assicurato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 il patrocinio a spese dello Stato sia per i cittadini sia, nel processo penale, per lo straniero (e quindi anche il cittadino dell'UE) e per l'apolide residente (articolo 90).

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

ALLEGATO 6

Proposta di direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali (COM(2013)822 final).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminata la proposta di direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali (COM(2013)822) ai fini della valutazione della sua conformità con il principio di sussidiarietà;

considerata la raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 2013, che accompagna la proposta, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali;

tenuto conto della valutazione di impatto che accompagna la proposta nonché della relazione predisposta dal Ministero della Giustizia e trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 234/2012;

considerato che:

a) la proposta rientra nel Programma UE per i diritti dei minori, cui hanno contribuito il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale europeo, il Consiglio d'Europa, l'UNICEF e ad altri soggetti terzi;

b) la base giuridica della proposta è costituita correttamente dall'articolo 82, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ai sensi del quale, laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie

penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria;

c) la proposta risulta pienamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi da essa perseguiti non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri;

f) l'ordinamento interno, come sottolineato dalla relazione del Governo, appare in ampia misura già conforme ai contenuti della proposta di direttiva, tenuto conto in particolare delle disposizioni di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico dei minorenni). La medesima relazione segnala tuttavia che il diritto riconosciuto ai minori di partecipare di persona al giudizio, di cui all'articolo 16, comma 2, della proposta, comporterebbe la necessità di una revisione delle norme di diritto interno relative al sistema delle notifiche e, più in generale, del processo in contumacia.

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 238

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 11 febbraio 2014. – Presidenza
del presidente Roberto FICO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle
14.30 alle 15.10.

COMITATO PARLAMENTARE

per i procedimenti di accusa

S O M M A R I O

DENUNCE CONCERNENTI I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 90 COST.:

| | |
|---|-----|
| Seguito dell'esame degli atti di denuncia trasmessi dal deputato D'Incà e dal senatore Santangelo | 239 |
| ALLEGATO (<i>Schema di ordinanza di archiviazione presentato dalla deputata Rossomando</i>) . | 249 |
| ERRATA CORRIGE | 248 |

Martedì 11 febbraio 2014. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 8.40.

Il Comitato inizia i propri lavori in seduta segreta, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, indi, su proposta del Presidente delibera di proseguire in seduta pubblica, disponendo altresì l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

DENUNCE CONCERNENTI I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 90 COST.

Seguito dell'esame degli atti di denuncia trasmessi dal deputato D'Incà e dal senatore Santangelo.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, avverte che i senatori Carlo Giovanardi e Giacomo Caliendo, impossibilitati a prendere parte alla seduta odierna del Comitato, sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Luigi Compagna ed Andrea Mandelli, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento

parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Fa presente che la odierna seduta è stata convocata sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, riunitosi nella serata di ieri, al termine delle votazioni presso l'Assemblea della Camera. La decisione è stata assunta d'intesa con il Presidente Stefano, sulla base della prevista organizzazione dei lavori presso le Assemblee di Camera e Senato, che non lasciava altri spazi adeguati ai lavori del Comitato.

Nella citata riunione dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti dei gruppi, a larga maggioranza, si sono espressi nel senso di non adottare ulteriori strumenti di pubblicità dei lavori del Comitato (trasmissione satellitare e web-tv), rispetto ai quali egli non avrebbe personalmente avuto obiezioni.

La deputata Anna ROSSOMANDO (PD) comunica che, come preannunciato nella seduta di ieri, ha predisposto uno schema di ordinanza di archiviazione delle denunce presentate dal deputato D'Incà e dal senatore Santangelo. Tale schema di or-

dinanza, di cui dà lettura, è presentato a nome dei Gruppi del Partito Democratico, Nuovo Centrodestra, Sinistra ecologia libertà, Scelta civica per l'Italia, Per l'Italia, Per le Autonomie (SVP-UV-PATT-UPT)-PSI-MAIE e Misto-PSI-PLI (*vedi allegato*).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, preso atto della presentazione di uno schema di ordinanza di archiviazione delle denunce presentate, avverte che si passerà adesso alle dichiarazioni di voto su tale documento. Informa che, secondo quanto concordato ieri, avrà la parola un rappresentante per ciascun Gruppo per dieci minuti, nonché gli ulteriori componenti del Comitato che ne faranno richiesta per non più di cinque minuti ciascuno.

Il senatore Mario Michele GIARRUSSO (M5S) formula la richiesta, a nome del suo Gruppo, di svolgere un supplemento di istruttoria con riferimento sia ai fatti che sono stati oggetto di discussione in relazione alle denunce presentate, sia agli ulteriori elementi emersi nel corso della giornata di ieri.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, fa presente che il Comitato è chiamato a deliberare in primo luogo sulla proposta di archiviazione formulata, a nome di diversi Gruppi, dall'onorevole Rossomando. Qualora il Comitato respingesse tale proposta, si determinerebbe come conseguenza l'apertura di un'indagine nell'ambito della quale il Comitato potrebbe determinare ogni ulteriore attività, in conformità a quanto auspicato dal collega Giarrusso.

Il deputato Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) osserva che il dibattito svolto non ha aggiunto elementi di sostanziale novità rispetto alla tesi accusatoria iniziale, che reca addebiti non circostanziati.

A suo giudizio, anche la documentazione integrativa depositata dal Movimento 5 Stelle nella seduta di ieri risulta carente in quanto indica una serie di fatti senza che vengano individuate violazioni della Costituzione.

Rileva che molte delle contestazioni mosse dall'atto di accusa rientrano nell'attività tipica del Presidente della Repubblica codificata dall'articolo 87 della Costituzione. Ritiene pertanto meritevole di una riflessione il fatto che dall'esercizio di tali funzioni, non solo previste ma in qualche modo imposte dalla Costituzione, possa nascere dolosamente un atto di accusa nei confronti del Capo dello Stato.

Evidenzia come la rinnovata sintonia tra i rappresentanti del Movimento 5 Stelle e i rappresentanti del gruppo Forza Italia nel richiedere un supplemento di istruttoria da parte del Comitato denoti una straordinaria contraddizione. Infatti, da un lato, il Movimento 5 Stelle rimprovera al Presidente Napolitano un eccesso di benevolenza nei confronti di Berlusconi, avendo consentito la promulgazione del Lodo Alfano e di altre leggi *ad personam*, dall'altro, il Gruppo Forza Italia evoca l'orchestrazione di un complotto, da parte dello stesso Presidente Napolitano, che sarebbe in questo caso in danno sempre nei confronti di Berlusconi.

Ritiene che la palese contraddizione tra le due argomentazioni sia sintomatica della inconsistenza delle accuse mosse al Capo dello Stato e, paradossalmente, avvalorino la correttezza e l'equilibrio del Presidente Napolitano.

In relazione a quanto richiesto dalla collega del Movimento 5 Stelle, che nel corso della discussione di ieri aveva auspicato la possibilità di disporre di tempi ampi per il dibattito, ritiene che essi siano stati assicurati dalla presidenza, cui rivolge un ringraziamento per l'equilibrio dimostrato nella conduzione dei lavori. Tuttavia ricorda che il Comitato, essendo dinnanzi ad un attentato alla credibilità del Presidente della Repubblica, deve concludere tempestivamente i propri lavori, anche al fine di evitare che le questioni oggetto di dibattito, che nascono da accuse non fondate, trovino indebito spazio nella stampa e nei media.

Ritiene, pertanto, che sia compito del Comitato concludere al più presto il di-

battito ed evitare di mettere in discussione i valori costituzionali e la credibilità del Capo dello Stato, che rappresenta l'unità della Repubblica.

Conclude esprimendo il voto favorevole sull'ordinanza di archiviazione, avanzata dall'onorevole Rossomando anche a nome della sua forza politica.

Il senatore Enrico BUEMI (Aut (SVP, UP, PATT, UPT)-PSI-MAIE), nell'associarsi alle considerazioni espresse dall'onorevole Di Lello, intervenendo anche in rappresentanza del Gruppo delle Autonomie, annuncia il proprio voto favorevole sullo schema di ordinanza di archiviazione, ribadendo l'esigenza che i lavori del Comitato si concludano il più rapidamente possibile, fuggendo ogni intento dilatorio nell'*iter*. Infatti, approvando lo schema di archiviazione si fornisce una risposta certa al Paese, reputando insussistenti gli argomenti impiegati da coloro che hanno promosso la denuncia, argomenti che, a suo avviso, servono soltanto a delegittimare la figura del Presidente della Repubblica. Inoltre, la decisione di archiviare le denunce presentate assume una valenza ulteriore legata alla chiusura di una polemica anche di tipo giornalistico, diretta a minare la credibilità del Capo dello Stato in una fase assai delicata per il Paese.

Come già ha avuto modo di ricordare durante la discussione generale, occorre in primo luogo tutelare gli interessi nazionali ed il bene rappresentato dall'unità del Paese che si riconosce intorno alla figura istituzionale del Capo dello Stato, figura che non può essere messa in discussione per effetto di argomenti del tutto pretestuosi e privi di ogni rilievo giuridico.

Il deputato Domenico ROSSI (PI), associandosi ai ringraziamenti al presidente per le modalità con cui ha condotto i lavori del Comitato, consentendo a ciascun gruppo di esprimere in maniera compiuta ed esaustiva le proprie considerazioni, ribadisce quanto da lui affermato nella seduta di ieri circa l'infondatezza delle accuse mosse al Capo dello Stato.

Un accurato approfondimento delle singole argomentazioni addotte dai colleghi del Movimento 5 Stelle a sostegno della loro denuncia, ha rafforzato il suo convincimento che si tratti di valutazioni di carattere esclusivamente politico, come tali inidonee a fondare un procedimento di accusa nei confronti del Presidente della Repubblica per un reato così grave come quello di attentato alla Costituzione.

Si sofferma, in particolare, su due accuse contenute nel documento integrativo prodotto dal senatore Crimi nella seduta di ieri, che ritiene paradossali e che, pertanto, a suo avviso, mettono in evidenza la carenza di prove degli addebiti mossi al Capo dello Stato. In primo luogo, con riferimento alla rielezione del Presidente Napolitano, osserva che, se si ipotizzasse la messa in stato di accusa del Capo dello Stato, il Parlamento in seduta comune si troverebbe nella situazione paradossale di valutare l'incriminazione del Presidente della Repubblica per una determinazione assunta dallo stesso Parlamento in seduta comune nella piena libertà e coscienza di tutti i suoi membri, non potendosi ravvisare in essa alcun profilo di responsabilità del Presidente Napolitano.

In secondo luogo, con riferimento alla riunione del Consiglio supremo di difesa del 3 luglio 2013, alla quale avrebbe fatto seguito un comunicato del Quirinale che dimostrerebbe «la tensione presidenzialistica e la spiccata insofferenza che il Capo dello Stato nutre nei confronti degli istituti di democrazia rappresentativa» rileva che vi è una inesattezza. Ciò che è apparso sul sito del Quirinale non è infatti un comunicato della Presidenza della Repubblica, bensì una nota del Consiglio supremo di difesa che, come noto, è un organo di natura collegiale presieduto dal Presidente della Repubblica, e a tale organo collegiale va riferita, dunque, la nota di cui si parla.

Infine, traendo spunto dalla notizia di cronaca della decisione assunta dalle autorità indiane di applicare la *Sua Act* nei confronti dei marò, ossia la legge antiipi-

rateria che fa ricadere sull'imputato l'onere di dimostrare la propria innocenza, osserva che, in ultima analisi, il Movimento 5 Stelle sembra aver inteso applicare lo stesso trattamento al Presidente Napolitano.

Per le ragioni illustrate preannuncia, pertanto, il proprio voto a favore della proposta di archiviazione, che è stata presentata anche a nome del suo gruppo.

Il senatore Benedetto DELLA VEDOVA (SCpI) ricorda preliminarmente che il Comitato dovrebbe in teoria valutare i presupposti che, secondo le prospettazioni dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, imporrebbero la messa in stato di accusa del Capo dello Stato per attentato alla Costituzione e in particolare per avere compiuto atti idonei ad impedire e a turbare l'attività degli organi costituzionali. I predetti parlamentari hanno scelto di fare un uso distorto dell'istituto giuridico contemplato evidentemente all'articolo 90 della Costituzione, prefigurando la messa in stato d'accusa del Capo dello Stato al solo fine di utilizzare tale disposizione strumentalmente per l'effettuazione di una lotta politica e per « fare opposizione », non solo rispetto all'Esecutivo e alla maggioranza di Governo, ma anche rispetto alle istituzioni nel loro complesso. Un istituto di garanzia dell'ordinamento è in tal modo diventato un mezzo al servizio di un fine del tutto diverso dalla salvaguardia degli equilibri costituzionali.

I Costituenti non hanno immaginato un filtro giurisdizionale per i procedimenti d'accusa del Capo dello Stato, ma hanno affidato alle Camere l'esercizio di questo potere e alla Corte costituzionale in composizione allargata come previsto dall'articolo 135 della Costituzione, la responsabilità del giudizio. Tale quadro presuppone che le forze politiche non usino arbitrariamente tale istituto, ma al contrario siano sensibili a un dovere rafforzato di auto-disciplina rispetto al suo utilizzo. Se la messa in stato d'accusa diventa un modo come un altro per colpire un Capo dello Stato sgradito o eletto da una maggioranza parlamentare diversa

da quella rappresentata dagli « accusatori », a quel punto il sistema degli equilibri e delle garanzie costituzionali verrebbe totalmente sovvertito.

L'iniziativa del Movimento 5 Stelle si muove purtroppo in questa direzione e poco rileva, da questo punto di vista, che i parlamentari di tale Gruppo – che hanno depositato la denuncia – non abbiano la consistenza numerica per portare a conclusione i propri intendimenti. Il tentativo, effettuato nella presente situazione da una minoranza parlamentare, potrebbe in futuro essere posto in essere da forze politiche di maggioranza, con conseguenze devastanti.

La tesi accusatoria non è corroborata nemmeno dal precedente della denuncia in passato rivolta nei confronti del presidente Cossiga, atteso che in tale circostanza tale denuncia riguardava le presunte responsabilità del Capo dello Stato nell'organizzazione segreta « Gladio », per cui lo stesso Cossiga, nel rivendicare il suo ruolo, ma anche la lealtà costituzionale della sua azione di governo, inviò una provocatoria auto-denuncia alla Procura di Roma.

Nel caso di specie, invece, si riscontra una paradossale imputazione politica di atti compiuti dal Capo dello Stato secondo la più pacifica legalità costituzionale e in un caso – ossia in quello relativo alla rielezione – di atti compiuti dallo stesso Parlamento che dovrebbe per questo accusare e chiedere la condanna del Capo dello Stato.

Il presidente Napolitano, a fronte di una situazione eccezionale nella quale si trovava il Paese, atta a porre a rischio la tenuta economica e sociale dello stesso, ha operato senza travalicare in alcun modo il perimetro delle proprie prerogative.

La tesi accusatoria da un lato è volta a prospettare un supposto intervento del presidente Napolitano finalizzato a favorire l'ulteriore permanenza in carica del Governo Berlusconi, attraverso il differimento del voto sulla mozione di sfiducia, circostanza che può smentire, per esperienza diretta di quelle vicende, dall'altro, in modo contraddittorio, tende a sottoli-

neare un intervento rivolto dallo stesso Presidente contro il predetto Governo.

Per tutte le argomentazioni sin qui esposte, dichiara anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, di condividere lo schema di archiviazione prospettato dall'onorevole Rossomando.

Il deputato Daniele FARINA (SEL) osserva che i fatti esposti nelle denunce presentate dal deputato D'Incà e dal senatore Santangelo non possono in alcun modo configurare le ipotesi di alto tradimento e di attentato alla Costituzione da parte del Presidente della Repubblica. Anche i fatti esposti nella memoria integrativa presentata ieri hanno aggiunto ben pochi elementi di novità al riguardo.

Neppure le notizie giornalistiche emerse nella giornata di ieri – in proposito sarebbe interessante una riflessione circa la tempistica di certi avvenimenti – non hanno introdotto elementi di significativa rilevanza nel dibattito.

Come accennato nel suo intervento di ieri, nella memoria integrativa è contenuto anche qualche spunto interessante: in particolare si riferisce alla questione dell'intervento in Libia e del rapporto di questo avvenimento con l'articolo 11 della Costituzione. Tuttavia sarebbe assolutamente ingeneroso fare carico specificamente al Presidente della Repubblica in carica di un episodio che si inserisce in una tendenza sviluppatasi in un arco temporale più lungo di discutibile rilettura di quella disposizione, che risale ben più indietro rispetto alla attuale presidenza.

Preannunzia pertanto il voto favorevole sullo schema di ordinanza presentato dalla collega Rossomando, anche a nome del suo gruppo.

Il deputato Antonio LEONE (NCD) ritiene opportuno sottolineare come dagli interventi dei colleghi emerga l'incoerenza e le contraddizioni delle accuse rivolte al Capo dello Stato. Infatti, il Presidente Napolitano da alcuni viene accusato adducendo determinate motivazioni, mentre da altri viene accusato sulla base di motivazioni opposte alle precedenti.

Questa contraddizione, a suo giudizio, è indicativa del fatto che si tratta di addebiti di natura prettamente politica.

Ricorda, inoltre, che nella seduta svoltasi ieri ha tentato di ricondurre il dibattito nell'ambito, doveroso, della prospettiva squisitamente giuridica, in quanto ritiene che il Comitato debba valutare solo gli aspetti concernenti la rilevanza penale degli addebiti, al di là della disquisizione dottrinarica sulla derivazione penalistica o meno delle fattispecie oggetto di imputazione.

Osserva, a tale proposito, come il Comitato nelle precedenti legislature ha sempre ancorato il proprio operato ad una valutazione di natura penale del comportamento del Capo dello Stato. Ritiene quindi che il compito di quest'organo sia quello di verificare se i comportamenti del Presidente della Repubblica rientrano o meno nell'ambito della fattispecie penale dei reati a lui ascrivibili, e di accertare se le accuse mosse concernono l'attribuzione di colpe di natura oggettiva o di colpe di natura soggettiva.

Al di là di una legittima critica di natura politica nei confronti dei comportamenti del Presidente della Repubblica, osserva che se i comportamenti denunciati non hanno – come è suo convincimento – travalicato i limiti delle funzioni del Presidente della Repubblica nel quadro della ripartizione dei poteri prevista dalla Carta costituzionale, le accuse mosse dal Movimento 5 Stelle non hanno alcuna ragione d'essere.

Ribadisce, quindi, che – da un punto di vista soggettivo – non è rinvenibile un dolo specifico nel comportamento del Presidente della Repubblica, e allo stesso modo sul piano oggettivo non è ravvisabile il compimento di alcun reato.

Pur senza stigmatizzare l'iniziativa del Movimento 5 Stelle, ribadisce che le accuse nei confronti del Presidente della Repubblica – a suo giudizio aventi natura politica – sono prive di fondamento giuridico e non hanno nulla a che vedere con quanto previsto dalla Costituzione in materia di responsabilità Presidenziale.

Condivide, quindi, l'ordinanza di archiviazione per manifesta infondatezza, presentata anche a nome del suo gruppo.

Il senatore Luigi COMPAGNA (NCD), nel ricordare come la stessa Costituzione contempli differenti moduli di politica costituzionale inerenti il ruolo del Capo dello Stato e che, sia in sede politica che storiografica, tale ruolo è stato oggetto di diverse interpretazioni, fa rinvio alla propria esperienza di parlamentare che, già in occasione dei primi anni Novanta, come membro del Comitato parlamentare, fu chiamato a valutare le denunce presentate contro l'allora Presidente della Repubblica Cossiga. In quella circostanza storica, impiegò le stesse argomentazioni poc'anzi sviluppate dall'onorevole Leone per sostenere l'esigenza di una archiviazione per manifesta infondatezza delle denunce presentate.

Nello svolgere alcune considerazioni critiche in merito alle personalità politiche ed economiche chiamate in causa da recenti articoli di stampa relativi alla formazione del Governo presieduto dal professor Monti a partire dall'autunno del 2011, sottolinea che la propria formazione liberale lo induce a difendere sempre la libertà di interpretazione e di espressione di ciascuno; tuttavia, a suo parere, è improprio trasformare valutazioni di ordine esclusivamente politico circa l'operato del Presidente della Repubblica in accuse vere e proprie da sottoporre al Comitato parlamentare.

In conclusione, reputa che il comportamento tenuto dal Presidente della Repubblica non sia passibile di interpretazioni politiche, stante l'impossibilità di configurare i reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione per i quali sarebbe stato necessario esibire ben altre prove rispetto a quelle contenute nelle denunce presentate dai parlamentari del MoVimento 5 Stelle.

Il deputato Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL) fa presente che il suo Gruppo ritiene che sia stata adottata in questi giorni una procedura non usuale. In par-

ticolare, nella seduta e nella riunione dell'Ufficio di Presidenza svoltesi ieri, aveva chiesto che fossero acquisiti agli atti del Comitato documenti ritenuti necessari per consentire una valutazione a trecentosessantadue gradi dei fatti oggetto di esame. La decisione di non accedere a tale richiesta e di svolgere un esame affrettato suscita notevoli perplessità, anche in relazione alla tempistica adottata in precedenti analoghe occasioni. Vi è stata, infatti, una inopportuna accelerazione rispetto all'esigenza di adeguata valutazione di denunce che avrebbero meritato un maggiore approfondimento. Tutto questo attiene in effetti alla conduzione dei lavori del Comitato. Una scelta più meditata avrebbe consentito di lasciare agli atti dei lavori del Comitato una documentazione ancora più significativa.

Nel merito, la sua parte politica prende le distanze dalle accuse mosse al Capo dello Stato nelle due denunce di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, non sussistendo nei fatti addebitati i necessari presupposti per proseguire nella procedura di messa in stato di accusa.

In effetti, per nessuno dei sei punti nei quali si articolavano le denunce sussiste una qualche fondatezza. Non può certamente essere considerato attentato alla Costituzione l'esercizio del potere di grazia, intimamente connesso alla funzione presidenziale; né, a maggior ragione, può essere addebitato alcunché al Presidente della Repubblica per la sua rielezione.

Quanto al rapporto con la magistratura ed alla presunta trattativa Statomafia, ricorda che Forza Italia ha sovente richiamato l'attenzione — censurando l'opposta tendenza dei partiti di sinistra — sulla necessità di intervenire e di risolvere con atti normativi i problemi connessi all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche. L'occasione odierna costituisce un momento significativo per evidenziare quanto sia rilevante questa materia, e non solo perché nel caso di specie la questione investe il Presidente della Repubblica.

Sulla base delle motivazioni esposte annuncia che i rappresentanti del Gruppo di Forza Italia – Il Popolo della libertà – Berlusconi Presidente non parteciperanno alla votazione.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, evidenzia al collega Chiarelli che alcune delle sue argomentazioni si devono confrontare con le procedure che regolano i lavori del Comitato. Infatti, mentre sarebbe stato possibile per il suo Gruppo produrre documenti chiedendone l'acquisizione agli atti, il Comitato non può disporre la raccolta di documentazione aggiuntiva prima di una formale delibera di apertura di un'indagine.

Il senatore Mario Michele GIARRUSSO (M5S) preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto contrario in ordine allo schema di ordinanza di archiviazione prospettato dalla onorevole Rossomando, evidenziando che la fattispecie contemplata dall'articolo 90 della Costituzione non può essere inquadrata in una prospettiva meramente penalistica, atteso che la stessa si configura invece come una fattispecie di matrice politica. In particolare l'attentato alla Costituzione si connota come il tentativo da parte del Presidente della Repubblica di instaurare un potere personale orientato in contrasto con i principi e le disposizioni della Costituzione stessa.

Nel caso di specie, la tesi accusatoria è finalizzata a dimostrare l'esercizio da parte del presidente Napolitano del predetto potere personale, al di fuori dei limiti previsti dalla Costituzione, essendo del tutto irrilevante la circostanza che tale potere sia stato esercitato a vantaggio o a svantaggio del Presidente del Consiglio all'epoca in carica, Silvio Berlusconi. Nonostante che il candidato *premier* del Partito Democratico in tale circostanza fosse l'onorevole Bersani, il presidente Napolitano si attivò indebitamente per individuare prima il professor Monti quale *premier* – approfittando della crisi personale in cui versava Berlusconi – e, successivamente, l'onorevole Letta. Con riferimento al Governo Monti, sottolinea

che tale manovra fu posta in essere in un contesto in cui tutta l'attenzione era concentrata su un parametro, ossia il livello dello *spread*, del tutto fuorviante e inconsistente, non idoneo a costituire un indicatore oggettivamente attendibile della condizione economica di un Paese.

Per quel che concerne la trattativa Stato-mafia il senatore Giarrusso richiama «indicibili accordi» citati dal consigliere D'Ambrosio, come pure le conversazioni tra l'onorevole Mancino e il presidente Napolitano, evidenziando che anche con riferimento a tale questione emerge l'esercizio da parte del presidente Napolitano di un potere personale atto a travalicare i limiti imposti dall'ordinamento costituzionale vigente.

In conclusione, nel ribadire il proprio voto contrario rispetto allo schema di ordinanza di archiviazione, ribadisce la proposta del MoVimento 5 Stelle di attivare un'indagine formale volta ad accertare le responsabilità del presidente Napolitano.

La deputata Anna ROSSOMANDO (PD) fa presente che nell'intervento svolto ieri ha chiarito i motivi per i quali le denunce presentate dai componenti del MoVimento 5 Stelle sono assolutamente infondate, tanto da un punto di vista giuridico quanto sul piano politico e su quello istituzionale.

Appare evidente, anche alla luce dei loro interventi in discussione generale, che da parte di chi ha presentato quelle denunce non vi è consapevolezza né della sede in cui si sta operando, né del significato di quanto è effettivamente in discussione.

Ritiene, infatti, che l'uso palesemente strumentale di una procedura parlamentare di particolare delicatezza dimostri – oltre alla confusione tra le valutazioni di ordine politico e quelle di ordine giuridico – l'evidente debolezza di quella parte politica. È chiara la volontà di iniziare una campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo incentrata sulla denuncia di una sorta di complotto internazionale contro gli interessi nazionali, che

costituisce peraltro un tentativo un po' maldestro di ricalcare precedenti poco illustri.

Dall'altro lato, testimonia l'isolamento politico del movimento di Grillo divenuto inesorabile nel momento in cui si è sottratto al confronto sulle riforme istituzionali, isolamento che ha prodotto un distacco anche dagli elettori che pure gli avevano concesso fiducia. Da qui discende una strategia volta ad alzare il livello dello scontro istituzionale, che ha visto dapprima l'occupazione delle aule parlamentari e, in questo caso, persino l'attacco al Presidente della Repubblica.

La deputata Giulia GRILLO (M5S), interrompendo, invita la collega ad attenersi all'oggetto della discussione, astenendosi dal pronunciare critiche sulle scelte politiche di altri gruppi.

La deputata Anna ROSSOMANDO (PD), precisando di essersi attenuta strettamente all'oggetto del dibattito, ricorda che nella scorsa seduta il deputato Giulia Grillo aveva sollevato polemicamente un interrogativo in ordine a quale fosse la volontà del Partito Democratico. Ebbene, ribadisce che il suo partito intende difendere l'istituzione della Presidenza della Repubblica, e colui che ne ricopre la carica, da una denuncia che si pone al di fuori della correttezza istituzionale e della dialettica parlamentare.

Reputa, infine, quanto meno singolare che si siano assunte a pretesto di ulteriori polemiche le anticipazioni di un libro pubblicate su un quotidiano nella giornata di ieri. Se può comprendersi la risonanza giornalistica di alcune vicende, che pure – da tempo – erano assurde agli onori della cronaca, non può assolutamente essere perdonato alle forze politiche di fare un uso strumentale di fatti dai quali non può desumersi alcun elemento di contestazione circa il comportamento del Capo dello Stato.

Intende, dunque, reagire ad ogni tentativo, che giudica estremamente grave, di delegittimare le istituzioni e di minare

l'equilibrio tra i poteri dello Stato, principio fondamentale di ogni sistema democratico.

Per tali ragioni, integrando le valutazioni di ordine giuridico-costituzionale espresse nell'intervento svolto nella scorsa seduta, invita i colleghi ad approvare lo schema di ordinanza di archiviazione della notizia di reato per manifesta infondatezza da lei precedentemente presentato.

Il senatore Maurizio BUCCARELLA (M5S) esprime il proprio disappunto per il fatto che i lavori dell'odierna seduta del Comitato non siano stati trasmessi in diretta televisiva, dal momento che tale modalità di pubblicità avrebbe permesso di far comprendere all'opinione pubblica l'effettivo spirito dell'iniziativa promossa dalla propria parte politica, iniziativa diretta in primo luogo proprio alla difesa delle istituzioni repubblicane, a partire dalla figura del Presidente della Repubblica.

In tal senso, respinge le argomentazioni sostenute dalla onorevole Rossomando che ha dipinto come demolitoria l'iniziativa assunta dal Movimento 5 Stelle; in particolare, ricorda che, come si evince dalla rassegna stampa, solo a partire dal 13 luglio 2011 – quindi in un tempo successivo a quello emerso dalle notizie giornalistiche di ieri – sono rintracciabili articoli di stampa e retroscena giornalistici che fanno riferimento alla possibilità di un Esecutivo di natura tecnica presieduto dal professor Monti.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, non essendovi altri iscritti a parlare, comunica che sarà posto in votazione prioritariamente lo schema di ordinanza di archiviazione della notizia di reato per manifesta infondatezza, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge n. 219 del 1989, illustrato dall'onorevole Rossomando.

Avverte che la sua eventuale reiezione comporterà automaticamente la deliberazione di apertura delle indagini. Viceversa, ove approvata, l'archiviazione disposta dal

Comitato sarà comunicata ai Presidenti di Camera e Senato e da questi annunciata – ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge n. 219 del 1989 – alle rispettive Assemblee.

Ricorda, altresì, che entro dieci giorni dall’annuncio, un quarto dei membri del Parlamento in seduta comune possono chiedere che il Comitato parlamentare per i procedimenti d’accusa presenti comunque una relazione al *plenum* delle Camere riunite entro un mese. Altrimenti, decorso il termine, l’archiviazione diventa definitiva. Dell’intervenuta definitività è dato annuncio alle Assemblee, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del regolamento parlamentare per i procedimenti d’accusa.

La deputata Dalila NESCI (M5S) chiede ai sensi dell’articolo 51, comma 2, del Regolamento della Camera di procedere allo scrutinio mediante votazione nominale.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, con riferimento alla richiesta di votazione nominale, evidenzia che il Regolamento parlamentare sui procedimenti d’accusa non reca alcuna disposizione in merito alle modalità di scrutinio. Pertanto ai sensi del rinvio operato dall’articolo 14 del medesimo Regolamento, occorre riferirsi alla normativa vigente presso la Camera dei deputati. Essa non prevede la votazione nominale per le deliberazioni assunte dalle Commissioni in sede referente, mentre la ammette in altre sedi quali, ad esempio, quella legislativa ovvero le deliberazioni di pareri su atti del Governo, oltre che ovviamente per le votazioni che si svolgono in Assemblea.

Ciò posto, le funzioni che il Comitato è chiamato ad esercitare appaiono solo parzialmente assimilabili a quelle svolte dalle Commissioni in sede referente: infatti, se è vero che il Comitato svolge un’attività istruttoria nei confronti del Parlamento in seduta comune, è altrettanto vero che, in relazione ad una deliberazione di archiviazione, come nel caso di specie, questa ha effetti potenzialmente definitivi sullo svolgimento della procedura parlamentare.

Quindi, pur in assenza di precedenti, ritiene di poter dar seguito alla richiesta di votazione nominale, reputandola coerente con le peculiari funzioni del Comitato, che del resto hanno finora indotto la presidenza a scelte di carattere procedurale volte il più possibile a soddisfare esigenze di massima trasparenza e chiarezza del dibattito.

Preannuncia, al riguardo, che ha condiviso con il collega Stefano, presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato, la decisione di non partecipare al voto, in coerenza con il ruolo della presidenza d’Assemblea nelle votazioni.

Indice, pertanto, la votazione nominale sullo schema di ordinanza di archiviazione presentato dalla deputata Rosso-mando.

(Segue la votazione).

Proclama il risultato della votazione:

Hanno votato *sì* 28
Hanno votato *no* 8

Il Comitato delibera l’archiviazione per manifesta infondatezza ai sensi dell’articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge n. 219 del 1989, degli atti di denuncia presentati dall’onorevole D’Incà e dal senatore Santangelo.

Hanno votato *sì*: Amoddio, Augello, Bragantini, Buemi, Casson, Compagna, Cucca, De Monte, Della Vedova, Di Lello, Ermini, Daniele Farina, Filippin, Giulietti, Impegno, Leone, Leva, Lo Moro, Marchi, Moscardelli, Pagliari, Pezzopane, Rossi, Rossomando, Stefani, Vazio, Verini, Zoggia.

Hanno votato *no*: Buccarella, Carinelli, Crimi, Fucksia, Giarrusso, Grillo, Nesci, Tacconi.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, desidera conclusivamente ringraziare i colleghi per l’impegno profuso in un dibattito che si è

sviluppato in modo sempre proficuo ed ampio.

La seduta termina alle 10.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 5 febbraio 2014,

alla pagina 307, nel *SOMMARIO*, terzo rigo, sostituire la parola « D'Angelo » con la seguente: « Santangelo ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 10 febbraio 2014, alla pagina 13, nel *SOMMARIO*, terzo rigo, sostituire la parola « D'Angelo » con la seguente: « Santangelo ».

ALLEGATO

**Seguito dell'esame degli atti di denuncia trasmessi dal deputato D'Incà
e dal senatore Santangelo.**

**SCHEMA DI ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE
PRESENTATO DALLA DEPUTATA ROSSOMANDO**

Il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa di cui all'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1953,

esaminate le due denunce, di identico contenuto, per la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, rispettivamente firmate dal deputato D'Incà e dal senatore Santangelo, nonché il documento integrativo prodotto, nella seduta del Comitato del 10 febbraio 2014, dal senatore Crimi;

svolto il dibattito nelle sedute del 5, del 10 e dell'11 febbraio 2014, nel quale ciascuno dei sei addebiti in cui si articolano gli atti di denuncia è stato ampiamente ed analiticamente esaminato;

rilevato che dall'esame delle denunce e dagli elementi di valutazione, tutti offerti nella discussione è emersa la manifesta infondatezza delle accuse formulate sull'operato del Presidente della Repubblica;

rilevato, altresì, che le citate accuse mosse al Capo dello Stato non sono neppure astrattamente idonee a configurare ipotesi di reato riconducibili nell'ambito dell'articolo 90 della Costituzione;

ritenuta pertanto la denuncia manifestamente infondata;

considerato quindi superfluo, data la manifesta infondatezza delle accuse, il compimento di qualsiasi attività di indagine, che non potrebbe in ogni caso condurre all'individuazione di elementi rilevanti per la prosecuzione della procedura,

DELIBERA

l'archiviazione – ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 219 del 1989 – degli identici atti pervenuti dal deputato D'Incà e dal senatore Santangelo e la conseguente comunicazione di quanto deliberato ai Presidenti delle Camere.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

| | |
|--|-----|
| Audizione del Presidente della Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia per l'elaborazione di una proposta di interventi in tema di criminalità organizzata, Giovanni Fiandaca (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 250 |
|--|-----|

Martedì 11 febbraio 2014. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 10.40.

Audizione del Presidente della Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia per l'elaborazione di una proposta di interventi in tema di criminalità organizzata, Giovanni Fiandaca.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Presidente della Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia per l'elaborazione di una proposta di interventi in tema di criminalità organizzata, professor Giovanni Fiandaca, che è accompagnato dal professor Costantino Visconti, membro della medesima Commissione, sul tema delle risultanze del lavoro della suddetta Commissione.

Giovanni FIANDACA, *Presidente della Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia per l'elaborazione di una proposta di interventi in tema di criminalità organizzata*, e Costantino VISCONTI, *Membro della Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia per l'elaborazione di una proposta di interventi in tema*

di criminalità organizzata, svolgono una relazione sul tema dell'audizione.

Intervengono, per porre ulteriori quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Laura GARAVINI (PD), Claudio FAVA (SEL) e Andrea VECCHIO (SCpI), e i senatori Giuseppe LUMIA (PD), Salvatore Tito DI MAGGIO (PI) e Franco MIRABELLI (PD).

Giovanni FIANDACA, *Presidente della Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia per l'elaborazione di una proposta di interventi in tema di criminalità organizzata*, e Costantino VISCONTI, *Membro della Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia per l'elaborazione di una proposta di interventi in tema di criminalità organizzata*, rispondono ai quesiti posti.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

| | |
|--|-----|
| Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza, generale Saverio Capolupo | 251 |
| Comunicazioni del Presidente | 251 |

Martedì 11 febbraio 2014. – Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza, generale Saverio Capolupo.

Il Comitato procede all'audizione del comandante generale della Guardia di Finanza, generale Saverio CAPOLUPO, il quale svolge una relazione e risponde

successivamente alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dal senatore MARTON (M5S) e dai deputati TOFALO (M5S), VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (SCpI).

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) svolge alcune comunicazioni concernenti l'attività del Comitato e l'organizzazione dei lavori.

La seduta termina alle 15.50.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3^a e 4^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

| | |
|--|---|
| Sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>) | 3 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 3 |

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Atto n. 58 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 4 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei relatori</i>) | 9 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere alternativo del Movimento Cinque Stelle</i>) | 11 |
| ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>) | 13 |
| Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze. Atto n. 68 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 6 |
| ALLEGATO 4 (<i>Nota depositata dal Governo</i>) | 15 |

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Atto n. 72 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>) | 17 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>) | 18 |

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

| | |
|--|----|
| Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Emendamenti C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1514-1657-1794-1914-1946-1947-1977-A | 20 |
|--|----|

INTERROGAZIONI:

| | |
|--|----|
| 5-00966 Tino Iannuzzi: Sul potenziamento del presidio di Polizia del campus dell'Università di Salerno, sito nel territorio del comune di Fisciano | 20 |
| ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>) | 24 |

| | |
|---|----|
| 5-01093 Ribaudò: Sul contenzioso relativo al concorso per allievi agenti della Polizia di Stato di cui al decreto del Ministro dell'interno del 24 novembre 2011 | 21 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> | 25 |
| 5-01126 Lombardi: Sulla procedura per l'avanzamento di carriera nella Polizia di Stato deliberata dal Consiglio di amministrazione per il personale della Polizia di Stato, il 28 giugno 2013 | 21 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> | 27 |
| 5-01310 Burtone: Sulle iniziative per potenziare il controllo del territorio e prevenire i crimini contro il patrimonio e le attività economiche | 22 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> | 29 |
| 5-01487 Baldassarre: Sulle condizioni di sicurezza della sede di Polizia del comune di Poppi (AR) | 22 |
| <i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i> | 30 |
| 5-01798 L'Abbate: Sugli episodi criminosi avvenuti nel comune di Conversano (BA) | 22 |
| <i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i> | 31 |

II Giustizia

INTERROGAZIONI:

| | |
|--|----|
| 5-01856 Airaudò: Sulle problematiche relative alla carenza di personale e sui drammatici episodi verificatisi presso il carcere Le Vallette di Torino. | |
| 5-01896 Rossomando: Sulle problematiche relative alla carenza di personale e sui drammatici episodi verificatisi presso il carcere Le Vallette di Torino | 34 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> | 38 |

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|--|----|
| 5-01965 Colletti: Sull'applicazione dei benefici introdotti dal decreto-legge 146 del 23 dicembre 2013 per i detenuti per associazione di tipo mafioso | 34 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 40 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 35 |
| Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 35 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI (Atto n. 46) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>) | 37 |
| <i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore)</i> | 42 |
| <i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i> | 43 |
| Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (Atto n. 64) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 37 |
| <i>ALLEGATO 5 (Proposta di parere del relatore)</i> | 44 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 37 |

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Sui lavori della Commissione | 48 |
| Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. C. 3 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>) | 50 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. Atto n. 52 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>) | 51 |
|---|----|

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Atto n. 58 (Rilievi alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) | 53 |
|---|----|

| | |
|------------------|----|
| AVVERTENZA | 54 |
|------------------|----|

| | |
|----------------------|----|
| ERRATA CORRIGE | 54 |
|----------------------|----|

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| DL 4/14: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. C. 2012 Governo (<i>Esame e rinvio</i>) | 55 |
|---|----|

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. Atto n. 55 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 68 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 70 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario. Atto n. 60 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 69 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 75 |
|--|----|

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Legge europea 2013 <i>bis</i> . Esame emendamento C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere contrario</i>) | 77 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 91 |
|--|----|

| | |
|------------------------------|----|
| Sull'ordine dei lavori | 78 |
|------------------------------|----|

| | |
|---|----|
| DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 78 |
|---|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano (<i>Esame e rinvio</i>) | 83 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Nuovo testo C. 1092 Distaso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 90 |
| Estinzione dell'Istituto «SS. Trinità e Paradiso» di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. C. 1069 Bossa e abb. C. 1164 Salvatore Piccolo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 90 |

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Proposta di nomina del dottor Antonio Carrara a Presidente dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Atto n. 24 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 92 |
| Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 57 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) .. | 94 |

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|----|
| Audizione del dottor Antonio Carrara nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a Presidente dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise | 94 |
|---|----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Decreto-legge 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 94 |
|--|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. C. 68 Realacci ed abb. (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1945</i>) | 98 |
|---|----|

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|----|
| Audizione dell'amministratore delegato di Poste italiane SpA, Massimo Sarmi, sull'ipotesi di cessione da parte dello Stato di una quota del capitale di Poste italiane SpA | 99 |
|--|----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (Relazione alla XIV Commissione). | |
| Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge C. 1836 – Relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge C. 1864 – Parere su emendamenti</i>) | 99 |
| ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione) | 102 |
| ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) | 103 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 101 |

XI Lavoro pubblico e privato

RISOLUZIONI:

| | |
|---|-----|
| Sull'ordine dei lavori | 104 |
| 7-00252 Bechis: Sulla gestione dei fondi strutturali europei per il riequilibrio e la redistribuzione delle risorse dedicate alle politiche attive del lavoro (<i>Discussione e rinvio</i>) | 104 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| DL 150/2013 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 105 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 108 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|-----|
| Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. Testo unificato C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 106 |
| ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>) | 109 |

COMITATO DEI NOVE:

| | |
|---|-----|
| Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato. C. 1253-A Giorgia Meloni | 107 |
|---|-----|

XII Affari sociali

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|-----|
| Sull'ordine dei lavori | 112 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Atto n. 54 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>) | 113 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 126 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 115 |
|---|-----|

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

| | |
|---|-----|
| Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, contenente i dati preliminari dell'anno 2012 e i dati definitivi dell'anno 2011. Doc. XXXVII, n. 1 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) | 120 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 125 |
| AVVERTENZA | 125 |

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI:

| | |
|--|-----|
| Variazioni nella composizione della Commissione | 128 |
| Sulla pubblicità dei lavori | 128 |
| 5-01211 Mongiello: Sulla tutela del <i>made in Italy</i> agroalimentare, in relazione ad alcuni prodotti presenti alla fiera ANUGA di Colonia nel 2013 | 129 |
| ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>) | 136 |
| 5-01293 Oliverio: Sui danni causati all'agricoltura e alla zootecnia dai cinghiali selvatici, con particolare riferimento alla situazione del comune di Maierato (Vibo Valentia) | 129 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>) | 138 |
| 5-01321 Oliverio: Sulla tutela della produzione e della qualità del grano duro italiano, anche in relazione alle importazioni dall'estero | 129 |
| ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>) | 139 |

| | |
|---|-----|
| 5-01443 Luciano Agostini: Sulle problematiche relative ai gruppi di azione costiera (GAC) per lo sviluppo delle zone di pesca | 130 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> | 141 |
| Sui lavori della Commissione | 130 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 130 |
| Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013- <i>bis</i> . Emendamenti C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 131 |
| DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 131 |
| Sui lavori della Commissione | 135 |

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . C. 1864 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 143 |
| <i>ALLEGATO 1 (Emendamenti e articoli aggiuntivi presentati)</i> | 151 |
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 146 |
| <i>ALLEGATO 2 (Emendamenti e articoli aggiuntivi presentati)</i> | 204 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|-----|
| Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n. 50 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) | 146 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Atto n. 54 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>) | 147 |
| <i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i> | 232 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale. Atto n. 56 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) . | 147 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Atto n. 58 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) | 147 |
| Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. Atto n. 65 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 148 |

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. COM(2013)821 final.
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali. COM(2013)822 final.

| | |
|--|-----|
| Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo. COM(2013)824 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) | 148 |
| ALLEGATO 4 (<i>Proposta di documento formulata dal relatore</i>) | 233 |
| ALLEGATO 5 (<i>Proposta di documento formulata dal relatore</i>) | 235 |
| ALLEGATO 6 (<i>Proposta di documento formulata dal relatore</i>) | 237 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 238 |
| COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | |
| DENUNCE CONCERNENTI I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 90 COST.: | |
| Seguito dell'esame degli atti di denuncia trasmessi dal deputato D'Incà e dal senatore Santangelo | 239 |
| ALLEGATO (<i>Schema di ordinanza di archiviazione presentato dalla deputata Rossomando</i>) . | 249 |
| ERRATA CORRIGE | 248 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | |
| Audizione del Presidente della Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia per l'elaborazione di una proposta di interventi in tema di criminalità organizzata, Giovanni Fiandaca (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 250 |
| COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA | |
| Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza, generale Saverio Capolupo | 251 |
| Comunicazioni del Presidente | 251 |

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

| | |
|---|-----------------|
| DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA | <i>Pag.</i> III |
|---|-----------------|

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

*Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza
del presidente Sandro GOZI.*

**Incontro con l'onorevole Christopher Chope, Rap-
porteur del Consiglio d'Europa su « L'arrivo di flussi
migratori misti sulle aree costiere italiane ».**

L'incontro si è svolto dalle 12.20 alle
13.10.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

PAGINA BIANCA

€ 14,00



17SMC0001770